



Giunte e Commissioni

**RESOCONTO SOMMARIO**

Resoconti

Allegati

n. 476  
Supplemento

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di mercoledì 13 luglio 2011

**INDICE****Commissioni permanenti**

5 <sup>a</sup> - Bilancio:		
<i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	3
<i>Plenaria (notturna)</i> . . . . .	»	11
7 <sup>a</sup> - Istruzione:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	319

---

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale-Io Sud: CN-Io Sud; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Futuro e Libertà per l'Italia: Misto-FLI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem.*

## BILANCIO (5<sup>a</sup>)

Mercoledì 13 luglio 2011

### Plenaria

551<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Vice Presidente*  
Massimo GARAVAGLIA

*indi del Presidente*  
AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gentile.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2814) Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente Massimo GARAVAGLIA, apprezzate le circostanze, sospende la seduta.

*La seduta, sospesa alle 15,05, è ripresa alle ore 16,15.*

Il relatore PICHETTO FRATIN (*PdL*), intervenendo in sede di replica, alla luce degli elementi emersi nel corso del dibattito, prende atto con soddisfazione del senso di responsabilità e di coesione registratosi tra tutte le forze politiche, sancendo l'impegno a pervenire entro i prossimi giorni alla sollecita conclusione dell'*iter* presso i due rami del Parlamento. In tal senso, nel sottolineare la gravità della situazione nella tenuta della moneta unica, rimarca l'esigenza di offrire – come già evidenziato

nel corso dell'esposizione introduttiva – una risposta quanto più rapida ed efficace ai mercati finanziari. In particolare, la crisi di alcuni paesi europei e quella che ha involto i mercati finanziari in Italia hanno messo in luce le problematiche che attengono alla gestione dell'euro, in cui risulta di tutta evidenza la mancanza di un decisore europeo in grado di intervenire con tempestività, scontando altresì l'assenza di un fattivo coordinamento i Paesi dell'Eurogruppo, quelli dell'Unione europea a 27 e la Banca centrale europea.

Osserva quindi come alla luce dell'attacco speculativo già consumato nei confronti di altri Paesi europei, Grecia e Portogallo, fino a poco tempo addietro sarebbe apparsa impensabile l'ipotesi di una tempesta finanziaria sull'Italia, o comunque, per quanto prevedibile, si sarebbe ritenuta inimmaginabile l'aggressività e le dimensioni di essa. In particolare, il superamento dei livelli già elevati raggiunti dallo *spread* nel rendimento dei titoli pubblici, pari a 380 punti, avrebbe potuto costituire un rischio difficilmente contenibile sul bilancio dell'Italia e financo sulla tenuta complessiva della moneta europea unica.

Fra le ragioni che hanno portato all'attacco speculativo nei confronti dei mercati finanziari in Italia, devono individuarsi primariamente l'entità del debito pubblico nonché la mancanza degli strumenti idonei per l'abbattimento di esso e per assicurare il progressivo rientro dal *deficit*: aspetti questi che hanno contribuito alla debolezza dell'Italia sul piano finanziario costituendo altresì terreno fertile per i grandi fondi degli speculatori. Coglie quindi l'occasione per sottolineare come il tempo costituisca un elemento di sostanza della manovra, unitamente alle azioni volte a garantire la solidità del bilancio dello Stato e a infondere sicurezza nei mercati, ferma restando tuttavia l'esigenza di liberare risorse economiche nella prospettiva di alimentare la crescita.

Tiene quindi a precisare come numerosi spunti emersi nel corso del dibattito, pur essendo condizionati dall'emergenza della situazione contingente, debbano ritenersi meritevoli di approfondimento, con particolare riferimento ai rilievi circa l'esigenza di vincoli pregnanti sull'indebitamento netto. Dopo aver sottolineato la necessità di idonee misure volte a favorire la crescita, ritiene prioritario aggredire il debito pubblico anche mediante forme di utilizzo del patrimonio facente capo allo Stato e ad altri Enti pubblici, nella prospettiva di conseguire il pareggio di bilancio entro il 2014. Tale obiettivo impone tuttavia l'esigenza di scelte settoriali, nell'ottica di una progressiva riduzione della spesa pubblica, anche con riferimento alla gestione del patrimonio immobiliare. Osserva come, il raggiungimento dell'obiettivo del pareggio di bilancio induca fondatamente a ritenere come l'Italia possa accrescere la sua credibilità sul piano finanziario internazionale, anche nella prospettiva di poter esercitare in futuro un'azione di rilievo nell'ambito dei Paesi dell'Eurogruppo.

Conclude infine manifestando apprezzamento per i richiami formulati dal Presidente della Repubblica e per la responsabile capacità di risposta dimostrata da tutte le forze politiche.

Il sottosegretario GENTILE, intervenendo in replica, rileva con preoccupazione la particolare situazione di instabilità economica che l'Italia sta attraversando, a fronte della quale la manovra economica in esame si pone quale necessario e tempestivo rimedio, anche per ovviare alle conseguenze negative degli ultimi giorni. Nel concordare con quanti ritenevano inaspettato un attacco speculativo di simili dimensioni nei confronti dell'Italia, poiché presentava una situazione di bilancio profondamente diversa da Paesi come Grecia, Spagna e Portogallo, coglie l'occasione per esprimere un sentito ringraziamento per il senso di responsabilità dimostrato da tutte le forze politiche, e in special modo quelle di opposizione, per la sollecita risposta all'appello all'unità politica rivolto dal Presidente della Repubblica, nella prospettiva di contribuire a creare le condizioni idonee per uscire dalla crisi.

Dopo aver fatto presente come la crisi attuale sia dovuta ad un insieme di fattori di natura endogena ed esogena, osserva come occorra avviare una politica economica di grande respiro al fine di preservare il Paese da ulteriori aggressioni speculative sui mercati finanziari.

Esprime quindi l'auspicio che si raggiunga la necessaria convergenza sui contenuti della manovra economica, affinché in tempi solleciti si pervenga alla definizione dell'*iter* parlamentare per l'approvazione del disegno di legge in titolo, dando atto ai Gruppi di opposizione di aver offerto un valido contributo per cementare la coesione politica sulle principali linee di intervento necessarie per condurre l'Italia fuori dalla crisi.

Il presidente Massimo GARAVAGLIA avverte che sono stati presentati emendamenti al disegno di legge in titolo, i quali saranno pubblicati in allegato al resoconto della seduta.

Dichiara inoltre inammissibili le proposte 16.0.1, 16.0.2, 17.1, 17.7, 18.1, 18.4, 18.0.2, 21.1, 21.8, 23.1, 23.8, 23.20, 23.22, 23.31, 23.38, 27.2, 38.4.

Avverte altresì che l'emendamento 20.0.1 è ritirato.

Il senatore GALIOTO (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI*) riformula in un testo 2 la proposta 10.0.1.

Il senatore MORANDO (*PD*), intervenendo sull'ordine dei lavori, in vista della presentazione di proposte emendative da parte del Relatore, segnala l'opportunità di concentrare l'esame degli emendamenti, a partire dall'illustrazione, su quelle proposte emendative che vertano sulle materie oggetto di possibili emendamenti che il Relatore intenderà presentare. Chiede pertanto che sia sospesa la seduta.

Il presidente Massimo GARAVAGLIA, in relazione alla proposta del senatore Morando, ritiene preferibile passare comunque alla fase dell'illustrazione degli emendamenti, ferma restando la facoltà per il presentatore che lo ritenessero, di indicare le proposte emendative per le quali si reputi opportuno consentire un esame congiunto con gli emendamenti, vertenti

su analoghi temi, che saranno eventualmente presentati dal Relatore in materia. Avverte quindi che si passerà all'illustrazione degli emendamenti presentati con riferimento all'articolo 1.

Il senatore LUSI (*PD*) interviene per sottolineare l'opportunità di esaminare l'emendamento 1.1 in relazione alla trattazione delle proposte che saranno avanzate dal Relatore sulla materia.

Il senatore FERRARA (*PdL*) illustra la proposta 1.2, a sua firma, osservando come essa sia volta a recepire i rilievi formulati dalla Commissione affari costituzionali in sede di espressione del parere sul provvedimento in titolo, nella prospettiva di assicurare che le esigenze di contenimento dei costi della politica non vadano a detrimento della funzionalità degli strumenti necessari per garantire l'esplicazione dei meccanismi propri della democrazia rappresentativa. Appare tuttavia opportuno un esame coordinato con le eventuali proposte emendative presentate dal Relatore in materia.

Analogamente, su richiesta dei rispettivi presentatori, l'illustrazione delle proposte 1.3 e 1.4 risulta rinviata ad un momento successivo della trattazione.

Il senatore LEGNINI (*PD*), con riferimento all'emendamento 1.5, coglie l'occasione per ricordare come i Gruppi di opposizione, oltre alla disponibilità manifestata per garantire una gestione sollecita dei tempi di esame della manovra in relazione alla problematica condizione finanziaria del Paese, abbiano tuttavia presentato un numero limitato di emendamenti vertenti su un ristretto novero di temi, rispetto ai quali si ritiene tuttavia indispensabile un intervento modificativo del decreto-legge. Alla luce del particolare rilievo ascrivito a tali proposte emendative, sottolinea quindi l'esigenza che la proposta 5.1 insieme al complesso degli altri emendamenti presentati dai Gruppi dell'opposizione siano esaminati più compiutamente in un momento successivo, in concomitanza con la trattazione delle proposte emendative che verranno presentate dal Relatore.

Il presidente Massimo GARAVAGLIA nel prendere atto che tutti gli interventi sinora svolti sono stati finalizzati al rinvio dell'illustrazione, apprezzate le circostanze, ritiene opportuno sospendere la seduta in attesa della presentazione delle preannunciate proposte emendative da parte del Relatore.

*La seduta, sospesa, alle ore 17, è ripresa alle 17,50.*

Il presidente AZZOLLINI avverte che il Relatore ha presentato gli emendamenti 1.1000, 5.1000, 17.1000, 18.1000, 20.1000, 23.1000, 39.1000 e 40.000 al disegno di legge in titolo, pubblicati in allegato al resoconto della presente seduta. Essi in particolare vertono in materia di ac-

cise, imposta di bollo su depositi titoli, ammortamento per società concessionarie, tassazione su *stock options*, Patto di stabilità interno, regime di incompatibilità dei giudici tributari, anticipazione dei tagli alle agevolazioni fiscali, *ticket* sanitari e indicizzazione delle pensioni di anzianità.

Propone quindi di fissare il termine per i subemendamenti alle ore 19.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

Il presidente AZZOLLINI, tenuto conto dell'impegno assunto dai Gruppi dell'opposizione a garantire un celere esame della manovra, propone, ai fini di una migliore organizzazione dei lavori, di iniziare la trattazione della fase emendativa a partire dalle proposte presentate dal relatore.

Il senatore LEGNINI (*PD*), nel sottolineare come tutti i Gruppi di opposizione abbiano presentato emendamenti, ritiene preferibile procedere all'esame degli emendamenti del Relatore in modo ordinato, secondo la sequenza dell'articolato, fermo restando tuttavia l'impegno a concentrare l'esame delle altre proposte emendative su alcuni selezionati argomenti. Altrimenti, manifesta il fondato timore che, una volta esaurito l'esame degli emendamenti presentati dal Relatore, il resto della fase emendativa, per la parte che riguarda le proposte formulate dalle opposizioni, finisca per perdere di sostanziale significato.

Il senatore BALDASSARRI (*Misto-FLI*) si duole per la declaratoria di inammissibilità formulata con riferimento alla proposta 17.7 presentata a sua firma, concernente il finanziamento della Fondazione dell'istituto mediterraneo di ematologia (IME): ricorda come tale emendamento scaturisca da un impegno assunto dal Governo con l'accoglimento dell'ordine del giorno presentato sullo stesso argomento nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge sviluppo.

Il presidente AZZOLLINI, in relazione all'intervento del senatore Baldassarri, dà conto delle ragioni di inammissibilità della menzionata proposta emendativa, con particolare riferimento alla mancanza di idonea copertura finanziaria.

Il senatore BALDASSARRI (*Misto-FLI*) riformula quindi l'emendamento 17.7 in un testo 2 al fine di superare le ragioni di inammissibilità.

Il presidente AZZOLLINI, nel prendere atto della riformulazione avanzata dal senatore Baldassarri, coglie tuttavia l'occasione per invitare tutte le forze politiche a limitare quanto più possibile le proposte di rifor-

mulazione di emendamenti, in ossequio alle concordate esigenze di celerità.

*La seduta, sospesa alle ore 18, è ripresa alle ore 19,25.*

Il presidente AZZOLLINI avverte dell'avvenuta presentazione da parte del Relatore dell'ulteriore emendamento 29.1000.

Avverte quindi che verrà ripresa l'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 1.

Il senatore LUSI (*PD*) illustra l'emendamento 1.1, evidenziando l'opportunità oltre che la necessità di anticipare al primo gennaio 2012 l'adeguamento del trattamento economico di parlamentari e membri del Governo alla media dei paesi europei, quale chiaro segnale di cambiamento ai cittadini. Annuncia altresì la disponibilità a votare per parti separate l'emendamento in oggetto.

Il senatore MILANA (*Misto-ApI*) interviene sull'emendamento 1.3 per sottolineare l'entrata in vigore della norma nel 2012.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*), in ordine all'emendamento 1.5, evidenzia la necessità che i tagli comincino da chi decide i tagli stessi e quindi ritiene che per il calcolo dell'assegno vitalizio dei parlamentari vada introdotto il metodo contributivo, anche in una logica europea.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*), intervenendo sull'emendamento 1.0.1, lamenta il mancato recepimento negli emendamenti del Relatore delle proposte dell'opposizione. Piuttosto che contenere la spesa per l'amministrazione e il controllo degli enti pubblici, contrassegnata dal moltiplicarsi di incarichi retribuiti per gli alti burocrati, il Governo preferisce la via della delega fiscale per colpire i redditi e i risparmi delle famiglie. La burocrazia non può dettare le proprie regole alla politica.

Tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1, compresi gli aggiuntivi, vengono dati per illustrati.

Dopo che sono stati dati per illustrati tutti gli emendamenti inerenti all'articolo 2, il senatore GIARETTA (*PD*) illustra l'unico emendamento presentato in ordine all'articolo 3, ossia l'emendamento 3.1. In particolare, pur riconoscendo che la norma contenuta nel provvedimento migliora l'utilizzo dei voli di Stato, osserva che andrebbero introdotte precise disposizioni al fine di chiarire per quali esigenze se ne potrà fare uso.

Dopo che sono stati dati per illustrati tutti gli emendamenti inerenti all'articolo 4, il relatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) riformula l'emendamento 5.1000 in un testo 2, che illustra brevemente.



Vengono poi dati per illustrati gli emendamenti 5.0.1 e 5.0.2, nonché tutti gli emendamenti presentati riferiti all'articolo 6.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 7.

Il senatore GIARETTA (*PD*) precisa che la *ratio* sottesa all'emendamento 7.1 è quella di includere le consultazioni referendarie nell'*election day*.

Tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 7 vengono dati per illustrati.

Dopo che è stato dato per illustrato l'unico emendamento riferito all'articolo 8, ossia la proposta emendativa 8.1, il senatore MORANDO (*PD*) illustra l'emendamento 9.1. In particolare l'oratore giudica favorevolmente il portato degli articoli 9 e 10, pur osservando che l'obiettivo di risparmi programmati pluriennali della spesa è strategico per il raggiungimento del pareggio di bilancio nel 2014. Solo attraverso una sorta di piano industriale della pubblica amministrazione, che contenga interventi di riorganizzazione dei vari comparti, è possibile superare la logica dei tagli lineari, che sono inefficaci e producono danni. In questa logica deve essere letta anche la norma programmatica che prevede un unico ufficio territoriale periferico dello Stato. Ritiene inoltre che l'elevata spesa per la sicurezza potrebbe essere riportata sotto controllo attraverso l'integrazione delle sei forze di polizia operanti attualmente.

Illustra poi l'emendamento 9.0.1 osservando che lo stesso discende dalla considerazione che senza una precisa norma in una legge di contabilità – anche se non di rango costituzionale, come richiesto dal Consiglio Ecoplus – che stabilisca il pareggio di bilancio quale obiettivo imprescindibile, i mercati non avrebbero la certezza che futuri governi non possano derogare a tale principio.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Il senatore BALDASSARRI (*Misto-FLI*) illustra gli emendamenti 10.1 e 10.2, ricordando che la prima stesura della manovra in esame non avrebbe consentito il pareggio di bilancio al 2014, tant'è che il Relatore ha proposto un emendamento che vale 20 miliardi di maggiori entrate. Il Terzo polo condivide l'obiettivo del pareggio di bilancio, ma osserva che, rispetto alle previsioni del Documento di economia e finanza, le maggiori entrate per 120 miliardi di euro saranno costituite da 70 miliardi per abbattere il *deficit* e da ulteriori 50 miliardi che occorreranno per coprire altre 58 miliardi di spesa corrente e una riduzione di 8 miliardi degli investimenti. La conseguenza è che ci sarà una contrazione di almeno un punto del PIL, cui corrisponderà mezzo punto di *deficit* in più nel 2014. La decisione di caricare sul 2014 i maggiori effetti della manovra vuol

dire che nel prossimo triennio il *deficit* aumenterà di ulteriori 142 miliardi, senza contare gli effetti dello *spread* dei BTP.

Ritiene pertanto che le disposizioni contenute nel decreto-legge n. 78 del 2010, all'articolo 5, comma 8, piuttosto che abrogate vadano anticipate al 2012 ed estese a tutte le amministrazioni, poiché quelli sono i costi veri della politica. Ritiene altresì che i trasferimenti a fondo perduto vadano trasformati in crediti d'imposta, per promuovere la crescita e l'occupazione, e che occorra liberare risorse per una serie di interventi, quali l'azzeramento dell'IRAP sulla base imponibile del monte salari per aiutare le piccole e medie imprese, la riduzione dell'IRPEF sulle famiglie nonché maggiori finanziamenti per infrastrutture, investimenti, ricerca, sviluppo, sicurezza e ordine pubblico.

Il presidente AZZOLLINI, considerata la necessità che la Commissione concluda l'esame della manovra finanziaria, rileva l'opportunità che, nel corso dell'illustrazione e della votazione degli emendamenti, i Commissari si concentrino sulle questioni più rilevanti, in modo da sviluppare un dibattito proficuo, contenendo ove possibile la durata degli interventi.

Il senatore LEGNINI (PD), nel concordare con la valutazione testé formulata dal Presidente, ricorda che il proprio Gruppo ha presentato soltanto venti emendamenti, sottolineando, peraltro, che, ai fini dell'efficacia dell'esame in Commissione, si adotti la necessaria disciplina nell'organizzazione dei lavori, con l'assunzione di responsabilità soprattutto da parte dei Gruppi di maggioranza.

Il senatore GIARETTA (PD) aggiunge la propria firma e illustra l'emendamento 10.0.1 (testo 2), riguardante la riduzione del numero delle province.

La senatrice LEDDI (PD) aggiunge la propria firma all'emendamento 10.0.1 (testo 2) testé illustrato.

Il senatore GALIOTO (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI) illustra la proposta 10.0.2, relativa alla fusione dei Comuni con popolazione fino a mille abitanti.

Si danno quindi per illustrati i restanti emendamenti riferiti all'articolo 10, nonché quelli aggiuntivi di disposizioni dopo il medesimo articolo. Sono poi dati per illustrati gli emendamenti relativi all'articolo 11.

Dopo che è stato dato per illustrato l'emendamento 13.1, la senatrice CARLONI (PD) illustra l'emendamento 13.2, ricordando che esso è finalizzato a riparare ad una grave stortura presente nel provvedimento e denunciata, tra l'altro, dalla Banca d'Italia, durante le audizioni svoltesi recentemente.

L'obiettivo della proposta consiste nel ripristinare le risorse finalizzate al potenziamento del *welfare* in favore delle donne e delle lavoratrici.

La senatrice GHEDINI (*PD*) aggiunge la propria firma all'emendamento 13.2.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 21.*

## **Plenaria**

### **552<sup>a</sup> Seduta (notturna)**

*Presidenza del Vice Presidente*  
Massimo GARAVAGLIA

*indi del Presidente*  
AZZOLLINI

*Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Calderoli e i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Casero, Gentile e Giorgetti.*

*La seduta inizia alle ore 21,50.*

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(2814) Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nell'odierna seduta pomeridiana.

Il senatore AGOSTINI (*PD*) riformula l'emendamento 14.3 in un testo 2 che illustra, soffermandosi sulla necessità di procedere ad una razionale riorganizzazione di tutti gli enti preposti alla promozione all'estero dei prodotti *Made in Italy* e alla internazionalizzazione delle imprese.

Il senatore LEGNINI (*PD*) illustra l'emendamento 16.5 in cui è previsto un pacchetto complessivo di misure che consentirebbe di raggiungere, in poco tempo, sensibili risparmi di spesa.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*) illustra gli emendamenti 17.2, 17.3 e 17.4 in materia sanitaria, evidenziando l'importanza di rispettare l'accordo raggiunto tra Stato e regioni in materia di livelli essenziali delle prestazioni dei diritti sociali.

Dopo che il senatore MERCATALI (*PD*) ha illustrato l'emendamento 17.3, il senatore PISTORIO si sofferma sull'emendamento 17.6 che mira a porre su un piano di parità tutte le regioni che intendono accedere ai piani di rientro dai *deficit* sanitari.

Il senatore BALDASSARRI (*Misto-FLI*) evidenzia l'importanza della proposta emendativa 17.7 (testo 2) con cui vengono assicurate adeguate risorse finanziarie all'Istituto mediterraneo di ematologia che risulta essere uno dei principali centri di eccellenza italiani in tale settore.

Dopo che il RELATORE ha illustrato la proposta 17.1000, la senatrice GHEDINI (*PD*) aggiunge la propria firma all'emendamento 18.6, in materia previdenziale, che illustra.

Il senatore VITALI (*PD*), aggiungendo la firma all'emendamento 2.2, che avrebbe dovuto essere trattato con quello del Relatore (20.1000), evidenzia come la manovra penalizzi eccessivamente gli enti locali ed auspica una rapida istituzione della conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, al fine di assicurare un corretto controllo sull'andamento della spesa pubblica.

Dopo che il senatore Nicola ROSSI (*Misto*) ha illustrato l'emendamento 20.0.2, il senatore STRADIOTTO (*PD*) ricorda che i decreti di individuazione dei costi *standard* non entreranno in vigore prima del 2013, mentre il senatore PISTORIO (*Misto-MPA-AS*) illustra l'emendamento 21.3 per correggere la norma del decreto volta a sanare atti di taluni enti pubblici.

Il presidente AZZOLLINI informa che è stato presentato il testo 2 dell'emendamento 23.1000 del Relatore, sul quale la senatrice BONFRISCO (*PdL*) preannuncia la presentazione di un subemendamento.

Il senatore LUSI (*PD*) si sofferma sull'emendamento 23.36 in materia di risarcimento del danno per ingiusta detenzione, mentre il Relatore illustra l'emendamento 23.1000 (testo2).

Dopo un intervento incidentale del senatore Nicola ROSSI (*Misto*), il senatore GIARETTA (*PD*) illustra la proposta 26.0.4 in materia di liberalizzazioni, con particolare riguardo alle libere professioni, alla rete di distribuzione dei carburanti e agli orari di apertura dei negozi.

Il senatore MORANDO (*PD*) illustra, quindi, l'emendamento 27.03, che interviene sulla rilevante questione dei ritardi con cui la Pubblica amministrazione provvede al pagamento dei corrispettivi inerenti all'esecuzione dei contratti pubblici, già oggetto di un ordine del giorno approvato all'unanimità nel corso dell'esame del disegno di legge n. 2791. Al riguardo, rileva come la problematica citata appaia grave soprattutto per le piccole e medie imprese che rischiano di uscire definitivamente dal sistema produttivo. Al fine di ovviare agli inconvenienti derivanti dai ritardati pagamenti, la proposta dispone l'istituzione, per iniziativa della Cassa depositi e prestiti, di una apposita società, denominata «Impresa sicura S.p.A.», presso la quale è, a sua volta, istituito il Fondo temporaneo di intervento per la liquidità delle imprese. L'emendamento prevede poi che le piccole imprese possano richiedere alle amministrazioni pubbliche la certificazione delle somme oggetto di ritardato pagamento e cedere il credito vantato alla società Impresa sicura. Le modalità di accesso agli interventi del Fondo e le procedure di regolazione del rapporto fra le imprese e la società Impresa sicura sono demandate ad un apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il senatore BALDASSARRI (*Misto-FLI*) illustra l'emendamento 27.0.2, il quale, al fine di superare le difficoltà per le imprese derivanti dai ritardati pagamenti delle pubbliche amministrazioni, consente alle aziende di richiedere alle amministrazioni la certificazione delle somme dovute e di cedere il credito vantato ad un istituto bancario. Tale misura, oltre a non comportare oneri per le finanze pubbliche, appare in grado di fornire un importante impulso alla liquidità delle imprese e del sistema produttivo nazionale.

Il senatore FLERES (*PdL*) anticipa l'illustrazione dell'emendamento 40.0.1, il quale interviene sulla medesima questione oggetto delle proposte da ultimo illustrate. Sottolinea, quindi, come sia assolutamente indispensabile prevedere misure volte ad ovviare alle difficoltà delle imprese dovute ai ritardi nel pagamento dei corrispettivi inerenti all'esecuzione dei contratti pubblici da parte delle pubbliche amministrazioni. Tale situazione rischia, infatti, di penalizzare una consistente parte del sistema produttivo nazionale ed in particolare quello del Mezzogiorno. Conclude, auspicando che il Governo intervenga in qualche modo su tale problematica.

Il RELATORE illustra brevemente l'emendamento 29.1000, il quale reca norme in materia di liberalizzazione dei servizi.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) si riserva di trasformare in un ordine del giorno l'emendamento 30.0.1.

Dopo che il senatore GALIOTO (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI*) ha aggiunto la propria firma all'emendamento 31.0.2, il senatore PISTORIO procede alla illustrazione. La proposta in esame reca mi-

sure volte al rafforzamento delle linee di intervento dei Piani operativi regionali già in vigore per il sostegno alle piccole e medie imprese del Mezzogiorno. In particolare, l'emendamento autorizza nelle Regioni del Sud d'Italia la contrazione di mutui presso la Cassa depositi e prestiti per il finanziamento di programmi straordinari di sostegno alle imprese.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*) illustra, quindi, l'emendamento 32.3, il quale prevede che la revoca di finanziamenti per interventi infrastrutturali assegnati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica non trovi applicazione nelle regioni nel cui territorio sia stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di calamità naturali o eventi catastrofici.

Il senatore FLERES (*PdL*) riferisce sull'emendamento 32.5, il quale reca misure con funzione anticiclica a sostegno delle piccole e medie imprese, in particolare nel Sud d'Italia. Più nel dettaglio, la proposta stabilisce che il Comitato interministeriale per la programmazione economica assegni una quota pari a 200 milioni di euro delle risorse nazionali disponibili del Fondo infrastrutture a favore delle opere medio piccole nel Mezzogiorno. L'emendamento persegue quindi una duplice finalità: da un lato favorire l'immediata realizzazione di opere e dall'altro sostenere il rilancio delle attività economiche delle piccole e medie imprese.

Il senatore MORANDO (*PD*) dà conto dell'emendamento 35.0.1. Al riguardo ricorda come nel corso della discussione generale sul disegno di legge in titolo, si sia registrata la sostanziale convergenza di tutte le parti politiche sul timore che la manovra in esame, recando misure eccessivamente restrittive, determini un effetto recessivo sull'economia del Paese. La proposta in esame mira proprio a limitare tali effetti negativi, attraverso misure destinate ad incidere sull'importante settore energetico. L'emendamento prevede l'obbligo di separazione fra i soggetti gestori e quelli proprietari delle reti nazionali di trasporto del gas naturale. La proposta, inoltre, tenendo conto del fatto che tale modifica inciderebbe su società quotate, prevede che tali obblighi siano attuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. L'emendamento infine, con l'obiettivo di garantire all'Italia il ruolo di «Hub europeo del gas», autorizza la società Cassa depositi e prestiti ad assumere partecipazioni, anche di controllo, nelle società proprietarie di infrastrutture energetiche nazionali e sovranazionali.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) illustra brevemente l'emendamento 37.500, il quale reca la soppressione dell'obbligo di contributo unificato anche per le controversie in materia previdenziale.

La senatrice GHEDINI (*PD*) sottoscrive l'emendamento 37.500.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) riferisce sull'emendamento 38.2, il quale modifica il comma 1, lettera *b*), numero 1, nella parte in cui stabilisce che l'istanza di accertamento tecnico debba essere presentata al tribunale capoluogo della provincia ove risiede l'attore, determinando indubbi disagi per cittadini attori nei giudizi – ed in particolare per i cittadini inabili –, nonché un ulteriore ingolfamento dei tribunali maggiori. Auspica che su tale proposta, sottoscritta peraltro anche da senatori dell'opposizione, il Relatore e il rappresentante del Governo si esprimano favorevolmente.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*) illustra l'emendamento 38.3, il quale, nella parte in cui sancisce l'inappellabilità delle sentenze pronunciate in esito al mancato accordo in sede di accertamento tecnico preventivo, introduce una norma palesemente incostituzionale e che penalizza soprattutto le categorie più deboli.

Il RELATORE, dopo aver dato per illustrato l'emendamento 39.1000, dà conto dell'emendamento 40.1000, il quale integra le disposizioni finanziarie previste dall'articolo 40.

Il senatore FERRARA (*PdL*) illustra poi l'emendamento 40.0.2, il quale prevede l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un Fondo di rotazione destinato unicamente ad anticipare le somme necessarie alla progettazione delle opere considerate prioritarie e inserite nei piani triennali degli enti locali. Sottolinea quindi come l'esigenza di introdurre misure anticicliche volte a sostenere il sistema produttivo sia quanto mai sentita a fronte di una manovra finanziaria così restrittiva. Svolge quindi talune considerazioni sul funzionamento del Fondo Fas e sulle ragioni di inefficienza di tale sistema.

Sono dati quindi per illustrati tutti i restanti emendamenti e sub-emendamenti.

Il presidente AZZOLLINI, data la conclusione dell'illustrazione degli emendamenti, propone una breve sospensione dei lavori.

Conviene la Commissione.

*La seduta, sospesa alle ore 23,55, riprende alle ore 00,20.*

Il presidente AZZOLLINI avverte che si passerà alla acquisizione dei pareri del Relatore e del Governo sulle proposte emendative.

Il RELATORE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti e sub-emendamenti, ad eccezione delle proposte 16.4 e 16.7. Si rimette alla Commissione sugli emendamenti 37.500, 38.2 e 38.3.

Il senatore VIESPOLI (*CN-Io Sud*) osserva come i pareri testé espressi dal Relatore non sembrano porsi in linea con gli accordi dei Gruppi di maggioranza raggiunti sulla manovra.

Il sottosegretario GENTILE esprime parere favorevole su tutti gli emendamenti del relatore e contrario sui sub emendamenti ad essi presentati. Il parere è poi contrario sui restanti emendamenti ad eccezione degli emendamenti 16.4, 16.7, 37.500 e 38.2. Per quanto concerne l'emendamento 38.3 si dichiara disponibile a valutare una soluzione concordata della delicata questione posta dal senatore Mascitelli. Si riserva infine di accogliere come ordine del giorno l'emendamento 27.0.3.

Il senatore BALDASSARRI (*Misto-FLI*) insiste affinché il relatore espliciti il parere sugli emendamenti 17.7 (testo 2) e 27.0.2.

Il RELATORE ribadisce il parere contrario già espresso su tali proposte.

Il senatore BALDASSARRI (*Misto-FLI*) ritiene che con tale parere contrario si stia sconfessando quanto stabilito dall'emendamento 17.7 (testo 2), proposta approvata, con ampio consenso, dalle Commissioni riunite Bilancio e finanze nel corso dell'esame del recente decreto sviluppo.

Prima che si proceda alla votazione delle proposte emendative, il senatore LUSI (*PD*) chiede di votare l'emendamento 1.1 per parti separate, procedendo dapprima alla votazione della parte relativa alla sostituzione del comma 1 con i commi 1 ed 1-*bis* e successivamente alla votazione della parte relativa alla sostituzione del comma 6.

Il presidente AZZOLLINI procede alla verifica del numero legale. Pone quindi ai voti la parte dell'emendamento 1.1 relativa alla sostituzione del comma 1 con i commi 1 ed 1-*bis*, che risulta respinta.

Il senatore LUSI (*PD*) dichiara il voto favorevole sulla parte dell'emendamento 1.1, relativa alla sostituzione del comma 6, sottolineandone la valenza etica dove stabilisce la incompatibilità tra i differenti incarichi elettivi o di nomina.

All'esito del voto, la parte dell'emendamento 1.1 relativa alla sostituzione del comma 6 risulta respinta.

È quindi posto ai voti ed approvato l'emendamento 1.1000.

Il senatore FERRARA (*PdL*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 1.2 (testo corretto) sottolineandone la compatibilità rispetto all'emendamento 1.1000 testé approvato.



All'esito del voto l'emendamento 1.2 (testo corretto) risulta approvato.

Con successive e distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 1.3 e 1.4.

Il senatore MORANDO (*PD*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 1.5 che prevede che, in vista del definitivo superamento del regime vigente dei vitalizi parlamentari, gli Uffici di presidenza di Camera e Senato adottino sistemi previdenziali basati sul metodo di calcolo contributivo.

Posto ai voti l'emendamento 1.5 è respinto.

Con distinte votazioni sono poi respinti gli emendamenti 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3 (testo 2), 1.0.4 e 2.1 e 2.2.

Il senatore VITALI (*PD*) presenta l'ordine del giorno G/2814/48/5<sup>a</sup>, di contenuto analogo all'emendamento 2.2.

L'ordine del giorno G/2814/48/5<sup>a</sup> è accolto dal Governo.

Sono quindi posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 2.3 e 3.1, mentre l'emendamento 4.1 risulta approvato.

L'emendamento 4.2 posto ai voti è respinto.

L'emendamento 5.1000 (testo 2) risulta invece approvato.

Con distinte votazioni sono altresì respinti tutti gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 5 nonché gli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il senatore LEGNINI (*PD*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 7.1, che contiene disposizioni finalizzate al contenimento dei costi per lo svolgimento delle operazioni elettorali.

Con distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti da 7.1 a 7.4.

È quindi posto ai voti l'emendamento 8.1 che risulta respinto.

Il senatore MORANDO (*PD*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 9.1, che prevede la predisposizione di un piano industriale per la razionalizzazione della spesa pubblica ed il superamento del criterio della spesa storica. Tale piano mira a responsabilizzare direttamente i Ministeri in termini di efficienza ed efficacia della spesa sostenuta ed a prevenire la tendenza degli stessi Ministri, spesso più inclini ad accettare tagli

lineari delle dotazioni di bilancio che li deresponsabilizzano che al raggiungimento delle missioni istituzionali dei Dicasteri a cui sono preposti.

Posto ai voti l'emendamento 9.1 è respinto.

Il senatore MORANDO (*PD*) chiede poi che si proceda alla votazione per parti separate dell'emendamento 9.0.1, ponendo dapprima ai voti la modifica indicata alla sola lettera *b*) e successivamente la parte restante dello stesso emendamento.

Poste separatamente ai voti le due parti dell'emendamento 9.0.1 risultano respinte.

Il senatore DE ANGELIS (*Misto-FLI*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 10.1, che reca disposizioni in materia di spese per i consumi intermedi della Pubblica Amministrazione, di contributi in conto capitali alle imprese, di finanziamenti per la realizzazione di infrastrutture, di deduzioni per carichi di famiglia, di investimenti in ricerca e sviluppo, nonché di finanziamenti per il comparto della pubblica sicurezza.

Con distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti da 10.1 a 10.4.

Dopo che il senatore BALDASSARRI (*Misto-FLI*) ha dichiarato il voto favorevole sull'emendamento 10.0.3, volto a ridurre le spese per consumi intermedi della Pubblica Amministrazione al fine di compensare l'eliminazione dell'imposta di bollo di cui all'articolo 23, comma 7, del decreto-legge in esame, tutti gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 10 risultano respinti.

In esito a distinte votazioni risultano poi respinti gli emendamenti da 11.1 a 14.2.

Il senatore AGOSTINI (*PD*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 14.3 (testo 2), che disciplina le modalità di soppressione dell'Istituto nazionale per il commercio estero – ICE e l'istituzione dell'Agenzia per la promozione degli scambi con il compito di svolgere l'assistenza operativa in favore delle imprese italiane all'estero.

Con distinte votazione sono respinti gli emendamenti 14.3 (testo 2) e 14.0.1.

La senatrice CARLONI (*PD*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 16.1, che prevede il rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Con votazioni distinte gli emendamenti 16.1 e 16.2 risultano respinti.

Prima di procedere alla votazione dell'emendamento 16.3, il presidente AZZOLLINI ne valuta la rilevanza nella prospettiva del federalismo fiscale e dei rapporti finanziari tra lo Stato ed il sistema delle autonomie speciali, invitando il Governo a tener conto nella propria agenda politica del riconoscimento in tal senso operato dalla Carta costituzionale.

Con distinte votazioni l'emendamento 16.3 viene respinto, mentre l'emendamento 16.4 risulta approvato.

Con voti distinti risultano poi respinti gli emendamenti 16.5 e 16.6, mentre l'emendamento 16.7 risulta approvato.

Sono quindi respinti tutti gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 16 e gli emendamenti 17.1 e 17.2.

Il senatore LEGNINI (*PD*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 17.3 in materia di riconoscimento delle esenzioni totali e parziali e delle misure di compartecipazione sull'assistenza farmaceutica e sulle altre prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale.

Posto ai voti l'emendamento 17.3 risulta respinto.

Il senatore LUSI (*PD*) sottoscrive l'emendamento 17.4.

Il senatore LEGNINI (*PD*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 17.4, che mira a risolvere una delicata questione relativa all'approvazione del piano sanitario abruzzese, sopprimendo la lettera *c*) del comma 4 dell'articolo 17 del decreto-legge n. 98 del 2011.

Il senatore PASTORE (*PdL*) dichiara il voto contrario sull'emendamento 17.4, sottolineando che l'articolo 17, comma 4, lettera *c*), del decreto-legge in esame rappresenta l'attuazione del potere sostitutivo dello Stato di cui al secondo comma dell'articolo 120 della Costituzione, che prevede che il Governo possa sostituirsi ad organi delle regioni quando lo richiedano la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 17.4, poiché ritiene che la disposizione che con tale emendamento si vuole sopprimere rappresenti una aberrazione giuridica.

Posto ai voti l'emendamento 17.4 è respinto.

Sono poi respinti l'emendamento 17.5 e tutti i subemendamenti all'emendamento 17.1000, mentre lo stesso emendamento 17.1000 risulta approvato.

Il senatore LEGNINI (*PD*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 17.6, che mira a consentire alla Regione Siciliana lo svolgimento di operazioni sui fondi di sviluppo e coesione che a questa Regione sono preclusi dall'ostilità politica del Governo nazionale. L'emendamento prevede pertanto che le Regioni interessate dai piani di rientro, che hanno provveduto con propri fondi alla copertura del debito sanitario, siano autorizzate ad utilizzare, nel limite massimo del 25 per cento, le risorse di cui alla delibera del CIPE n. 1 del 6 marzo 2009, a titolo di rimborso delle rate di ammortamento già pagate o da pagare, per la integrale copertura del finanziamento della spesa sanitaria a loro carico.

Posto ai voti l'emendamento 17.6 è respinto.

Il senatore BALDASSARRI (*Misto-FLI*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 17.7 (testo 2) che, come già ricordato, riproduce i contenuti di un ordine del giorno recentemente approvato dalle Commissioni riunite 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup>, in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 81 del 2011. A tale riguardo fa presente che, nel caso in cui tale emendamento non venisse approvato, la deliberazione delle Commissioni riunite, adottata non più di otto giorni or sono, verrebbe platealmente sconfessata.

Posto ai voti l'emendamento 17.7 (testo 2) è quindi respinto.

Con successive e distinte votazioni sono respinti gli emendamenti da 17.0.1 a 18.3. Nonché tutti i subemendamenti all'emendamento 18.1000. L'emendamento 18.1000 risulta invece approvato.

Con distinte votazioni sono poi respinti gli emendamenti da 18.5 a 18.9 e tutti gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 18.

Sono altresì respinti tutti gli emendamenti all'articolo 19, nonché quelli aggiuntivi allo stesso articolo.

Prima di procedere alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 20, la Commissione conviene di accantonare temporaneamente la proposta emendativa 20.1000 e tutti i relativi subemendamenti.

È quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 20.1.

Il senatore VIESPOLI (*CN-Io Sud*) ritira l'emendamento 20.2 e presenta l'ordine del giorno G/2814/49/5<sup>a</sup>, che viene accolto dal Governo.

Con distinte votazioni sono poi respinti tutti gli emendamenti all'articolo 20, nonché quelli aggiuntivi allo stesso articolo.

Con successive separate votazioni sono respinti anche tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 21.

Sono altresì respinti gli emendamenti da 23.2 a 23.35.

Il senatore LUSI (*PD*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 23.36 manifestando la propria perplessità sulle motivazioni che spingono il Governo a non accogliere tale proposta emendativa sul risarcimento per ingiusta detenzione.

Posto ai voti l'emendamento 23.36 risulta respinto.

Sono quindi respinti tutti i restanti emendamenti all'articolo 23, ad eccezione dell'emendamento 23.1000 (testo 2).

La senatrice BONFRISCO (*PdL*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 23.1000 (testo 2), invitando il Relatore ed i Rappresentanti del Governo a valutare una formulazione che tuteli i piccoli risparmiatori evitando che su di essi gravi un'imposta di bollo sproporzionata rispetto all'esiguità dei proventi conseguiti con l'impiego dei propri risparmi.

Il senatore LUSI (*PD*), nel dichiarare il voto contrario sull'emendamento 23.1000 (testo 2), si associa alle considerazioni espresse dalla senatrice Bonfrisco.

Il presidente AZZOLLINI dichiara il voto favorevole comprendendo le motivazioni sottostanti alla richiesta della senatrice Bonfrisco. Bisogna tuttavia evitare che di una eventuale disposizione in favore dei piccoli risparmiatori possano ingiustamente beneficiare le fasce di risparmiatori più abbienti. Invita comunque i Rappresentanti del Governo a tenere conto dei motivati rilievi espressi dalla stessa senatrice.

Posto ai voti l'emendamento 23.1000 (testo 2) risulta approvato.

Sono respinti inoltre tutti gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 23.

Con separate votazioni, sono poi respinti gli emendamenti da 24.1 a 24.0.1.

La senatrice POLI BORTONE (*CN-Io Sud*) dichiara il voto favorevole sulla proposta 25.1, a sua firma, volta a dare attuazione ad una normativa del 1993, ove si prevede la destinazione alle emittenti televisive locali di una quota del canone radiotelevisivo.

La Commissione respinge l'emendamento 25.1.

Con distinte votazioni, sono poi respinti gli emendamenti da 26.0.1 a 28.1.

Il senatore GIARETTA (*PD*) chiede la votazione per parti separate del subemendamento 29.1000/1, proponendo che sia messo in votazione, prima di tutto il comma 22 e, successivamente, il resto della proposta emendativa.

Con separate votazioni, vengono messi in votazione e respinti il subemendamento 29.1000/1, limitatamente al comma 22, e subito dopo, la parte residua del subemendamento medesimo.

La Commissione approva poi l'emendamento 29.1000.

Vengono quindi respinti gli emendamenti da 29.0.1 (testo 2) a 32.1.

Il presidente AZZOLLINI, nell'esprimere la propria valutazione contraria sul merito della proposta 32.2, finalizzata ad inserire alcune deroghe alla revoca dei finanziamenti infrastrutturali, sollecita tuttavia il Governo ad affrontare tempestivamente le tematiche relative alle Regioni ad autonomia differenziata, anche per prevenire probabili contenziosi.

L'emendamento 32.2, messo in votazione, viene respinto.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 32.3, sottolineando che esso è volto ad escludere le Regioni in cui è stato dichiarato lo stato di calamità naturale dalla revoca dei finanziamenti infrastrutturali.

L'emendamento 32.3, messo in votazione, viene respinto.

Dopo che la Commissione ha respinto anche l'emendamento 32.4, il senatore FLERES (*PdL*) ritira l'emendamento 32.5, trasformandolo nell'ordine del giorno G/2814/50/5, che viene accolto dal Governo.

Successivamente, con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti da 32.0.1 a 35.5.

Il senatore MORANDO (*PD*) interviene per annunciare il voto favorevole sull'emendamento 35.0.1 che, attraverso la separazione tra la proprietà e la gestione della rete del gas vuole contribuire a risolvere il problema del costo dell'approvvigionamento energetico, che in Italia è il più elevato a livello europeo, con conseguente penalizzazione della competitività del «Sistema-Paese».

L'emendamento 35.0.1, messo ai voti, viene respinto.

Il senatore LEGNINI (*PD*) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 36.1, soppressivo dell'intero articolo 36, rilevando che appare del tutto illogico l'inserimento, in una manovra finanziaria, di una disposizione sulla riorganizzazione dell'ANAS.

L'emendamento 36.1, posto ai voti, viene respinto.

Successivamente, la Commissione respinge gli emendamenti da 36.2 a 36.4.

Il RELATORE riformula in senso favorevole il parere, precedentemente contrario, sull'emendamento 36.5, che viene messo in votazione e approvato.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) riformula l'emendamento 37.500 in un testo 2, a cui aggiungono la propria firma la senatrice Ghedini e i senatori Legnini e Piscitelli.

L'emendamento 37.500 (testo 2), messo ai voti, viene approvato.

Sono poi respinti gli emendamenti da 37.1 a 37.0.1.

Il senatore MILANA (*Misto-ApI*) ritira l'emendamento 38.1 e aggiunge la propria firma alla proposta 38.2, che viene approvata dalla Commissione.

Successivamente, la Commissione approva l'emendamento 38.3.

Dopo aver respinto l'emendamento 39.1, la Commissione approva l'emendamento 39.1000.

Con distinte votazioni, sono successivamente respinti gli emendamenti da 39.2 a 39.0.1.

Il senatore MORANDO (*PD*) interviene in dichiarazione di voto sull'emendamento 40.1000 del Relatore, ricordando che, attraverso la sottoscrizione del «Patto Euro-Plus», il Governo, nell'ambito delle procedure del cosiddetto Semestre europeo, si è impegnato a conseguire il pareggio di bilancio nel 2014. Tuttavia, il decreto in esame recava una correzione dei saldi tendenziali di finanza pubblica di soli 25 miliardi di euro, anziché dei 40 necessari a raggiungere il pareggio di bilancio, con la conseguenza che il rapporto *deficit/PIL* nel 2014 si sarebbe attestato all'1,4 per cento, ossia lontano dal *close to balance*.

L'emendamento 40.1000 del Relatore, è indubbiamente apprezzabile, laddove corregge la lacuna della manovra finanziaria, garantendo il conseguimento dell'obiettivo del pareggio di bilancio nel 2014; tuttavia, se è auspicabile che la proposta del Relatore possa tranquillizzare i mercati finanziari, non si può altresì negare che le modalità applicative dell'emendamento risultano incoerenti rispetto all'indirizzo politico programmatico contenuto nel Documento di economia e finanza 2011-2014, laddove il Governo si era impegnato ad effettuare la correzione dei saldi agendo so-

prattutto sul lato della riduzione delle spese. Invece, con la proposta emendativa del Relatore, si prevede che – qualora entro il 30 settembre 2013 non vengano adottati provvedimenti legislativi di riforma tributaria ed assistenziale – si procederà automaticamente ad una riduzione di numerose agevolazioni fiscali, con il conseguente incremento del carico tributario gravante sui cittadini e sulle imprese. A tale valutazione, occorre poi aggiungere che una correzione basata sul taglio delle agevolazioni fiscali e, quindi, sull'aumento della pressione fiscale, comporterà effetti depressivi sull'economia maggiori di quelli che sarebbero derivati dalla riduzione della spesa pubblica.

Pertanto, pur apprezzando il fatto che l'emendamento permetterà di rispettare l'impegno al pareggio di bilancio, permane una valutazione negativa sulle modalità di attuazione dell'obiettivo.

L'emendamento 40.1000 viene messo in votazione e approvato.

Si procede poi alla votazione dell'emendamento 20.1000 riformulato in un testo 2, precedentemente accantonato, e dei relativi subemendamenti.

La Commissione, con separate votazioni, respinge i subemendamenti da 20.1000/1 a 20.1000/7.

Il senatore VITALI (*PD*), nell'annunciare il voto contrario del proprio Gruppo, rileva che, con la proposta 20.1000 (testo 2), permane la forte stortura rappresentata dal fatto che gli enti locali, per via dei vincoli del Patto di stabilità interno, non potranno spendere le risorse a loro disposizione. Peraltro, la previsione di una prima fascia di enti locali esonerati dai vincoli del patto comporterà una sorta di insana competizione finalizzata all'inserimento nella prima fascia, con la conseguenza che tutti gli enti locali esclusi verranno ulteriormente penalizzati. Da ultimo, appare fortemente censurabile un meccanismo di copertura basato sulla riduzione dei rimborsi e delle compensazioni d'imposta previste in favore di contribuenti in regola con gli obblighi tributari.

Il senatore LEGNINI (*PD*) rileva la forte ambiguità del parametro rappresentato dalla convergenza tra spesa storica e costi *standard*.

L'emendamento 20.1000 (testo 2), messo ai voti, viene approvato.

Il senatore FLERES (*PdL*) ritira l'emendamento 40.0.1, trasformandolo nell'ordine del giorno G/2814/51/5, che viene accolto dal Governo.

Dopo aver respinto gli emendamenti 40.0.2 e 40.0.3, la Commissione approva la proposta di coordinamento Coord.1.



Il presidente AZZOLLINI avverte che si considerano ritirati per essere ripresentati all'Assemblea tutti gli ordini del giorno diversi da quelli accolti dal Governo nel corso dell'esame in Commissione.

Si passa, quindi, alla votazione del mandato al relatore.

Il senatore MERCATALI (*PD*), dopo aver comunicato che il collega Legnini svolgerà la funzione di relatore di minoranza per l'esame in Assemblea, ricorda che l'opposizione, accogliendo l'accorato appello del Presidente della Repubblica, ha acconsentito a garantire tempi estremamente rapidi per l'esame della manovra finanziaria, dimostrando un alto senso di responsabilità, reso peraltro necessario dai pesanti attacchi speculativi scatenatesi nei giorni scorsi sui mercati finanziari contro l'Italia.

Tuttavia, rileva con rammarico che il Governo ed i Gruppi di maggioranza non hanno dimostrato un analogo senso di responsabilità, in quanto la disponibilità al confronto e al recepimento delle proposte emendative delle opposizioni è stata molto limitata e ridotta rispetto alle intenzioni declamate inizialmente.

Pertanto, pur rimarcando il senso istituzionale del Gruppo del Partito democratico, volto principalmente a tutelare la stabilità finanziaria del Paese, esprime un giudizio negativo sul merito della manovra, annunciando il voto contrario al conferimento del mandato al relatore.

Il senatore TANCREDI (*PdL*), nell'annunciare il voto favorevole del proprio Gruppo, evidenzia come l'esame in Commissione abbia permesso di rafforzare l'efficacia della manovra, trasmettendo un segnale di fiducia sulle capacità del Paese di far fronte alla crisi economico-finanziaria.

Il senatore VACCARI (*LNP*), nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo della Lega Nord, sottolinea che il lavoro della Commissione ha dimostrato il senso di responsabilità dell'intera classe politica nell'affrontare i problemi del Paese.

Il senatore DE ANGELIS (*Misto-FLI*), rappresentando anche la posizione dell'UDC e di Alleanza per l'Italia, annuncia il voto contrario, in quanto l'impegno offerto dalla maggioranza e dal Governo è stato inferiore alle aspettative e poco incisivo, con particolare riguardo al dibattuto tema dei costi della politica.

Pur ringraziando il Presidente, il Relatore ed il Governo, esprime rammarico per il fatto che il confronto è stato ridotto a pochi temi, persistendo altresì il forte rischio di dover intervenire a breve, con una nuova manovra finanziaria, per far fronte alla difficile situazione in cui versa il Paese e la cui responsabilità ricade interamente sull'Esecutivo.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*) rammenta che anche il proprio Gruppo ha accolto l'appello del Presidente della Repubblica a garantire tempi rapidi di approvazione del provvedimento in esame.

Tuttavia, la manovra finanziaria non è all'altezza della difficile situazione in cui versa il Paese: essa, infatti, aumenta il carico fiscale, senza ridurre gli sprechi e rischia di accrescere le disparità territoriali tra il Nord ed il Sud del Paese. Altresì, il taglio delle agevolazioni fiscali previsto dall'emendamento 40.1000 rischia di penalizzare ulteriormente categorie già colpite dalla crisi, come i disabili, le persone non autosufficienti e le famiglie meno abbienti. Invece, si sarebbe dovuto conseguire l'obiettivo apprezzabile del pareggio di bilancio attraverso la tassazione delle rendite finanziarie e dei grandi patrimoni, unitamente ad una seria riduzione degli sprechi di spesa.

Alla luce di tali motivazioni, dichiara il convinto voto negativo del proprio Gruppo al conferimento del mandato al relatore.

Il senatore PISCITELLI (*CN-Io Sud*), dopo aver formulato un ringraziamento al Presidente, alla Commissione e al Governo, annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, sottolineando che la manovra finanziaria in esame rappresenta la giusta risposta alla situazione emergenziale di questi mesi.

Il presidente AZZOLLINI, dopo aver rivolto un sincero ringraziamento a tutti i senatori e al Governo per il prezioso lavoro svolto, formula altresì un apprezzamento per l'attività di supporto fornita dall'ufficio di segreteria e dall'intero Servizio delle commissioni, nonché dal Servizio del bilancio e dal Servizio studi.

La Commissione conferisce, quindi, il mandato al Relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in discussione, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, autorizzandolo a chiedere di poter svolgere la relazione in forma orale.

*SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE GIÀ CONVOCATE PER LA SETTIMANA IN CORSO*

Il presidente AZZOLLINI avverte che le sedute della Commissione, già convocate per la giornata di giovedì 14, venerdì 15 e sabato 16 luglio 2011 non avranno più luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 3,05.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2814

**Per comodità di lettura gli emendamenti del relatore sono stati collocati successivamente a quelli dei Gruppi**

### **G/2814/1/5**

GALIO, D'ALIA, SERRA, GUSTAVINO, GIAI, SBARBATI, FISTAROL, MUSSO, MILANA, DE ANGELIS, PISTORIO

Il Senato,

premessi che:

il coordinamento delle politiche economiche nell'Unione europea si è concretizzato con l'avvio, a partire dal 2011, del semestre europeo e quindi, per quanto riguarda l'Italia, con la presentazione del Programma di Stabilità e del Piano Nazionale di Riforma;

a seguito della presentazione dei due citati documenti il Consiglio dell'Unione Europea ha formulato le proprie raccomandazioni;

l'Italia ha, di conseguenza, assunto nei confronti degli altri Stati membri dell'Unione Europea l'impegno al raggiungimento dell'obiettivo di pareggio del bilancio (al netto delle condizioni cicliche e delle misure una tantum) nel medio termine (Obiettivo di Medio Termine) e, più in particolare, nell'anno 2014;

considerato che:

l'orizzonte temporale della manovra di finanza pubblica di cui al ddl 2184 («Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria») abbraccia due distinte legislature;

e che, peraltro,

l'azione dei Governi della Repubblica si è sempre ispirata in passato e dovrà informarsi in futuro ai principi della continuità amministrativa e del rispetto degli impegni assunti in sede internazionale;

impegna:

il Governo della Repubblica a predisporre, entro l'esercizio in corso, tutte le misure intese a garantire il conseguimento dell'Obiettivo di Medio Termine nell'anno 2014;

impegna, altresì:

le forze politiche presenti in Parlamento a fare proprio l'Obbiettivo di Medio Termine e a perseguirlo con determinazione a prescindere dalla collocazione che le stesse forze politiche possano rivestire nella presente e nella prossima legislatura.

---

### **G/2814/2/5**

BALDASSARRI, Nicola ROSSI, D'ALIA, RUTELLI, PISTORIO, CONTINI, DE ANGELIS, DIGILIO, GERMONTANI, VALDITARA, BAIO, BRUNO, MILANA, MOLINARI, GALIOTO, GUSTAVINO, SERRA

Il Senato,

premesso che:

il coordinamento delle politiche economiche nell'Unione europea si è concretizzato con l'avvio, a partire dal 2011, del semestre europeo e quindi, per quanto riguarda l'Italia, con la presentazione del Programma di Stabilità e del Piano Nazionale di Riforma;

a seguito della presentazione dei due citati documenti il Consiglio dell'Unione Europea ha formulato le proprie raccomandazioni;

l'Italia ha, di conseguenza, assunto nei confronti degli altri Stati membri dell'Unione Europea l'impegno al raggiungimento dell'obbiettivo di pareggio del bilancio (al netto delle condizioni cicliche e delle misure una tantum) nel medio termine (Obbiettivo di Medio Termine) e, più in particolare, nell'anno 2014;

considerato che:

l'orizzonte temporale della manovra di finanza pubblica di cui al ddl 2184 («Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria») abbraccia due distinte legislature;

e che, peraltro,

l'azione dei Governi della Repubblica si è sempre ispirata in passato e dovrà informarsi in futuro ai principi della continuità amministrativa e del rispetto degli impegni assunti in sede internazionale;

impegna:

il Governo della Repubblica a predisporre, entro l'esercizio in corso, tutte le misure intese a garantire il conseguimento dell'Obbiettivo di Medio Termine nell'anno 2014;

impegna, altresì

le forze politiche presenti in Parlamento a fare proprio l'Obbiettivo di Medio Termine e a perseguirlo con determinazione a prescindere dalla collocazione che le stesse forze politiche possano rivestire nella presente e nella prossima legislatura.

---

### **G/2814/3/5**

PISTORIO, OLIVA, ASTORE

Il Senato,

premesso che:

rispetto al costo del denaro nel Centro – Nord, farsi prestare soldi a breve termine nel Meridione costa l'1,93 per cento in più come risulta dai dati comunicati dall'ABI in un suo recente rapporto su banche e Mezzogiorno;

per le banche al Sud la redditività, la competitività« le prospettive di un'impresa appaiono meno influenti che al Nord, quello che conta è solo la garanzia patrimoniale.

impegna il Governo

a favorire un riequilibrio delle condizioni del credito tra le aree del Paese, inserendo già nel prossimo provvedimento fiscale, correlato alla manovra, norme finalizzate a consentire che i tassi di interesse praticati dalle aziende di credito al Sud del Paese siano omogenei a quelli applicati nelle altre aree del Paese« attraverso l'istituzione di un fondo per la riduzione del costo del credito nel Mezzogiorno.

---

### **G/2814/4/5**

PISTORIO, OLIVA, ASTORE

Il Senato,

premesso che:

l'Istat ha recentemente comunicato dati allarmanti sui livelli di occupazione femminile nel Mezzogiorno d'Italia, nel primo trimestre 2011: il tasso di disoccupazione femminile ha raggiunto il 42,4%, con picchi del 46,1%, il che vuol dire che 4 donne su 10, di età compresa tra i 15 e i 24 anni, è inoccupata, registrando in tal modo il più alto tasso di disoccupazione dall'inizio delle serie storiche omogenee, ovvero dal 2004;

tale dato è ancor più preoccupante se si considera che il tasso di disoccupazione generale è invece sceso portandosi a quota 8,6% rispetto

al 9,1% del primo trimestre del 2010, mentre il tasso di disoccupazione femminile nel Mezzogiorno, nello stesso periodo, è passato dal 40,6% al 42,4%;

l'occupazione femminile, che rappresenta un elemento fondante per lo sviluppo e la crescita economica del sistema produttivo nazionale e locale, si è connotata storicamente nel Mezzogiorno per tassi di crescita modestissimi, se non di segno negativo, risultando uno dei primi segnali che indicano la presenza di situazioni di crisi economica non sorretta da scelte di politica economica e sociale all'altezza;

è tempo ormai di invertire questa tendenza storica con una vera e propria «scossa» volta a creare una rete di protezione sociale ed economica per le lavoratrici donne.

impegna il Governo:

ad inserire già nel prossimo provvedimento fiscale, correlato alla manovra, norme finalizzate a dare un forte impulso all'occupazione femminile nel Mezzogiorno prevedendo in particolare:

A) per ogni donna lavoratrice assunta un credito d'imposta al datore di lavoro pari al 70% dell'importo salariale complessivo per tre anni che aumenta all'80% per le cosiddette donne lavoratrici svantaggiate (inoccupate da più di sei mesi, prive di diploma, che abbiano superato 50 anni, che vivano sole con una o più persone a carico, ovvero membri di una minoranza nazionale, ovvero occupate in professioni o settori con elevato tasso di disparità uomo-donna);

B) la fiscalizzazione degli oneri sociali per tre anni in caso di assunzione di lavoratrici donne con figli di età inferiore a 18 anni, ovvero che abbiano a carico familiari disabili gravi, ovvero familiari non autosufficienti;

C) Una detrazione d'imposta, per le donne lavoratrici, pari a 500 euro per ogni figlio di età inferiore a 18 anni, o familiare disabile grave, o familiare non autosufficiente, se il reddito complessivo non è superiore a 30.000 euro.

---

**G/2814/5/5**

VALDITARA

Il Senato,

premessi che:

l'Italia ha bisogno di una seria riforma della spesa pubblica per poter reperire risorse da destinare allo sviluppo, in particolare per abbassare il carico fiscale sulle famiglie e sulle imprese e far ripartire l'economia nazionale;

una delle riforme di razionalizzazione della spesa più urgenti riguarda gli enti locali, considerato che ci sono oggi 8.101 comuni e 104 province, che il numero dei comuni sotto i 1.000 abitanti è pari a 1.963, circa un quarto del totale, e che esistono ben 28 province con una popolazione inferiore a 250.000 abitanti, vale a dire con una popolazione inferiore a quella di una città di medie dimensioni;

in molte paesi europei si sono accorpati gli enti locali, in particolare i comuni,

ad esempio nel Regno Unito, che ha portato le circoscrizioni comunali da 1.830 a 486, in Belgio, da 2.500 a meno di 600, in Danimarca, da 1.388 a 275, come pure in Svizzera e, infine, in Francia, ove già erano stati accorpati tutti i comuni sotto i 1.000 abitanti;

impegna il Governo:

a adottare per mezzo di una propria iniziativa legislativa, gli opportuni interventi normativi finalizzati a superare la frammentazione degli enti locali e a realizzare importanti risparmi di spesa rendendo nel contempo più moderna ed efficiente la pubblica amministrazione, diminuendo il peso e il costo della politica.

---

#### **G/2814/6/5**

BASSOLI, TOMASSINI, CASTRO, ROILO

Il Senato,

premessi che:

la Fondazione Onaosi dal 1901, legge 7 luglio 1901, n. 306, è un ente di previdenza obbligatoria per i medici, odontoiatri, farmacisti e veterinari agli stipendi delle pubbliche amministrazioni;

con l'articolo 52 della legge finanziaria 27 dicembre 2002, n. 289, è stato esteso l'obbligo contributivo a tutti gli iscritti agli Albi degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, Farmacisti e Veterinari;

successivamente, con la legge finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296, sono stati nuovamente esonerati dall'obbligo contributivo i sanitari non dipendenti dalle pubbliche amministrazioni;

inoltre, la sentenza della Corte Costituzionale n. 190 del 2007, pur ribadendo l'obbligo contributivo per tutti i sanitari iscritti agli Ordini professionali nel periodo 2003-2006, ha dichiarato parzialmente illegittima la quantificazione della misura del contributo per i soggetti non dipendenti perché non determinata dalla legge;

successivamente, con il decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è stata stabilizzata la platea dei contribuenti obbligatori identificata nei sanitari

dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, con facoltà degli altri sanitari non dipendenti dalla medesima di iscrizione volontaria all'Onaosi;

tale dispositivo, tuttavia, non ha chiarito la posizione dei contribuenti volontari già obbligati nel periodo 2003-2006 e non ha esplicitato il comportamento che l'Onaosi avrebbe dovuto tenere nei confronti dei contribuenti transitoriamente obbligatori, ma morosi, al fine di non incorrere nei reati di danno erariale dovuto al mancato recupero dei contributi dovuti;

considerato che:

le modifiche legislative subentrate, nonché la sentenza della Corte Costituzionale hanno determinato un contenzioso di rilevanti dimensioni, che ad oggi ammonta a 6477 giudizi pendenti e che, a fronte di recuperi di esigua importanza (in media 154 euro annui per ciascun contribuente), determina pesanti oneri alla Fondazione Onaosi, di fatto costretta a dover sostenere ingenti spese legali sproporzionate al recupero di ogni singola quota;

impegna il Governo:

al fine di evitare contenzioso giudiziario, con relativi oneri, per la Fondazione Onaosi, ad adoperarsi perché la stessa Fondazione sia esentata dal recupero dei crediti contributivi per il periodo 2003-2006 dovuti dai medici chirurghi e odontoiatri, farmacisti, veterinari morosi, per i quali è venuto meno l'obbligo contributivo a seguito dell'entrata in vigore della legge finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296.

---

### **G/2814/7/5**

BARBOLINI, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, Paolo ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO

Il Senato,

premesso che:

in sede di esame del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria (A.s. 2814);

premesso che:

ai sensi dell'articolo 12 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, la soglia di reddito al di sotto della quale i familiari si considerano a carico è pari a 2.840,50;

considerato che l'attuale soglia, in vigore dal 31 maggio 1995, appare oramai eccessivamente esigua, non tenendo conto dell'aumento del costo della vita verificatosi negli ultimi anni;



considerata la necessità di porre in essere ogni utile misura anche di natura fiscale, per dare un fattivo contributo al benessere ed allo sviluppo della famiglia;

impegna il Governo:

ad elevare, entro brevi termini, la soglia di reddito al di sotto della quale i familiari sono considerati a carico, prevedendone altresì la periodica rivalutazione.

---

### **G/2814/8/5**

BARBOLINI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, Legge di contabilità e finanza pubblica, definisce l'ambito delle amministrazioni pubbliche cioè gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall'ISTAT, sulla base dei regolamenti comunitari;

a norma del successivo comma 3 si prevede inoltre che la ricognizione delle amministrazioni pubbliche viene effettuata dall'ISTAT con cadenza annuale entro il 31 luglio, con proprio provvedimento da pubblicare in *Gazzetta Ufficiale*;

la norma citata fissa il principio della condivisione delle responsabilità delle amministrazioni pubbliche rispetto al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica;

ribadito che:

la definizione dell'ambito di individuazione delle pubbliche amministrazioni appare coerente con le regole europee codificate nel Patto di stabilità e crescita, che implicano il rispetto di una serie di obiettivi economico-finanziari, che fanno riferimento al conto della pubblica amministrazione, il cui raggiungimento dipende dalle scelte e dai comportamenti di soggetti istituzionali diversi, caratterizzati da significativi livelli di autonomia finanziaria;

osservato che:

ai fini del rispetto degli obiettivi economico-finanziari stabiliti dal Patto di stabilità e crescita, che fanno riferimento al conto della pubblica amministrazione, sarebbe altresì necessario distinguere i soggetti utili ai fini giuridico-amministrativi da quelli necessari al solo scopo statistico-economico, ma la cui rilevanza finanziaria non ha alcun impatto sui parametri stabiliti a livello europeo;

impegna il Governo:

a prevedere una o più disposizioni al fine di determinare l'esclusione, dalla ricognizione di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, operata dall'ISTAT con cadenza annuale entro il 31 luglio, degli enti e delle società la cui rilevanza finanziaria non abbia alcun impatto sul conto economico delle amministrazioni pubbliche.

---

### **G/2814/9/5**

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON, DIVINA

Il Senato,

premesso che:

in riferimento alla normativa riguardante il Patto di stabilità interno riportata nel 'presente decreto, il Governo ha introdotto un principio radicalmente nuovo rispetto al passato a riguardo del riparto, tra gli enti pubblici, del concorso agli obiettivi del patto di stabilità;

fino ad ora, ogni ente partecipava al Patto in ragione dei volumi e dell'incidenza della propria finanza, criterio assolutamente equo e ragionevole;

le disposizioni previste dal presente decreto intervengono su previsioni di risparmio già definite per il 2013 con la legge di stabilità approvata lo scorso anno, ed a queste aggiungono ulteriori sacrifici che con l'anno immediatamente successivo raddoppiano;

non si tiene conto del recente riassetto dei rapporti finanziari tra lo Stato e le Province autonome, frutto dell'Accordo di Milano col quale, responsabilmente, le due Province hanno dato attuazione alla legge delega sul federalismo fiscale, fornendo in maniera strutturale il proprio contributo agli obiettivi di perequazione e solidarietà in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione;

l'aggravamento del contributo annuo al patto di stabilità, da parte delle regioni a statuto speciale, oltre ad essere smisurato nell'entità, non tiene quindi, conto del concorso finanziario fornito in maniera permanente da quelle autonomie speciali che hanno già concordato il riassetto finanziario.

impegna il Governo:

a rispettare il ragionevole e fino ad ora sempre seguito criterio di proporzionalità rispetto alla finanza pubblica di ciascun ente;

a rimandare nel processo di attuazione della legge sul federalismo fiscale lo strumento più adatto per un riequilibrio solidale della finanza pubblica.

---

**G/2814/10/5**

OLIVA

Il Senato,

premessi che:

i commi 44 e 45 dell'articolo 23 del presente disegno di legge, tendono a far fronte al «permanere dello stato di crisi nell'isola di Lampedusa» dovuto «all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa»;

le ripercussioni di questa straordinaria ondata di immigrazione, ancora in atto, sono state e sono particolarmente gravi sul piano dell'immagine di Lampedusa e hanno fortemente ridotto la presenza di turisti sull'isola;

proprio al fine di compensare l'isola per la perdita subita il comma 45 prevede che: «il territorio del comune di Lampedusa costituisce zona franca urbana ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni» e che però «al fine di assicurare l'effettiva compatibilità comunitaria della presente disposizione, la sua efficacia è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria»;

sempre come misura compensativa, il Presidente del Consiglio dei ministri, durante la sua recente visita a Lampedusa, aveva ipotizzato l'apertura di un casinò nell'isola;

anche il Ministro per il turismo ha proposto la istituzione di nuovi casinò negli hotel a cinque stelle e nelle località che in passato sono già state sedi di case da gioco;

la normativa nazionale che impedisce l'apertura di nuove case da gioco nel nostro Paese risulta, alla luce della sentenza n. 291 del 2001 della Corte costituzionale e del mutato contesto nazionale ed internazionale, sempre più ingiusta ed anacronistica;

per l'istituzione di case da gioco sul territorio nazionale non sarebbe necessaria alcuna «preventiva autorizzazione comunitaria» e si potrebbe procedere speditamente;

impegna il Governo:

a predisporre i provvedimenti legislativi ed amministrativi atti a consentire, in tempi brevissimi, l'apertura di una casa da gioco sul territorio del comune di Lampedusa.

**G/2814/11/5**

MILANA, RUTELLI, BAIO, BRUNO, MOLINARI, RUSSO

Il Senato,

considerato che è necessaria una norma per venire incontro ai contribuenti, la cui esposizione debitoria li pone in una fase pre-fallimentare,

consentendo di eseguire la compensazione del debito d'imposta mediante la cessione di beni immobili al creditore;

preso atto che si tratta di soggetti che non possono accedere al concordato preventivo, procedimento che ai sensi dell'art. 86, comma 5, del TUIR esclude da imposizione le plusvalenze realizzate in fase concordataria;

posto che è necessario un provvedimento con viene consentito anche a soggetti, come ad esempio gli enti pubblici economici in difficoltà di solvenza, di chiudere esposizioni debitorie derivanti da norme fiscali non più vigenti (esempio ICI per immobili e.r.p.);

impegna il Governo:

ad introdurre una disposizione che preveda che gli immobili ceduti allo Stato e agli enti territoriali in pagamento di debiti di imposta sono computati al valore di stima effettuata dal creditore e non generano plusvalenze imponibili.

---

#### **G/2814/12/5**

MILANA, RUTELLI, BAIO, BRUNO, MOLINARI, RUSSO

Il Senato,

posto che sull'ammissibilità di una norma che legittimi la deroga al principio dell'indisponibilità dell'obbligazione tributaria vanno segnalati diversi aspetti;

la possibilità di transigere debiti di natura fiscale non costituisce una novità nel nostro ordinamento. Tale possibilità è stata, infatti, riconosciuta per la prima volta dall'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n.178 del 2002. Tale disposizione prevedeva la possibilità di stipulare un accordo transattivo, avente ad oggetto la dilazione del debito, nel caso in cui venisse accertata la maggiore proficuità dell'accordo stesso in luogo delle ordinarie procedure di riscossione coattiva del debito;

l'articolo 3, comma 3 del decreto-legge n. 138 del 2002 è stato abrogato dal decreto legislativo 5 del 2006 il quale ha introdotto una nuova tipologia di accordo transattivo disciplinato dall'articolo 182-ter della legge fallimentare. Tale accordo deve essere concluso nell'ambito di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti, avendo esso la finalità di consentire al debitore di adempiere all'obbligazione tributaria, sia attraverso una dilazione del debito, sia attraverso un pagamento in percentuale dello stesso. La falcidia e la dilazione possono riguardare, inoltre, oltre che la quota di debito anche i relativi accessori. L'ambito di applicazione di questo nuovo istituto è tuttavia limitato agli imprenditori commerciali che versino in stato di crisi, con esclusione degli enti pubblici;

analogamente a quanto previsto per i soggetti privati sarebbe, dunque, legittimo introdurre una norma che estenda agli enti pubblici la possibilità di transigere il debito d'imposta attraverso dilazione di pagamento o falci dia del credito, per debito e accessori. Ciò consentirebbe all'ente pubblico di superare eventuali situazioni di iniquità e alla Gestione commissariale di definire posizioni debitori e in sofferenza per le quali l'eventuale azione espropriativa non garantirebbe comunque, oppure garantirebbe in misura inferiore e con aggravio dei tempi la soddisfazione del credito;

impegna il Governo:

ad introdurre una disposizione che preveda che il debito d'imposta degli enti pubblici confluito nelle Gestioni commissariali del debito degli Enti locali è ammesso a transazione. L'accordo transattivo può prevedere il pagamento parziale o dilazionato del debito e dei relativi accessori.

---

#### **G/2814/13/5**

MILANA, RUTELLI, BAIO, BRUNO, MOLINARI, RUSSO

Il Senato,

considerato che sulla base delle risultanze della ricognizione volta a redigere il Rendiconto patrimoniale dello Stato, previsto dall'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni e integrazioni e dell'articolo 8, comma 2 del decretollegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è stato censito al 31 marzo il 53 per cento del patrimonio immobiliare di proprietà delle pubbliche amministrazioni;

visto che tale ricognizione ha portato alla evidenziazione che circa il 10 per cento del patrimonio immobiliare pubblico (il 47 per cento in termini di unità immobiliari), è destinato ad usi residenziali;

considerato che per questo tipo di immobili si stima un valore tra i 23 e i 31 miliardi di euro (le stime si basano sui valori minimi e massimi di mercato). Se estendiamo la stima al totale degli immobili ad uso residenziale, così come si presenterà entro fine anno, al termine del censimento su tutta la pubblica amministrazione, possiamo dedurre un valore ragionevole dei soli immobili ad uso residenziale pari ad almeno 40 miliardi (stima basata sui valori minimi di mercato). Il totale del patrimonio immobiliare dello Stato potrebbe raggiungere un valore tra i 460 e i 610 miliardi;

impegna il Governo:

a valutare le più opportune iniziative affinché, sulla base delle risultanze finali della ricognizione volta a redigere il Rendiconto patrimoniale dello Stato, previsto dall'articolo 2, comma 222, della legge 23 di-

cembre 2009, n. 191, e successive modificazioni e integrazioni e dell'articolo 8, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che avrà termine il 31 dicembre 2011, si provveda alla graduale alienazione, per il tramite dei procedimenti più opportuni e meno onerosi per lo Stato, con vendita agli aventi titolo e le più opportune garanzie ai soggetti più deboli e meno abbienti, delle unità immobiliari destinate all'uso residenziale di proprietà di tutte le Amministrazioni pubbliche, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quelle individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

a prevedere che i proventi della alienazione siano destinati alla riduzione del debito pubblico.

---

#### **G/2814/14/5**

PISTORIO, OLIVA

Il Senato,

considerato che:

la crisi economica che ha attraversato il mondo industrializzato e con esso il nostro paese in tutte le sue ramificazioni territoriali, investendo drammaticamente la vita di milioni di italiani, ha contratto la capacità di spesa di numerose famiglie, le sole, senza dubbio, a dover sopportare il peso maggiore delle conseguenze sociali. Infatti, il combinato disposto tra perdita di lavoro di uno o più membri del nucleo familiare, la stretta creditizia che riduce la sostenibilità dei mutui, i tagli alle politiche sociali e l'erosione, avvenuta per varie ragioni in questi anni, di quella naturale capacità di autosostegno fra membri e generazioni propria della famiglia hanno aumentato la fragilità di quella che è la cellula fondamentale della nostra struttura sociale;

a fronte di un maggiore bisogno di intervento pubblico e della necessità di proteggere, attraverso politiche attive di sostegno del reddito e misure di riforma fiscale, gli enti locali, che negli ultimi anni hanno subito il drastico taglio dei trasferimenti a loro destinati, sono costretti a governare i propri territori con profonda preoccupazione ed amarezza perché impotenti di fronte alla continua domanda di attenzione e di protezione sociale da parte dei cittadini più deboli;

in tale contesto gli enti locali, per contenere gli effetti della crisi e rilanciare e sostenere la domanda di consumi nel pieno rispetto del patto di stabilità e di crescita sono chiamati ad intervenire, adottando misure volte a contrastare gli effetti della crisi e a sostenere in modo particolare le fasce più deboli e meno tutelate della popolazione non solo con contributi di tipo tradizionale in una logica assistenziale ma sviluppando nuovi

strumenti in grado di offrire un sostegno temporaneo a soggetti in temporanea difficoltà per la crisi economica;

alcuni di essi hanno stanziato ingenti somme per finanziare i fondi destinati alle politiche sociali come fondi per l'affitto e per gli alloggi sociali nelle misure a sostegno al reddito e l'assistenza agli indigenti, eccetera, altri hanno applicato agevolazioni tariffarie (per le rette di frequenza ai servizi di nido d'infanzia, ristorazione scolastica, trasporto scolastico, tariffe servizio idrico integrato e tariffa di igiene ambientale) temporanee ai residenti, concesse sulla base di mutate condizioni occupazionali e reddituali della famiglia e limitate al periodo di effettiva riduzione dell'attività lavorativa;

le spese sostenute dagli enti locali per fronteggiare gli effetti della crisi vanno ad aggravare i loro bilanci già fortemente penalizzati dall'ineadeguata copertura del mancato gettito derivante dalla soppressione dell'ICI sulla prima casa, dal blocco dell'autonomia impositiva degli enti territoriali, dal taglio dei trasferimenti erariali e dei fondi destinati alle politiche sociali e dalle regole fortemente restrittive del patto di stabilità interno;

i commi 20 e 21 dell'articolo 77-bis del decreto-legge n. 112 convertito nella legge n. 133 del 2008 e successive modificazioni, prevedono che in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2008-2011, alla provincia o al comune inadempiente sono ridotti del 5 per cento i trasferimenti erariali dovuti per l'anno successivo, è precluso loro impegnare spese di parte corrente in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio, ricorrere all'indebitamento per finanziare gli investimenti, ed è fortemente ridotta la capacità di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo.

impegna il Governo:

ad adottare provvedimenti legislativi che, al fine di sostenere quegli enti locali che hanno adottato nel 2010 misure di sostegno all'economia e di spesa sociale, per ridurre gli effetti della crisi economica sulle fasce più deboli della popolazione, prevedano la esclusione dal calcolo di cui all'articolo 76, comma 1, della legge n. 133 del 2008, delle spese di parte corrente sostenute dalle regioni e dagli enti locali finalizzate al finanziamento delle misure di stabilizzazione dei precari *ex* lavoratori socialmente utili autorizzate sulla base di disposizioni nazionali o regionali.

ad adottare provvedimenti che prevedano, a decorrere dall'anno 2011, la sterilizzazione, per il calcolo del patto di stabilità interno degli enti locali e della regioni, delle spese di carattere straordinario per fare fronte, in un periodo di congiuntura negativa per l'economia, a misure altrettanto straordinarie di sostegno all'occupazione, al reddito ed alla domanda aggregata.

ad adottare provvedimenti volti a garantire il posto di lavoro ai lavoratori socialmente utili fino al 31 dicembre 2012, escludendoli dalle li-

mitazioni alle assunzioni a tempo determinato previste dal presente provvedimento.

---

**G/2814/15/5**

ARMATO, DE LUCA

Il Senato,

premessi che:

il 26 novembre 2010 il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto interministeriale sulla perequazione infrastrutturale (schema di decreto legislativo di attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio del 2009, n. 42, concernente gli interventi speciali di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione «Piano nazionale per il Sud», che dispone la riforma della politica di sviluppo e coesione territoriale finanziata con le risorse dei fondi strutturali e FAS, in previsione dell'attuazione del federalismo fiscale a partire dal periodo 2014-2020;

di fatto, l'applicazione di quanto previsto dal suindicato decreto risulta anticipata con la riprogrammazione, stabilita con la delibera CIPE 26 novembre 2010, delle risorse dei fondi strutturali e dei fondi FAS relativi ai periodi 2000-2006 e 2007-2013;

la legge di stabilità per il 2011 ha fissato l'importo delle risorse disponibili in circa 30,6 miliardi di euro di investimenti in infrastrutture e costruzioni di cui, 16,5 miliardi di euro dei Fondi strutturali e 14,1 miliardi di euro del FAS 2007-2013, e di circa 11 miliardi di euro relativi al periodo 2000-2006;

con delibera CIPE dell'11 gennaio 2011, il Governo ha dettato nuovi «obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sotto utilizzate e selezione ed attuazione degli investimenti per i periodi 2000-2006 e 2007-2013», prevedendo in particolare la concentrazione delle risorse su poche priorità di intervento, tra cui la realizzazione di grandi progetti infrastrutturali;

tenuto conto che:

in tante regioni, esistono diversi progetti infrastrutturali pronti e che risolverebbero molti problemi legati al collegamento tra territori e alla sistemazione degli stessi, che non possono partire perchè il trasferimento delle risorse risulta bloccato da circa due anni;

il ripetuto taglio dei fondi FAS per finalità diverse ha determinato, negli ultimi anni, un'indebolimento fortissimo delle risorse disponibili per le politiche regionali di sviluppo, infatti i tagli al FAS sono stati effettuati quasi esclusivamente a danno del sud, senza rispettare la chiave di ripartizione dei fondi (85 per cento Mezzogiorno, 15 per cento Centro-Nord). I tagli sono stati per circa il 91 per cento a carico del Sud;



il 16 dicembre 2010, la Conferenza delle regioni ha espresso la sua contrarietà ad una riprogrammazione generalizzata delle risorse del FAS e dei fondi strutturali 2007-2013, chiedendo al Governo di approvare i programmi regionali e sbloccare le risorse senza ulteriori riprogrammazioni. In questa sede, la Conferenza ha però indicato che ogni regione può decidere autonomamente di procedere alla riprogrammazione così come proposti dal Governo;

una riprogrammazione totale di queste risorse potrebbe comportare la conseguenza di non tener conto dello stato di programmazione attuale e dei tanti progetti infrastrutturali già pronti a partire – e contenuti nei programmi 2007-2013 approvati dalle regioni, provocando il definanziamento di numerose opere medio-piccole, con gravi ripercussioni anche sull'economia locale;

i fondi strutturali e FAS rappresentano in molte regioni, soprattutto nel Mezzogiorno e nel centro-nord, gli unici fondi (circa il 41 per cento delle risorse statali) che gli enti locali possono investire in infrastrutture poiché la capacità autonoma di investimento degli enti locali è fortemente limitata dall'irrigidimento del Patto di stabilità interno e dai tagli lineari ai trasferimenti statali, che colpiscono più pesantemente gli enti locali del Sud i quali dipendono maggiormente dai contributi statali;

in assenza dei finanziamenti dei fondi strutturali e FAS, gli enti locali del Sud, che costituiscono i principali attori del mercato delle opere pubbliche, soprattutto di media e piccola dimensione, rischiano di ridurre drasticamente i loro investimenti in infrastrutture, con gravi conseguenze per l'attività delle imprese di costruzioni del Mezzogiorno;

il rilancio della politica infrastrutturale per lo sviluppo sociale ed economico del Paese, e del Sud in particolare, richiede il rapido utilizzo dei fondi disponibili e la tempestiva realizzazione delle opere previste;

in molte regioni del sud le costruzioni sono il settore economico di riferimento e che il settore delle costruzioni incide per il 33 per cento sul valore aggiunto del Mezzogiorno e contribuisce mediamente alla per cento del PIL di ogni regione;

rilevato che:

appare fondamentale attivare rapidamente le risorse destinate ad infrastrutture e costruzioni nell'ambito dei programmi regionali dei fondi strutturali e FAS 2007-2013 delle Regioni del Sud (14,3 miliardi di euro dai fondi strutturali e circa 10,7 miliardi di euro dal FAS);

appare necessario tener conto dell'effettivo stato di avanzamento dei programmi e di avviare immediatamente i progetti pronti a partire;

impegna il Governo a:

prevedere l'accelerazione delle procedure burocratiche che consentano una rapida allocazione ed utilizzazione delle risorse dei fondi infrastrutturali e FAS stanziati, garantendo in tal modo una tempestiva realizzazione delle opere che risultano già contenute nei programmi 2007-2013 approvati dalle regioni e per le quali sono state già avviate le relative pro-

gettazioni e l'iter autorizzativo, evitando una riprogrammazione generalizzata dei 30,6 miliardi di euro di investimenti previsti in Infrastrutture e costruzioni.

---

**G/2814/16/5**

DE LUCA, ARMATO, CARLONI

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria con particolare attenzione alla questione Mezzogiorno;

come ha fatto notare già l'anno scorso il gruppo dei senatori del Partito Democratico con un apposito ordine del giorno, il principale strumento finanziario per gli interventi nel Sud del Paese, ovvero il Fondo per le aree sottoutilizzate (F AS) è stato praticamente azzerato e una parte rilevante delle risorse finanziarie sono state reindirizzate per esplicita scelta dell'esecutivo verso finalità diverse da quelle originarie;

considerato che:

all'inizio del 2009, le risorse del FAS erano pari 64 miliardi e 379 milioni, di cui l'85 per cento vincolate a favore delle aree meridionali e il restante 15 cento a favore delle zone sottoutilizzate del Centro-Nord. Successivamente, la dotazione del FAS risultava pari a circa 54 miliardi di euro, a seguito di riduzioni per circa 10,5 miliardi e dell'assegnazione, per circa 1,2 miliardi, di risorse revocate alla programmazione 2000-06 in quanto non impegnate o programmate alla data del 31 maggio 2008;

stando a quanto emerge da dati aggiornati in seguito, con apposita delibera Cipe del 6 marzo 2009, la disponibilità residua del Fondo veniva ripartita assegnando circa 27 miliardi ai programmi regionali e interregionali (di cui 21,8 miliardi a quelli delle regioni meridionali e agli obiettivi di servizio) e circa 25,4 miliardi ai fondi nazionali, suddivisi tra Fondo per l'occupazione e la formazione (4 miliardi), Fondo infrastrutture (12,4 miliardi) e Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale (9 miliardi). Tali ultime risorse sono destinate, per esplicita ammissione dell'esecutivo, per interventi che nulla hanno a che vedere con la programmazione di interventi di sviluppo del Mezzogiorno e incidono in maniera negativa sul tessuto industriale e produttivo;

al Sud la media della disoccupazione giovanile si attesta su una soglia percentuale del 40 per cento, tali decisioni del Governo rischiano di acuire il disagio sociale;

dalla riprogrammazione delle risorse del FAS consegue lo smantellamento di quanto programmato nel Quadro Strategico nazionale 2007-2013 ed un forte indebolimento delle risorse aggiuntive disponibili per le politiche regionali di sviluppo, ivi comprese quelle destinate ad accre-

scere il capitale sociale dell'area nei settori dell'istruzione, dell'assistenza per l'infanzia e per gli anziani, dei rifiuti urbani e dei servizi idrici;

impegna il Governo:

a ristabilire la dotazione originaria del FAS, confermando la destinazione dell'85 per cento di tali risorse alle aree meridionali anche nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 119 comma 5 della Costituzione;

a sbloccare le risorse FAS destinate ai piani di sviluppo e di investimento regionali, coinvolgendo le Regioni in progetti e programmi di carattere sovra regionale la cui cabina di regia sia coordinata e condivisa;

a realizzare un'azione di coordinamento e raccordo tra le Regioni dell'«Obiettivo 1», nell'ambito della quale, per realizzare gli interventi strutturali necessari al Sud con le risorse del FAS, sia prevista anche l'ipotesi di rinegoziazione con l'Unione Europea.

---

## **G/2814/17/5**

OLIVA

Il Senato,

premessi che:

la crisi economica che ha colpito l'economia dell'intero Paese, risulta particolarmente grave per il Mezzogiorno;

tra i fattori penalizzanti della crisi economica c'è senza alcun dubbio l'elevata pressione fiscale che colpisce le imprese a livello nazionale riducendone le potenzialità di sviluppo, compromettendone la competitività sui mercati domestici e internazionali, e che nelle regioni del Mezzogiorno, soprattutto, l'elevata pressione fiscale amplifica la crisi del sistema produttivo locale, accentuando il divario Nord-Sud;

la capacità di attrazione degli investimenti di un territorio è parametrata sia allo sviluppo infrastrutturale e alla semplificazione burocratica sia al contenimento della pressione fiscale per le imprese e i lavoratori;

il provvedimento in esame, all'articolo 27, comma 1, recita «Per favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e, inoltre, per favorire la costituzione di nuove imprese, gli attuali regimi forfettari sono riformati e concentrati in funzione di questi obiettivi. Conseguentemente, a partire dall'1° gennaio 2012, il regime di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applica, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente alle persone fisiche: a) che intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione; b) che l'hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007. L'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali prevista

dal comma 105 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 è ridotta al 5 per cento»;

il «Regime di attrazione europea», recepito con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze recante «Disposizioni di attuazione dell'articolo 41 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 22», limita il campo di applicabilità «alle persone fisiche, società o a qualsiasi ente considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione, svolgenti attività d'impresa ai sensi della normativa tributaria dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, che intraprendono in Italia nuove attività economiche»;

impegna il Governo:

a estendere i benefici derivanti dal «Regime di attrazione europea» alle imprese residenti nelle aree dell'obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006 (ex obiettivo 1), che intraprendono nuove attività economiche nel Mezzogiorno, al fine di consentire anche alle nuove imprese operativamente e scalme esidenti nelle regioni del Sud di beneficiare delle stesse prerogative fiscali di cui possono godere le imprese residenti in uno degli Stati membri dell'UE diverso dall'Italia.

---

### **G/2814/18/5**

BENEDETTI VALENTINI, FIORONI, ASCIUTTI, FERRANTE, SPADONI URBANI, AGOSTINI

Il Senato,

a margine di quanto previsto dal decreto-legge per la stabilizzazione finanziaria all'articolo 37 in materia di celere definizione delle controversie;

posto che il sistema giudiziario umbro e in particolar modo la Corte di Appello di Perugia sono gravati da una grave crisi specifica, derivante dall'essere destinatari per legge dei procedimenti di indennizzo per irragionevole durata dei processi (cosiddetta «legge Pinto» provenienti dal distretto di Roma e Lazio, con una evidentissima sproporzione tra numero di procedure sopravvenienti e limitata dimensione della struttura giudiziaria deputata a trattarle, oltre alla conseguenza di sottrarre organico al disimpegno della ordinaria propria attività giudiziaria;

impegna il Governo ad affrontare risolutivamente tale segnalata, particolare emergenza giudiziaria:

o, in prima ipotesi, dando seguito ed attuazione alla proposta di variare parzialmente la tabella delle sedi deputate a trattare i procedimenti di indennizzo ex «legge Pinto», nel senso di destinare quelli provenienti da altro distretto quantitativamente meno oberante;

o, in alternativa, destinando alla Corte di Appello di Perugia e al sistema giudiziario che ad essa afferisce ai sensi delle vigenti «Tabelle infrastrutturali», alcune unità aggiuntive di magistrati e personale coadiutore, tali da consentire un sufficiente fronteggiamento della denunciata emergenza, che rischia di sfociare in denegata giustizia per i cittadini di Roma e Lazio, oltre che, collateralmente, per quelli dell'Umbria e di altre parti d'Italia.

---

**G/2814/19/5**

AGOSTINI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, FIORONI, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 14 del decreto-legge in conversione prevede la soppressione dell'Istituto nazionale per il Commercio estero (ICE), attribuendo le sue funzioni e le risorse di personale, finanziarie e strumentali al Ministero dello sviluppo economico;

impegna il Governo:

a provvedere entro i prossimi sei mesi alla revisione della normativa riguardante le politiche relative all'internazionalizzazione delle imprese e gli strumenti di attuazione di tali politiche.

---

**G/2814/20/5**

FINOCCHIARO, BELISARIO, D'ALIA, LEGNINI, AGOSTINI, CARLONI, DE ANGELIS, GALIOTO, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MASCITELLI, MERCATALI, MILANA, MORANDO, PISTORIO

Il Senato,

premessi che:

la recente introduzione, a livello comunitario, di modelli decisionali e operativi tesi a favorire, nell'ambito del «Semestre europeo», il rafforzamento del coordinamento *ex ante* delle politiche economiche e di bilancio degli Stati membri e della sorveglianza in campo fiscale e macroeconomico, nonché la revisione dei contenuti e dei tempi di presentazione dell'Aggiornamento del Programma di Stabilità e del Programma Nazionale di Riforma, hanno comportato la necessità di modificare i profili sostanziali e procedurali della normativa contabile nazionale;

con la recente legge 7 aprile 2011, n. 39 sono state pertanto apportate talune modifiche alla legge di contabilità e finanza pubblica, volte ad allineare al nuovo calendario europeo il processo di programmazione nazionale, anticipando ad aprile la data di presentazione alle Camere del Documento di Economia e Finanza (DEF), il principale strumento di programmazione economica e finanziaria, che ricomprende lo schema del Programma di stabilità e lo schema del Programma nazionale di riforma;

una linea che si concentrasse quasi esclusivamente sulla disciplina di bilancio, nella convinzione che solo politiche restrittive possano ripristinare la stabilità macroeconomica dell'Unione e ridurre la volatilità dei mercati e che l'abbattimento del debito pubblico, accrescendo il reddito futuro atteso dai consumatori, indurrà le famiglie ad aumentare i consumi, rischierebbe di produrne effetti esattamente opposti a quelli annunciati, deprimendo le prospettive di crescita e deteriorando ulteriormente le condizioni di solvibilità dei debitori. La sostenibilità del debito pubblico non dipende solo dalla sua dimensione, ma riflette una serie articolata di fattori, tra i quali assume particolare rilievo l'esistenza di un differenziale positivo fra il tasso di crescita e il tasso di interesse sui prestiti: quindi, più lenta è la crescita del PIL, minore sarà la capacità di far fronte alle obbligazioni di pagamento degli interessi sui titoli emessi;

il Governo afferma che: non sono possibili sviluppo economico ed equilibrio politico democratico senza stabilità e solidità della finanza pubblica. Giusto. Ma questa posizione non deve tradursi nella politica dei due tempi – prima il debito poi, forse, la crescita – trascurando la circostanza che senza crescita difficilmente potrà esserci riduzione del debito;

misure di stabilizzazione anche coraggiose non potranno essere risolutive, né gli obiettivi di finanza pubblica potranno essere raggiunti in assenza dell'innalzamento del potenziale della nostra economia nel quadro di una politica economica europea per il sostegno della domanda interna;

evidente che il combinato dell'articolo 81 della Costituzione e delle leggi di contabilità che lo attuano non ha impedito – o ha addirittura favorito – che si creassero gli squilibri di finanza pubblica,

impegna il Governo:

a fissare da subito, coerentemente con le determinazioni del nuovo Patto euro plus, nella legge di contabilità, le nuove regole di bilancio europee, al fine di dare certezza all'obiettivo del pareggio di bilancio e al percorso di riduzione progressiva del debito e di conquistare credito nei mercati internazionali, tra i *partner* europei e, soprattutto, nei cittadini italiani;

ad allungare significativamente l'arco temporale della programmazione (fino a dieci anni);

a fissare regole specifiche di evoluzione della spesa, separatamente da quelle di evoluzione della pressione fiscale: fino al raggiungimento dell'obiettivo di medio termine (pareggio strutturale) evoluzione coerente col suo conseguimento, a parità di pressione fiscale; conseguito l'obiettivo di

medio termine, crescita della spesa inferiore a quella del prodotto, stimato prudentemente;

a determinare regole di copertura che escludano che nuova spesa, rispetto alla legislazione vigente sia finanziabile con aumento della pressione fiscale;

a riqualificare e ridurre la spesa pubblica senza compromettere il livello di quella in conto capitale, abbandonando la strada iniqua ed inefficiente dei tagli ciechi riavviando e potenziando un'analisi approfondita di tutte le poste del bilancio pubblico attraverso processi di *spending review*, attuando un approccio *top-down* che consenta di individuare le priorità nell'allocazione delle risorse con il coinvolgimento degli enti territoriali, fornendo analisi, valutazioni e previsioni indipendenti su tematiche inerenti alla valutazione e al monitoraggio della spesa, passando in tutti i settori dal criterio della spesa storica a quello dei costi standard, a tal fine presentando al più presto un disegno di legge di individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni nei settori che ne sono sprovvisti.

---

#### **G/2814/21/5**

MICHELONI

Il Senato,

premessi che:

il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e il bilancio pluriennale 2009-2011 risentono della necessità di una forte riduzione degli impegni e delle spese imposti dalla situazione internazionale, dagli obblighi comunitari e dalla situazione economica del paese che si sono tradotti in tagli per numerosi capitoli di competenza del Ministero degli affari esteri;

a fronte di tali drastici tagli si renderà sempre più difficile garantire il funzionamento della rete diplomatico-consolare, il livello dei servizi forniti ai cittadini ed alle imprese italiane operanti all'estero, e la tutela della sicurezza degli italiani all'estero, e sarà assai difficile adempiere alle obbligazioni conseguenti agli accordi ed agli impegni contratti a livello internazionale dal nostro Paese;

il programma cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali ha subito una riduzione di 38 milioni di euro nel 2010, dopo aver visto dimezzare nel 2009 lo stanziamento da oltre 700 a circa 350 milioni di euro: sarà dunque estremamente complesso per il nostro paese perseguire una seria politica di cooperazione, che faccia fronte agli impegni assunti dal nostro Governo in particolare riguardo la lotta alla povertà globale e il rispetto degli obiettivi del millennio;

per quanto riguarda gli interventi in favore delle comunità italiane nel mondo, essi sono stati gravemente penalizzati, in particolare sul ver-

sante della Direzione generale degli italiani all'estero e politiche migratorie, riducendo i contributi agli organismi istituzionali di rappresentanza degli italiani all'estero che garantiscono il collegamento tra le comunità emigrate e l'Italia, quali i comitati degli italiani residenti all'estero (COMITES); sono state ridotte le spese dirette alla tutela ed assistenza dei connazionali e delle collettività italiane all'estero, e dei cittadini dell'Unione europea nei paesi terzi;

rispetto al 2004 si è assistito ad una drastica ristrutturazione della rete consolare che ancora dovrà essere adeguata in applicazione alle norme generali di bilancio ed alle linee di indirizzo di funzionamento del Ministero degli affari esteri;

purtroppo risultano fortemente compresse anche le voci relative ai servizi per le comunità italiane all'estero e quelle relative al funzionamento dei (OMITES e del CGIE; inoltre, risulta un'estrema difficoltà a reperire fondi per lo svolgimento delle elezioni dei COMITES, da cui dipendono anche le conseguenti nomine del CGIE;

impegna il Governo:

a prevedere la razionale l'organizzazione della rete diplomatico-consolare, stanziando risorse adeguate agli scopi, ai compiti e ai servizi che essa è tenuta a fornire;

ad adottare ogni iniziativa utile al ridimensionando delle sedi diplomatiche e al contestuale potenziamento delle sedi di servizio, al fine di meglio garantire il funzionamento della rete diplomatico consolare e il livello dei servizi forniti a cittadini e imprese italiane all'estero;

a destinare risorse adeguate per potenziare l'assistenza ed i servizi delle nostre comunità all'estero, in particolare facendo fronte agli impegni assunti riguardo la lotta alla povertà globale e il rispetto degli obiettivi del millennio.

---

**G/2814/22/5**

ARMATO, DE LUCA

Il Senato,

premessi che:

la legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007), all'articolo 1, commi da 340 a 343, nel testo modificato dalla legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008), ha disposto per l'istituzione delle zone franche urbane (ZFU) e degli strumenti di agevolazione fiscale da attivare per conseguire l'obiettivo di contrastare i fenomeni di esclusione sociale e favorire l'integrazione sociale e culturale delle popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri delle città caratterizzati da degrado urbano e sociale;



a tal fine era stato istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per il finanziamento di incentivi e agevolazioni fiscali e previdenziali a favore delle nuove attività economiche, insediate a partire dallo gennaio 2008, delle piccole e micro imprese delle ZFU;

le regole e i criteri per l'individuazione delle ZFU e per l'elaborazione e presentazione delle proposte progettuali sono stati stabiliti con delibera CIPE n. 5 del 2008 e, a seguito dell'Istruttoria tecnica, con delibera n. 14 del 2009 è stata approvata dal CIPE la lista delle 22 città beneficiarie;

con decisione C(2009)8126 del 28 ottobre 2009 la Commissione europea ha approvato, su richiesta del Governo italiano, il relativo regime di aiuto sotto forma di esenzione totale di imposta per i primi 5 esercizi del redditi derivanti dalle nuove attività avviate nelle ZFU; per i successivi 5, limitato al 60 per cento; per il 20 per cento per altri due periodi e per il 20 per cento per gli ultimi due periodi di imposta;

in data 28 ottobre 2009 tutte le 22 città beneficiarie hanno sottoscritto il «contratto di ZFU», con il quale, oltre all'assegnazione delle risorse, sono stati previsti specifici impegni tra le parti per assicurare l'avvio efficace delle ZFU e per il conseguimento degli obiettivi di crescita dell'occupazione previsti;

con l'articolo 43 del decreto-legge n. 78 del 2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, sono state istituite le zone a burocrazia zero e si è previsto che, ove tali zone coincidessero con le ZFU, le risorse previste per le zone franche saranno utilizzate dal sindaco territorialmente competente per la concessione di contributi diretti alle nuove iniziative produttive avviate nelle zone a burocrazia zero;

considerato il rilevante ruolo che le città e aree urbane possono svolgere per la costruzione di una credibile strategia di sviluppo e coesione nazionale, migliorando la qualità dei servizi offerti a cittadini e imprese nonché individuando appropriati strumenti di interventi da dedicare specificatamente alle zone periferiche e ai quartieri più gravemente Interessati da fenomeni di degrado sociale ed economico,

impegna il Governo a:

sbloccare l'attuazione della procedura ZFU e mettere nelle condizioni le città interessate di sperimentare l'istituto in questione, al fine di assicurare, nei rispettivi sistemi economici locali, la realizzazione degli obiettivi previsti in termini di riduzione del disagio sociale, di nascita e sviluppo di nuove imprese e di creazione di occupazione;

attivare immediatamente le ZFU, al fine di superare il grave stato di disagio sociale e occupazionale in cui versano i territori urbani interessati dalle ZFU, in gran parte delle città, in particolare quelle del Mezzogiorno.

---

**G/2814/23/5**

PINOTTI

Il Senato,

premessso che:

a Genova, anche a seguito di una indagine della magistratura in corso da alcuni anni, si è creata una situazione di incertezza che riguarda migliaia di fascicoli di lavoratori che hanno presentato certificazione di esposizione all'amianto;

tale impasse ha creato situazioni individuali drammatiche con revoca di pensioni e una grave situazione di allarme sociale su tutto il territorio genovese, dove hanno operato molte aziende in cui notoriamente c'era amianto;

per consentire che, nell'attesa della conclusione del lavoro della magistratura, migliaia di lavoratori abbiano certezza delle proprie condizioni pensionistiche;

impegna il Governo:

ad inserire nel primo provvedimento utile una norma che definisca con forza di legge una via di uscita da questa incresciosa situazione, sancendo che i provvedimenti di certificazione di esposizione all'amianto rilasciati dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione con gli Infortuni sul Lavoro ai fini del conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni, restano validi ed efficaci; pertanto i provvedimenti di revoca delle certificazioni rilasciate sono privi di effetto, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza definitiva.

**G/2814/24/5**

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, DIVINA, SANTINI, FOSSON, MOLINARI

Il Senato,

premessso che:

nel decreto-legge 2010 n. 78 recante Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, l'articolo 9 reca misure di contenimento delle spese in materia di pubblico impiego. Nel comma 28 del suddetto articolo si stabilisce che a decorrere dall'anno 2011, gli enti pubblici non economici, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

gli operai stagionali del parco nazionale dello Stelvio sono assunti annualmente dal mese di aprile al mese di ottobre. Svolgono il loro lavoro

a carattere stagionale per un minimo di 151 fino a un massimo di 180 giorni all'anno e hanno pertanto un contratto a tempo determinato;

in relazione alla norma succitata, a partire dal 1° luglio 2011 il 50% dei contratti del personale del parco non potranno essere rinnovati oppure in alternativa il contratto di tutti lavoratori del Parco dovrà essere ridotto del 50%;

per evitare ciò le Province Autonome di Trento e Bolzano e la Regione Lombardia hanno messo a disposizione il 50% dei fondi mancanti per garantire la copertura finanziaria in modo da poter subentrare nella retribuzione dei n. 82 dipendenti, i contratti dei quali non potranno più essere prorogati e pagati a causa delle limitazioni al bilancio statale;

questi fondi non gravano sul bilancio dello Stato poiché provengono dal bilancio provinciale che rientra nei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea;

nella convocazione del Consiglio dei Ministri n. 120 del 22 dicembre 2010 è stato approvato il decreto legislativo: Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentina-Alto Adige, recanti modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del DPR n. 279 del 1974 in merito alle funzioni esercitate dalle Province di Trento e di Bolzano concernenti il Parco nazionale dello Stelvio;

come noto il suddetto decreto mantiene la configurazione unitaria del Parco e disciplina il nuovo assetto amministrativo per il Parco nazionale dello Stelvio affidando agli enti locali maggiori responsabilità nella gestione assegnando loro il finanziamento integrale dei relativi oneri;

come definito dal Ministro per gli Affari Regionali, questo provvedimento permette il raggiungimento di un utile equilibrio, ispirato alla logica del federalismo, tra la necessità di assicurare forme adeguate di tutela di una importantissima area protetta e quella di responsabilizzare gli enti locali nella sua gestione e valorizzazione;

impegna il Governo:

ad onorare gli impegni presi, e quindi a prevedere deroga all'art. 8, comma 29 del decreto-legge 78/2010 per il personale a tempo determinato del Parco Nazionale dello Stelvio, permettendo al Consorzio Parco Nazionale dello Stelvio di prorogare i contratti a tempo determinato per gli operai stagionali nella stagione lavorativa 2011 attingendo a fondi delle Province Autonome di Trento e Bolzano e della Regione Lombardia, che hanno già messo a disposizione i fondi necessari, per salvare i contratti degli 82 operai stagionali con una misura che non grava sul bilancio dello Stato.

---

**G/2814/25/5**

OLIVA

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria» recita all'articolo 4: «Fatta eccezione per il Presidente della Repubblica, dopo la cessazione dall'ufficio, a favore dei titolari di qualsiasi incarico o carica pubblica, elettiva o conseguita per nomina, anche negli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, ivi compresi quelli indicati nell'articolo 121 della Costituzione, non possono essere utilizzati immobili pubblici, anche ad uso abitativo, né destinato personale pubblico, né messi a disposizione mezzi di trasporto o apparati di comunicazione e di informazione appartenenti ad organi o enti pubblici o da questi comunque finanziati. Restano ferme le norme previste dall'ordinamento in materia di sicurezza nazionale o di protezione personale;

la Camera dei deputati, il Senato della Repubblica, la Corte costituzionale, nell'ambito della propria autonomia, assumono le opportune deliberazioni per limitare nel tempo i benefici di cui al comma 1 riconosciuti ai rispettivi Presidenti dopo la cessazione dalla carica. La disposizione di cui al comma 1 è principio di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione»;

la disposizione richiamata si propone il meritorio intento di contenere i «costi della politica» e limitare i benefici che derivano dall'aver ricoperto cariche pubbliche, rendendo più trasparente il costo complessivo delle spese di «rappresentanza»;

al fine di favorire la trasparenza dell'attività politica e amministrativa, ancora più importanti risulterebbero precise disposizioni che tendano a limitare la possibilità per i titolari di incarichi o cariche pubbliche, elettive o conseguite per nomina, anche negli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, non cessati dall'ufficio, di ricevere, *sine titulo* o senza una causa lecita, «benefit» di varia natura da privati;

impegna il Governo:

ad introdurre, in tempi brevissimi, precise disposizioni tendenti ad impedire che titolari di qualsiasi incarico o carica pubblica, elettiva o conseguita per nomina, anche negli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, ivi compresi quelli indicati nell'articolo 121 della Costituzione, non cessati dall'ufficio, possano ricevere da persone fisiche o società private, *sine titulo*, benefici economici di varia natura, quali l'utilizzo di immobili, anche per abitazione, di mezzi di trasporto, di apparati di comunicazione e di informazioni o di prestazioni in «centri benessere».

---

**G/2814/26/5**

PETERLINI, GALIOTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge in titolo, premesso che:

nel percorso di equiparazione dell'età pensionabile tra uomini e donne, resta ferma la necessità di dare una maggiore tutela alle donne nella maternità, nel periodo del puerperio e, quindi, in presenza di figli;

in particolare, si tratta di prevedere misure concrete che facilitino le donne a conciliare il lavoro familiare e l'educazione dei figli con il lavoro autonomo o dipendente;

questa tendenza è in linea con quanto sta avvenendo nel resto d'Europa: Austria, Grecia e Italia non prevedono attualmente l'equiparazione dell'età pensionabile, ma tutti gli altri Paesi l'hanno già attuata oppure, come Belgio e Gran Bretagna, la realizzeranno in tempi già programmati;

la differenza dell'età pensionabile è difficile da giustificare, sia dal punto di vista economico che sociale. A 60 anni, una donna ha davanti a sé una vita media di circa 25 anni, rispetto agli uomini che ne hanno meno di 21. Il tasso di occupazione femminile è attualmente, anche a causa di fenomeni di pensionamento anticipato delle donne, pari al 46% contro il 70,7% degli uomini. Siamo quindi ben lontani dall'obiettivo dell'Agenda di Lisbona del 60% per le donne fissato per il 2010;

rimane fermo, tuttavia, il diritto della donna ad avere maggiori tutele onde poter soddisfare esigenze peculiari della donna medesima, il che non contrasta con il fondamentale principio di parità nell'età pensionabile, il quale non esclude speciali profili, dettati dalla stessa posizione della lavoratrice, che meritano una particolare regolamentazione. La protrazione della durata del rapporto di lavoro, cioè dell'età lavorativa, deve consentire alla donna lavoratrice di conseguire i relativi vantaggi, come, ad esempio, gli aumenti retributivi e i conseguenti aumenti di pensione;

molti Paesi, come documenta ampiamente l'Ocse, hanno avviato un ripensamento dei tempi di lavoro, formazione e riposo, per consentire a tutti di continuare a essere o di ritornare tra le persone attive almeno finché dura la buona salute: non un obbligo, quindi, ma una importante scelta di libertà,

impegna il Governo a:

equiparare l'età pensionabile tra uomo e donna, prevedendo:

a) una riduzione dell'età pensionabile per la donna di un anno per ogni figlio, con un limite massimo di 5 anni;

b) l'estensione del periodo di maternità e del congedo parentale, sia di quello retribuito pienamente che di quello del 30%;

c) la possibilità di astensione dal lavoro in aspettativa di due anni, senza retribuzione, ma con accredito figurativo di contributi previdenziali ed estensione di analoghe tutele per lavoratrici autonome.

---

**G/2814/27/5**

PISTORIO, OLIVA

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria» recita all'articolo 6 al comma 1 : «Ferma restando le riduzioni di spesa già previste dall'articolo 2, comma 275, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dall'articolo 5, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'importo previsto dall'articolo 1, comma 5, primo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, è ridotto di un ulteriore 10 per cento, così cumulando una riduzione complessiva del 30 per cento».

la disposizione richiamata si propone il meritorio intento di contenere i «costi della politica» e limitare i benefici in favore delle organizzazioni politiche che partecipano alle competizioni elettorali decurtandone il contributo secondo quanto previsto dalla vigente normativa;

che i comuni italiani con popolazione residente inferiore ai 10.000 abitanti sono pari a 6759 e che le indennità di funzione per i sindaci, previste dal comma 8 dell'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e specificate nella tabella prevista dal D.M. 4 aprile n. 119 (cifre poi ridotte dal comma 54 dell'articolo 1 della Finanziaria del 2006) sono stabilite in 2.788,87 euro mensili compresi di oneri fiscali;

che questi privati cittadini affrontano con notevoli difficoltà e sacrifici personali, in molte realtà difficili del Paese, un servizio a favore della propria comunità rischiando anche la vita, come recenti fatti di cronaca hanno, purtroppo, dimostrato, nel sostenere quotidianamente la responsabilità e le problematiche dell'incarico ricoperto;

che l'indennità prevista risulta, in moltissimi casi, assolutamente non adeguata alle attività poste in essere e alle responsabilità che sottendono al legittimo e giusto esercizio del diritto-dovere di amministrare la comunità di appartenenza;

al fine di favorire la trasparenza dell'attività politica e amministrativa, ancora più importante risulta dettare precise disposizioni che tendano ad utilizzare una parte dei contributi elettorali per le organizzazioni politiche in favore dei sindaci dei comuni medio-piccoli;

impegna il Governo:

ad introdurre, in tempi brevissimi, precise disposizioni tendenti a ridurre di un ulteriore 20 per cento, così cumulando una riduzione complessiva del 50 per cento dell'onere a carico dei rimborsi elettorali ai partiti, a partire dal 1° gennaio 2012, al fine di aumentare del 50 per cento le indennità di funzione mensile dei sindaci dei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, così come determinate dal decreto di cui al comma 8, dell'articolo 82, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

---

### **G/2814/28/5**

MILANA, RUTELLI, BAIO, BRUNO, MOLINARI, RUSSO

Il Senato,

posto che in sede di esame del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" sono state introdotte ed esaminate una serie di misure volte al contenimento dei cosiddetti costi della politica;

che gran parte delle misure previste entreranno in vigore a partire dalla prossima legislatura; che la crisi internazionale e la recessione impongono alla politica una stretta ai propri costi al fine di dare l'esempio al Paese, cui pure sono chiesti grandi sacrifici in termini di aumento della pressione fiscale complessiva e di riduzione dei servizi;

posto che il rimborso elettorale ai partiti è stato introdotto nel '99 dopo che un referendum popolare ha abolito il vecchio sistema di finanziamento dei partiti travolto dallo scandalo di tangentopoli nei primi anni '90;

considerato che attualmente l'erogazione dei rimborsi per i quattro fondi (Camera, Senato, parlamento Europeo e Regioni) porterà per l'anno 2011 un esborso di circa 182 milioni e che l'esborso dello scorso anno è stato pari a circa 285 milioni, in virtù della norma che rimborsava anche i partiti della precedente legislatura;

impegna il Governo

dopo l'approvazione con urgenza della attuale manovra, a valutare un complesso di iniziative volte a una seria, duratura e imminente riduzione dei costi della politica, a partire da una riduzione del rimborso per spese elettorali del 30 per cento a partire dal gennaio 2012.

---

**G/2814/29/5**

SCANU, TONINI, PEGORER

Il Senato,

premessi che:

il trattato di Lisbona dello dicembre 2009, prefigura una progressiva integrazione delle politiche nazionali in materia di difesa, predisponendo concreti strumenti giuridici idonei ad attuare una effettiva politica estera e di sicurezza comune, finalizzata, nel contesto delle alleanze internazionali, a garantire sicurezza e stabilità e a prevenire e gestire crisi e conflitti;

la Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 maggio 2011 relativa allo sviluppo della politica di sicurezza e di difesa comune, riconoscendo che capacità militari degli Stati membri efficaci sono essenziali per una effettiva PSDC, stigmatizza che la crisi economica sta determinando tagli non concertati a livello europeo e, nello stesso tempo, persistenti duplicazioni negli investimenti, mentre invece dovrebbe spingere gli Stati membri a razionalizzare la spesa per la difesa, condividendo una parte più ampia delle loro capacità, dei loro bilanci e delle loro necessità in materia di difesa;

il Consiglio supremo di difesa ha ripetutamente sottolineato come l'attuazione di una politica estera e di difesa comune costituisce un obiettivo vitale per gli Stati membri e per la crescita dell'Europa, al duplice scopo di concorrere alla costruzione di uno strumento politico-militare comune più efficace dal punto di vista operativo e più economico;

nel quadro dell'evoluzione della politica estera e di sicurezza comune, dopo il conseguimento di risultati politici e di risultati istituzionali, è necessario conseguire concreti risultati operativi, sia per quanto riguarda l'integrazione dei sistemi di difesa sia per quanto riguarda le capacità militari dell'Unione;

rilevato che:

appare quindi improcrastinabile l'emergere di una forte volontà politica comune che utilizzi pienamente le potenzialità del trattato di Lisbona e dia un impulso decisivo all'integrazione dei diversi strumenti militari, assicurando l'autonomia strategica e la capacità di intervento dell'Unione;

le ultime manovre finanziarie, attuate a partire dal 2008, hanno inciso nel bilancio della difesa intaccando pesantemente i settori del reclutamento, dell'addestramento, della manutenzione dei mezzi operativi e delle infrastrutture e nel mantenimento a livello delle scorte, fino a mettere a rischio la funzionalità e l'efficienza del nostro strumento militare;

nell'ultima seduta del 6 luglio 2011, il Consiglio supremo di difesa, ha tra l'altro, sottolineato come sia necessario «il mantenimento del ruolo cruciale dell'Italia a sostegno della sicurezza e della stabilità internazionale anche a fronte di una ridotta disponibilità di risorse finanziarie»;



rilevato inoltre che:

risulta inaccettabile qualunque riduzione per tutto ciò che è necessario a garantire la sicurezza dei contingenti militari impiegati fuori area, in termini di mezzi, supporto logistico e addestramento;

come indicato dalla mozione 1-00288, approvata a grandissima maggioranza dal Senato della Repubblica in data 24 novembre 2010, appare opportuno rimodulare la politica degli investimenti sui sistemi d'arma, in linea con quanto sta avvenendo negli altri Paesi europei e negli Stati Uniti e nel quadro delle scelte relative al nuovo modello di difesa, superando anche la frammentazione del mercato europeo della difesa che rappresenta un limite per lo sviluppo delle capacità tecnologiche e industriali europee e per la competizione con i grandi gruppi presenti nel mercato internazionale;

il disegno di legge in esame, abbandonando la logica dei tagli indiscriminati, contempla norme finalizzate alla razionalizzazione e riqualificazione della spesa pubblica, promuovendo un'analisi di tutte le poste del bilancio pubblico attraverso processi di *spending review*;

ferma restando, pertanto, la necessità ineludibile di mantenere capacità di intervento adeguate alle esigenze di sicurezza e agli impegni internazionali, è urgente definire in tempi brevi e con approccio multidisciplinare, il nuovo modello di difesa, nell'ambito del quale procedere ad una riqualificazione e razionalizzazione della spesa militare e alla revisione complessiva delle strutture territoriali, amministrative e di supporto logistico della funzione difesa;

impegna il Governo a:

assicurare, con l'urgenza che la situazione impone, la sua piena disponibilità a promuovere una discussione sulla ridefinizione complessiva del nostro sistema di difesa e sicurezza nazionale, che coinvolga le Commissioni congiunte (Difesa) di Camera e Senato, di cui si auspica una sollecita conclusione;

considerare, nella definizione dei tagli da apportare ai diversi Ministeri, le decisioni restrittive assunte nel recente passato nei confronti delle risorse relative all'esercizio ed al reclutamento per la funzione Difesa;

dare impulso a tutte le possibili sinergie a livello europeo, a partire dalle politiche industriali e dalla definizione di assetti operativi, da realizzare anche attraverso lo strumento delle cooperazioni rafforzate, nell'ottica della costruzione di uno strumento militare comune;

valutare, nell'ambito del nuovo modello di difesa, e dell'auspicata integrazione degli strumenti di difesa europei nonché del ruolo dell'Italia nell'ambito della comunità internazionale, quali investimenti sui programmi d'armamento mantenere, quali cancellare, sospendere o rinviare.

adottare ogni iniziativa utile a consentire, in tempi rapidi, la definizione di un quadro normativa di riordino che assicuri una disciplina organica e stabile per le missioni internazionali, tenendo in considerazione

le proposte di legge presentate sulla questione missioni e sulla partecipazione ad un sistema integrato europeo.

---

**G/2814/30/5**

SCANU, PEGORER, AMATI, CRISAFULLI, NEGRI

## Il Senato

in sede di esame del Disegno di legge 2814, conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria;

premesso che:

l'articolo 10, comma 2, prevede che il Ministero della difesa concorra al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, assicurando una riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare pari a 299,6 milioni di euro per il 2012, 413,5 milioni di euro per il 2013 e 769,1 milioni di euro per il 2014, oltre ad una riduzione dell'indebitamento netto pari a 249,4 milioni di euro per il 2012, 413,5 per il 2013 e 769,1 milioni di euro per il 2014;

a norma dell'articolo 10, comma 4, il Ministro della difesa propone gli interventi correttivi necessari ai fini della riduzione della spesa, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2012-2014, che, secondo le vigenti leggi di contabilità e finanza pubblica, deve essere presentato alle Camere entro il 15 ottobre di ogni anno,

impegna il Governo:

a promuovere presso le Commissioni difesa di Camera e Senato, entro il 15 settembre 2011, un confronto sui criteri e le modalità di effettuazione dell'intervento correttivo di cui all'articolo 10, comma 4.

---

**G/2814/31/5**

PINOTTI

## Il Senato

premesso che:

in Italia sono presenti cinque Accademie storiche e civiche non statali (Genova, Perugia, Verona, Bergamo e Ravenna), prestigiose istituzioni, forte polo di attrazione per studenti italiani e stranieri;

la legge 508/99 prevede la presenza di un'Accademia statale in ogni regione;

in base al D.M. n. 74 del 13/6/2011 l'Accademia Ligustica di Belle Arti rilascia titoli di Alta Formazione Artistica e Musicale nei corsi: Pittura, Decorazione, Scenografia, Scultura, Grafica d'Arte, Progettazione Artistica per l'impresa;

gli studenti delle Accademie godono dello stesso diritto allo studio degli universitari, essendo il titolo equiparato;

a partire dal 2008 le Accademie hanno dovuto affrontare notevoli disagi economici a causa delle difficoltà del governo a reperire le risorse necessarie a garantire il loro funzionamento;

l'Accademia Ligustica di Belle Arti, nata a Genova nel 1751, è un punto di riferimento importante per l'Alta Formazione Artistica nell'ambito regionale. Ad oggi svolge un servizio per 350 studenti, provenienti da varie regioni, principalmente Liguria e basso Piemonte, e coinvolge, nelle varie forme circa 40 lavoratori. L'Accademia Ligustica ricopre un ruolo di supplenza di funzioni statali non essendo presente sul territorio ligure un'Accademia statale. E' sostenuta quasi interamente dai finanziamenti degli enti locali (Comune, Provincia e Regione) non sufficienti, tuttavia, a coprire i costi dell'attività didattica e culturale,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, già ipotizzata dal Governo, di statalizzazione delle cinque Accademie storiche e civiche italiane;

a prevedere, in ogni caso, l'istituzione di un capitolo di spesa specifico per il finanziamento delle cinque Accademie.

---

### **G/2814/32/5**

BLAZINA, RUSCONI

Il Senato

premesso che:

nella regione autonoma Friuli Venezia Giulia è presente la minoranza linguistica slovena, riconosciuta da una serie di norme nazionali ed internazionali, in particolare dalla legge 23 febbraio 2001 n. 38;

in tale regione sono presenti istituzioni scolastiche con lingua di insegnamento slovena di ogni ordine e grado e nella Provincia di Udine di un istituto comprensivo con insegnamento bilingue sloveno-italiano;

tali scuole sono riconosciute da accordi internazionali e regolate, oltre che dalle leggi ordinarie statali, anche da leggi decreti e regolamenti specifici;

le disposizioni contenute nel comma 5 dell' art. 19 andrebbero a precludere gravemente un'adeguata offerta formativa ed una funzionale organizzazione del servizio scolastico,

impegna il Governo:

a escludere da tali disposizioni le scuole slovene, nonché ad emanare, previa consultazione con gli organi scolastici previsti dalla legge 38/2001, un apposito decreto, finalizzato al pieno rispetto delle sopraccitate norme di tutela.

---

### **G/2814/33/5**

FIORONI

Il Senato

premesso che:

il 10 giugno scorso, il viceministro per le infrastrutture, Roberto Castelli, ha espresso parere negativo in Commissione Ambiente della Camera ad una risoluzione del Pd che prevedeva un ripensamento complessivo sul tema dei pedaggi per le strade a gestione Anas sottolineando che il governo è intenzionato ad andare avanti;

l'accelerazione impressa dal governo smentisce gli impegni precedentemente assunti attraverso l'accoglimento in più occasioni di ordini del giorno che lo impegnavano a comportamenti diversi da quello prospettato dal viceministro Castelli;

in particolare in data 29 luglio 2010 il Governo ha accolto alla Camera un ordine del giorno (atto n. 9/03638/166) alla legge n. 122 del 2010 che lo impegnava tra l'altro a «valutare l'opportunità di introdurre ulteriori iniziative normative volte a rivedere il sistema tariffario autostradale in modo da ridurre il costo dei pedaggi e da razionalizzarne le entrate»; «a prevedere l'esclusione dal pedaggio, sulle autostrade e sui raccordi autostradali in gestione diretta di Anas Spa per i cittadini residenti nei comuni in cui insistono le rispettive autostrade e i raccordi autostradali»; «a prevedere che l'Anas spa debba destinare le maggiori entrate, provenienti dai singoli pedaggi introdotti per la fruizione delle autostrade e dei raccordi autostradali, ai rispettivi compartimenti regionali per consentire la corretta manutenzione ordinaria e straordinaria dei relativi tratti stradali»;

in seguito, in data 25 febbraio 2011, il Governo ha accolto un ordine del giorno (atto n. 9/4086/165) al cosiddetto decreto «Milleproroghe» (di 225/2010) che lo impegnava a considerare l'eventualità di prorogare, attraverso il primo provvedimento utile, il termine per l'introduzione del pedaggiamento dal 30 aprile 2011 al 30 aprile 2013; a prevedere l'esclusione di ogni forma di pedaggio per i cittadini residenti e per le imprese presenti sul territorio, a stanziare le risorse provenienti dal pedaggio per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei tratti dei quali sia necessario l'adeguamento e l'ammodernamento e a valutare l'opportunità di escludere dalle tratte soggette a pedaggiamento il raccordo Perugia-Bettolle,

in considerazione del parere negativo espresso dalla regione Umbria in ordine a tale evento;

nonostante gli impegni presi con i suddetti ordini del giorno, alcuni esponenti del Governo continuano a dichiarare in senso contrario che i pedaggi verranno comunque introdotti, creando confusione sulle reali intenzioni del Governo circa le deroghe e con particolare riferimento al raccordo Perugia-Bettolle,

impegna il Governo:

a dare piena attuazione agli ordini del giorno suddetti, in particolare per quanto riguarda l'esclusione del raccordo Perugia-Bettolle dalle tratte previste per l'introduzione del pedaggio.

---

**G/2814/34/5**

PINOTTI

Il Senato

premesso che:

in occasione della manifestazione dei lavoratori di Fincantieri del giorno 3 giugno u.s., il Ministro dello sviluppo economico romani, a nome del Governo, si è impegnato a far ritirare il piano industriale presentato dall'azienda e ad aprire un confronto con azienda e sindacati per individuare una via di uscita alla crisi della cantieristica, salvaguardando le capacità produttive dei diversi cantieri e i posti di lavoro;

per raggiungere tali obiettivi è necessario individuare un piano di commesse pubbliche e favorire commesse private attraverso individuazione di incentivi, oltreché mettere ogni cantiere in condizione di lavorare nel modo più efficiente ed efficace,

impegna il Governo:

a presentare quanto prima al Parlamento le misure in favore della cantieristica che intende adottare;

a garantire tutti i fondi necessari, previsti dalla legge n. 10 del 26/2/2011, per realizzare il ribaltamento a mare del cantiere di Sestri Ponente.

---

**G/2814/35/5**

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, RANUCCI, VIMERCATI

Il Senato

premessi che:

l'Autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria e la linea dell'Alta Velocità/Alta Capacità Ferroviaria Napoli-Bari sono grandi priorità nella politica infrastrutturale dell'intero Paese;

per il finanziamento integrale del progetto di ammodernamento della A3 occorrono almeno altri 1,5 miliardi di euro;

tale finanziamento è necessario ed urgente per completare tutti i lavori lungo la A3 in questa legislatura, obiettivo assolutamente irrinunciabile e prioritario;

tali risorse vanno acquisite con certezza e rapidità per garantire celerità nella definizione dei progetti e delle procedure di appalto in itinere, nonché nella rapida apertura di altri cantieri;

è indispensabile garantire lo stanziamento da parte del Governo delle risorse necessarie per assicurare la realizzazione della linea dell'AV/AC destinata a congiungere le due grandi aree metropolitane di Napoli e di Bari,

impegna il Governo:

a reperire le risorse necessarie, anche di provenienza comunitaria, per garantire il completamento dell'Autostrada Salerno-Reggio Calabria e della linea dell'Alta Velocità – Alta Capacità ferroviaria Napoli-Bari.

---

**G/2814/36/5**

FIORONI

Il Senato

premessi che:

il 15 dicembre 2009 il Comune di Marsciano, in provincia di Perugia, e sette frazioni limitrofe sono stati colpiti da un terremoto che, fortunatamente, non ha causato vittime ma ha prodotto ingenti danni alle abitazioni, agli edifici pubblici e alle attività produttive;

il comune di Marsciano, ormai quasi due anni fa, ha prontamente risposto all'emergenza, allestendo immediatamente un centro operativo comunale, disponendo l'autonoma sistemazione per 164 nuclei familiari, attivando la messa in sicurezza di edifici, vie e piazze e delle scuole, consentendo la loro riapertura entro i primi 15 giorni di gennaio 2010. Ha infine garantito la rapida ripresa delle attività commerciali e del terziario;

l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 3853 del 3 marzo 2010 ha assegnato, all'articolo 8, 15 milioni di euro a carico del fondo della protezione civile per «far fronte ai primi interventi urgenti conseguenti ai gravi eventi sismici che hanno colpito alcune zone del territorio della regione Umbria il 15 dicembre 2009;

la stima dei danni, concordata tra la protezione civile e la regione Umbria, ammonta a circa 350 milioni di euro;

considerato che nei primi mesi del 2011 la regione Umbria ha rimesso al Dipartimento di protezione civile nazionale, la stima puntuale ed aggiornata del fabbisogno finanziario utile al completamento della ricostruzione, così come chiesto dallo stesso Dipartimento;

con l'approvazione della legge di stabilità lo stanziamento effettivo ammonta a 3 milioni di euro per il 2011 e 3 milioni di euro per il 2012: risorse evidentemente insufficienti per consentire alla regione di accendere un mutuo e iniziare così le opere di ricostruzione pesante;

a fronte dell'esiguità dei fondi per la ricostruzione dei paesi terremotati dell'Umbria, sarebbe opportuno per consentire la realizzazione degli interventi di ricostruzione e riparazione dell'edilizia privata e pubblica e delle connesse opere di urbanizzazione primaria, autorizzare limiti di impegno ventennale di 15 milioni di euro annui per permettere alla Regione di accedere ad un mutuo di pari importo,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di avviare un percorso di razionalizzazione nella distribuzione di risorse pubbliche destinate alle zone colpite da calamità naturali, prevedendo un criterio di precedenza per le situazioni più recenti in cui l'opera di ricostruzione deve essere ancora avviata;

a reperire ulteriori risorse per i comuni umbri colpiti dal terremoto del 15 dicembre 2009, in modo da garantire in tempi rapidi l'inizio dei lavori di ricostruzione.

---

### **G/2814/37/5**

FERRANTE, DELLA SETA, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI

Il Senato

premessi che:

in considerazione del risultato referendario che ha abrogato le norme che reintroducevano l'uso dell'energia nucleare in Italia, appare del tutto evidente, anche dal punto di vista dei costi, la superfluità dell'Agenzia per la sicurezza nucleare,

impegna il Governo:

a provvedere in tempi molto stretti alla soppressione dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, annullando altresì le nomine previste nel decreto

del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2011 «Costituzione dell'Agenzia per la sicurezza nucleare» e, conseguentemente, all'immediato trasferimento delle funzioni e dei compiti già assegnati all'Agenzia ai sensi del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, all'ISPRA, cui destinare altresì le risorse economiche, umane e strumentali della soppressa Agenzia.

---

**G/2814/38/5**

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, RANUCCI, VIMERCATI, DELLA SETA, FERRANTE

Il Senato,

premesso che,

il provvedimento in esame reca un finanziamento di soli 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2014, che tuttavia non sono sufficienti a coprire i tagli operati nel corso degli ultimi anni a carico del trasporto pubblico locale e alla missione diritto alla mobilità, per effetto dei quali il regolare funzionamento del trasporto pubblico dei pendolari è a forte rischio, prefigurando comunque un netto peggioramento degli attuali livelli di servizio;

per effetto dei tagli non è pienamente garantita la copertura dei corrispettivi di servizio tra Trenitalia, Stato e Regioni concernenti il servizio universale sulle tratte regionali e interregionali, con il rischio conseguente di pesanti riduzioni di servizi che penalizzano ulteriormente i cittadini utenti;

impegna il Governo:

a ripristinare gradualmente a partire dalla prossima manovra finanziaria i tagli previsti a carico del trasporto pubblico locale nel corso degli ultimi tre anni;

a reperire le risorse necessarie, anche di provenienza comunitaria, per realizzare il rilancio del trasporto ferroviario in Italia e corrispondere alle esigenze ripetutamente manifestate in particolare dalle associazioni dei pendolari;

a garantire le risorse necessarie per il funzionamento del comparto del trasporto ferroviario regionale, al fine di evitare disagi ai lavoratori medesimi e ai pendolari.

---



**G/2814/39/5**

CASTIGLIONE, VIESPOLI, POLI BORTONE

Il Senato,

premessi che:

l'agricoltura italiana vive un momento di crisi drammatica che necessita di un impegno più deciso rispetto a quello che si è fatto in questa metà di legislatura;

la crisi ha prodotto alcuni effetti deleteri: una diminuzione dei prezzi agricoli, del fatturato e dei redditi delle imprese; un peggioramento sensibile del margine di filiera dovuto all'aumento dei costi; un allargamento della forbice tra prezzi al consumo e prezzi agricoli alla produzione;

i dati Eurostat certificano che il reddito agricolo reale per ogni singolo lavoratore nel 2009 ha subito una diminuzione del 25 per cento rispetto al 2008. La contrazione dei redditi in Europa è stata del 12 per cento, quindi l'Italia ha un record negativo, superiore del doppio rispetto alla media europea;

anche la situazione del credito in agricoltura è notevolmente peggiorata: il tasso di crescita tendenziale del credito nel settore agricolo si è più che dimezzato, passando dal 6 per cento del 2007 a 2,7 per cento dei primi nove mesi del 2009;

a fronte dello scenario delineato, le questioni poste dagli agricoltori rimangono senza risposta e le misure per il settore contenute nel decreto legge sulla manovra finanziaria appaiono del tutto parziali e insufficienti rispetto alle necessità;

in questo scenario gli altri paesi europei hanno adottato provvedimenti a favore del settore: la Francia ha già messo in atto un piano da un miliardo e 800 milioni di euro e la Germania da 700 milioni. Si tratta di interventi che cercano di dare una risposta nazionale in attesa di misure europee anticrisi;

in particolare continua ad essere rimandata una soluzione per la situazione, ormai disperata, della finanza delle imprese agricole, abbandonate senza nessuna prospettiva di rilancio, che vede oltre 11 miliardi di esposizione verso Equitalia e circa 40 miliardi di esposizione verso le banche;

il decreto legge in esame potrebbe rappresentare, invece, lo strumento per fornire risposte concrete ai problemi dei comparti dell'agricoltura che attendono una soluzione;

al contrario ci sembra che questa occasione non sia stata utilizzata dal Governo per definire le opportune politiche economiche di sostegno per il settore primario ormai in crisi strutturale;

il settore agricolo è stato duramente penalizzato dai tagli operati in passato e non intravede benefici dalla misura di esdebitazione, così come è stata concepita e illustrata dal Governo;

il tentativo di estendere l'istituto della esdebitazione alle aziende agricole è un'azione lodevole da parte del Ministro, ma non è ancora ben chiaro a favore di quali aziende agricole possa produrre benefici effetti;

stante l'attuale legislazione solo le aziende agricole in procedura concorsuale potrebbero beneficiare. Infatti, l'attuale legge fallimentare, all'articolo 1, dice espressamente che l'imprenditore agricolo non è soggetto al fallimento e alle procedure concorsuali;

se ciò è vero dell'estensione del predetto istituto beneficerebbero solo le società di capitali agricole ovvero le grosse imprese che hanno natura agro industriale, non di certo gli agricoltori e gli allevatori, verso cui si rende urgente un provvedimento,

impegna il Governo

a prevedere la ristrutturazione delle passività, nel lungo termine verso il fisco, degli istituti previdenziali e assicurativi, INPS e INAIL, eliminando tutte le sanzioni, le more e altri oneri vari;

a prevedere la ristrutturazione delle passività verso le banche, nel lungo termine, favorendo il riaccorpamento dei vari mutui con la garanzia fidejussoria obbligatoria da parte di Ismea;

ad equiparare il trattamento delle aziende agricole del mezzogiorno a quello ricevuto dagli allevatori delle quote latte del nord e a quello ricevuto dagli altri colleghi europei in Francia e Germania, al fine di evitare disparità;

a sospendere le riscossioni e le vendite all'asta dei tribunali.

---

#### **G/2814/40/5**

BERTUZZI, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, MONACO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, TOMASELLI, BUBBICO, GARRAFFA

Il Senato,

premesso che:

l'orientamento dell'Unione europea è volto a sostenere e rafforzare il modello agricolo europeo basato sulla multifunzionalità, la compatibilità ambientale, la sostenibilità economica e la sicurezza alimentare, un modello culturale prima che tecnico, economico e sociale;

i fenomeni di esodo e abbandono del settore in vaste aree dell'Unione europea sono, spesso, causa di degrado delle aree rurali e dell'ambiente naturale;

la Pac prevede da decenni misure specifiche di sostegno volte ad incentivare la costituzione di nuove aziende e l'avvicendamento generazionale a favore dei giovani aspiranti agricoltori;

la presenza in Italia degli ultra sessantenni attivi nel settore primario è stata tra le più alte dell'area europea (oltre il 20% analogamente solo a Portogallo, Romania, Bulgaria);

muovendo da tali considerazioni nel 2007 è stato istituito un apposito Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura con una dotazione di 50 milioni di euro per il quinquennio 2007-2011;

tale dotazione rappresentava, nelle intenzioni del legislatore, un primo passo per porre come centrale la questione dell'Imprenditorialità giovanile in agricoltura;

per il 2009 e il 2010, la dotazione del Fondo è stata dimezzata passando dai previsti 10 milioni di euro a 5 milioni di euro per ciascun anno;

il capitolo di riferimento del Fondo presenta dei rilevanti residui e una ancor più disponibilità di cassa e questo indurrebbe ad ipotizzare che in questi anni non sono stati emanati i bandi per l'assegnazione delle risorse,

impegna il Governo:

a porre in essere degli interventi efficaci che siano finalizzati a favorire sia l'insediamento che la permanenza dei giovani in agricoltura predisponendo una serie di norme volte ad intervenire a sostegno delle imprese, facilitare l'accesso al credito e l'acquisto dei terreni, ridurre i costi sostenuti dalle aziende, tutte coerenti rispetto alle linee guida della nuova politica di sviluppo rurale e, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica ad emanare i bandi per l'assegnazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo dell'imprenditori a giovanile in agricoltura e nella pesca per l'anno 2012 e a reintegrare le risorse del Fondo per l'imprenditori a giovanile in agricoltura al fine di rendere operativo uno strumento fondamentale per il ricambio generazionale del comparto agroalimentare.

---

#### **G/2814/41/5**

MONGIELLO, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, MONACO, PERTOLDI, RANDAZZO, TOMASELLI, BUBBICO, GARRAFFA

Il Senato,

premessi che:

ad ottobre del 2005 è stato ultimato il trasferimento della sede dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) da Bruxelles a Palma, città individuata dal Consiglio europeo quale sede permanente dell'organismo scientifico destinato a fornire pareri scientifici indipendenti relativamente alle questioni inerenti la sicurezza alimentare;

il regolamento istitutivo, approvato il 28 gennaio 2002 dal Parlamento europeo e dal Consiglio europeo, stabilisce i principi e i requisiti di base del diritto alimentare e assegna all'EFSA il compito di costruire

e coordinare una rete in grado di realizzare una stretta collaborazione con le autorità nazionali che operano nello stesso campo;

da ciò è discesa la necessità di attivare le procedure per la costituzione di una Autorità per la sicurezza alimentare in Italia, organismo scientifico indipendente sebbene funzionalmente collegato al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

nei primi mesi del 2005 è stato costituito a Foggia il Comitato tecnico-istituzionale per la strutturazione e il sostegno della candidatura del capoluogo della Capitanata a sede dell'Autorità stessa. Coordinati dalla Provincia di Foggia di cui fanno parte o ne condividono l'operato: l'Università degli studi di Foggia, la Camera di commercio di Foggia, tutti gli Enti locali, le associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali e gli enti di ricerca che operano nel territorio foggiano;

la candidatura di Foggia a sede dell'Authority nazionale per la sicurezza alimentare è fondata su alcuni pilastri: la rilevanza della produzione agricola e agro alimentare; la presenza di centri di formazione e di ricerca di eccellenza che operano nel settore agricolo e agro alimentare;

la produzione agricola foggiana è pari a quella dell'intero Molise o dell'intera Basilicata;

sul fronte agroalimentare, Foggia ospita il più importante pastificio del Gruppo Barilla, dopo quello storico di Parma e si appresta ad ospitare il più grande impianto di trasformazione del pomodoro del Sud Italia;

lo sviluppo della filiera agricola è stato sollecitato o assecondato dai centri di ricerca, alcuni dei quali storici, presenti nel territorio provinciale: l'Istituto sperimentale per la cereali coltura, l'Istituto per le colture foraggere, l'Istituto sperimentale per la zootecnia, l'Istituto zooprofilattico sperimentale di Puglia e Basilicata, il Lachimer (laboratorio chimico merceologico della Camera di Commercio), l'Istituto per lo studio degli eco sistemi costieri del Consiglio nazionale delle ricerche di Lesina; il servizio igiene e prevenzione dell'Azienda sanitaria locale FG/3;

all'interno dell'Università di Foggia, grazie alla presenza della facoltà di Agraria, si sono sviluppate strutture di assoluto rilievo in campo scientifico quali: il Biopolo Dauno e il centro di ricerca interdisciplinare Bioagromed;

la regione Puglia ha individuato nella provincia di Foggia la sede ideale per il Distretto agro alimentare regionale, destinato alla promozione dell'innovazione in agricoltura;

nel maggio del 2005 è stato costituito il Comitato scientifico incaricato di strutturare la proposta del territorio al Governo, proposta ufficializzata il 13 settembre 2005 nel corso di un incontro tra i rappresentanti delle istituzioni locali e il Ministro pro tempore delle politiche agricole alimentari e forestali Gianni Alemanno;

con il decreto ministeriale 26 luglio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 4 ottobre 2007, il Ministro della salute pro tempore, senatrice Livia Turco, d'intesa con il Ministro pro tempore delle politiche agricole alimentari e forestali, Paolo De Castro, ha istituito, presso il Ministero della salute, il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare:

organo tecnico consultivo, destinato ad agire in stretta collaborazione con l'EFSA, cui é affidato il compito di offrire la propria consulenza tecnico-scientifica alle amministrazioni che si occupano di gestione del rischio in materia di sicurezza alimentare ed a formulare pareri scientifici, su richiesta del Comitato strategico di indirizzo, delle amministrazioni centrali e delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

l'articolo 2, comma 356 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008) prevede che il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare assuma la denominazione di «Autorità nazionale per la sicurezza alimentare» e si avvalga di una sede referente operante nella città di Foggia;

per lo svolgimento delle attività e il funzionamento della sede di Foggia, la stessa legge finanziaria autorizza lo stanziamento di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2010;

l'articolo 11 del decreto legge 31 dicembre 2007 n. 248 (cosiddetto «milleproroghe») prevede che la predetta Autorità nazionale per la sicurezza alimentare, a decorrere dal 15 gennaio 2008, si trasformi in «Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare», con sede in Foggia, fermo restando lo stanziamento di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2010;

lo stesso articolo 11 rinvia ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del ministro della salute, di concerto con il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, la definizione delle norme per l'organizzazione, il funzionamento e l'amministrazione dell'Agenzia;

il 27 novembre 2008, nel corso della seduta n. 31 in sede di esame, per le parti di competenza della 9 Commissione permanente del Senato della Repubblica, del disegno di legge finanziaria per il 2009 é presentato ed approvato un ordine del giorno (Ordine del Giorno 0/1209/8/09) che impegna il Governo ad adottare i previsti decreti attuativi per l'istituzione a Foggia dell'Agenzia stessa, successivamente il 18 dicembre 2008, nel corso della seduta n. 107, della Camera dei Deputati, in sede di esame del decreto legge sulla competitività del sistema agroalimentare, é presentato ed approvato un ordine del giorno di Governo a confermare l'indicazione di Foggia contenuto analogo (A.C. 9/01961/041 P.d.L) che impegna il governo a confermare l'indicazione di Foggia quale sede dell'Agenzia stessa ed a predisporre entro 30 giorni, tutto gli atti necessari per l'attivazione della sede stessa:

in sede di approvazione al Senato della Legge di stabilità 2011, il Governo aveva già accolto un ordine del giorno (n. G/2464/100/S) che lo impegnava a completare con urgenza «iter procedimentale per l'istituzione dell'Agenzia;

impegna il Governo:

a predisporre tutti gli atti necessari all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 11 del decreto-legge

31 dicembre 2007 n. 248, al fine di completare l'iter procedimentale per l'istituzione dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza Alimentare nella sede di Foggia.

---

**G/2814/42/5**

ANDRIA, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, MONACO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, BUBBICO, TOMASELLI, GARRAFFA, ARMATO

Il Senato,

in sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia,

premesso che:

negli ultimi 5 anni il settore ittico ha registrato un calo della produttività pari al 41 per cento, una riduzione del fatturato pari al 25 per cento un crollo dei livelli occupazionali pari a 17.000 posti di lavoro (passando da circa 46.000 a 29.349 addetti), un incremento del 240 per cento dei prezzi del carburante che ha avuto un'incidenza sui costi di produzione fino al 60 per cento per il sistema più colpito, quello dello strascico. Inoltre, l'unico strumento di programmazione di settore, il Programma triennale della pesca e dell'acquacoltura, ha subito un consistente taglio della dotazione di parte corrente passando da 14 milioni di euro a 6 milioni di euro;

il decreto ministeriale 9 aprile 2009 (Misure di sostegno in favore delle imprese di pesca marittima) all'articolo 1 individua una dotazione destinata ad attivare misure in favore delle imprese di pesca marittima, nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, riguardanti:

a) misure di sostegno al credito mediante rafforzamento del Fondo di garanzia dei consorzi fidi e strutture finanziarie di settore;

b) contributo forfettario nella misura di 1.000 euro ad imbarcazione per le spese connesse agli investimenti in materia di sicurezza a bordo di unità da pesca marittima superiori a 15 metri a condizione che venga fornita documentazione comprovante il corretto funzionamento del sistema VMS;

c) rimborso delle spese sostenute a decorrere dal 1° giugno 2008 relative all'acquisizione di strumentazione ed equipaggiamento di bordo per un importo massimo determinato, in base alla classe espressa in GT;

ad oggi tale dotazione, corrispondente all'importo di 30 milioni, si presenta, a bilancio, un residuo non ancora impegnato;

impegna il Governo:

a mantenere nelle disponibilità del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la quota residuale citata in premessa, con destinazione filiera ittica, in particolare prevedendo il rifinanziamento del programma triennale nazionale della pesca e dell'acquacoltura e delle azioni previste dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 154/04 per garantire assistenza e servizi alle imprese della filiera.

---

### **G/2814/43/5**

PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, MONACO, BUBBICO, TOMASELLI, GARRAFFA

Il Senato,

premesso che:

riflettendo la situazione economica generale italiana, anche il settore agro alimentare, per altro a differenza di quanto si sta verificando nelle principali economie dell'Unione Europea, non riesce ad uscire dalla fase di crisi che dura da oltre due anni;

nell'ultimo anno, ad una crescita media UE dei redditi reali per unità di addetto agricolo del 12,5 per cento (con punte del 32 per cento in Francia, del 23 per cento in Germania e del 7 per cento in Spagna), ha fatto seguito, per l'Italia, una contrazione del 3,3 per cento rispetto al 2009, anno in cui lo stesso indice aveva fatto registrare un calo del 25,5 per cento;

la fase di emergenza dei mercati agricoli e la conseguente diffusa volatilità dei prezzi che ha caratterizzato il settore negli ultimi tre anni, continua inesorabilmente a manifestare i propri segnali;

l'indice dei prezzi agricoli ha ripreso a salire, dopo una fase di forte contrazione del 2009, ma ad un ritmo inferiore se paragonato all'incremento dei costi produttivi aziendali;

considerato lo scenario socio-economico delineato in premessa e gli obiettivi delineati in manovra, risultano inequivocabilmente insufficienti e inadeguate per il rilancio e la crescita competitiva del settore agroalimentare;

impegna il governo:

ad adottare, per il prossimo triennio, compatibilmente con il vincolo di bilancio, un piano di rilancio competitivo per il settore agroalimentare e della pesca, che ne valorizzi le enormi potenzialità produttive e che faccia dell'agricoltura un fattore di opportunità ed un elemento di sviluppo dell'economia rurale e, più in generale, del sistema economico nazionale, caratterizzato da:

a) misure a sostegno dell'aggregazione dell'offerta agricola e dello sviluppo dell'agricoltura contrattualizzata mediante il rafforzamento del ruolo, delle attività e della crescita dimensionale delle organizzazioni di produttori e dell'interprofessionalità, nonché attraverso la razionalizzazione e il rafforzamento dell'efficacia degli strumenti esistenti nel quadro normativa nazionale (intese di fili era e contratti quadro);

b) azioni per lo sviluppo e la competitività delle imprese agricole, agroalimentari e della pesca orientate ad incentivare e sostenere investimenti innovativi; a favorire la crescita occupazionale e dimensionale, anche mediante l'incentivo del credito d'imposta; a rafforzare il ruolo delle giovani generazioni e a sviluppare e a consolidare i processi d'internazionalizzazione;

c) misure di difesa del reddito e gestione dei rischi di mercato e azioni di favorimento dell'accesso al credito, in grado di assicurare maggiore certezza nel prossimo futuro alle imprese agricole, agroalimentari e della pesca e orientate a contrastare i rischi collegati all'instabilità dei mercati e al fenomeno della volatilità dei prezzi agricoli.

---

#### **G/2814/44/5**

PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, MONACO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, BUBBICO, TOMASELLI, GARRAFFA

Il Senato,

premesso che:

le aziende agricole italiane, in taluni casi vere e proprie eccellenze, con produzione di qualità riconosciuta, sono esposte ad una forte competizione internazionale. Tale tessuto aziendale per poter competere sul mercato deve potersi confrontare, a parità di condizioni, senza pesi burocratici, ingiustificati, che stressano pesantemente le performance. Per fare sistema il comparto agricolo necessita di una profonda azione di snellimento che prenda le mosse dalla razionalizzazione della legislazione statale che fissa obblighi e oneri a carico delle imprese. La macchina amministrativa è un collo di bottiglia che ostacola lo sviluppo. L'Istat evidenzia che l'onere del rapporto azienda-macchina pubblica pesa per il 30 per cento sul costo complessivo del lavoro per i piccoli e medi imprenditori.

impegna il Governo:

a procedere ad una efficace ricognizione della legislazione vigente in materia di agricoltura provvedendo, a raccogliere in un apposito testo unico la normativa esistente al fine di procedere al riordino e alla semplificazione della stessa;

a prevedere la razionalizzazione della legislazione statale che fissi obblighi e oneri a carico delle imprese agricole finalizzata allo snellimento



delle procedure in particolare si raccomanda che il modello di comunicazione unica per la nascita dell'impresa sia ispirato a criteri di massima semplificazione, lo stesso principio dovrebbe ispirare le comunicazioni delle assunzioni a carico delle imprese agricole;

a semplificare le procedure relative al conferimento dei rifiuti per le aziende agricole nonché a promuovere la stipula di accordi e convenzioni tese a favorire il riutilizzo, il recupero dei rifiuti;

ad assicurare l'esercizio unitario dell'attività ispettiva;

alla revisione dei decreti ministeriali che interessano la concreta attività delle imprese agricole anche sulla base dell'evoluzione subita dalla normativa europea.

---

### G/2814/45/5

MILANA

Il Senato,

considerato che la Fondazione Santa Lucia è un ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione per la cura delle malattie neurologiche e la loro neuro riabilitazione. In questo ambito e in quello più vasto delle neuroscienze l'Istituto sviluppa da alcuni decenni una ricerca sanitaria mirata alla scoperta ed alla messa a punto di metodiche riabilitative, protocolli diagnostici e terapeutici, nonché delle cause delle più importanti patologie del sistema nervoso come l'*ictus*, la sclerosi multipla, la malattia di Alzheimer e altre;

preso atto che per queste ragioni la Fondazione è stata anche riconosciuta dal Ministero della Salute come Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico. Infatti, presso la Fondazione Santa Lucia, ricercatori italiani e stranieri lavorano in un contesto internazionale, in stretta collaborazione con alcuni fra i più importanti centri medici e di ricerca al mondo;

posto che purtroppo la Fondazione Santa Lucia per attuare le proprie attività necessita di sostegno pubblico;

impegna il Governo

a valutare l'adozione di tutte le opportune misure affinché alla Fondazione Santa Lucia siano le erogate risorse necessarie al proseguimento della propria meritoria attività.

---

**G/2814/46/5**

RUTELLI, MILANA, BAIO, BRUNO, MOLINARI, RUSSO

Il Senato,

considerata l'emergenza di conservazione del nostro patrimonio storico e culturale e preso atto della carenza di risorse e di organico del Ministero per il Beni e le Attività culturali;

impegna il Governo:

a valutare, anche in deroga alle disposizioni vigenti e al fine di fronteggiare l'emergenza nella gestione dei beni culturali e per le esigenze istituzionali dovute alla carenza di organico del Ministero per il beni e le attività culturali, la possibilità di assumere i candidati risultati idonei del concorso pubblico a 500 posti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – IV Serie Speciale-Concorsi ed esami n. 56 del 18 luglio 2008.

---

**G/2814/47/5**

ANTEZZA, ANDRIA, MONGIELLO, SCARPA BONAZZA BUORA, ARMATO, CHIAROMONTE, DE LUCA, INCOSTANTE, BERTUZZI, MONACO, PIGNEDOLI, PERTOLDI, RANDAZZO, BUBBICO, CHIURAZZI, ESPOSITO, FASANO, CARDIELLO, POLI BORTONE, DIGILIO, MAZZARACCHIO

Il Senato,

premessi che:

gli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito alcune zone delle regioni Basilicata, Puglia e Campania tra l'ottobre del 2010 e il marzo 2011, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nelle medesime regioni, hanno causato ingenti danni e provocato grave pregiudizio alle attività economiche e produttive di quelle aree;

per il ristoro dei danni, il rilancio delle attività economiche e produttive, la realizzazione di interventi di ripristino delle infrastrutture e delle strutture danneggiate, nonché per mettere in atto quegli interventi indifferibili in funzione della difesa dal rischio idrogeologico, sono necessarie risorse ingenti, valutate, per il biennio 2011-2012, in oltre 250 milioni di euro per la Regione Basilicata, 100 milioni di euro per la regione Puglia, 250 milioni di euro per la regione Campania;

proprio a motivo di tale stato di emergenza, sarebbero necessari idonei stanziamenti da parte statale per garantire, in questo momento di crisi socio-economica, la ripresa delle attività produttive con le ricadute positive sull'occupazione che ciò determinerebbe nonché prevedere che, in deroga al patto di stabilità le Regioni interessate possano approntare autonomi interventi, aggiuntivi rispetto a quelli statali, con oneri a valere su fondi disponibili nel bilancio regionale;

impegna il Governo:

a prevedere lo stanziamento delle risorse, pari a 250 milioni di euro per la Regione Basilicata, 100 milioni di euro per la regione Puglia, 250 milioni di euro per la regione Campania, necessarie a realizzare gli interventi tesi a garantire il ristoro dei danni e la ripresa del comparto economico e produttivo, con particolare riguardo alle attività agricole, zootecniche e turistiche, nonché per il ripristino delle infrastrutture e delle strutture danneggiate nelle medesime regioni, gravemente e ripetutamente colpite da eventi atmosferici eccezionali;

a prevedere, per questi eventi calamitosi, la deroga alle disposizioni di cui ai commi da 2-*quater* a 2-*octies* dell'articolo 2 del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, fino al 10 gennaio 2013, al fine di consentire di far fronte all'emergenza;

in attesa delle OPCM e dello stanziamento delle relative risorse, a provvedere alla sospensione, per i soggetti direttamente colpiti dagli eventi calamitosi, dei versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi obbligatori contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché le esposizioni debitori e verso gli istituti di credito.

---

## **G/2814/48/5**

VITALI

Il Senato,

premesso che:

a norma dell'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42 sul federalismo fiscale la sede nella quale "concorrere alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, anche in relazione ai livelli di pressione fiscale di indebitamento" è la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, che si avvale della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) quale segreteria tecnica dotata di una specifica banca dati;

essa è riconosciuta come tale anche dalla legge 7 aprile 2011, n. 39 che ha recentemente modificato la legge di contabilità e di finanza pubblica in relazione alle nuove regole europee;

il comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 stabilisce che "entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, deve essere convocata la riunione di insediamento della Conferenza", e tale termine è trascorso senza che la Conferenza sia stata insediata;

l'esigenza di ripartire equamente il peso delle manovre finanziarie tra i diversi comparti di spesa pubblica è fondamentale per evitare di gravare in modo sproporzionato sul sistema delle autonomie territoriali e per

coniugare il necessario contenimento delle spese della pubblica amministrazione con la crescita e l'equità sociale;

tutto ciò premesso impegna il Governo a

insediare la Conferenza per il coordinamento della finanza pubblica, anche in vista della predisposizione delle leggi annuali di stabilità.

---

**G/2814/49/5 (già emendamento 20.2)**

VIESPOLI, CARRARA, CASTIGLIONE, PISCITELLI, POLI BORTONE

Il Senato,

in attesa di una revisione complessiva dei parametri del Patto di stabilità interno, al fine di accelerare la spesa dei fondi europei, in coerenza con la delibera Cipe 1/2011;

impegna il Governo a

definire, con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, le nuove regole del patto di stabilità interno per la quota parte relativa al cofinanziamento nazionale e regionale dei suddetti fondi.

---

**G/2814/50/5 (già emendamento 32.5)**

FLERES, FERRARA

Il Senato,

impegna il Governo ad adottare le opportune iniziative volte a risolvere le problematiche sollevate dall'emendamento 32.5.

---

**G/2814/51/5 (già emendamento 40.0.1)**

FLERES, CENTARO, FERRARA, POLI BORTONE

Il Senato,

impegna il Governo ad adottare le opportune iniziative volte a risolvere le problematiche sollevate dall'emendamento 40.0.1.

---

**1.1**

FINOCCHIARO, BELISARIO, D'ALIA, LEGNINI, AGOSTINI, CARLONI, DE ANGELIS, GALIOTO, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MASCITELLI, MERCATALI, MILANA, MORANDO, PISTORIO

*Sostituire il comma 1, con i seguenti:*

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il trattamento economico onnicomprensivo annualmente corrisposto, in funzione della carica ricoperta, ai membri del Governo, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, non può superare nel massimo la media degli analoghi trattamenti economici percepiti annualmente dai titolari di cariche omologhe negli altri Stati dell'Area Euro, come individuata dalla Commissione di cui al comma 3, in prima applicazione della presente disciplina, entro trenta giorni dalla sua costituzione. Il limite di cui al presente comma si applica altresì, secondo le modalità di cui ai commi 2 e seguenti, ai trattamenti economici corrisposti ai titolari di cariche elettive ed incarichi di vellee o quali componenti, comunque denominati, degli organismi, enti, istituzioni, anche collegiali, di cui all'allegato A.

1-bis. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere, nell'esercizio delle prerogative costituzionali di autonomia, rideterminano l'indennità spettante ai parlamentari ai sensi dell'articolo 69 della Costituzione, nonché i rimborsi ad essi riconosciuti per le spese e per i servizi, assumendo quale limite massimo *pro-capite* di spesa, per ciascuna tipologia di trattamento, la media delle spese sostenute dai Parlamenti nazionali dei Paesi di cui al comma 1 per ciascun componente.

*Sostituire il comma 6, con il seguente:*

«6. A decorrere dal 1° gennaio 2012, i seguenti incarichi elettivi o di nomina sono mutuamente incompatibili:

- 1) parlamentare nazionale;
- 2) parlamentare europeo;
- 3) consigliere e assessore regionale;
- 4) consigliere e assessore provinciale;
- 5) consigliere e assessore comunale;
- 6) sindaco, presidente di provincia e presidente di regione;
- 7) membro di comunità montane o di organi di controllo di qualsiasi ordine e grado di enti sovra-comunali;
- 8) membro di consiglio d'amministrazione, collegio dei revisori dei conti, organo di controllo, di società a partecipazione o controllo interamente o parzialmente pubblico».

**1.2**

FERRARA, FLERES

*Al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «la media», aggiungere le seguenti: «ponderata rispetto al PIL».*

---

**1.2 (testo corretto)**

FERRARA, FLERES

*Al comma 1, al primo e secondo periodo, dopo le parole: «la media», aggiungere le seguenti: «ponderata rispetto al PIL».*

---

**1.3**

MILANA, RUTELLI, BAIO, BRUNO, MOLINARI, RUSSO

*Sopprimere il comma 6.*

---

**1.4**

MILANA, RUTELLI, BAIO, BRUNO, MOLINARI, RUSSO

*Al comma 6 sostituire le parole: «dalle prossime elezioni, nomine o rinnovi» con le seguenti: «dal 1° gennaio 2012».*

---

**1.5**

FINOCCHIARO, BELISARIO, D'ALIA, LEGNINI, AGOSTINI, CARLONI, DE ANGELIS, GALIOTO, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MASCITELLI, MERCATALI, MILANA, MORANDO, PISTORIO

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6. Ai fini del definitivo superamento del regime vigente dei vitalizi parlamentari, gli Uffici di Presidenza delle due Camere adottano sistemi previdenziali basati sul metodo di calcolo contributivo, prevedendo requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso ai trattamenti corrispondenti a quelli applicati ai lavoratori dipendenti, ai sensi della disciplina pensionistica vigente».

---

**1.0.1**

LANNUTTI, MASCITELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Limitazioni alle spese di amministrazione e di controllo di enti pubblici ed organismi pubblici)*

1. Il comma 5, dell'articolo 6, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito in legge dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 è sostituito dai seguenti:

"5. Tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore a tre componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli.

*5-bis.* A decorrere dalla data di entrata della legge di conversione del presente decreto, il trattamento economico onnicomprensivo dei presidenti e dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche di società a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, di banche ed istituti di credito di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e di società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi, o che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, non può superare il doppio del valore del trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento"».

---

**1.0.2**

MASCITELLI, LANNUTTI, PARDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Riduzione del vitalizio per i parlamentari nazionali  
e dei consiglieri regionali)*

1. Il trattamento pensionistico dei periodi di esercizio del mandato parlamentare è regolato dalle norme generali che disciplinano il sistema pensionistico obbligatorio dei lavoratori dipendenti e autonomi contenute nella legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. I parlamentari cessati dall'incarico o in carica indicano agli uffici competenti della Camera di appartenenza gli enti o gli istituti previdenziali ove intendono far confluire i contributi versati ai fini dell'erogazione dell'assegno vitalizio, senza oneri aggiuntivi per gli enti e istituti suddetti. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, adotta le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma.

3. Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, determinano in ogni caso la riduzione immediata di ogni forma di assegno vitalizio per i membri del Parlamento cessati dal mandato pari al dieci per cento.

4. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale, ordinario ed alle province autonome sono ulteriormente ridotti del 50 per cento rispetto a quanto previsto a legislazione vigente nei casi in cui, entro due mesi dalla data in vigore della presente legge le regioni a statuto speciale, ordinario e le province autonome non provvedano alla soppressione degli assegni vitalizi per i Consiglieri regionali in carica.

5. In conformità con quanto disposto dal comma 4, è altresì disposto il rimborso, in una unica soluzione, dei contributi già versati dai consiglieri regionali in carica e da quelli cessati dal mandato.

---



**1.0.3 (testo 2)**

MASCITELLI, LANNUTTI, PARDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Riduzione ed accorpamento delle Province)*

1. Sono soppresse le Province la cui popolazione residente risulti, sulla base delle rilevazioni dell'Istituto nazionale di statistica al 10 gennaio 2009, inferiore a cinquecentomila abitanti.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i comuni già ricompresi nelle circoscrizioni delle province soppresse assumono, secondo le procedure previste dall'articolo 21, comma 3, lettera *d*), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'iniziativa concernente la propria aggregazione alla circoscrizione provinciale di una nuova provincia o delle province non soppresse nell'ambito della medesima regione, ferma restando l'integrità del territorio comunale.

3. Il rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, di cui all'articolo 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131, predispone le necessarie forme di coordinamento al fine di garantire che le iniziative dei comuni di cui al comma 2 siano adottate in conformità al principio di continuità territoriale.

4. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per la semplificazione normativa e con il Ministro per i rapporti con le Regioni, previa intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, alla nuova determinazione delle circoscrizioni provinciali ai sensi del presente articolo, sulla base dell'iniziativa dei comuni di cui al comma 2 e sentita la Regione interessata.

5. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4, sono adottati uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo la procedura prevista al comma 4 con i quali sono trasferiti i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative della provincia soppressa alla provincia o alle province di aggregazione.

6. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale sono ulteriormente ridotti del 50 per cento rispetto a quanto previsto a legislazione vigente nei casi in cui, entro sei mesi dalla data in vigore della pre-

sente legge, le regioni a statuto speciale non provvedano all'adeguamento interno, in armonia con quanto previsto dal presente articolo.

### 1.0.3

MASCITELLI, LANNUTTI, PARDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 1-bis.

*(Riduzione ed accorpamento delle Province)*

1. Nelle regioni con popolazione superiore ad un milione di abitanti sono soppresse le Province la cui popolazione residente risulti, sulla base delle rilevazioni dell'Istituto nazionale di statistica al 10 gennaio 2009, inferiore a cinquecentomila abitanti.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i comuni già ricompresi nelle circoscrizioni delle province soppresse assumono, secondo le procedure previste dall'articolo 21, comma 3, lettera *d*), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'iniziativa concernente la propria aggregazione alla circoscrizione provinciale di una nuova provincia o delle province non soppresse nell'ambito della medesima regione, ferma restando l'integrità del territorio comunale.

3. Il rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, di cui all'articolo 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131, predispone le necessarie forme di coordinamento al fine di garantire che le iniziative dei comuni di cui al comma 2 siano adottate in conformità al principio di continuità territoriale.

4. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per la semplificazione normativa e con il Ministro per i rapporti con le Regioni, previa intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, alla nuova determinazione delle circoscrizioni provinciali ai sensi del presente articolo, sulla base dell'iniziativa dei comuni di cui al comma 2 e sentita la Regione interessata.

5. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4, sono adottati uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo la procedura prevista al comma 4 con i quali sono

trasferiti i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative della provincia soppressa alla provincia o alle province di aggregazione.

6. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale sono ulteriormente ridotti del 50 per cento rispetto a quanto previsto a legislazione vigente nei casi in cui, entro sei mesi dalla data in vigore della presente legge le regioni a statuto speciale non provvedano all'adeguamento interno, in armonia con quanto previsto dal presente articolo.

#### 1.0.4

GERMONTANI, DIGILIO, VALDITARA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 1-bis.

A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le indennità percepite dai presidenti e dai componenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono ridotte del trenta per cento».

#### 2.1

FINOCCHIARO, LEGNINI, BASSOLI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MERCATALI, MORANDO, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, BOSONE, Ignazio MARINO, PORETTI

*All'articolo 17, al comma 1, sostituire le parole: «0,5 per cento» e «1,4 per cento» rispettivamente con le seguenti: «2,8 per cento» e «4,0 per cento».*

*Conseguentemente, sopprimere le parole da: «Qualora la predetta Intesa» fino alla fine del comma.*

*Conseguentemente:*

*all'articolo 2, sostituire il comma 4, con i seguenti:*

«4. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili,

l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133.

4-bis. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n.662.

4-ter. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato.

4-quater. Entro il 31 dicembre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti "Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni – Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche", ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 30 aprile 2012, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili.

4-quinquies. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012».

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Modalità di esercizio delle funzioni statali sul territorio)*

1. Nelle more dell'adozione della Carta delle autonomie locali, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, a decorrere dal 10 gennaio 2012 e fino al completamento del trasferimento di funzioni statali a regioni ed enti locali di cui alla medesima Carta, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, che devono essere conferite a regioni ed enti locali, sono concentrate provvisoriamente presso le prefetture – uffici territoriali del Governo.

2. Le prefetture – uffici territoriali del Governo svolgono, anche nell'ambito delle Conferenze permanenti provinciali e regionali dei servizi della pubblica amministrazione, specifica attività volta a sostenere ed agevolare il trasferimento delle funzioni stesse e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali.

3. Al termine del processo di trasferimento di funzioni, salvo diversamente disposto dalla Carta delle autonomie locali, le residue funzioni statali sul territorio sono esercitate presso le prefetture uffici territoriali del Governo.

4. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità della prefettura – ufficio territoriale del Governo, e all'individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovraregionale, nonché delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della prefettura ufficio territoriale del governo, o di sua articolazione, dai Ministeri per gli aspetti relativi alle materie di rispettiva competenza.

5. La rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa. Non si applicano inoltre agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali.

7. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012»;

*Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

*(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione dirigenti responsabili del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2012, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, re-

quisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione di cui al comma 1.

3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2012, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2012, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2012, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

7. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi non inferiori a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

8. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente articolo, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato;

*all'articolo 10, dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 2, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2012 e 2013, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ulteriormente ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di Bilancio, del 2,5 per cento per ciascun anno. Per gli stessi 2012 e 2013, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di Bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previ-

ste dalla legge di Bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte di un ulteriore 1,5 per cento per ciascuno dei due anni. Per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'Articolo 10 della legge n. 196 del 2009 e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

*2-ter.* Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma *2-bis*, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, limitatamente al quinquennio 2012-2016, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di Bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

*2-quater.* Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma *2-bis*, propone ogni anno, nel disegno di legge di Stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio»;

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

**«Art. 17-bis.**

*(Unificazione degli enti previdenziali).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è costituito l'Istituto di previdenza generale (IPG), di seguito «Istituto». L'Istituto esercita le funzioni svolte dai seguenti enti di previdenza, che sono soppressi a decorrere dalla medesima data:

- a) Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS);
- b) Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);
- c) Istituto postelegrafonici (IPOST);
- d) Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS);

L'Istituto succede in tutti i rapporti attivi e passivi in essere dalla data del 1° gennaio 2011. Dalla medesima data sono soppressi i comitati centrali regionali e provinciali dell'INPS e i comitati di vigilanza delle gestioni dell'INPDAP. I ricorsi amministrativi pendenti presso tali organi

sono conseguentemente devoluti ai dirigenti dell'Istituto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è nominato il Commissario straordinario dell'Istituto. Entro il 30 settembre 2011 il Commissario straordinario predispone lo statuto dell'Istituto, da emanare entro i successivi 60 giorni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Lo statuto definisce le attribuzioni degli organi dell'Istituto, che sono individuati come segue:

a) il Presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;

b) il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da cinque membri e composto da cinque membri, e dura in carica quattro anni;

c) il Consiglio di indirizzo e vigilanza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da venti membri, designati dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi; il Consiglio dura in carica quattro anni;

d) il Collegio dei sindaci, composto da tre membri, due dei quali nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze; uno dei componenti nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di Presidente; per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente.

Alla costituzione dei predetti organi si provvede a decorrere dal 1° gennaio 2012. Lo statuto reca disposizioni sulla formazione dei bilanci dell'Istituto volte ad assicurare piena e separata evidenza contabile alla gestione delle prestazioni rispettivamente previdenziali, assistenziali, creditizie e sociali. Con il criterio prioritario dell'unicità dei sistemi strumentali per il miglioramento dei servizi, della riduzione degli oneri e della semplificazione di strutture e procedure, nonché con riguardo alla dismissione del patrimonio dei predetti enti previdenziali, il Commissario straordinario predispone, entro il 31 ottobre 2011, un Piano strategico-operativo per l'organizzazione dell'Istituto e la piena attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, da avviarsi entro il 30 novembre 2011. Il Piano è approvato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Dall'attuazione del presente arti-



colo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012».

*Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:*

**«Art. 40-bis.**

In attesa di un riordino della tassazione sui redditi finanziari, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui redditi da capitale e redditi diversi del 12,5 per cento è innalzata al 20 per cento sui redditi maturati a partire dal 1° agosto 2011 ad eccezione dei titoli di Stato detenuti dai risparmiatori cui continua ad applicarsi l'aliquota dal 12,5 per cento. Le minusvalenze realizzate nel regime della dichiarazione o del risparmio amministrato fino al 31 luglio 2009 sono convertite in crediti d'imposta all'aliquota del 12,5 per cento. Tali crediti sono compensabili con l'imposta sostitutiva dovuta sui redditi diversi e sono riportabili in avanti per il periodo previsto per le minusvalenze che li hanno generati. I contribuenti hanno la facoltà di affrancare le plusvalenze e le minusvalenze latenti nel regime della dichiarazione e del risparmio amministrato, per il complesso delle attività incluse nel singolo rapporto di custodia o amministrazione, versando un'imposta sostitutiva del 12,5 per cento sui redditi complessivamente maturati fino al 31 luglio 2011. I proventi degli organismi di investimento collettivo sono riclassificati nella categoria dei redditi diversi. La tassazione sostitutiva sul risultato di gestione dei fondi comuni di diritto italiano è eliminata. I proventi dei fondi sono assoggettati in capo ai percipienti all'imposta sostitutiva del 20 per cento prevista per i redditi diversi. I risultati negativi dei fondi di diritto italiano non ancora compensati al 31 luglio 2011 sono convertiti in crediti d'imposta pari al 12,5 per cento del loro ammontare. I crediti sono ceduti dai fondi alla società di gestione o al soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni dei fondi. Tali crediti non sono rimborsabili né produttivi di interessi e possono essere compensati dalla società di gestione o dal soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni dei fondi con altre imposte o ceduti ad altri contribuenti soggetti ad Ires che possono utilizzarli a loro volta in compensazione. La somma dei crediti ceduti e/o compensati non può superare in ogni anno il 12,5 per cento del risultato di gestione dei fondi. La ritenuta del 27 per cento prevista sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai titolari di conti correnti e di depositi, anche se rappresentati da certificati è ridotta al 20 per cento».

---

**2.2**

FINOCCHIARO, BELISARIO, D'ALIA, LEGNINI, AGOSTINI, CARLONI, DE ANGELIS, GALIOTO, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MASCITELLI, MERCATALI, MILANA, MORANDO, PISTORIO

*All'articolo 20, al comma 1, sostituire il quarto periodo con il seguente: «Resta fermo il monitoraggio a livello centrale nonché il termine perentorio del 31 ottobre per la comunicazione della rimodulazione degli obiettivi».*

*Conseguentemente, al medesimo articolo:*

*sostituire il comma 2 con i seguenti:*

«2. Ai fini di favorire il concorso degli enti al raggiungimento degli obiettivi di saldo stabiliti dal patto di stabilità interno per il triennio 2012-2014, i predetti enti sono ripartiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e per la coesione territoriale, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in quattro classi, sulla base dei seguenti parametri di virtù:»

- a) rispetto degli indicatori di deficitarietà strutturale di cui al decreto del Ministro dell'interno del 24 settembre 2009«;
- b) rispetto del patto di stabilità interno nel triennio precedente;
- c) squilibrio della parte corrente del bilancio;
- d) grado di autofinanziamento della spesa in conto capitale;
- e) riduzione del debito.

*2-bis.* Il valore medio degli indicatori per gli enti locali è individuato sulla base delle seguenti classi demografiche e dovrà tenere conto anche delle aree geografiche da individuare con il decreto di cui al primo periodo:

- a) per le province:
  - 1) province con popolazione fino a 400.000 abitanti;
  - 2) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti;
- b) per i comuni:
  - 1) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 50.000 abitanti;
  - 2) comuni con popolazione superiore a 50.000 e fino a 100.000 abitanti;
  - 3) comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;

*sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Il contributo alla manovra per l'anno 2012 degli enti che, in esito a quanto previsto dal comma 2, risultano collocati nella classe più virtuosa, può essere ridotto con decreto del Ministro dell'economia e delle

finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in modo tale che non derivino effetti negativi, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, superiori a 200 milioni di euro»;

*dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. I comuni beneficiari di finanziamenti per opere infrastrutturali assegnati dal CIPE condizionati al reperimento di una quota di cofinanziamento dell'opera che, a causa dei vincoli del Patto di stabilità interno e dei vincoli finanziari del proprio bilancio, non riescano ad assicurare il reperimento di tale quota, possono indicare altre opere da realizzare il cui costo sia compreso entro i limiti del finanziamento assegnato. Con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono indicate le modalità per l'attuazione della presente disposizione»;

*sopprimere i commi da 4 a 9.*

*Conseguentemente:*

*all'articolo 2, sostituire il comma 4, con i seguenti:*

«4. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133.

4-bis. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4-ter. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato.

4-quater. Entro il 31 dicembre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti «Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni – Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche», ai fini della loro completa

dismissione entro e non oltre il 30 aprile 2012, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili.

4-*quinqüies*. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012».

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Modalità di esercizio delle funzioni statali sul territorio)*

1. Nelle more dell'adozione della Carta delle autonomie locali, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al completamento del trasferimento di funzioni statali a regioni ed enti locali di cui alla medesima Carta, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, che devono essere conferite a regioni ed enti locali, sono concentrate provvisoriamente presso le prefetture – uffici territoriali del Governo.

2. Le prefetture – uffici territoriali del Governo svolgono, anche nell'ambito delle Conferenze permanenti provinciali e regionali dei servizi della pubblica amministrazione, specifica attività volta a sostenere ed agevolare il trasferimento delle funzioni stesse e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali.

3. Al termine del processo di trasferimento di funzioni, salvo diversamente disposto dalla Carta delle autonomie locali, le residue funzioni statali sul territorio sono esercitate presso le prefetture – uffici territoriali del Governo.

4. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità della prefettura – ufficio territoriale del Governo, e all'individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovraregionale, nonché delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della prefettura ufficio territoriale del governo, o di sua articolazione, dai Ministeri per gli aspetti relativi alle materie di rispettiva competenza.

5. La rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa. Non si applicano inoltre agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali.

7. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012».

Dopo l'**articolo 9**, inserire il seguente:

**«Art. 9-bis.**

*(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione dirigenti responsabili del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163.

2. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2012, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione di cui al comma 1.

3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2012, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2012, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2012, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture

che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

7. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi non inferiori a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

8. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente articolo, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

*all'articolo 10, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 2, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2012 e 2013, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ulteriormente ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di Bilancio, del 2,5 per cento per ciascun anno. Per gli stessi 2012 e 2013, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di Bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di Bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte di un ulteriore 1,5 per cento per ciascuno dei due anni. Per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'Articolo 10 della legge n. 196 del 2009 e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

2-ter. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 2-bis, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, limitatamente al quinquennio 2012-2016, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di Bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

2-*quater*. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 2-*bis*, propone ogni anno, nel disegno di legge di Stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio».

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

**«Art. 17-bis.**

*(Unificazione degli enti previdenziali)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è costituito l'Istituto di previdenza generale (IPG), di seguito «Istituto». L'Istituto esercita le funzioni svolte dai seguenti enti di previdenza, che sono soppressi a decorrere dalla medesima data:

- a) Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS);
- b) Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);
- c) Istituto postelegrafonici (IPOST);
- d) Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS);

L'Istituto succede in tutti i rapporti attivi e passivi in essere dalla data del 1° gennaio 2011. Dalla medesima data sono soppressi i comitati centrali regionali e provinciali dell'INPS e i comitati di vigilanza delle gestioni dell'INPDAP. I ricorsi amministrativi pendenti presso tali organi sono conseguentemente devoluti ai dirigenti dell'Istituto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è nominato il Commissario straordinario dell'Istituto. Entro il 30 settembre 2011 il Commissario straordinario predispone lo statuto dell'Istituto, da emanare entro i successivi 60 giorni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Lo statuto definisce le attribuzioni degli organi dell'Istituto, che sono individuati come segue:

- a) il Presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- b) il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze,

e composto da cinque membri e composto da cinque membri, e dura in carica quattro anni;

c) il Consiglio di indirizzo e vigilanza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da venti membri, designati dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi; il Consiglio dura in carica quattro anni;

d) il Collegio dei sindaci, composto da tre membri, due dei quali nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze; uno dei componenti nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di Presidente; per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente.

3. Alla costituzione dei predetti organi si provvede a decorrere dal 1° gennaio 2012. Lo statuto reca disposizioni sulla formazione dei bilanci dell'Istituto volte ad assicurare piena e separata evidenza contabile alla gestione delle prestazioni rispettivamente previdenziali, assistenziali, creditizie e sociali. Con il criterio prioritario dell'unicità dei sistemi strumentali per il miglioramento dei servizi, della riduzione degli oneri e della semplificazione di strutture e procedure, nonché con riguardo alla dismissione del patrimonio dei predetti enti previdenziali, il Commissario straordinario predispose, entro il 31 ottobre 2011, un Piano strategico operativo per l'organizzazione dell'Istituto e la piena attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, da avviarsi entro il 30 novembre 2011. Il Piano è approvato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'Innovazione. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012».

*Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:*

**«Art. 40-bis.**

1. In attesa di un riordino della tassazione sui redditi finanziari, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui redditi da capitale e redditi diversi del 12,5 per cento è innalzata al 20 per cento sui redditi maturati a partire dal 1° agosto 2011 ad eccezione dei titoli di Stato detenuti dai risparmiatori cui continua ad applicarsi l'aliquota dal 12,5 per cento. Le minusvalenze realizzate nel regime della dichiarazione o del risparmio amministrato fino al 31 luglio 2009 sono convertite in crediti d'imposta all'aliquota del 12,5 per cento. Tali crediti sono compensabili con l'imposta sostitutiva dovuta sui redditi diversi e sono riportabili in avanti per il periodo previsto per le minusvalenze che li hanno generati. I contribuenti hanno la facoltà di affrancare le plusvalenze e le minusvalenze latenti nel regime della dichia-



razione e del risparmio amministrato, per il complesso delle attività incluse nel singolo rapporto di custodia o amministrazione, versando un'imposta sostitutiva del 12,5 per cento sui redditi complessivamente maturati fino al 31 luglio 2011. I proventi degli organismi di investimento collettivo sono riclassificati nella categoria dei redditi diversi. La tassazione sostitutiva sul risultato di gestione dei fondi comuni di diritto italiano è eliminata. I proventi dei fondi sono assoggettati in capo ai percipienti all'imposta sostitutiva del 20 per cento prevista per i redditi diversi. I risultati negativi dei fondi di diritto italiano non ancora compensati al 31 luglio 2011 sono convertiti in crediti d'imposta pari al 12,5 per cento del loro ammontare. I crediti sono ceduti dai fondi alla società di gestione o al soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni dei fondi. Tali crediti non sono rimborsabili né produttivi di interessi e possono essere compensati dalla società di gestione o dal soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni dei fondi con altre imposte o ceduti ad altri contribuenti soggetti ad Ires che possono utilizzarli a loro volta in compensazione. La somma dei crediti ceduti e/o compensati non può superare in ogni anno il 12,5 per cento del risultato di gestione dei fondi. La ritenuta del 27 per cento prevista sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai titolari di conti correnti e di depositi, anche se rappresentati da certificati è ridotta al 20 per cento.»

---

### 2.3

FINOCCHIARO, BELISARIO, D'ALIA, LEGNINI, AGOSTINI, CARLONI, DE ANGELIS, GALIOTO, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MASCITELLI, MERCATALI, MILANA, MORANDO, PISTORIO

*Sostituire il comma 4, con i seguenti:*

«4. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133.

4-bis. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4-ter. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato.

4-quater. Entro il 31 dicembre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti "Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni – Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche", ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 30 aprile 2012, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili.

4-quinquies. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012».

---

### 3.1

FINOCCHIARO, BELISARIO, D'ALIA, LEGNINI, AGOSTINI, CARLONI, DE ANGELIS, GALIOTO, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MASCITELLI, MERCATALI, MILANA, MORANDO, PISTORIO

*Sostituire il comma 2 con i seguenti:*

«2. Eccezioni rispetto al comma 1 devono essere specificamente autorizzate, soprattutto con riferimento agli impegni internazionali ed alla assoluta indisponibilità di sufficienti ed adeguati voli di linea, con provvedimento scritto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio espressamente delegato, che ne assumono la responsabilità contabile.

2-bis. Le eccezioni sono rese pubbliche sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri, con aggiornamento mensile ed indicazione analitica di tutti i soggetti che hanno partecipato al volo e dei motivi che hanno giustificato l'eccezione e la partecipazione, salvi i casi di segreto per ragioni di Stato.

2-ter. Non possono mai partecipare a voli di Stato soggetti esterni all'amministrazione pubblica, che vi collaborino a qualunque titolo.

2-quater. Il Presidente del Consiglio dei ministri comunica entro il 31 marzo di ogni anno alla Corte dei conti l'elenco dei voli di Stato, allegando idonea documentazione. La Corte dei conti può in ogni momento richiedere atti ed informazioni al riguardo. In caso di voli coperti da segreto di Stato, il relativo elenco viene trasmesso ogni sei mesi al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica che esercita il relativo controllo.

*2-quinquies.* Il presente articolo si applica a tutti i voli effettuati con aeromobili di ogni tipo in dotazione ovvero in uso, a qualsiasi titolo, ad ogni amministrazione pubblica, comprese le forze di polizia ed i servizi di informazione per la sicurezza. Fanno eccezione i soli voli compiuti per servizi istituzionali di pubblica sicurezza e polizia.».

---

#### 4.1

PICHELTO FRATIN

*Al comma 2, sostituire la parola: «riconosciuti» con le seguenti: «che vengono riconosciuti».*

---

#### 4.2

OLIVA

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. Con decreto del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro dell'interno, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono introdotte disposizioni tendenti ad impedire che i titolari di qualsiasi incarico o carica pubblica, elettiva o conseguita per nomina, anche negli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, ivi compresi quelli indicati nell'articolo 121 della Costituzione, fino alla cessazione dall'ufficio, possano ricevere, a titolo gratuito, da persone fisiche o società private, benefici economici di varia natura, quali, a titolo esemplificativo, l'utilizzo di immobili, mezzi di trasporto, apparati di comunicazione e di informazioni.».

---

#### 5.0.1

VALDITARA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 5-bis.

1. La Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 1, comma 1 della legge 23 dicembre 1997 n. 451 è soppressa.
2. Le competenze previste in capo alla Commissione di cui al precedente comma 1, sono trasferite in modo paritetico alle Commissioni affari

costituzionali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, le quali provvedono a svolgere le relative funzioni in seduta comune.

3. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997 n. 451, è sostituito con il seguente:

"5. Ogni anno, le Commissioni di cui al precedente comma 2 redigono una relazione sui risultati dell'attività svolta, mettendovi in risalto sia le osservazioni scaturite circa gli effetti e i limiti della legislazione vigente sia le proposte di modifica avendo riguardo in particolare riguardo alla rispondenza della legislazione stessa con la normativa dell'Unione europea e con la Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva con la legge 27 maggio 1991 n. 179."

4. L'articolo 18 della legge 30 settembre 1993 n. 388 è così sostituito:

#### «Art. 18.

1. Le Commissioni 14a politiche dell'Unione europea del Senato della Repubblica e 14a politiche dell'Unione europea della Camera dei deputati, in seduta comune, esaminano i progetti di decisione, vincolanti per l'Italia, pendenti innanzi al Comitato esecutivo contemplato dal Titolo VII della citata Convenzione. A tal fine, il rappresentante del Governo italiano, chiesto eventualmente al Comitato esecutivo il rinvio della decisione a norma dell'articolo 132, paragrafo 3, della Convenzione, trasmette immediatamente il progetto di decisione alle Commissioni riunite. Queste esprimono il proprio parere vincolante entro quindici giorni dalla data di ricezione del progetto; qualora il parere non venga espresso entro tale termine, esso s'intende favorevole alla decisione.

2. Le decisioni del Comitato esecutivo, approvate dal rappresentante del Governo italiano, sono pubblicate, salvo deroghe disposte dalle Commissioni riunite di cui al precedente comma 1, sulla *Gazzetta Ufficiale* entro quindici giorni dalla loro adozione definitiva unitamente agli eventuali provvedimenti interni di attuazione.

3. Il Governo riferisce annualmente alle Commissioni riunite, di cui al precedente comma 1, sull'applicazione della Convenzione."

5. L'articolo 56 della legge 13 marzo 1989 n. 60 è così sostituito:

#### «Art. 56.

1. Il controllo parlamentare sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale è esercitato congiuntamente dalle Commissioni 11a lavoro, previdenza sociale del Senato della Repubblica e 11a lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati.

2. Le Commissioni di cui al precedente comma 1 vigilano: a) sull'efficienza del servizio in relazione alle esigenze degli utenti, sull'equilibrio

delle gestioni e sull'utilizzo dei fondi disponibili; b) sulla programmazione dell'attività degli enti e sui risultati di gestione in relazione alle esigenze dell'utenza; c) sull'operatività delle leggi in materia previdenziale e sulla coerenza del sistema con le linee di sviluppo dell'economia nazionale.

3. Con relazione annuale, i presidenti degli enti di cui al comma 1 espongono alle Commissioni riunite di cui al precedente comma 1 la situazione dei rispettivi enti anche al fine di correlare l'attività gestionale degli enti medesimi con le linee di tendenza degli interventi legislativi.

4. Le Commissioni riunite di cui al precedente comma 1 assumono le funzioni svolte dalla Commissione parlamentare nominata ai sensi della legge 6 giugno 1973, n. 327, relativa alla vigilanza sugli istituti di previdenza".

6. L'articolo 3 del regio decreto 2 gennaio 1913 n. 453 è abrogato.

7. All'articolo 5, comma 9 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, il secondo periodo è soppresso.

8. Le competenze della Commissione di vigilanza sull'amministrazione della Cassa Depositi e Prestiti vengono trasferite in modo paritetico alla 6<sup>a</sup> Commissione finanze e tesoro del Senato della Repubblica e alla 5<sup>a</sup> Commissione bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei deputati che esercitano congiuntamente le relative funzioni.

9. L'articolo 7 della legge 2 gennaio 1958 n. 13 è abrogato.

10. L'articolo 27 della legge 7 agosto 1990 n. 241 è abrogato.

11. Le competenze già appartenenti alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, soppressa dal precedente comma 1, vengono attribuite alla Commissione parlamentare per la semplificazione di cui all'articolo 14, comma 19 della legge 28 novembre 2005 n. 246 e successive modificazioni.

---

## 5.0.2

MASCITELLI, PARDI, LANNUTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 5-bis.**

*(Incentivi alla fusione di comuni e nuove norme in materia di esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni fondamentali)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, le funzioni fondamentali dei comuni, previste dall'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009; sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti. Tali funzioni sono obbligatoriamente esercitate in forma associata,

attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni, appartenenti o già appartenuti a comunità montane, con popolazione stabilita dalla legge regionale e comunque inferiore a 5.000 abitanti, ai sensi dell'articolo 14, commi 26 e seguenti del decreto-legge n. 78 del 2010.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per i rapporti con le regioni, è stabilito, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, il limite demografico minimo che l'insieme dei comuni che sono tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata deve raggiungere.

3. All'articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre ai contributi della regione, lo Stato eroga, per i dieci anni successivi alla fusione stessa, appositi contributi straordinari a valere sulle risorse del Fondo perequativo di cui all'articolo 9 della legge 5 maggio 2009, n. 42."».

---

## Art. 6.

### 6.1

RUTELLI, MILANA, BAIO, BRUNO, MOLINARI, RUSSO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 6. - (*Rimborsi elettorali*). – 1. L'importo di 1 euro previsto dall'articolo 1, comma 5, primo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157 è ridotto a 0,66 euro ed è abrogato il quarto periodo del comma 6 del citato articolo 1.

2. All'articolo 1, comma 5, della legge 3 giugno 1999, n. 157, le parole "il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali" sono sostituite dalle seguenti: "i voti validi".

3. I risparmi derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 pari a 66 milioni di euro sono destinati all'incremento della dotazione del Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e delle borse di studio da ripartire tra le regioni, di cui all'articolo 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390».

---

**6.2**

MILANA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 6. - (*Rimborsi elettorali*). – 1. L'importo di 1 euro previsto dall'articolo 1, comma 5, primo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157 è ridotto a 0,66 euro ed è abrogato il quarto periodo del comma 6 del citato articolo 1.

2. All'articolo 1, comma 5, della legge 3 giugno 1999, n. 157, le parole: "il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali" sono sostituite dalle seguenti: "i voti validi".

3. I risparmi derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 pari a 66 milioni di euro sono destinati per 61 milioni all'incremento della dotazione del Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e delle borse di studio da ripartire tra le regioni, di cui all'articolo 8 della legge 2 dicembre 1991, n.390 e per 5 milioni alla attività di ricerca della Fondazione Santa Lucia».

---

**6.3**

MASCITELLI, PARDI

*All'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «è ridotto di un ulteriore 10 per cento, così cumulando una riduzione complessiva del 30 per cento», con le seguenti: «è ridotto di un ulteriore 30 per cento, così cumulando una riduzione complessiva del 50 per cento»;

b) *sostituire il comma 3, con il seguente:*

«3. Le disposizioni di cui al comma 1 entrano in vigore all'entrata in vigore del disegno di legge di conversione del presente decreto».

---

**6.4**

MILANA, RUTELLI, BAIO, BRUNO, MOLINARI, RUSSO

*Al comma 3, sostituire le parole:* «del primo rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei Consigli regionali successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto» *con le seguenti:* «dal 1° gennaio 2012».

---

## 7.1

FINOCCHIARO, BELISARIO, D'ALIA, LEGNINI, AGOSTINI, CARLONI, DE ANGELIS, GALIOTO, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MASCITELLI, MERCATALI, MILANA, MORANDO, PISTORIO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 7. - (*Election day*). – 1. All'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. Le elezioni dei consigli comunali e provinciali si svolgono in un turno annuale ordinario da tenersi:

a) in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre dell'anno;

b) nello stesso periodo dell'anno successivo se il mandato scade nel secondo semestre.

1-bis. Nel caso in cui la convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati sia già stata fissata con decreto del Presidente della Repubblica pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* prima del 24 febbraio, in deroga al comma 1 la data di svolgimento delle elezioni dei consigli comunali e provinciali di cui alla lettera a) del comma 1 coincide con la data indicata nel decreto del Presidente della Repubblica.

1-ter. Nel caso in cui la convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati sia fissata con decreto del Presidente della Repubblica pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* dopo il 24 febbraio, il Ministro dell'interno:

a) anche in revoca della determinazione della data eventualmente già disposta ai sensi dell'articolo 3, fissa la data di svolgimento delle elezioni dei consigli comunali e provinciali di cui alla lettera a) del comma 1 nella medesima data indicata nel decreto del Presidente della Repubblica, comunicandola immediatamente ai prefetti perché provvedano alla convocazione dei comizi ed agli altri adempimenti di loro competenza previsti dalla legge;

b) laddove la data delle elezioni indicata nel decreto del Presidente della Repubblica cada nel secondo semestre dell'anno, in deroga alla lettera b) del comma 1 fissa nella medesima data anche lo svolgimento delle elezioni dei relativi consigli comunali e provinciali.

1-quater. Nel caso in cui l'applicazione dei commi 1-bis e 1-ter comporti lo svolgimento delle elezioni, comprensive dell'eventuale ballottaggio ove previsto, prima della scadenza del quinquennio di durata ordinaria del consiglio e della carica relativa al sindaco od al presidente della provincia, il loro mandato si intende ridotto del periodo residuo e cessa all'atto della proclamazione dei relativi risultati elettorali.

1-quinquies. Una coincidenza di data analoga a quella prevista dai commi 1-bis ed 1-ter è disposta in caso di fissazione di data di consultazioni elettorali europee ai sensi dell'articolo 7 della legge 24 gennaio



1979, n. 18 o referendarie ai sensi dell'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352. Il primo periodo si applica anche in caso di fissazione di data di consultazioni elettorali regionali ai sensi dell'articolo 3 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 o dei rispettivi statuti o leggi regionali, purché svolte nella medesima data in più di undici regioni contemporaneamente".

2. L'articolo 3 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 è sostituito dai seguenti:

"Art. 3. - (*Convocazione dei comizi per la rinnovazione dei consigli regionali*). – 1. Salva diversa previsione degli Statuti e delle leggi regionali, i consigli regionali esercitano le loro funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni per la loro rinnovazione, che potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del periodo di cui all'articolo 5 della legge 2 luglio 2004, n. 165.

2. Salva diversa previsione degli Statuti e delle leggi regionali, le elezioni regionali sono indette con decreto del rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie emanato di intesa con i presidenti delle Corti d'appello, nella cui circoscrizione sono compresi i comuni della regione.

3. Salva diversa previsione degli Statuti e delle leggi regionali, nel caso in cui si verifichi la convocazione dei comizi per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati o per lo svolgimento di *referendum* o per la elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, in deroga al comma 2 la data di svolgimento delle elezioni del consiglio regionale coincide con la data indicata nel decreto del Presidente della Repubblica, purché il relativo mandato venga a decorrenza nei trenta giorni prima ovvero nei sessanta giorni successivi. La disposizione di cui al primo periodo non trova applicazione se ne viene ad essere compreso il termine di cui al comma 2 dell'articolo 3-*bis*.

4. Nel caso in cui l'applicazione del comma 3 comporti lo svolgimento delle elezioni, comprensive dell'eventuale ballottaggio ove previsto, prima della scadenza del quinquennio di durata ordinaria del consiglio e della carica relativa al presidente della regione, il loro mandato si intende ridotto del periodo residuo e cessa all'atto della proclamazione dei relativi risultati elettorali. Nel caso opposto, lo svolgimento delle elezioni successivamente al quinquennio di durata comporta la proroga del consiglio regionale uscente e del Presidente della regione e cessa all'atto della proclamazione dei relativi risultati elettorali.

"Art. 3-*bis*. - (*Notifiche, comunicazioni, affissioni*). – 1. Il decreto di convocazione dei comizi ed il decreto di cui al penultimo comma dell'articolo 2 sono notificati al Presidente della giunta regionale e comunicati ai sindaci della regione.

2. I sindaci dei comuni della regione ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto che deve essere affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni.

3. Il decreto di convocazione dei comizi, inoltre, è comunicato ai presidenti delle commissioni elettorali mandamentali della regione".

3. All'articolo 7 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, il primo comma è sostituito dal seguente:

"1. I comizi elettorali per la elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri. Tale deliberazione è assunta unitariamente con quella di cui all'articolo 11 primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, laddove la data fissata dal Consiglio dell'Unione cada all'interno del termine di cui all'articolo 61, primo comma della Costituzione: essa è nel senso della coincidenza delle due date, purché sia rispettato il termine di 45 giorni cui al terzo comma del medesimo articolo".

4. L'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352 è sostituito dal seguente:

"Art. 34. - 1. Ricevuta comunicazione della sentenza della Corte costituzionale, il Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, indice con decreto il *referendum*, fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno.

2. Nel caso in cui durante l'intervallo temporale di cui al comma 1 cada la data di svolgimento delle elezioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, la data del decreto di cui al comma 1 coincide con la data indicata nel decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

3. Una coincidenza di data analoga a quella prevista dal comma 2 è disposta in caso di fissazione di data di consultazioni elettorali europee ai sensi dell'articolo 7 della legge 24 gennaio 1979, n. 18. Il primo periodo si applica anche in caso di fissazione di data di consultazioni elettorali regionali ai sensi dell'articolo 3 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 o dei rispettivi statuti o leggi regionali, purché svolte nella medesima data in più di undici regioni contemporaneamente".».

## 7.2

MUSO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 7. - 1. A decorrere dal 2012 le consultazioni elettorali per le elezioni dei sindaci, dei Presidenti delle province e delle regioni, dei Consigli comunali, provinciali e regionali, compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, si svolgono in un'unica data nell'arco dell'anno.

2. Le consultazioni elettorali per le elezioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati si svolgono in data diversa da quella

prescelta per lo svolgimento delle consultazioni elettorali di cui al comma 1, e, qualora nel medesimo anno si svolgano le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, si effettuano nella data stabilita per le elezioni del Parlamento europeo».

---

### 7.3

FOSSON, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

*Al comma 1, dopo le parole: «compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti» aggiungere le parole: «e nel rispetto delle competenze delle regioni a statuto speciale e province autonome».*

---

### 7.4

OLIVA

*Al primo comma, dopo le parole: «compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti» aggiungere le seguenti: «e nel rispetto delle prerogative delle Regioni a Statuto Speciale».*

---

### 8.1

FINOCCHIARO, BELISARIO, D'ALIA, LEGNINI, AGOSTINI, CARLONI, DE ANGELIS, GALIOTO, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MASCITELLI, MERCATALI, MILANA, MORANDO, PISTORIO

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

#### «Art. 8.

*(Limiti alla costituzione e alla partecipazione in società delle amministrazioni pubbliche e obblighi di trasparenza per le società a partecipazione pubblica)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono detenere, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione, anche minoritaria, in più di una società. Per i comuni con popolazione inferiore a 30mila abitanti resta comunque esclusa la possibilità di costituire società, ai sensi dell'articolo 14, comma 32, del decreto-legge n. 78 del 2010.

2. Fermo restando il limite di cui al comma 1, è ammessa esclusivamente la partecipazione, ai sensi della normativa vigente, in società che producono, anche in forma di *multi-utilities*, servizi di interesse generale strettamente funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali delle medesime amministrazioni, nell'ambito dei rispettivi ambiti di competenza.

3. Per le finalità di cui al comma 1, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avviano trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto della disciplina vigente, le procedure ad evidenza pubblica per la cessione a terzi delle società e delle partecipazioni vietate ai sensi del comma 1, ovvero per la costituzione, anche mediante fusione, delle società di cui al comma 2.

4. A decorrere dalla data di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche pubblicano sui rispettivi siti istituzionali gli atti costitutivi, le delibere societarie e i bilanci delle società partecipate di cui al comma 2.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle partecipazioni in società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

---

## 9.1

FINOCCHIARO, LEGNINI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MERCATALI, MORANDO

*Sostituire il comma 1, con i seguenti:*

«1. Dato l'obiettivo di razionalizzazione della spesa e di superamento del criterio della spesa storica, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministeri interessati, presenta al Parlamento entro il 20 settembre 2011, contestualmente alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2011, un Piano industriale preliminare per la riorganizzazione della spesa pubblica. Il Piano prevede in particolare, in coerenza con i principi della legge 4 marzo 2009, n. 15, le linee-guida per la fusione delle agenzie fiscali, la razionalizzazione di tutte le strutture periferiche dell'amministrazione dello Stato e la loro concentrazione in un ufficio unitario a livello provinciale, il coordinamento delle attività delle forze dell'ordine in vista della loro progressiva integrazione, l'accorpamento degli enti della previdenza pubblica, la razionalizzazione dell'organizzazione giudiziaria civile, penale, amministrativa, militare e tributaria a rete, la riorganizzazione della rete consolare e diplomatica e, comunque, individua, anche attraverso la sistematica comparazione di costi e risultati a livello nazionale ed europeo, eventuali criticità nella produzione ed erogazione dei servizi pubblici, anche inerenti le possibili duplicazioni di

strutture e le possibili strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse stanziare.

1-*bis*. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2011, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2012-2014, mediante i quali il Governo viene delegato ad attuare le predette riorganizzazioni.

1-*ter*. Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dell'economia e delle finanze conferisce a un vice ministro un'apposita delega ai fini della predisposizione del Piano di cui al comma 1 e della relativa attuazione.

1-*quater*. Ai fini dell'esercizio delle deleghe di cui al comma 1-*bis*, nonché per garantire l'uso efficiente delle risorse, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, a partire dall'anno 2012, d'intesa con i Ministeri interessati, dà inizio ad un ciclo di "spending review" mirata alla definizione dei fabbisogni standard propri dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato. In particolare, per le amministrazioni periferiche dello Stato sono proposte specifiche metodologie per quantificare i relativi fabbisogni, anche ai fini della allocazione delle risorse nell'ambito della loro complessiva dotazione».

---

### 9.0.1

FINOCCHIARO, BELISARIO, D'ALIA, MORANDO, LEGNINI, AGOSTINI, CARLONI, DE ANGELIS, GALIOTO, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MASCITELLI, MERCATALI, MILANA, PISTORIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 9-*bis*.**

*(Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196)*

1. Alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

"4-*bis*. Il ricorso al debito, per la spesa in conto capitale, da parte di uno o più enti territoriali, in misura eccedente il limite stabilito dalla applicazione all'ente stesso del Patto di stabilità interno vigente, è autorizzato, nell'ambito di ciascuna regione ai sensi del comma 4-*ter*, a condizioni che venga compensato da un corrispondente minore ricorso al debito da parte di uno o più enti territoriali della stessa regione.

4-*ter*. Le regioni, fermo restando l'obiettivo di finanza pubblica complessivamente determinato in applicazione del Patto di stabilità interno vi-

gente, possono adattare per gli enti locali del proprio territorio le regole e i vincoli di finanza pubblica fissati dalla legge nazionale, in relazione alle diversità delle situazioni finanziarie ed economiche delle regioni stesse, e coordinano la procedura di ripartizione della quota di indebitamento per la spesa in conto capitale dei comuni e delle province, anche al fine di consentire lo scambio di tale quota tra uno o più enti locali della regione, ai fini dell'ottimizzazione della distribuzione territoriale e temporale della spesa in conto capitale".

*b) all'articolo 10, dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

"2-bis. In attuazione dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, la Decisione di cui al comma 2 deve indicare obiettivi programmatici per l'indebitamento netto strutturale delle amministrazioni pubbliche, definito ai sensi del Codice di condotta sull'attuazione del patto di stabilità e crescita, tali da garantire:

*a)* un miglioramento del saldo strutturale pari almeno allo 0,5 per cento del PIL rispetto all'anno precedente, fino al raggiungimento di un indebitamento netto strutturale delle amministrazioni pubbliche pari a zero, corrispondente all'obiettivo di medio termine dell'Italia;

*b)* ove raggiunto l'obiettivo di medio termine, il mantenimento di un indebitamento netto strutturale delle amministrazioni pubbliche pari a zero;

*c)* all'articolo 10-bis, al comma 1, dopo la lettera *a)* è inserita la seguente:

*a-bis)* l'obiettivo programmatico della spesa delle amministrazioni centrali e degli enti di previdenza, ciascuna in rapporto al prodotto interno lordo.

*Conseguentemente, all'articolo 10, è soppressa la lettera e).*

*d) all'articolo 11, comma 7, sostituire le parole da: «con gli obiettivi determinati» fino alla fine del comma, con le seguenti: «con gli obiettivi determinati nel Documento di economia e finanza ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera e), nonché con i valori programmatici di cui all'articolo 10-bis, comma 4, lettere a) e a-bis)»*

*e) all'articolo 11, dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. In coerenza con i valori programmatici di cui all'articolo 10-bis, comma 4, lettera a-bis, la legge di stabilità indica il limite massimo della spesa corrente del bilancio dello Stato per il triennio successivo»;

*f) all'articolo 11, comma 9, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La Nota illustra altresì il raccordo tra bilancio dello Stato, legge di stabilità e obiettivi di cui alla lettera a-bis) del comma 4 dell'articolo 10-bis, esplicitando in particolare il collegamento tra gli obiettivi di spesa di cui alla richiamata lettera a-bis), gli obiettivi di cui al comma 7-bis) dell'articolo 11 e la spesa corrente, in termini di competenza giuridica e cassa, del bilancio dello Stato come integrato con la legge di stabilità»;*

g) all'articolo 17, comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «La copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori spese correnti, è determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 18, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziati ve di pm1e corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;

b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione nello stato di previsione dell'entrata delle risorse da utilizzm'e come copertura La copertura finanziaria delle leggi che comportino minori entrate o maggiori spese in conto capitale può essere determinata attraverso le modalità di cui alle precedenti lettere a) e b), nonché mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate».

## 10.1

BALDASSARRI, D'ALIA, RUTELLI, PISTORIO, CONTINI, DE ANGELIS, DIGILIO, GERMONTANI, VALDITARA, Nicola ROSSI, BAIO, BRUNO, MILANA, MOLINARI, GALIOTO, GUSTAVINO, SERRA, SBARBATI

*Sostituire l'articolo, con i seguenti:*

«Art. 10. – (*Disposizioni in materia di spese per consumi intermedi della pubblica amministrazione*). – 1. A decorrere dall'anno 2012 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2009, ridotta del 10 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nella decisione di finanza per gli anni 2011-2014, quantificata complessivamente in 16,5 miliardi di euro per l'anno 2012, in 19 miliardi di euro per l'anno 2013 e in 24 miliardi di euro a decorrere dal 2014, Tale riduzione è ripartita in 4 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e in 12,5 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni decentrate e degli enti locali per l'anno 2012, 4, 5 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e 14,5 per le amministrazioni decentrate e degli enti locali per l'anno per l'anno 2013, e 8 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e 16 per le spese delle amministrazioni decentrate e locali a decorrere dal 2014. A tale fine le amministrazioni adottano con imme-

diatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati.

3. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 le regioni, entro il 31 dicembre 2011, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata. La disposizione di cui al presente articolo costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea.

Art. 10-bis. – *(contributi in conto capitale alle imprese e fiscalità zero sui nuovi investimenti e base imponibile irap)*. – 1. A decorrere dall'anno 2012 gli stanziamenti destinati ai trasferimenti alle imprese, di parte capitale e parte corrente sono soppressi, ad eccezione dei trasferimenti all'ANAS, al settore del trasporto pubblico locale e alle Ferrovie dello Stato S.p.A. al fine di determinare un risparmio di spesa valutato a decorrere dal 2010 in 21 miliardi di euro.

2. Al fine di assicurare la continuità delle erogazioni già deliberate, con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emendamento completo 2814 sono dettate le disposizioni transitorie. In caso di inadempienza provvede con proprio decreto il Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obblighi comunitari per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme di principio e di coordinamento. Conseguentemente gli enti interessati provvedono ad adeguare i propri interventi alle disposizioni di cui al presente articolo.

4. A decorrere dall'anno di imposta in corso al 1° gennaio 2012, i soggetti che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi ovvero realizzano progetti produttivi secondo le modalità e le tipologie valide per gli incentivi previsti dalla legge 488 del 1992 per i quali è previsto un finanziamento a fondo perduto fruiscono di un credito di imposta, utilizzabile in dieci anni, per un ammontare corrispondente ai contributi che sarebbero stati erogati in conto capitale e fino a concorrenza di tali somme, nel rispetto dei massimali previsti dalla disciplina degli aiuti di stato dell'Unione europea per le aree svantaggiate. La fruizione del credito di imposta è automatica e avviene a compensazione dei debiti di imposta ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per l'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2012 e per i successivi. All'onere derivante dal presente comma si provvede, nel limite di 2 miliardi, parzialmente utilizzando i risparmi di spesa derivanti dal comma 1. A decorrere



dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012, dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 446, determinata ai sensi degli articoli 4, 5, 5-bis, 6 e 7 del citato decreto legislativo, si considerano deducibili le spese per il personale dipendente e assimilato. All'onere derivante dal presente comma si provvede, fino al limite di 12 miliardi di euro, a valere sui risparmi di spesa derivanti dai commi 1 e 2.

Art. 10-ter. - (*Dotazione finanziaria per la realizzazione delle infrastrutture*). - 1. A decorrere dal 2013 nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il «Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali» con una dotazione di 4 miliardi di euro a decorrere dallo stesso anno fino al 2016. Le risorse del fondo di cui al presente comma sono assegnate dal CIPE, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concetto con il Ministro per l'economia e le finanze. All'onere derivante dal presente articolo pari a 4 miliardi a decorrere dal 2013 si provvede a valere sui risparmi di spesa derivanti dall'articolo 10.

Art. 10-quater. - (*deduzione per carichi di famiglia*). - 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sostituire l'articolo 12 con il seguente:

"Articolo 12. - (*Deduzioni per oneri di famiglia*). - 1. Dal reddito complessivo si deduce per ciascuna delle persone indicate nell'articolo 433, comma primo n. 2) del codice civile, per oneri di famiglia, l'importo di 5.000 euro.

2. La deduzione di cui al comma 1 spetta a condizione che le persone alle quali si riferisce possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

3. Le deduzioni di cui al comma 1 sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste. In caso di redditi di lavoro dipendente e assimilati, qualora la deduzione di cui al comma 1 sia di ammontare superiore al reddito complessivo, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 maggio 1988, n. 153, è incrementato di un importo pari al risparmio d'imposta non goduto».

2. La deduzione di cui al comma 1 è stabilita in 3.000 euro per l'anno di imposta 2012, in 4.000 euro per l'anno di imposta 2013 e di 5.000 euro a decorrere dall'anno di imposta 2014.

3. Al maggiore onere derivante dal presente comma si provvede, a decorrere dal 2012 fino al limite di 15 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dall'articolo 10.

Art. 10-*quinquies*. – (*Investimenti in ricerca e sviluppo*). – 1. Per la realizzazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica posti in essere dalle università congiuntamente con le imprese è stanziata l'ulteriore somma di 1 miliardo di euro per il fondo per il funzionamento delle università di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 537 del 1993. Al maggiore onere derivante dal presente articolo si provvede, per l'anno 2013, fino al limite di 1 miliardo di euro e a decorrere dal 2014, fino al limite di 2 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dall'articolo 10-*bis*, commi 1 e 2.

Art. 10-*sexies*. – (*Risorse per il comparto della sicurezza e ordine pubblico*). – 1. È istituito il Fondo per interventi nel comparto sicurezza e ordine pubblico le cui risorse sono destinate al potenziamento del funzionamento (spese per il personale e beni strumentali) delle amministrazioni competenti. La dotazione annuale di tale Fondo è di 1 miliardo di euro per il 2013 e 2 miliardi a decorrere dal 2014.

2. Al maggiore onere derivante dal presente articolo si provvede, per l'anno 2013, nel limite di 1 miliardo di euro e a 2 miliardi a decorrere dal 2014 a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dall'articolo 10-*bis*.

*Conseguentemente, all'articolo 20, sopprimere il comma 5.*

---

## 10.2

BALDASSARRI, D'ALIA, RUTELLI, PISTORIO, CONTINI, DE ANGELIS, DIGILIO, GERMONTANI, VALDITARA, Nicola ROSSI, BAIO, BRUNO, MILANA, MOLINARI, GALIOTO, GUSTAVINO, SERRA, SBARBATI

*Sostituire l'articolo con i seguenti:*

Art. 10. – (*Disposizioni in materia di spese per consumi intermedi della pubblica amministrazione, contributi a fondo perduto, irap e deduzione fiscale per carichi di famiglia*) 1. A decorrere dall'anno 2012 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni centrali dello Stato è rideterminata, attraverso una riduzione degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2009, ridotta del 10 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nella decisione di finanza per gli anni 2011-2013, quantificata complessivamente in 3,5 miliardi di euro. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.

Art. 10-*bis* – (*contributi in conto capitale alle imprese e fiscalità zero sui nuovi investimenti e disposizioni sulla base imponibile irap*) 1. A decorrere dall'anno 2012 gli stanziamenti destinati ai trasferimenti alle imprese, di parte capitale e parte corrente sono soppressi, ad eccezione dei

trasferimenti all'ANAS, al settore del trasporto pubblico locale e alle Ferrovie dello Stato spa., al fine di determinare un risparmio di spesa valutato a decorrere dal 2012 in 6 miliardi di euro.

2. Al fine di assicurare la continuità delle erogazioni già deliberate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni transitorie. In caso di inadempienza provvede con proprio decreto il Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obblighi comunitari per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme di principio e di coordinamento. Conseguentemente gli enti interessati provvedono ad adeguare i propri interventi alle disposizioni di cui al presente articolo.

5. A decorrere dall'anno di imposta in corso al 1 gennaio 2012, i soggetti che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi ovvero realizzano progetti produttivi, secondo le modalità e le tipologie valide per gli incentivi previsti dalla legge n. 488 del 1992, comunque da leggi recanti tale tipologia di incentivi, per i quali è previsto un finanziamento a fondo perduto fruiscono di un credito di imposta, utilizzabile in dieci anni, per un ammontare corrispondente ai contributi che sarebbero stati erogati in conto capitale e fino a concorrenza di tali somme, nel rispetto dei massimali previsti dalla disciplina degli aiuti di stato dell'Unione europea per le aree svantaggiate. La fruizione del credito di imposta è automatica e avviene a compensazione dei debiti di imposta ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per l'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2012 e per i successivi. All'onere derivante dal presente comma si provvede, nel limite di 2 miliardi, parzialmente utilizzando i risparmi di spesa derivanti dal comma 1.

6. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012, dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 446, determinata ai sensi degli articoli 4, 5, 5-bis, 6 e 7 del citato decreto legislativo, si considerano deducibili le spese per il personale dipendente e assimilato, per le imprese e i datori di lavoro con un numero di dipendenti non superiore a 50 addetti. All'onere derivante dal presente comma si provvede, fino al limite di 4 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dai commi 1 e 2.

Art. 10-ter. - (*deduzione per carichi di famiglia*) 1. al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sostituire l'articolo 12 con il seguente:

«Articolo 12. - (*Deduzioni per oneri di famiglia*). - 1. Dal reddito complessivo si deduce per ciascuna delle persone indicate nell'articolo 433, comma primo n. 2) del codice civile, per oneri di famiglia, l'importo di 1.000 euro.

2. La deduzione di cui al comma 1 spetta a condizione che le persone alle quali si riferisce possiedano un reddito complessivo, computando an-

che le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

3. Le deduzioni di cui al comma 1 sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

4. In caso di redditi di lavoro dipendente e assimilati, qualora la deduzione di cui al comma 1 sia di ammontare superiore al reddito complessivo, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 maggio 1988, n. 153, è incrementato di un importo pari al risparmio d'imposta non goduto.»

2. Le disposizioni introdotte dal comma 1 entrano in vigore a partire dall'anno di imposta in corso al 1° gennaio 2012. Al maggiore onere derivante dal presente comma si provvede, a decorrere dal 2012, fino al limite di 3,5 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dall'articolo 10.

### 10.3

PISTORIO, OLIVA

*Al comma 1, sopprimere le parole «limitatamente all'anno 2012».*

*Conseguentemente,*

*dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

«Art. 10-bis 1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 20 per cento; (250 milioni).

2. Con provvedimenti amministrativi adottati in attuazione del comma 1 dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, con particolare riferimento alla corresponsione dell'aggio per la raccolta del gioco del lotto, sono assicurate maggiori entrate pari a 500 milioni di euro a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge;

3. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto

legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro (10%).

4. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, si provvede alla riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 4,6 per cento a decorrere dall'anno 2011 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili». (200)

5. Sono stabilite nella misura del 15 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 5-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

---

## 10.4

MASCITELLI, GIAMBRONE, PARDI, LANNUTTI

*Sopprimere il comma 18.*

---

### 10.0.1 (testo 2)

D'ALIA, FINOCCHIARO, GALIOTO, SERRA, GUSTAVINO, GIAI, SBARBATI, FISTAROL, MUSSO, MILANA, DE ANGELIS, PISTORIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 10-bis.

1. Sono soppresse le Province la cui popolazione residente risulti, sulla base delle rilevazioni dell'Istituto nazionale di statistica al 1° gennaio 2010, inferiore a cinquecentomila abitanti.

2. Ai fini dell'attuazione della disposizioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto, il Ministro per i rapporti con le regioni convoca in sessione speciale la Conferenza unifica di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai fini della stipula di un'intesa, da recepire con legge statale, ai sensi dell'articolo 133, primo comma della Costituzione, orientata alla soppressione delle province prive dei requisiti di cui al comma 1 e revisione delle circoscrizioni provinciali, d'intesa con le regioni, secondi i criteri di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i Comuni già ricompresi nelle circoscrizioni delle Province soppresse assumono, secondo le procedure previste dall'articolo 21, comma 3, lettera *d*), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'iniziativa concernente la propria aggregazione alla circoscrizione provinciale di una nuova Provincia o delle Province non soppresse nell'ambito della medesima Regione, ferma restando l'integrità del territorio comunale.

4. Il rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, di cui all'articolo 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131, predispone le necessarie forme di coordinamento al fine di garantire che le iniziative dei comuni di cui al comma 3 siano adottate in conformità al principio di continuità territoriale.

5. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con il Ministro per le Riforme per il federalismo, con il Ministro per la Semplificazione normativa e con il Ministro per i rapporti con le Regioni, previa intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, alla nuova determinazione delle circoscrizioni provinciali ai sensi del presente articolo, sulla base dell'iniziativa dei Comuni di cui al comma 2 e sentita la Regione interessata.

6. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5, sono adottati uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo la procedura prevista al comma 5, con i quali sono trasferiti i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative della Provincia soppressa alla Provincia o alle Province di aggregazione di cui al comma 2.

7. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui ai commi 5 e 6 producono effetti a decorrere dalla data di cessazione degli organi elettivi delle Province di cui al comma 1».

8. Il presente articolo non si applica alle province delle Regioni a statuto speciale.".

---

**10.0.1**

GALIOTO, D'ALIA, SERRA, GUSTAVINO, GIAI, SBARBATI, FISTAROL, MUSSO, MILANA, DE ANGELIS, PISTORIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

1. Sono soppresse le Province la cui popolazione residente risulti, sulla base delle rilevazioni dell'Istituto nazionale di statistica al 12 gennaio 2010, inferiore a cinquecentomila abitanti.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i Comuni già ricompresi nelle circoscrizioni delle Province soppresse assumono, secondo le procedure previste dall'articolo 21, comma 3, lettera *d*), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'iniziativa concernente la propria aggregazione alla circoscrizione provinciale di una nuova Provincia o delle Province non soppresse nell'ambito della medesima Regione, ferma restando l'integrità del territorio comunale.

3. Il rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, di cui all'articolo 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131, predispone le necessarie forme di coordinamento al fine di garantire che le iniziative dei comuni di cui al comma 2 siano adottate in conformità al principio di continuità territoriale.

4. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decretolegge, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con il Ministro per le Riforme per il federalismo, con il Ministro per la Semplificazione normativa e con il Ministro per i rapporti con le Regioni, previa intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, alla nuova determinazione delle circoscrizioni provinciali ai sensi del presente articolo, sulla base dell'iniziativa dei Comuni di cui al comma 2 e sentita la Regione interessata.

5. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4, sono adottati uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo la procedura prevista al comma 4, con i quali sono trasferiti i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative della Provincia soppressa alla Provincia o alle Province di aggregazione di cui al comma 2.

6. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui ai commi 4 e 5 producono effetti a decorrere dalla data di cessazione degli organi elettivi delle Province di cui al comma 1».

7. Il presente articolo non si applica alle province delle Regioni a statuto speciale.

---

### 10.0.2

GALIOTO, D'ALIA, SERRA, GUSTAVINO, GIAI, SBARBATI, FISTAROL, MUSSO, MILANA, DE ANGELIS, PISTORIO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 10-bis.

«1. Ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione, le regioni, con proprie leggi, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, procedono alla fusione dei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti.

2. Decorso il termine di cui al comma 1 le spese relative al funzionamento dei comuni per i quali non sia stata disposta la fusione sono a totale carico delle regioni interessate che provvedono alla contestuale riduzione dei relativi trasferimenti ai comuni».

---

### 10.0.3

BALDASSARRI, D'ALIA, RUTELLI, PISTORIO, CONTINI, DE ANGELIS, DIGILIO, GERMONTANI, VALDITARA, Nicola ROSSI, BAIO, BRUNO, MILANA, MOLINARI, GALIOTO, GUSTAVINO, SERRA, SBARBATI

*All'articolo 23, sopprimere il comma 7;*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 10 inserire il seguente:*

Art. 10-bis. – (*Spese per consumi intermedi della pubblica amministrazione*) 1. A decorrere dall'anno 2011 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni centrali dello Stato è rideterminata, attraverso una riduzione degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2009 ridotta dello 0 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nella decisione di finanza per gli anni 2011-2015, quantificata complessivamente in 800 milioni per il 2011, in 1.320 milioni di euro per il 2012, in 3.600 milioni di euro per il 2013 e di 2.400 milioni di euro a decorrere dal 2014. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.

---



**10.0.4**

BALDASSARRI, D'ALIA, RUTELLI, PISTORIO, CONTINI, DE ANGELIS, DIGILIO, GERMONTANI, VALDITARA, Nicola ROSSI, BAIO, BRUNO, MILANA, MOLINARI, GALIOTO, GUSTAVINO, SERRA, SBARBATI

*All'articolo 23, al comma 7, lettera b), sopprimere i punti 1 e 2.*

*Conseguentemente,*

*dopo l'articolo 10 inserire il seguente: 10-bis. – (Spese per consumi intermedi della pubblica amministrazione) 1. A decorrere dall'anno 2011 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni centrali dello Stato è rideterminata, attraverso una riduzione degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2009, ridotta del 10 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nella decisione di finanza per gli anni 2011-2015, quantificata complessivamente in 800 milioni a decorrere dal 2011. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.*

---

**11.1**

MILANA, RUTELLI, BAIO, BRUNO, MOLINARI, RUSSO

*Al comma 1 sostituire le parole: «all'ampliamento della quota di spesa per gli acquisti di beni e servizi gestita attraverso gli strumenti di centralizzazione» con le seguenti: «all'ampliamento, sino al raggiungimento del 70 per cento della spesa totale già destinata all'acquisto di beni e servizi, della quota di spesa per gli acquisti di beni e servizi gestita attraverso gli strumenti di centralizzazione».*

---

**11.2**

MILANA, RUTELLI, BAIO, BRUNO, MOLINARI, RUSSO

*Al comma 5 sostituire le parole: «non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» con le seguenti: «devono derivare risparmi di spesa per la finanza pubblica».*

---

**11.3**

MILANA, RUTELLI, BAIO, BRUNO, MOLINARI, RUSSO

*Al comma 9 sostituire le parole: «1° gennaio 2013» con le seguenti: «1° luglio 2012».*

---

**13.1**

MILANA, RUTELLI, BAIO, BRUNO, MOLINARI, RUSSO

*Sopprimere il comma 1.*

*Conseguentemente: «Il comma 1 dell'articolo 30-bis. - (Disposizioni fiscali in materia di giochi). - del decreto 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 è sostituito dal seguente: "1. A decorrere dal 1° luglio 2011, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando l'aliquota unica del 12,6 per cento sulla raccolta delle somme giocate».*

---

**13.2**

FINOCCHIARO, BELISARIO, D'ALIA, BONINO, LEGNINI, GERMONTANI, BAIO, AGOSTINI, CARLONI, DE ANGELIS, GALIOTO, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MASCITELLI, MERCATALI, MILANA, MORANDO, PISTORIO

*Al comma 3, aggiungere, in fine il seguente periodo: «Le risorse derivanti dal presente comma sono destinate al finanziamento del Fondo per le politiche sociali e familiari finalizzate alla non autosufficienza e per la conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare delle lavoratrici, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali».*

*Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

*«3-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta alle Camere entro il 31 ottobre 2011 un programma pluriennale sugli interventi dedicati alla non auto sufficienza e all'esigenza di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare delle lavoratrici con l'indicazione delle dotazioni del Fondo di cui al comma 3 utilizzate a tal fine in ciascuna annualità».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:*

«Art. 40-bis. - 1. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 10, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2012 e 2013, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ulteriormente ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di Bilancio, del 2,5 per cento per ciascun anno. Per gli stessi 2012 e 2013, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di Bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di Bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte di un ulteriore 1,5 per cento per ciascuno dei due anni. Per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge n. 196 del 2009 e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

2. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 1, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, limitatamente al quinquennio 2012-2016, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di Bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti impatti. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

3. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, propone ogni anno, nel disegno di legge di Stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio».

---

## 14.1

BRUNO

*Sopprimere i commi da 4 a 16.*

---

**14.2**

VITA, LUSI

*Al comma 8, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Con il decreto di cui al presente comma è in ogni caso, trasferito a titolo gratuito l'intero patrimonio immobiliare comunque detenuto dalla società di cui all'articolo 5 bis del decreto legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 1993, n. 202».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:*

**«Art. 40-bis.**

1. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 10, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2012 e 2013, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ulteriormente ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di Bilancio, del 2,5 per cento per ciascun anno. Per gli stessi 2012 e 2013, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di Bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di Bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte di un ulteriore 1,5 per cento per ciascuno dei due anni. Per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge n. 196 del 2009 e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

2. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 1, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, limitatamente al quinquennio 2012-2016, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di Bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

3. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, propone ogni anno, nel disegno di legge di Stabilità, tutte le modificazioni

legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio».

---

### 14.3 (testo 2)

AGOSTINI, FINOCCHIARO, D'ALIA, LEGNINI, CARLONI, GALIOTO, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MERCATALI, MORANDO, PISTORIO, BELISARIO, MASCITELLI

*Sostituire i commi da 17 a 27 con i seguenti:*

"17. L'istituto nazionale per il commercio estero - ICE è soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

18. Le funzioni attribuite all'ICE dalla normativa vigente e le inerenti risorse di personale, il cui numero complessivo è determinato con il decreto di cui al comma 20, nonché quelle finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, ad eccezione di quanto previsto al comma 2, sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziale, al Ministero degli affari esteri, il quale entro il 31 dicembre 2011 è conseguentemente riorganizzato, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. Ai sensi delle medesime disposizioni ed entro la stessa data è altresì riorganizzato il Ministero dello sviluppo economico per effetto delle disposizioni di cui ai successivi commi. Le risorse già destinate all'ICE per il finanziamento dell'attività di promozione o di sviluppo degli scambi commerciali con l'estero nonché quelle destinate alla copertura dei costi relativi al personale di cui al primo periodo, come determinate nella Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono trasferite a decorrere dal 2012 in un apposito Fondo per la promozione degli scambi e l'internalizzazione delle imprese da istituire nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri. Per gli anni successivi al 2013 la dotazione del Fondo è determinata, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

19. Il personale in servizio presso i soppressi uffici dell'ICE all'estero opera fino alla scadenza dell'incarico, nelle Rappresentanze diplomatiche e consolari, all'interno di Sezioni per la promozione degli scambi appositamente istituite. Le relative risorse finanziarie e strumentali necessarie al funzionamento delle Sezioni sono trasferite, in accordo al comma 18, al Ministero degli affari esteri. Le unità di personale locale, impiegato con rapporti di lavoro, anche a tempo indeterminato, disciplinati secondo l'ordinamento dello Stato estero, sono attribuite alle Sezioni per la promozione degli scambi in seno alle Rappresentanze diplomatico-consolari in aggiunta al contingente di cui all'art. 152, primo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 1° gennaio 1967, n. 18, mantenendo i rispettivi regimi contrattuali. Ciascuna Sezione per la promozione degli

scambi è gerarchicamente subordinata al Capo Missione, nel quadro delle sue funzioni di vigilanza e di direzione.

20. L'apertura e la chiusura delle Sezioni presso gli uffici diplomatico-consolari, il numero degli addetti, l'uso e la destinazione dei loro locali sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione del Ministero degli affari esteri, tenuto conto delle linee guida e di indirizzo strategico di cui ai commi 18 e 19, nonché delle priorità di politica estera italiana e delle politiche di internazionalizzazione delle imprese, anche in base alle esigenze di flessibilità operative delle stesse Sezioni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono disciplinate le modalità di impiego delle risorse finanziarie, strumentali e di personale delle Sezioni, ferma restando la necessaria flessibilità operativa delle stesse. Con il medesimo decreto sono definite le modalità attuative attraverso cui il Ministero degli affari esteri esercita le attività e le funzioni già attribuite al soppresso ICE dall'articolo 2 della legge 25 marzo 1997, n. 68, come nei commi successivi.

21. Le linee guida e di indirizzo strategico per l'utilizzo delle relative risorse in materia di promozione ed internazionalizzazione delle imprese sono assunte da una cabina di regia, costituita senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presieduta dal Ministro degli affari esteri e composta, oltre che dai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico o da persone dagli stessi designate, da un rappresentante, rispettivamente, di Rete Imprese Italia, della Confederazione generale dell'industria italiana e della Associazione bancaria italiana. I poteri di indirizzo e vigilanza in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese sono esercitati dal Ministero degli affari esteri.

22. Per lo svolgimento dei compiti di assistenza operativa alle imprese italiane all'estero, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è istituita l'Agenzia per la promozione degli scambi. All'Agenzia è trasferita una quota delle risorse di cui al Fondo indicato al comma 18, da determinarsi annualmente con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'Agenzia svolge, in particolare, i compiti e le funzioni di seguito riportati:

- assistenza e consulenza all'internazionalizzazione delle imprese;
- servizio di informazione, assistenza e consulenza alle imprese italiane che operano nel commercio internazionale;
- promozione della formazione manageriale, professionale e tecnica dei quadri italiani e stranieri che operano per l'internazionalizzazione delle imprese;
- assistenza e consulenza alle aziende commerciali che operano nell'import e nell'export.

23. L'Agenzia, disciplinata, per quanto non previsto dal presente articolo, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è dotata di personalità giuridica ed autonomia amministrativa, regolamentare, patrimoniale, contabile e finanziaria. L'Agenzia è sottoposta a poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero degli affari esteri che annualmente relaziona al Parlamento sull'attività. Per l'esercizio della funzione di vigilanza, il Ministro si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

24. Sono organi dell'Agenzia il direttore e il Consiglio d'Amministrazione. Il Consiglio d'Amministrazione è composto dal direttore, che lo presiede, e da otto componenti designati rispettivamente: due dal Ministro degli affari esteri, uno ciascuno dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro dell'economia e delle finanze, da Rete Imprese Italia, dalla Confederazione generale dell'industria italiana e dalla Associazione bancaria italiana. Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e dura in carica tre anni. I membri del Consiglio d'Amministrazione durano in carica tre anni. L'Agenzia provvede all'organizzazione delle proprie strutture e della rete estera.

25. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla individuazione delle risorse umane, strumentali, finanziarie, nonché dei rapporti giuridici attivi e passivi trasferiti al Ministero degli affari esteri, nonché alla rideterminazione delle dotazioni organiche. Le risorse umane, strumentali e finanziarie non oggetto di tale decreto sono definitivamente acquisite al Ministero dello sviluppo economico. Con autonomo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato nei successivi trenta giorni si provvede a rideterminare le dotazioni organiche in misura corrispondente alle unità di personale in servizio a tempo indeterminato trasferito a tale ultimo ministero.

26. Nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono fatti salvi gli atti relativi ai rapporti giuridici già facenti capo all'ICE, per i quali devono intendersi autorizzati i pagamenti a fronte di obbligazioni già assunte. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 25, con i quali sono in particolare individuate le articolazioni del Ministero degli affari esteri necessarie all'esercizio delle funzioni e all'assolvimento dei compiti trasferiti a alla costituzione dell'Agenzia, le attività relative all'ordinaria amministrazione già facenti capo all'ICE, continuano ad essere svolte presso le sedi e con gli uffici già a tal fine utilizzati. Per garantire la continuità dei rapporti che facevano capo all'ICE e la correttezza dei pagamenti, il Ministero degli affari esteri nomina un dirigente per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione.

27. La legge 25 marzo 1997, n. 68, è abrogata.

---

**14.3**

AGOSTINI, FINOCCHIARO, D'ALIA, LEGNINI, CARLONI, GALIOTO, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MERCATALI, MORANDO, PISTORIO, BELISARIO, MASCITELLI

*Sopprimere i commi da 17 a 27.*

---

**14.0.1**

GERMONTANI, DIGILIO, VALDITARA

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

*(Suppressione della scuola superiore dell'economia e delle finanze)*

1. A decorrere dall'inizio dell'anno accademico 2011-2012, è soppressa la Scuola Superiore dell'economia e delle finanze, Ezio Vanoni.

2. Le funzioni e le inerenti risorse finanziarie e strumentali attribuite dalla normativa vigente alla Scuola superiore dell'economia e delle finanze, Ezio Vanoni, sono trasferite alla Scuola superiore della pubblica amministrazione.

3. Il personale docente di ruolo in servizio presso la Scuola superiore dell'economia e delle Finanze, Ezio Vanoni, può essere riassorbito previa chiamata diretta da parte delle università statali.

4. Qualora entro un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, il personale docente di ruolo di cui al comma 3 non venga riassorbito dalle università statali, il medesimo personale è inquadrato, con la ricostruzione dell'intera carriera, nelle amministrazioni di ultima provenienza prima dell'inquadramento nei ruoli della Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze, Ezio Vanoni.

5. Il personale di ruolo non docente in servizio presso la Scuola superiore dell'economia e delle Finanze, Ezio Vanoni, è inquadrato nei ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze sulla base di apposite tabelle di corrispondenza approvate con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e per l'innovazione, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, assicurando l'invarianza della spesa complessiva.

6. I dipendenti di cui al comma 5 mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.



7. Il personale in servizio presso la Scuola Superiore dell'economia e delle finanze, Ezio Vanoni, con contratti di docenza a tempo determinato cessa a decorrere dall'inizio dell'anno accademico 2011-2012».

## 16.1

FINOCCHIARO, BELISARIO, D'ALIA, LEGNINI, AGOSTINI, CARLONI, DE ANGELIS, GALIOTO, LUMIA, LUSI, MASCITELLI, MERCATALI, MILANA, PISTORIO

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:*

«a) l'impossibilità per le pubbliche amministrazioni di procedere all'indizione di nuovi concorsi, relativamente alle qualifiche e alle mansioni di concorsi già indetti e per i quali non si è proceduto all'effettiva assunzione dei vincitori o degli idonei, fino all'esaurimento dei relativi elenchi dei vincitori e degli idonei risultanti dall'esito dei concorsi in oggetto;

*a-bis)* ai sensi della lettera a) tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che abbiano già espletato procedure concorsuali e provveduto alla pubblicazione delle graduatorie pubblicate nella Gazzetta Ufficiale provvedono, entro 31 dicembre 2014 ad esaurire i relativi elenchi dei vincitori ed idonei risultanti dall'esito delle predette procedure concorsuali».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:*

### «Art. 40-bis.

1. In attesa di un riordino della tassazione sui redditi finanziari, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui redditi da capitale e redditi diversi del 12,5% è innalzata al 20% sui redditi maturati a partire dal 1° agosto 2011, ad eccezione dei titoli di Stato detenuti dai risparmiatori cui continua ad applicarsi l'aliquota dal 12,5%. Le minusvalenze realizzate nel regime della dichiarazione o del risparmio amministrato fino al 31 luglio 2009 sono convertite in crediti d'imposta all'aliquota del 12,5%. Tali crediti sono compensabili con l'imposta sostitutiva dovuta sui redditi diversi e sono riportabili in avanti per il periodo previsto per le minusvalenze che li hanno generati. I contribuenti hanno la facoltà di affrancare le plusvalenze e le minusvalenze latenti nel regime della dichiarazione e del risparmio amministrato, per il complesso delle attività incluse nel singolo

rapporto di custodia o amministrazione, versando un'imposta sostitutiva del 12,5% sui redditi complessivamente maturati fino al 31 luglio 2011. I proventi degli organismi di investimento collettivo sono riclassificati nella categoria dei redditi diversi. La tassazione sostitutiva sul risultato di gestione dei fondi comuni di diritto italiano è eliminata. I proventi dei fondi sono assoggettati in capo ai percipienti all'imposta sostitutiva del 20% prevista per i redditi diversi. I risultati negativi dei fondi di diritto italiano non ancora compensati al 31 luglio 2011 sono convertiti in crediti d'imposta pari al 12,5% del loro ammontare. I crediti sono ceduti dai fondi alla società di gestione o al soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni dei fondi. Tali crediti non sono rimborsabili né produttivi di interessi e possono essere compensati dalla società di gestione o dal soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni dei fondi con altre imposte o ceduti ad altri contribuenti soggetti ad Ires che possono utilizzarli a loro volta in compensazione. La somma dei crediti ceduti e/o compensati non può superare in ogni anno il 12,5% del risultato di gestione dei fondi. La ritenuta del 27 per cento prevista sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai titolari di conti correnti e di depositi, anche se rappresentati da certificati è ridotta al 20%.

2. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 10, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2012 e 2013, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ulteriormente ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di Bilancio, del 2,5 per cento per ciascun anno. Per gli stessi 2012 e 2013, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di Bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di Bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte di un ulteriore 1,5 per cento per ciascuno dei due anni. Per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge n. 196 del 2009 e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

3. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 2, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, limitatamente al quinquennio 2012-2016, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di Bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa

di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

4. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 2, propone ogni anno, nel disegno di legge di Stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio».

---

## 16.2

RUTELLI, MILANA, BAILO, BRUNO, MOLINARI, RUSSO

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«*a-bis*) in deroga a quanto previsto dalla lettera *a*) e al fine di fronteggiare l'emergenza nella gestione dei beni culturali e le esigenze istituzionali dovute alla carenza di organico, il Ministero per il beni e le attività culturali è autorizzato, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad assumere i candidati risultati idonei del concorso pubblico a 500 posti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – IV Serie Speciale-Concorsi ed esami n. 56 del 18 luglio 2008. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dal 2012».

---

## 16.3

FOSSON, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

*Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «con esclusione delle regioni e delle province autonome» aggiungere le parole: «e degli enti locali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale».*

*Agli oneri di cui al comma 1, lettera f) si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 5% a decorrere dall'anno 2011 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

**16.4**

TANCREDI, BONFRISCO, ZANETTA, LATRONICO, MAZZARACCHIO, LENNA

*Al comma 1, lettera g), dopo le parole:* «attività operative o missioni», *inserire:* «, fatti salvi i contenuti del comma 1-bis del medesimo articolo, come modificato dall'articolo 17, comma 23, lettera a), del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102».

---

**16.5**

FINOCCHIARO, BELISARIO, D'ALIA, LEGNINI, AGOSTINI, CARLONI, DE ANGELIS, GALIOTO, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MASCITELLI, MERCATALI, MILANA, MORANDO, PISTORIO, LANNUTTI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 195, è sostituito dal seguente:

"Art. 4. – 1. Il limite massimo annuale delle retribuzioni e degli emolumenti non può superare il trattamento economico annuale complessivo spettante per la carica al Primo Presidente della Corte di cassazione. A tal fine il Ministro della giustizia entro il 31 gennaio di ogni anno comunica al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed al Ministro dell'economia e delle finanze l'ammontare del trattamento. Per la Banca d'Italia e le altre autorità indipendenti si fa riferimento al limite massimo previsto dall'articolo 3, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. Non sono assoggettati al rispetto del limite di cui al comma 1 le sole attività soggette a tariffa professionale, le attività di natura professionale non continuativa, i contratti d'opera di natura non continuativa ed i compensi determinati ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, codice civile, degli amministratori delle società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica e le loro controllate investite di particolari cariche.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 44, ottavo periodo, della citata legge n. 244 del 2007, i soggetti conferenti possono derogare al limite massimo solo per esigenze di carattere eccezionale e per un periodo di tempo non superiore a due anni. Si intendono esigenze di carattere eccezionale, da sottoporre al vaglio preventivo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze, quelle derivanti da eventi imprevedibili cui non si possa far fronte con l'attività dei dipendenti e dei consulenti e che richiedano una prestazione lavorativa straordinaria in termini sia di qualità che di quantità oraria giornaliera. Il provvedimento previsto dal

presente comma deve contenere una dettagliata motivazione a supporto del conferimento"».

---

## 16.6

PALMIZIO

*Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:*

«11-bis. Per gli anni 2012, 2013 e 2014 le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di reclutamento speciale e di mobilità, utilizzano, per le assunzioni e limitatamente ai vincitori, le graduatorie vigenti dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, ricorrendo comunque, in via prioritaria, a tali graduatorie quando si tratti di procedere all'assunzione di figure professionali già annoverate nelle graduatorie medesime o ad esse equipollenti.

11-ter. Ai fini di cui al comma 11-bis, le amministrazioni pubbliche possono avvalersi, per gli anni 2012, 2013 e 2014, anche della disposizione di cui all'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

11-quater. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003, è prorogata fino al 31 dicembre 2014».

---

## 16.7

TANCREDI

*All'articolo 16, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. All'articolo 72, comma undicesimo del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'art. 17, comma 35-novies del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: "per gli anni 2009, 2010 e 2011" sono sostituite dalle parole: "per gli anni 2009, 2010 e fino al 30 settembre dell'anno 2011".»

---

**16.0.1**

GERMONTANI, GALIOTO, D'ALIA

*Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

*(Istituzione del ruolo del personale della Autorità di Garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali)*

1. Il personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, presta servizio presso la Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero dei servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 12 e 13 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, è confermato nelle stesse posizioni fino al 31 dicembre 2011 e, entro la stessa data, può optare per il trasferimento in un apposito ruolo, la cui dotazione organica non eccede le 35 unità, incluse tre posizioni di livello dirigenziale, con inquadramento a domanda nella qualifica di provenienza e corrispondente riduzione della dotazione organica delle amministrazioni di provenienza. L'organizzazione e il funzionamento della struttura sono disciplinate con un regolamento interno. In sede di prima applicazione fino all'attivazione di una contrattazione autonoma, al personale di ruolo si applica il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Le posizioni della dotazione organica non coperte a seguito dell'inquadramento del personale già in servizio alla data del 30 giugno 2011 possono essere ricoperte, nei limiti delle disponibilità di bilancio, tramite concorsi pubblici, per titoli ed esami, da effettuare in base a criteri predefiniti da apposita Commissione esaminatrice istituita ai sensi del comma 3.

3. La Commissione esaminatrice di cui al comma 2 è composta da tre membri, presieduta dal Presidente della Autorità e composta da un magistrato amministrativo o contabile e da un consigliere di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4. Nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, la Commissione può avvalersi di non più di 5 esperti esterni di elevata professionalità ed esperienza in materia di organizzazione dei servizi pubblici essenziali interessati dai conflitti o che si siano distinti in materia di tutela degli utenti.

5. Al funzionamento delle strutture sovrintende il Segretario Generale nominato dal Presidente, sentita la Commissione, scelto tra soggetti aventi specifica professionalità ed esperienza organizzativa maturata nelle amministrazioni pubbliche.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante utilizzo delle minori spese derivanti dalla riduzione delle dotazioni organiche previste dal comma 1 e del numero degli esperti di cui al comma 4.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, la Commissione di cui agli articoli 12 e 13 della legge 12 giugno 1990 n. 196 e successive modificazioni, è denominata Autorità di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. Per assicurare il più tempestivo esercizio delle funzioni istituzionali, alla medesima Autorità è assegnato, a decorrere dall'anno 2012, un ulteriore finanziamento di 1,5 milioni di euro annui, al cui onere si provvede con apposito accantonamento da inserire con la legge di stabilità nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

---

## 16.0.2

PISCITELLI

*Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:*

### «Art. 6-bis.

*(Biblioteche statali)*

1. La titolarità delle funzioni di direzione delle 11 Biblioteche annesse ai Monumenti Nazionali è di livello dirigenziale non generale. Ai fini della nomina dei rispettivi dirigenti si applicano le disposizioni contenute nelle convenzioni ministeriali da sottoscrivere in esecuzione della legge 2 dicembre 1980, n. 803 e s.m.i.

2. Con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge, saranno definite, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., le fasce retributive e la modalità di valutazione della *performance*.

3. Il Ministero per i beni e le Attività Culturali è autorizzato ad avviare le procedure di stabilizzazione a tempo indeterminato del personale in servizio a tempo determinato presso le Biblioteche annesse ai Monumenti Nazionali in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 519, della legge 296 del 2006 (finanziaria 2007) e sulla base dei criteri individuati nella Direttiva n. 7 del 30.4.2007, del Dipartimento della Funzione Pubblica. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, primo comma della legge 2 dicembre 1980, n. 803 e s.m.i. è elevata a euro 1,3 milioni.

4. Ai fini della compensazione degli oneri il Ministro per i Beni e le Attività culturali è autorizzato a destinare la somma di euro 800.000,00 per il finanziamento della disposizione di cui al quarto comma mediante l'accantonamento di un pari importo nell'ambito della destinazione dei

fondi provenienti dalla riprogrammazione annuale delle risorse non impegnate».

---

### 16.0.3

GERMONTANI, DIGILIO, VALDITARA

*Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:*

#### «Art. 16-bis.

1. Non possono ricoprire incarichi negli uffici e nelle strutture di diretta collaborazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili. Tale divieto non si applica nei casi di collocamento in posizione di fuori ruolo che può essere disposto nei seguenti limiti numerici: magistrati amministrativi: otto unità; magistrati contabili: sette unità; magistrati ordinari: cinque unità. La presente disposizione prevale su ogni altra norma anche di natura speciale e si applica a decorrere dalla prossima legislatura».

---

### 17.1

GERMONTANI, DIGILIO, VALDITARA

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «strutture pubbliche» aggiungere le seguenti: «ad esclusione dei farmaci orfani e orphan-like, come definiti dalla Relazione EMEA/7381/01N».*

---

### 17.2

MASCITELLI, CARLINO, LANNUTTI

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

*Conseguentemente, all'articolo 23, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-quinquies. In attesa di un riordino della tassazione sui redditi finanziari, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui redditi da capitale e redditi diversi del 12,5 per cento è innalzata al 20 per cento sui redditi maturati a partire dal 1° gennaio del 2012 ad eccezione dei titoli di Stato cui continua ad applicarsi l'aliquota dal 12,5 per cento. Le minusvalenze realizzate nel



regime della dichiarazione o del risparmio amministrato fino al 31 dicembre 2010 sono convertite in crediti d'imposta all'aliquota del 12,5 per cento. Tali crediti sono compensabili con »imposta sostitutiva dovuta sui redditi diversi e sono riportabili in avanti per il periodo previsto per le minusvalenze che li hanno generati. I contribuenti hanno la facoltà di affrancare le plusvalenze e le minusvalenze latenti nel regime della dichiarazione e del risparmio amministrato, per il complesso delle attività incluse nel singolo rapporto di custodia o amministrazione, versando un'imposta sostitutiva del 12,5 per cento sui redditi complessivamente maturati fino al 31 dicembre 2011. I proventi degli organismi di investimento collettivo sono riclassificati nella categoria dei redditi diversi. La tassazione sostitutiva sul risultato di gestione dei fondi comuni di diritto italiano è eliminata. I proventi dei fondi sono assoggettati in capo ai percipienti all'imposta sostitutiva del 20 per cento prevista per i redditi diversi. I risultati negativi dei fondi di diritto italiano non ancora compensati al 31 dicembre 2011 sono convertiti in crediti d'imposta pari al 12,5 per cento del loro ammontare. I crediti sono ceduti dai fondi alla società di gestione o al soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni dei fondi. Tali crediti non sono rimborsabili né produttivi di interessi e possono essere compensati dalla società di gestione o dal soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni dei fondi con altre imposte o ceduti ad altri contribuenti soggetti ad Ires che possono utilizzarli a loro volta in compensazione. La somma dei crediti ceduti e/o compensati non può superare in ogni anno il 12,5 per cento del risultato di gestione dei fondi. La ritenuta del 27 per cento prevista sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai titolari di conti correnti e di depositi, anche se rappresentati da certificati è ridotta al 23 per cento».

---

### 17.3

FINOCCHIARO, BELISARIO, D'ALIA, LEGNINI, AGOSTINI, CARLONI, DE ANGELIS, GALIOTO, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MASCITELLI, MERCATALI, MILANA, MORANDO, PISTORIO

*Al comma 1 lettera d) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del riconoscimento delle esenzioni totali e parziali delle misure di compartecipazione sull'assistenza farmaceutica e sulle altre prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale di cui ai periodi precedenti si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 124 del 29 aprile 1998. Conseguentemente la lettera a) del comma 2 dell'articolo 84 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 è soppressa».*

*Conseguentemente, dopo il comma 10 aggiungere il seguente:*

«10-bis. All'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dei produttori *market* sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2009 ridotta del 5 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 2,8 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2014. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398"».

---

#### 17.4

MASCITELLI, LEGNINI

*Al comma 4, sopprimere la lettera c).*

#### 17.5

FINOCCHIARO, BELISARIO, D'ALIA, Ignazio MARINO, LEGNINI, BASSOLI, AGOSTINI, CARLONI, DE ANGELIS, GALIOTO, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MASCITELLI, MERCATALI, MILANA, MORANDO, PISTORIO

*Al comma 4, lettera f), sostituire le parole: «dirigenti medici responsabili di struttura complessa» con le seguenti: «dirigenti medici e personale dipendente del Servizio sanitario regionale».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:*

«Art. 40-bis. – 1. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 10, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2012 e 2013, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ulteriormente ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di Bilancio, del 2,5 per cento per ciascun anno. Per gli stessi 2012 e 2013, le dotazioni finanziarie delle

missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di Bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di Bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte di un ulteriore 1,5 per cento per ciascuno dei due anni. Per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge n. 196 del 2009 e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

2. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 1, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, limitatamente al quinquennio 2012-2016, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di Bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

3. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, propone ogni anno, nel disegno di legge di Stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio.

4. In attesa di un riordino della tassazione sui redditi finanziari, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui redditi da capitale e redditi diversi del 12,5 per cento è innalzata al 20 per cento sui redditi maturati a partire dal 1° agosto 2011, ad eccezione dei titoli di Stato detenuti dai risparmiatori cui continua ad applicarsi l'aliquota dal 12,5 per cento. Le minusvalenze realizzate nel regime della dichiarazione o del risparmio amministrato fino al 31 luglio 2009 sono convertite in crediti d'imposta all'aliquota del 12,5 per cento. Tali crediti sono compensabili con l'imposta sostitutiva dovuta sui redditi diversi e sono riportabili in avanti per il periodo previsto per le minusvalenze che li hanno generati. I contribuenti hanno la facoltà di affrancare le plusvalenze e le minusvalenze latenti nel regime della dichiarazione e del risparmio amministrato, per il complesso delle attività incluse nel singolo rapporto di custodia o amministrazione, versando un'imposta sostitutiva del 12,5 per cento sui redditi complessivamente maturati fino al 31 luglio 2011. I proventi degli organismi di investimento collettivo sono riclassificati nella categoria dei redditi diversi. La tassazione sostitutiva sul risultato di gestione dei fondi comuni di diritto italiano è eliminata. I proventi dei fondi sono assoggettati in capo al percipiente all'im-

posta sostitutiva del 20 per cento prevista per i redditi diversi. I risultati negativi dei fondi di diritto italiano non ancora compensati al 31 luglio 2011 sono convertiti in crediti d'imposta pari al 12,5 per cento del loro ammontare. I crediti sono ceduti dai fondi alla società di gestione o al soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni dei fondi. Tali crediti non sono rimborsabili né produttivi di interessi e possono essere compensati dalla società di gestione o dal soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni dei fondi con altre imposte o ceduti ad altri contribuenti soggetti ad Ires che possono utilizzarli a loro volta in compensazione. La somma dei crediti ceduti e/o compensati non può superare in ogni anno il 12,5 per cento del risultato di gestione dei fondi. La ritenuta del 27 per cento prevista sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai titolari di conti correnti e di depositi, anche se rappresentati da certificati è ridotta al 20 per cento».

---

## 17.6

PISTORIO, D'ALIA, GALIOTO, DE ANGELIS, MILANA

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Le regioni interessate dai piani di rientro, che hanno provveduto con propri fondi alla copertura dei debiti sanitari sono autorizzate ad utilizzare le risorse, nel limite massimo del 25 per cento, di interesse strategico regionale di cui alla delibera del CIPE n. 1/2009 del 6 marzo 2009, a titolo di rimborso delle rate di ammortamento già pagate o da pagare, per essere destinate alla integrale copertura del finanziamento della spesa sanitaria posta a loro carico».

---

## 17.7 (testo 2)

BALDASSARRI

*Proseguimento dell'attività della Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia.*

*Articolo 17*

*Dopo il comma 20, inserire i seguenti:*

«20-bis. Al fine di assicurare la prosecuzione delle attività di cura, formazione e ricerca sulle malattie ematiche svolte, sia a livello nazionale che internazionale, dalla Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME), di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, la spesa prevista per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, ai sensi

della finalizzazione prevista nell'elenco n. 1 dell'articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, è autorizzata per l'ammontare di 15 milioni di euro anche per gli anni 2013, 2014 e 2015, al fine di dare continuità ai progetti di ricerca e alle attività soprattutto nei confronti di organismi e enti internazionali. (44). Resta fermo quanto previsto dal citato articolo 2, comma 250, per la destinazione delle risorse.

20-ter. All'onere derivante dall'attuazione del disposto del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 dell'autorizzazione di spesa (obblighi finanziari connessi alla gestione di servizi pubblici gestiti in regime convenzionale) recata dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58».

---

## 17.7

BALDASSARRI

*Dopo il comma 10, inserire i seguenti.*

«10-bis. Al fine di assicurare la prosecuzione delle attività di cura, formazione e ricerca sulle malattie ematiche svolte, sia a livello nazionale che internazionale, dalla Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME), di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, la spesa prevista per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, ai sensi della finalizzazione prevista nell'elenco n. 1 dell'articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, è autorizzata per l'ammontare di 15 milioni di euro anche per gli anni 2013, 2014 e 2015, al fine di dare continuità ai progetti di ricerca e alle attività soprattutto nei confronti di organismi e enti internazionali. (44). Resta fermo quanto previsto dal citato articolo 2 comma 250 per la destinazione delle risorse.

10-ter. All'onere derivante dall'attuazione del disposto del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2013 e 2014 dell'autorizzazione di« spesa (obblighi finanziari connessi alla gestione di servizi pubblici gestiti in regime convenzionale) recata dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58».

---

**17.0.1**

GERMONTANI, DIGILIO, VALDITARA

*Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:*

**«Art. 17-bis.**

*(Allargamento degli screening neonatali obbligatori)*

1. Al fine di tutelare il diritto alla salute dei pazienti affetti da patologie rare, viene inserito nei Livelli Essenziali di Assistenza (Lea) lo *screening* neonatale obbligatorio per le malattie metaboliche rare per le quali sono disponibili metodi diagnostici affidabili e terapie dietetiche e/ o farmacologiche di comprovata efficacia.

2. Tali accertamenti diagnostici dovranno essere effettuati su tutti i neonati, sia nati da parti effettuati presso le strutture ospedaliere sia da parti domiciliari.

3. L'elenco delle patologie da inserire all'interno del programma di *screening* neonatale obbligatorio, la metodologia tecnica da applicare ed il numero e la localizzazione dei Centri dove centralizzare le attività di diagnostica precoce vengono definiti, con cadenza annuale, dal Ministero della salute o da un altro organo competente appositamente istituito.

4. Le Regioni, conformemente alle competenze e alle attribuzioni previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, provvedono, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della seguente legge in riferimento alle indicazioni citate nel comma 3 del presente articolo, ad attuare quanto disposto.

5. Per la realizzazione delle finalità del presente articolo si destina un importo pari a 10 milioni di euro dai fondi stanziati dal decreto 18 dicembre 2008 (Riparto delle risorse finanziarie stanziato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la prosecuzione del programma pluriennale nazionale straordinario di investimenti in sanità – articolo 20, legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni)».

**18.1**

GERMONTANI, GALIOTO

*Sopprimere il comma 3.*

*Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente*

*per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. Vuso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei ministri e vice Presidente del Consiglio dei ministri; b) Ministri e vice Ministri; c) sottosegretari di Stato; d) primo presidente e procuratore generale della Corte di cassazione e presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) presidenti di autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 30 dicembre 2011.*

*Dalle disposizioni di cui al presente articolo devono derivare risparmi non inferiori a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.*

*In via subordinata, ridun«e in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro annue, per un biennio a decorrere dall'anno 2012, le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge n. 220 del 2010.*

---

## 18.2

MILANA, RUTELLI, BAIO, BRUNO, MOLINARI, RUSSO

*Sopprimere il comma 3.*

*Conseguentemente il comma 1 dell'articolo 30-bis. - (Disposizioni fiscali in materia di giochi). – Del decreto 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 è sostituito dal seguente: «1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta,*

applicando l'aliquota unica del 13,5 per cento sulla raccolta delle somme giocate».

---

### 18.3

VALDITARA

*Sopprimere il comma 3.*

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«22-bis. A decorrere dall'anno 2012 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dei produttori market sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2009 ridotta del 5 per cento. I risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma ed eccedenti la somma di 420 milioni di euro per il 2012 e 680 milioni all'anno a decorrere dal 2013 sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398».

---

### 18.4

TANCREDI, BONFRISCO, LATRONICO, ZANETTA, MAZZARACCHIO, LENNA

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. A titolo di concorso per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, per il biennio 2012-2013, ai trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo di pensione Inps non è concessa la rivalutazione automatica, secondo il meccanismo di cui all'articolo 34 comma 1 della legge 23 dicembre 1998 n. 448. Per le pensioni superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiori a tale limite incrementato delle quote di rivalutazione automatica, l'aumento della rivalutazione per gli anni 2012 e 2013 è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato».

---



**18.5**

VIESPOLI, POLI BORTONE, CASTIGLIONE

*Al comma 3 sostituire le parole: «alla fascia d'importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo di pensione» con le seguenti: «alla fascia d'importo dei trattamenti pensionistici superiori a otto volte il trattamento minimo di pensione» e le parole: «per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte» con le seguenti: «Per le fasce di importo per i trattamenti pensionistici comprese tra sei e otto volte».*

*Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili sono ridotte fino a concorrenza dell'onere, a partire dall'anno 2011.*

---

**18.6**

FINOCCHIARO, BELISARIO, D'ALIA, LEGNINI, AGOSTINI, CARLONI, DE ANGELIS, GALIOTO, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MASCITELLI, MERCATALI, MILANA, MORANDO, PISTORIO

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «a cinque volte» con le seguenti: «a otto volte», e sostituire il secondo periodo con i seguenti: «Sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, compresi gli assegni vitalizi percepiti dai membri del Parlamento cessati dalla carica nonché quelli percepiti dai consiglieri regionali cessati dal mandato, i cui importi risultino complessivamente superare un importo pari a tredici volte quello stabilito dall'articolo 38, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, rivalutata annualmente nella misura stabilita all'articolo 38, comma 5, lettera d), della predetta legge 28 dicembre 2001, n. 448, è dovuto un contributo di solidarietà nella misura del 10 per cento. Al predetto importo concorrono anche i trattamenti integrativi percepiti dai soggetti nei cui confronti trovano applicazione le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, nonché le forme pensionistiche che assicurano comunque ai dipendenti pubblici, inclusi quelli alle dipendenze delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi compresa la gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonché le gestioni di previdenza per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale addetto alle esattorie e*

alle ricevitorie delle imposte dirette, prestazioni complementari al trattamento di base. L'importo complessivo assoggettato al contributo non potrà comunque risultare inferiore, al netto dello stesso contributo, all'importo di cui al secondo periodo del presente comma.

*Conseguentemente, all'articolo 23, dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-bis. In attesa di un riordino della tassazione sui redditi finanziari, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui redditi da capitale e redditi diversi del 12,5 per cento è innalzata al 20 per cento sui redditi maturati a partire dal 1° gennaio del 2012 ad eccezione dei titoli di Stato cui continua ad applicarsi l'aliquota dal 12,5 per cento. Le minusvalenze realizzate nel regime della dichiarazione o del risparmio amministrato fino al 31 dicembre 2010 sono convertite in crediti d'imposta all'aliquota del 12,5 per cento. Tali crediti sono compensabili con l'imposta sostitutiva dovuta sui redditi diversi e sono riportabili in avanti per il periodo previsto per le minusvalenze che li hanno generati. I contribuenti hanno la facoltà di affrancare le plusvalenze e le minusvalenze latenti nel regime della dichiarazione e del risparmio amministrato, per il complesso delle attività incluse nel singolo rapporto di custodia o amministrazione, versando un'imposta sostitutiva del 12,5 per cento sui redditi complessivamente maturati fino al 31 dicembre 2011. I proventi degli organismi di investimento collettivo sono riclassificati nella categoria dei redditi diversi. La tassazione sostitutiva sul risultato di gestione dei fondi comuni di diritto italiano è eliminata. I proventi dei fondi sono assoggettati in capo ai percipienti all'imposta sostitutiva del 20 per cento prevista per i redditi diversi. I risultati negativi dei fondi di diritto italiano non ancora compensati al 31 dicembre 2011 sono convertiti in crediti d'imposta pari al 12,5 per cento del loro ammontare. I crediti sono ceduti dai fondi alla società di gestione o al soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni dei fondi. Tali crediti non sono rimborsabili né produttivi di interessi e possono essere compensati dalla società di gestione o dal soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni dei fondi con altre imposte o ceduti ad altri contribuenti soggetti ad Ires che possono utilizzarli a loro volta in compensazione. La somma dei crediti ceduti e/o compensati non può superare in ogni anno il 12,5 per cento del risultato di gestione dei fondi. La ritenuta del 27 per cento prevista sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai titolari di conti correnti e di depositi, anche se rappresentati da certificati è ridotta al 23 per cento».*

---

**18.7**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, ADERENTI

*Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.*

*Conseguentemente, dopo il comma 11, inserire i seguenti:*

«11-bis. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici complessivi, previsti dai rispettivi ordinamenti, erogati in favore degli ex dipendenti di datori di lavoro diversi dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'articolo 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e quelli erogati in favore degli ex dipendenti delle predette amministrazioni pubbliche, superiori a 90.000 euro lordi annui sono assoggettati ad un contributo di solidarietà pari al 5% della parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché pari al 10% per la parte eccedente 150.000 euro; a seguito della predetta riduzione il trattamento economico complessivo non può essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui. La Camera dei deputati, il Senato della Repubblica, la Corte costituzionale, nell'ambito della propria autonomia e fermi restando i diritti quesiti, assumono le opportune deliberazioni per prevedere, nei propri ordinamenti, analogo contributo di solidarietà.

11-ter. I titolari di trattamenti di quiescenza o pensionistici corrisposti per il servizio prestato quali dipendenti delle amministrazioni pubbliche insediate nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'articolo 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in caso di instaurazione di un nuovo rapporto di servizio, di consulenza o di collaborazione a qualsiasi titolo con una o più delle predette amministrazioni, non possono cumulare il trattamento di quiescenza con retribuzioni, emolumenti o altri corrispettivi percepiti per tali rapporti. Tali soggetti possono scegliere di avere con'isposto in via esclusiva, invece del trattamento di quiescenza o pensionistico, la retribuzione, l'emolumento o il diverso corrispettivo previsto per il nuovo rapporto.

11-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e per un periodo di tre anni, in caso di cumulo di più trattamenti pensionistici con spostati da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi risultino complessivamente superiori a tredici volte quello stabilito dall'articolo 38, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, rivalutato annualmente nella misura stabilita all'articolo 38, comma 5, lettera d), della predetta legge 28 dicembre 2001, n. 448, il trattamento pensionistico erogato esclusivamente con il metodo retributivo è ridotto del 10 per cento».

**18.8**

FINOCCHIARO, BELISARIO, D'ALIA, LEGNINI, AGOSTINI, CARLONI, DE ANGELIS, GALIOTO, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MASCITELLI, MERCATALI, MILANA, MORANDO, PISTORIO

*Sopprimere il comma 21.*

---

**18.9**

CONTINI, BALDASSARRI, DE ANGELIS, DIGILIO, GERMONTANI, VALDITARA

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

«22-bis. All'articolo 9, comma 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, all'ultimo periodo, aggiungere le seguenti parole: "e, limitatamente agli anni 2012, 2013 e 2014, ai funzionari diplomatici con il grado di Ambasciatore"».

*Conseguentemente, a decorrere dal 2012, le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 20 milioni di euro l'anno.*

---

**18.0.1**

CARLINO, LANNUTTI

*Dopo l'articolo 18, è inserito il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

*(Istituto di previdenza generale)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è costituito l'Istituto di previdenza generale (IPG), di seguito "Istituto".
2. L'Istituto esercita le funzioni svolte dai seguenti enti di previdenza, che sono soppressi a decorrere dalla medesima data:
  - a) Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS);
  - b) Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);
  - c) Istituto postelegrafonici (IPOST);
  - d) Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS);

3. L'Istituto succede in tutti i rapporti attivi e passivi in essere dalla data del 1° gennaio 2012. Dalla medesima data sono soppressi i comitati centrali regionali e provinciali dell'INPS e i comitati di vigilanza delle gestioni dell'INPDAP. I ricorsi amministrativi pendenti presso tali organi sono conseguentemente devoluti ai dirigenti dell'Istituto.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è nominato il Commissario straordinario dell'Istituto.

5. Entro il 28 febbraio 2012 il Commissario straordinario predispone lo statuto dell'Istituto, da emanare entro i successivi 60 giorni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

6. Lo statuto definisce le attribuzioni degli organi dell'Istituto, che sono individuati come segue:

a) il Presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;

b) il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da cinque membri e composto da cinque membri, e dura in carica quattro anni;

c) il Consiglio di indirizzo e vigilanza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da venti membri, designati dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi; il Consiglio dura in carica quattro anni;

d) il Collegio dei sindaci, composto da tre membri, due dei quali nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze; uno dei componenti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale svolge le funzioni di Presidente; per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente.

7. Alla costituzione degli organi di cui al comma 6 si provvede a decorrere dal 1° gennaio 2012.

8. Lo statuto reca disposizioni sulla formazione dei bilanci dell'Istituto volte ad assicurare piena e separata evidenza contabile alla gestione delle prestazioni rispettivamente previdenziali, assistenziali, creditizie e sociali.

9. Con il criterio prioritario dell'unicità dei sistemi strumentali per il miglioramento dei servizi, della riduzione degli oneri e della semplifica-

zione di strutture e procedure, nonché con riguardo alla dismissione del patrimonio dei predetti enti previdenziali, il Commissario straordinario predispone, entro il 30 giugno 2011, un Piano strategico-operativo per l'organizzazione dell'Istituto e la piena attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, da avviarsi entro il 30 settembre 2011. Il Piano è apportato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione».

---

### 18.0.2

GERMONTANI

*Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:*

#### **«Art. 18-bis.**

1. Dopo l'ultimo periodo del comma 31 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono aggiunte le seguenti parole: "e, limitatamente agli anni 2012, 2013 e 2014, ai funzionari diplomatici con il grado di Ambasciatore"».

---

### 18.0.3

PALMIZIO

*Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:*

#### **«Art. 18-bis.**

*(Interpretazione autentica dell'articolo 12 della legge n. 122 del 2010)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 12-*septies*, 12-*octies*, 12-*novies* e 12-*undecies* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, hanno finalità di prevenzione e di deterrenza di comportamenti elusivi in funzione della possibilità di avvalersi di regimi previdenziali più favorevoli rispetto all'ordinario regime di appartenenza e si interpretano nel senso che non si applicano nei confronti dei lavoratori che cessano dal rapporto di lavoro senza il diritto a pensione, nonché di coloro che trasferiscono la posizione assicurativa tra gestioni diverse nell'ambito dello stesso ente previdenziale».

---

**19.1**

PETERLINI, GALIOTO

*All'articolo 19, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 4, inserire, in fine, le seguenti parole:*

«Il presente comma non si applica alle scuole con lingua di insegnamento slovena, ivi compreso l'Istituto bilingue di San Pietro al Natisone (UD)»;

*b) al comma 5, inserire, in fine, le seguenti parole: «Il presente comma non si applica alle scuole con lingua di insegnamento slovena, ivi compreso l'Istituto bilingue di San Pietro al Natisone (UD)».*

---

**19.2**

FOSSON, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

*Al comma 6, aggiungere il seguente periodo: «La predetta disposizione non si applica al personale docente, inquadrato nei ruoli regionali ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 861 »Organici delle scuole primarie, secondarie ed artistiche della Valle d'Aosta«, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado dipendenti dalla Regione autonoma Valle d'Aosta.*

*Conseguentemente, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:*

«6-bis. Agli oneri di cui al comma 6, ultimo periodo, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2011 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili».

---

**19.3**

VALDITARA

*Dopo il comma 16 aggiungere i seguenti commi:*

«16-bis. A decorrere dall'anno 2012, è istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca il "fondo per gli atenei virtuosi", finalizzato a promuovere la qualità della ricerca universitaria e la gestione efficiente delle risorse attribuite alle università, da ripartire tra i dieci atenei migliori risultanti in base ai criteri di cui al successivo comma 16-quater.

16-ter. Il Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanarsi entro il

31 dicembre 2011, sentito il parere dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), fissa i criteri per la selezione degli atenei, la costruzione della graduatoria e la distribuzione delle risorse del fondo di cui al precedente comma 16-*bis*.

16-*quater*. Alla ripartizione del fondo, che avviene con cadenza annuale, provvede il Ministro dell'università e della ricerca con proprio decreto entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento della graduatoria.

16-*quinquies*. La dotazione del fondo di cui al precedente comma 16-*bis* è di 100 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2012.

16-*sexies*. Nella tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) la lettera *e*) e la lettera *f*) sono soppresse;
- 2) aggiungere in fine «PARTE II (*prodotti soggetti ad aliquota del 28%*); *a*) autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose carrozzati a pianale o a cassone con cabina profonda o a furgone anche finestrato con motore di potenza superiore ai 180 chilowatt; *b*) motocicli per uso privato con motore di potenza superiore a 50 chilowatt».

---

## 19.4

VALDITARA

*Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:*

«16-*bis*. Al comma 13, dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Conseguentemente, l'autorizzazione legislativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle università, è integrata di euro 24 milioni per l'anno 2009, di euro 71 milioni per l'anno 2010, di euro 318 milioni per l'anno 2011 ed euro 541 milioni a decorrere dall'anno 2012"».

*Conseguentemente a decorrere dal 1° agosto 2011, le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 400 milioni di euro l'anno.*

---



**19.0.1**

DE ANGELIS, BALDASSARRI, CONTINI, DIGILIO, GERMONTANI, VALDITARA

*Dopo l'articolo 19 inserire il seguente:***«Art. 19-bis.**

1. Per meglio qualificare l'attività dell'amministrazione scolastica attraverso misure che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell'istruzione, all'articolo 5-bis del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole: "per il biennio 2009/2010" sono sostituite dalle seguenti: "per il biennio 2009/2011 e per il triennio 2011/2014";

2) le parole: "nell'anno accademico 2007/2008" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009";

b) al comma 2:

1) le parole: "il primo corso" sono sostituite dalle seguenti: "il primo, il secondo e il terzo corso";

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero i docenti già in possesso di abilitazione conseguita dopo il 30 giugno 2009 al termine del corso di laurea in scienze della formazione primaria, nonché i docenti in possesso di un'abilitazione che non hanno prodotto domanda di inserimento, aggiornamento o permanenza per i bienni precedenti";

c) al comma 3:

1) le parole: "nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni accademici 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 al corso di laurea in scienze della formazione primaria";

2) le parole: "ai corsi quadriennali sopra indicati" sono sostituite dalle seguenti: "ai corsi quadriennali e biennali sopra indicati".

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono disposte le modalità per consentire l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento entro l'anno scolastico 2011/2012 dei docenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 10 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

3. L'abilitazione conseguita all'estero consente l'inserimento nelle suddette soltanto dopo il superamento di una sessione riservata di esami

di stato che è disposta ogni tre anni senza alcun onere per la finanza pubblica con regolamento adottato dal ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sentito il parere del consiglio nazionale della pubblica istruzione».

## 19.0.2

GIAMBRONE, MASCITELLI

*Dopo l'articolo 19 inserire il seguente:*

### «Art. 19-bis.

1. Per meglio qualificare l'attività dell'amministrazione scolastica attraverso misure che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell'istruzione, all'articolo 5-bis del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole: "per il biennio 2009/2010" sono sostituite dalle seguenti: "per il biennio 2009/2011 e per il triennio 2011/2014";

2) le parole: "nell'anno accademico 2007/2008" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009";

b) al comma 2:

1) le parole: "il primo corso" sono sostituite dalle seguenti: "il primo, il secondo e il terzo corso";

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero i docenti già in possesso di abilitazione conseguita dopo il 30 giugno 2009 al termine del corso di laurea in scienze della formazione primaria, nonché i docenti in possesso di un'abilitazione che non hanno prodotto domanda di inserimento, aggiornamento o permanenza per i bienni precedenti";

c) al comma 3:

1) le parole: "nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni accademici 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 al corso di laurea in scienze della formazione primaria";

2) le parole: "ai corsi quadriennali sopra indicati" sono sostituite dalle seguenti: "ai corsi quadriennali e biennali sopra indicati".

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono disposte le modalità per consentire l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento entro l'anno scolastico 2011/2012 dei docenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5-bis del decretolegge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

3. L'abilitazione conseguita all'estero consente l'inserimento nelle suddette soltanto dopo il superamento di una sessione riservata di esami di stato che è disposta ogni tre anni senza alcun onere per la finanza pubblica con regolamento adottato dal ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sentito il parere del consiglio nazionale della pubblica istruzione».

---

### 19.0.3

DE ANGELIS

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

*(Misure a favore dei dirigenti scolastici meritevoli)*

1. Al fine di favorire le attività di formazione continua, a decorrere dall'Anno Accademico 2011/2012 i dirigenti scolastici in possesso di almeno un diploma di laurea magistrale o conseguito nell'ordinamento antecedente il decreto 3 novembre 1999, n. 509, emanato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e, come requisito necessario e aggiuntivo, di un diploma rilasciato da un'istituzione dell'Alta formazione artistica e musicale, fruiscono, senza limitazioni su base reddituale, dell'esonero totale dalle tasse universitarie e dagli ulteriori oneri ai fini dell'immatricolazione, iscrizione e frequenza di un nuovo corso di laurea, e sono dispensati dalle prove di ingresso e dai vincoli sul numero di accessi. Il diritto al predetto beneficio è subordinato alla regolare frequenza del corso di studio.

2. Alla copertura dell'onere derivante dal comma 1, pari ad un limite massimo di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero».

---

**20.1**

FOSSON, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

*Al comma 1, ovunque ricorrano, sopprimere le parole: "province autonome".*

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, commi 132, 133 e 134, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 5% a decorrere dall'anno 2011 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili».

---

**20.2**

VIESPOLI, POLI BORTONE, CASTIGLIONE

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze, in attesa di una revisione complessiva dei parametri del Patto di stabilità interno, al fine di accelerare la spesa dei fondi strutturali europei, in coerenza con la delibera Cipe 1/2011, con decreto ministeriale da emanarsi entro 60 giorni, d'intesa con la Conferenza Unificata Stato Regioni, definisce nuove regole del patto di stabilità interno per la quota parte relativa al cofinanziamento nazionale e regionale dei suddetti Fondi».

---

**20.3**

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI

*Apportate le seguenti modifiche:*

*a) sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Ai fini di ripartire l'ammontare del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica fissati, a decorrere dall'anno 2013, dal comma 5, nonché dall'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, tra gli enti del singolo livello di governo, i predetti enti sono ripartiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e per la coesione ter-

ritoriale, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in quattro classi, sulla base dei seguenti parametri di virtuosità:

- a) prioritaria considerazione della convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni *standard*;
- b) rispetto del patto di stabilità interno;
- c) rapporto tra spesa in conto capitale, finanziata con risorse proprie, e spesa corrente;
- d) incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente dell'ente in relazione al numero dei dipendenti in rapporto alla popolazione residente, alle funzioni svolte anche attraverso esternalizzazioni nonché all'ampiezza del territorio;
- e) autonomia finanziaria;
- f) equilibrio di parte corrente;
- g) tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale per gli enti locali;
- h) rapporto tra gli introiti derivanti dall'effettiva partecipazione all'azione di contrasto all'evasione fiscale e i tributi erariali, per le regioni;
- i) effettiva partecipazione degli enti locali all'azione di contrasto all'evasione fiscale;
- l) rapporto tra le entrate di parte corrente riscosse e accertate;
- m) l'aver operato dismissioni di partecipazioni societarie nel rispetto della normativa vigente».

b) dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. A decorrere dalla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dalla definizione degli obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali, tra i parametri di virtuosità di cui al comma 2 sono compresi indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli *output* dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi.

2-ter. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 31 è sostituito dal seguente:

"31. Il limite demografico minimo che l'insieme dei comuni che sono tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata deve raggiungere è fissato in 5.000 abitanti o nel quadruplo del numero degli abitanti del Comune demograficamente più piccolo tra quelli associati. I comuni assicurano comunque il completamento dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 26 a 30 del presente articolo:

- a) entro il 31 dicembre 2011 con riguardo ad almeno due delle funzioni fondamentali loro spettanti, da essi individuate tra quelle di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42;

b) entro il 31 dicembre 2012 con riguardo ad almeno quattro funzioni fondamentali loro spettanti, da essi individuate tra quelle di cui all'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009;

c) entro il 31 dicembre 2013 con riguardo a tutte le sei funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009".

c) *Al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le disposizioni del primo periodo si applicano per le province a decorrere dall'anno 2012.»;*

*al secondo periodo le parole: «di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai primi due periodi»;*

*all'ultimo periodo, le parole: «può essere ridotto» sono sostituite dalle seguenti: «è ridotto»;*

d) *sopprimere i commi 6, 7 e 8».*

e) *Conseguentemente, dopo il comma 17, inserire il seguente:*

«17-bis. Le risorse destinate, a legislazione vigente, ai rimborsi e alle compensazioni relativi alle imposte sono ridotte dell'importo di 700 milioni per l'anno 2013 e di 1.400 milioni annui a decorrere dall'anno 2014».

---

## 20.4

PETERLINI, GALIOTO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, dopo le parole: «i predetti enti», inserire le seguenti: «, ad esclusione delle autonomie speciali e degli enti locali di quelle che esercitano le funzioni in materia di finanza locale»;*

b) *alla lettera b) del comma 5 inserire, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto di quanto previsto nei rispettivi statuti speciali e nelle relative norme di attuazione».*

*Conseguentemente all'articolo 40, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. A partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20%, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

2-ter. All'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis. A decorrere dall'anno 2013, la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dei produttori *market* sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2009 ridotta del 5 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 2,8 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2012. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398"».

---

## 20.5

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*Al comma 2, dopo le parole: «i predetti enti», inserire le seguenti: «, ad esclusione delle autonomie speciali e degli enti locali di quelle che esercitano le funzioni in materia di finanza locale»;*

*al comma 5, lettera b) inserire, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto di quanto previsto nei rispettivi statuti speciali e nelle relative norme di attuazione».*

---

## 20.6

FOSSON, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

*Al comma 2, dopo le parole: «i predetti enti» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione delle autonomie speciali e degli enti locali di quelle che esercitano le funzioni in materia di finanza locale».*

*Conseguentemente:*

*al comma 5, lettera b), sono inserite, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto di quanto previsto nei rispettivi statuti speciali e nelle relative norme di attuazione».*

Agli oneri di cui al comma 2 e 5 si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 5% a decorrere dall'anno 2011 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

---

## 20.7

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *Al comma 2, dopo le parole: «i predetti enti» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione delle autonomie speciali e degli enti locali di quelle che esercitano le funzioni in materia di finanza locale»;*

b) *alla lettera b) del comma 5 sono inserite, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto di quanto previsto nei rispettivi statuti speciali e nelle relative norme di attuazione».*

*Conseguentemente all'articolo 40, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

*«2-bis. A partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20%, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.*

*2-ter. All'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 5, inserire il seguente:*

*"5-bis. A decorrere dall'anno 2013, la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dei produttori *market* sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2009 ridotta del 5 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 2,8 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2012. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398"».*

---



**20.8**

MOLINARI

*Al comma 2, dopo le parole: «i predetti enti» inserire le seguenti: «, ad esclusione delle autonomie speciali e degli enti locali di quelle che esercitano le funzioni in materia di finanza locale»;*

---

**20.9**

FOSSON, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

*Al comma 2, la lettera c) è soppressa.*

---

**20.10**

MOLINARI

*Al comma 5, lettera b) inserire, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto di quanto previsto nei rispettivi statuti speciali e nelle relative norme di attuazione».*

---

**20.11**

TANCREDI, BONFRISCO, ZANETTA, LATRONICO, MAZZARACCHIO, LENNA

*Dopo il comma 6 inserire i seguenti:*

*«6-bis. La quota di cofinanziamento relativa all'utilizzo dei fondi strutturali europei di competenza di Regioni ed enti locali, può essere utilizzata in deroga alle regole ordinarie sul patto di stabilità e non concorre a determinare, agli stessi fini, l'obiettivo di finanza pubblica individuato dal patto di stabilità. La disposizione si applica alle quote di cofinanziamento erogate successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

*6-ter. All'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 5, inserire il seguente:*

*"5-bis. A decorrere dall'anno 2011 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dei produttori *market* sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva*

corrispondente alla spesa del 2010 ridotta dello 0,1 per cento. Tale ridefinizione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398"».

---

## 20.12

PISTORIO, OLIVA

*Al comma 7, primo periodo sostituire le parole: «1.000 milioni di euro per l'anno 2013 e di 2.000 milioni», con le seguenti: «500 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.000 milioni»; terzo periodo sostituire le parole: «400 milioni di euro per l'anno 2013 e di 800 milioni», con le seguenti: «200 milioni di euro per l'anno 2013 e di 400 milioni».*

*Conseguentemente,*

1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 20 per cento; (250 milioni)

2. Con provvedimenti amministrativi adottati in attuazione del comma 1 dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, con particolare riferimento alla corresponsione dell'aggio per la raccolta del gioco del lotto, sono assicurate maggiori entrate pari a 500 milioni di euro a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge;

3. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro. (10%)

4. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, si provvede alla riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 4,6 per cento a decorrere dall'anno 2011 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili». (200)

5. Sono stabilite nella misura del 15 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
  - b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 1981, n. 692;
  - c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
  - d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
  - e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
  - f) articolo 2 del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 239;
  - g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
- 

### 20.13

MUSSO

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. Entro trenta giorni dalla data di approvazione del presente provvedimento, i comuni con oltre 100 mila abitanti e i comuni capoluogo di provincia che detengano partecipazioni anche di minoranza in società di capitali sono tenuti a pubblicare sui propri siti istituzionali i bilanci delle società partecipate, anche con quote di minoranza».

---

### 20.14

VIESPOLI, POLI BORTONE, CASTIGLIONE

*Dopo il comma 12 inserire i seguenti:*

«12-bis. All'articolo 1, comma 129, della legge 13 dicembre 201, n. 220, dopo la lettera g-bis) è inserita la seguente:

«g-ter) delle quote di finanziamento statale e regionale delle risorse del fondo sociale europeo e del fondo europeo di sviluppo regionale»

12-ter. Agli oneri derivanti dal comma 12-bis si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al fondo per le aree sottoutilizzate per la parte relativa alle risorse assegnate alle amministrazioni statali».

---

**20.15**

PISTORIO, OLIVA, ASTORE

*Dopo il comma 17 inserire il seguente:*

«17-bis. I comuni i cui consigli sono stati rinnovati nel triennio 2008-2010 e per i quali nel medesimo triennio, anche per frazione d'anno, l'organo consiliare era stato commissariato ai sensi della lettera a), del comma 1, dell'articolo 141 del Testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e sciolti per mafia, sono esclusi per il triennio 2010-2012 dal rispetto del patto di stabilità interno.

*Conseguentemente, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, si provvede alla riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 2 per cento a decorrere dall'anno 2011 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili».*

---

**20.16**

BALDASSARRI, D'ALIA, RUTELLI, PISTORIO, CONTINI, DE ANGELIS, DIGILIO, GERMONTANI, VALDITARA, nicola ROSSI, BAIO, BRUNO, MILANA, MOLINARI, GALIOTO, GUSTAVINO, SERRA, SBARBATI

*Dopo il comma 17 aggiungere il seguente:*

«17-bis. All'articolo 7, comma 2, le lettere gg-*quater*), gg-*quinques*), gg-*sexies*) e gg-*septies*), del Decreto legge 13 maggio 2011 n.70 convertito nella legge 7 Luglio 2011, sono abrogate».

---

**20.0.1**

TANCREDI, ZANETTA, LATRONICO, BONFRISCO, MAZZARACCHIO, LENNA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

*(Cabina di regia nazionale dei fondi strutturali comunitari)*

1. Per una efficace utilizzazione dei fondi strutturali comunitari nel territorio nazionale, con particolare riferimento allo sviluppo delle regioni obiettivo convergenza, è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la "Cabina di regia nazionale" presieduta dal Presidente del Con-

siglio dei Ministri e composta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Possono essere chiamati a partecipare ai lavori della Cabina di regia rappresentanti delle Amministrazioni statali interessate agli interventi sui fondi strutturali e nelle aree sotto utilizzate, rappresentanti delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle province, dei comuni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle patti sociali. Possono essere, altresì, invitati ad assistere alle sedute rappresentanti della Commissione europea.

## 2. La Cabina di regia nazionale:

a) individua, attraverso il monitoraggio dei programmi in essere e in ragione delle scadenze degli stessi, le aree di maggiore criticità per le quali si profilano evidenti rischi di perdite delle risorse e di inefficienze nei processi di spesa, ed effettua le opportune scelte di riprogrammazione, anche esercitando i necessari poteri sostitutivi;

b) coordina, nel rispetto delle competenze di ciascuna Amministrazione pubblica, i rapporti di cooperazione tra tutte le Amministrazioni interessate agli interventi finanziati con fondi strutturali;

c) verifica, anche sulla base di indici predeterminati, l'efficacia dell'attività delle Amministrazioni pubbliche relativa agli interventi attuativi delle politiche europee di riequilibrio e propone iniziative amministrative ovvero legislative o regolamentari necessarie per la tempestiva realizzazione dei diversi interventi e per accelerare le relative procedure;

d) segnala ai Ministri competenti questioni di particolare rilevanza che coinvolgono più Amministrazioni, affinché i Ministri stessi, su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri, convochino apposita conferenza di servizi per la soluzione delle questioni;

e) svolge attività di supporto al Presidente del Consiglio dei Ministri ai fini dell'esercizio dei necessari poteri sostitutivi in caso di inerzia delle amministrazioni pubbliche competenti;

f) svolge altresì un'azione generale di verifica e monitoraggio dei dati sull'andamento degli interventi anche in collaborazione con la Ragioneria generale dello Stato e riferisce ai Ministri competenti sull'andamento e sull'efficacia degli interventi e sullo stato di utilizzazione degli stanziamenti e sulle risorse a disposizione per futuri interventi.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono nominati i componenti del Comitato tecnico di supporto della Cabina di regia nazionale in numero di cinque, di cui uno con funzioni di direttore, di specifica esperienza professionale nelle materie che formano oggetto delle competenze della Cabina di regia nazionale, scelti anche al di fuori delle Amministrazioni statali, e definito il relativo trattamento economico. L'incarico dura quattro anni, è revocabile ed è rinnovabile una sola volta. I dipendenti statali possono essere collocati fuori ruolo per la durata dell'incarico. Con il medesimo decreto è definita l'organizzazione di una Segre-

teria tecnica composta da non più di venti unità dipendenti delle pubbliche amministrazioni centrali e regionali collocati in posizione di comando o fuori ruolo secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.

4. Per i propri compiti la Cabina di regia nazionale si avvale di enti e di istituti di studi e di ricerca e di società di servizi secondo la normativa vigente.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, quantificato in due milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le aree sottoutilizzate. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

## 20.0.2

NICOLA ROSSI, BALDASSARRI, D'ALIA, RUTELLI, PISTORIO, CONTINI, DE ANGELIS, DIGILIO, GERMONTANI, VALDITARA, BAILO, BRUNO, MILANA, MOLINARI, GALIOTO, GUSTAVINO, SERRA, SBARBATI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### **Art. 20-bis.**

*(Riduzione del debito degli enti locali)*

1. I Comuni, le Provincie e le Regioni che abbiano contratto un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti e che dispongano di un patrimonio immobiliare non utilizzato per fini strettamente istituzionali e/o affittato a terzi, sono tenuti ad estinguerlo, in tutto o in parte, entro il 30 giugno 2012, trasferendo alla Cassa Depositi e Prestiti unità immobiliari appartenenti al patrimonio degli stessi Comuni, delle Provincie e delle Regioni.

2. Il trasferimento avverrà previa perizia redatta da società specializzata indicata dalla Cassa Depositi e Prestiti.

3. In assenza di un patrimonio immobiliare non utilizzato per fini strettamente istituzionali e/o affittato a terzi, i Comuni, le Provincie e le Regioni che dispongano di partecipazioni di controllo di società di capitali che gestiscano servizi di pubblica utilità provvederanno all'estinzione dei mutui attraverso il trasferimento alla Cassa Depositi e Prestiti di dette partecipazioni di controllo.

4. Nei casi previsti dal precedente comma 3, il trasferimento avverrà previa valutazione redatta da società specializzata indicata dalla Cassa Depositi e Prestiti.

---

**20.0.3**

NICOLA ROSSI, D'ALIA, BRUNO, GALIOTO, SERRA, GIAI, GUSTAVINO, SBARBATI, FISTAROL, MILANA, MUSSO, DE ANGELIS, PISTORIO

*Dopo l'articolo, aggiungere:*

**«Art. 20-bis.**

*(Riduzione del debito degli enti locali)*

1. I Comuni, le Province e le Regioni che abbiano contratto un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti e che dispongano di un patrimonio immobiliare non utilizzato per fini strettamente istituzionali e/o affittato a terzi, sono tenuti ad estinguerlo, in tutto o in parte, entro il 30 giugno 2012, trasferendo alla Cassa Depositi e Prestiti unità immobiliari appartenenti al patrimonio degli stessi Comuni, delle Province e delle Regioni.

2. Il trasferimento avverrà previa perizia redatta da società specializzata indicata dalla Cassa Depositi e Prestiti.

3. In assenza di un patrimonio immobiliare non utilizzato per fini strettamente istituzionali e/o affittato a terzi, i Comuni, le Province e le Regioni che dispongano di partecipazioni di controllo di società di capitali che gestiscano servizi di pubblica utilità provvederanno all'estinzione dei mutui attraverso il trasferimento alla Cassa Depositi e Prestiti di dette partecipazioni di controllo.

4. Nei casi previsti dal precedente comma 3, il trasferimento avverrà previa valutazione redatta da società specializzata indicata dalla Cassa Depositi e Prestiti».

---

**21.1**

TANCREDI, BONFRISCO, ZANETTA, LATRONICO, MAZZARACCHIO, LENNA

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. È autorizzata la spesa di 85 milioni di euro per l'anno 2011 per il rifinanziamento, per il medesimo anno, delle risorse di cui agli articoli 582 e 583 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Alla relativa spesa si provvede a valere prioritariamente sulle risorse di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.»

---

**21.2**

FOSSON, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

*Al comma 2, sostituire le parole: «alle regioni a statuto ordinario» con le parole: «alle Regioni e alle Province autonome».*

---

**21.3**

PISTORIO, OLIVA

*Sopprimere il comma 5.*

---

**21.4**

ASTORE, MONGIELLO

*Dopo il comma 9 inserire il seguente:*

«9-bis. Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi e delle opere di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002, nei territori del Molise e della provincia di Foggia, con particolare riferimento alle esigenze ricostruttive dei comuni del cosiddetto «cratere sismico», individuati con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003, è definito un programma triennale per la ricostruzione abitativa, con priorità ai fabbricati con danni di classe A, nel limite di 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2011-2013. Gli interventi di ricostruzione finanziati a valere sulle predette risorse finanziarie sono adottati in coerenza con i programmi già previsti da analoghi interventi infrastrutturali statali in materia.

*Conseguentemente, all'onere derivante dal presente comma, valutato in 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2011-2013 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo aree sottoutilizzate.*

---



**21.5**

PISTORIO, OLIVA

*Dopo il comma 9 inserire il seguente:*

«9-bis. All'articolo 2, comma 12-*quinquies* del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, la parola: "100" è sostituita dalla parola: "155" e le parole: "e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per i comuni della provincia di Messina colpiti dall'alluvione del 2 ottobre 2009." sono sostituite dalle seguenti: ", 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per i comuni della provincia di Messina colpiti dall'alluvione del 2 ottobre 2009 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per i comuni della provincia di Messina colpiti dagli eventi franosi del febbraio 2010".

*Conseguentemente, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, si provvede alla riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 2 per cento a decorrere dall'anno 2011 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili».*

---

**21.6**

ASTORE

*Dopo il comma 9, inserire, il seguente:*

«9-bis. Al fine di consentire al comune di San Giuliano di Puglia di ottemperare al pagamento delle provvisori in favore dei familiari delle vittime del crollo della scuola Jovine, a seguito del terremoto dell'ottobre del 2002, disposto con sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 28 gennaio 2010, è autorizzato un contributo straordinario a favore del Comune stesso di 12,5 milioni di euro per l'anno 2011.»

*Conseguentemente, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, si provvede alla riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 0,4 per cento per l'anno 2011 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

**21.7**

GERMONTANI, DIGILIO, VALDITARA

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«11-bis. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo "2011" aggiungere "2012";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La detrazione relativa all'anno 2012 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2013".

2. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,3 milioni di euro per l'anno 2012 e a 4,7 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico».

---

**21.8**

CONTINI

*Dopo il comma 11 aggiungere il seguente comma:*

«11-bis. Con il decreto di cui all'articolo 1, comma 40, quinto periodo, della legge 13 dicembre 2010 n. 220, si provvede all'assegnazione di un contributo di euro 200.000 per l'anno 2012 a favore della Fondazione Italiani. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010 n. 220».

---

**23.1**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2012».

---

**23.2**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

*Sopprimere il comma 7.*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione valutati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 si provvede, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220 i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

**23.3**

FINOCCHIARO, BELISARIO, LEGNINI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MASCITELLI, MERCATALI, MORANDO

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. In attesa di un riordino della tassazione sui redditi finanziari, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui redditi da capitale e redditi diversi del 12,5% è innalzata al 20% sui redditi maturati a partire dal 1° agosto 2011 ad eccezione dei titoli di Stato detenuti dai risparmiatori cui continua ad applicarsi l'aliquota del 12,5%. Le minusvalenze realizzate nel regime della dichiarazione o del risparmio amministrato fino al 31 luglio 2009 sono convertite in crediti d'imposta all'aliquota del 12,5%. Tali crediti sono compensabili con l'imposta sostitutiva dovuta sui redditi diversi e sono riportati in avanti per il periodo previsto per le minusvalenze che li hanno generati. I contribuenti hanno la facoltà di affrancare le plusvalenze e le minusvalenze latenti nel regime della dichiarazione e del risparmio amministrato, per il complesso delle attività incluse nel singolo rapporto di custodia o amministrazione, versando un'imposta sostitutiva del 12,5% sui redditi complessivamente maturati fino al 31 luglio 2011. I proventi degli organismi di investimento collettivo sono riclassificati nella categoria dei redditi diversi. La tassazione sostitutiva sul risultato di gestione dei fondi comuni di diritto italiano è eliminata. I proventi dei fondi sono assoggettati in capo ai percipienti all'imposta sostitutiva del 20% prevista per i redditi diversi. I risultati negativi dei fondi di diritto italiano non ancora compensati al 31 luglio 2011 sono convertiti in crediti d'imposta pari al 12,5% del loro ammontare. I crediti sono ceduti dai fondi alla società di gestione o al soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni dei fondi. Tali crediti non sono rimborsabili né produttivi di interessi e possono essere compensati dalla società di gestione o dal soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni dei fondi con altre imposte o ceduti ad altri contribuenti soggetti ad Ires che possono utilizzarli a loro volta in compensazione. La somma dei crediti ceduti e/

o compensati non può superare in ogni anno il 12,5% del risultato di gestione dei fondi. La ritenuta del 27 per cento prevista sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai titolari di conti correnti e di depositi, anche se rappresentati da certificati è ridotta al 20%».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 40, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 40-bis.**

*(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione dei dirigenti responsabili del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2012, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione di cui al comma 1.

3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2012, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2012, è fatto divieto di corrispondere al dirigente al trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica ammi-

nministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2012, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere al dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

7. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi non inferiori a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

8. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente articolo, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

#### **Art. 40-ter.**

1. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 10, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2012 e 2013, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ulteriormente ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di Bilancio, del 2,5 per cento per ciascun anno. Per gli stessi 2012 e 2013, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di Bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di Bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte di un ulteriore 1,5 per cento per ciascuno dei due anni. Per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare. In termini nominali, in ciascun'anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge n. 196 del 2009 e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

2. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 1, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, limitatamente al quinquennio 2012-2016, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di Bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati

degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

3. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, propone ogni anno, nel disegno di legge di stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio.

#### **Art. 40-quater**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è costituito l'Istituto di previdenza generale (IPG), di seguito "Istituto". L'Istituto esercita le funzioni svolte dai seguenti enti di previdenza, che sono soppressi a decorrere dalla medesima data:

- a) Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS);
- b) Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);
- c) Istituto postelegrafonici (IPOST);
- d) Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS);

2. L'Istituto succede in tutti i rapporti attivi e passivi in essere dalla data del 1° gennaio 2011. Dalla medesima data sono soppressi i comitati centrali regionali e provinciali dell'INPS e i comitati di vigilanza delle gestioni dell'INPDAP. I ricorsi amministrativi pendenti presso tali organi sono conseguentemente devoluti ai dirigenti dell'istituto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è nominato il Commissario straordinario dell'Istituto. Entro il 30 settembre 2011 il Commissario straordinario predispone lo statuto dell'Istituto, da emanare entro i successivi 60 giorni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Lo statuto definisce le attribuzioni degli organi dell'Istituto, che sono individuati come segue:

- a) il Presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- b) il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze,

e composto da cinque membri e composto da cinque membri, e dura in carica quattro anni;

c) il Consiglio di indirizzo e vigilanza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da venti membri, designati dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi; il Consiglio dura in carica quattro anni;

d) il Collegio dei sindaci, composto da tre membri, due dei quali nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze; uno dei componenti nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di Presidente; per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente.

3. Alla costituzione dei predetti organi si provvede a decorrere dal 1° gennaio 2012. Lo statuto reca disposizioni sulla formazione dei bilanci dell'Istituto volte ad assicurare piena e separata evidenza contabile alla gestione delle prestazioni rispettivamente previdenziali, assistenziali, creditizie e sociali. Con il criterio prioritario dell'unicità dei sistemi strumentali per il miglioramento dei servizi, della riduzione degli oneri e della semplificazione di strutture e procedure, nonché con riguardo alla dismissione del patrimonio dei predetti enti previdenziali, il Commissario straordinario predispone, entro il 31 ottobre 2011, un Piano strategico-operativo per l'organizzazione dell'Istituto e la piena attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo da avviarsi entro il 30 novembre 2011. Il Piano è approvato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi non inferiori a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.».

---

## 23.4

LANNUTTI, MASCITELLI

*Sostituire il comma 7 con i seguenti:*

«7. Dopo l'articolo 94 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:

"Art. 94-bis. - *(Tassazione separata del risultato complessivo netto della gestione delle attività finanziarie detenute per la negoziazione).* – 1. Per i soggetti di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, il risultato complessivo netto derivante dalla gestione delle attività finanziarie detenute per la negoziazione, di-

verse dai titoli di debito, dalle quote di O.I.C.R. e dai finanziamenti, è soggetto a tassazione separata con aliquota del 35 per cento.

2. Il risultato complessivo netto di cui al comma 1 è determinato, in ciascun periodo d'imposta, sottraendo dai componenti positivi derivanti dalla valutazione o dal realizzo delle attività finanziarie di cui al comma 1 i componenti negativi derivanti dalla valutazione o dal realizzo delle medesime attività.

3. La perdita di un periodo d'imposta, determinata come disposto al comma 2, può essere computata in diminuzione del risultato complessivo netto dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza nel medesimo risultato di ciascuno di essi."

*7-bis.* Al comma 7 dell'articolo 172 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole "dell'articolo 96" è inserito il paragrafo seguente: "Ai fini della quantificazione delle perdite riportabili, cui si applicano le disposizioni del presente comma, si assume la differenza negativa derivante dalla somma algebrica del risultato determinato ai sensi dell'articolo 94-bis e di quello determinato ai sensi degli articoli 81 e seguenti."

*7-ter.* In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 7 e *7-bis* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento; nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo di Imposta si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi precedenti.

*7-quater.* Le transazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari, concluse nel territorio dello Stato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, per il tramite delle banche e delle imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono soggette all'imposta di bollo. L'imposta non è dovuta per le transazioni aventi ad oggetto titoli di Stato e per quelle relative a titoli mediante i quali è acquisito o integrato il controllo o il collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. L'imposta è determinata applicando l'aliquota dello 1,5 per mille sul valore delle transazioni di cui al presente comma al momento della conclusione delle stesse. Sono considerati strumenti finanziari, ai fini dell'applicazione del presente comma, gli strumenti individuati dall'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 nonché ogni altro titolo o contratto di natura finanziaria. Sono obbligati al versamento dell'imposta i soggetti individuati al primo periodo del presente comma per i contratti conclusi mediante il loro intervento. È fatto divieto ai medesimi soggetti di traslare l'onere dell'imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalità di applicazione dell'imposta. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate



sono stabiliti gli adempimenti e le modalità per il versamento dell'imposta di bollo delle transazioni aventi ad oggetto alcuni strumenti finanziari.

*7-quinquies.* In attesa di un riordino della tassazione sui redditi finanziari, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui redditi da capitale e redditi diversi del 12,5 per cento è innalzata al 20 per cento sui redditi maturati a partire dal 1° gennaio del 2012 ad eccezione dei titoli di Stato cui continua ad applicarsi l'aliquota dal 12,5 per cento. Le minusvalenze realizzate nel regime della dichiarazione o del risparmio amministrato fino al 31 dicembre 2010 sono convertite in crediti d'imposta all'aliquota del 12,5 per cento. Tali crediti sono compensabili con l'imposta sostitutiva dovuta sui redditi diversi e sono riportabili in avanti per il periodo previsto per le minusvalenze che li hanno generati. I contribuenti hanno la facoltà di affrancare le plusvalenze e le minusvalenze latenti nel regime della dichiarazione e del risparmio amministrato, per il complesso delle attività incluse nel singolo rapporto di custodia o amministrazione, versando un'imposta sostitutiva del 12,5 per cento sui redditi complessivamente maturati fino al 31 dicembre 2011. I proventi degli organismi di investimento collettivo sono riclassificati nella categoria dei redditi diversi. La tassazione sostitutiva sul risultato di gestione dei fondi comuni di diritto italiano è eliminata. I proventi dei fondi sono assoggettati in capo ai percipienti all'imposta sostitutiva del 20 per cento prevista per i redditi diversi. I risultati negativi dei fondi di diritto italiano non ancora compensati al 31 dicembre 2011 sono convertiti in crediti d'imposta pari al 12,5 per cento del loro ammontare. I crediti sono ceduti dai fondi alla società di gestione o al soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni dei fondi. Tali crediti non sono rimborsabili né produttivi di interessi e possono essere compensati dalla società di gestione o dal soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni dei fondi con altre imposte o ceduti ad altri contribuenti soggetti ad Ires che possono utilizzarli a loro volta in compensazione. La somma dei crediti ceduti e/o compensati non può superare in ogni anno il 12,5 per cento del risultato di gestione dei fondi. La ritenuta del 27 per cento prevista sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai titolari di conti correnti e di depositi, anche se rappresentati da certificati è ridotta al 23 per cento.

*7-sexies.* I compensi derivanti da forme di remunerazione operate sotto forma di bonus e *stock options* attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa costituiscono parte integrante della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, da adottare entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, definisce le modalità attuative del presente articolo».

---

**23.5**

TANCREDI, BONFRISCO, LATRONICO, ZANETTA, MAZZARACCHIO, LENNA

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. All'articolo 13 della tariffa, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*bis* le parole: "comprese le comunicazioni relative ai depositi di titoli" sono soppresse;

b) dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente: "2-*ter*. Le comunicazioni relative ai depositi di titoli inviati dagli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385:

1) per ogni esemplare:

- a) con periodicità annuale euro 120;
- b) con periodicità semestrale euro 60;
- c) con periodicità trimestrale euro 30;
- d) con periodicità mensile euro 10.

2) per ogni esemplare dal 2013 relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascuna banca sia inferiore a venticinquemila euro:

- a) con periodicità annuale euro 60,00;
- b) con periodicità semestrale euro 30,00;
- c) con periodicità trimestrale euro 15,00;
- d) con periodicità mensile euro 5,00.

3) per ogni esemplare dal 2013 relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascuna banca sia inferiore a centomila euro e superiore a venticinquemila euro:

- a) con periodicità annuale euro 120,00;
- b) con periodicità semestrale euro 60,00;
- c) con periodicità trimestrale euro 30,00;
- d) con periodicità mensile euro 10,00.

4) per ogni esemplare dal 2013 relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascuna banca sia superiore a centomila euro e inferiore a trecentomila euro:

- a) con periodicità annuale euro 720,00;
- b) con periodicità semestrale euro 360,00;
- c) con periodicità trimestrale euro 180,00;
- d) con periodicità mensile euro 60,00.

5) per ogni esemplare dal 2013 relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascuna banca sia superiore a trecentomila euro:

a) con periodicità annuale euro 1800,00;

- b) con periodicità semestrale euro 900,00;
  - c) con periodicità trimestrale euro 450,00 periodicità mensile euro 150,00».
- 

### 23.6

GALIOTO, D'ALIA, SERRA, GUSTAVINO, GIAI, SBARBATI, FISTAROL, MUSSO, MILANA, DE ANGELIS, PISTORIO

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«All'articolo 13 della Tariffa, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2-*bis* le parole: "comprese le comunicazioni relative ai depositi di titoli" sono soppresse;
- b) dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente:

"2-*ter*. Le comunicazioni relative ai depositi di titoli inviati dagli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385:

- 1) per ogni esemplare relativamente ai depositi titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascuna banca sia non inferiore a cinquantamila euro, imposta sostitutiva dello 0,3%.

Sono esclusi dalla tariffa di cui al comma 2-*ter* gli investimenti di qualsiasi ammontare in titoli di Stato».

*Conseguentemente, dopo il comma aggiungere il seguente:*

«7-*bis*. All'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-*bis*. A decorrere dall'anno 2011 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dei produttori market sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2009 ridotta del 5 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,5 miliardi di euro nel 2011 e in 2,8 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2012. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riasse-

gnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398".».

### 23.7

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI

*Sostituire la lettera b) del comma 7 dell'articolo 23 con la seguente:*

*b) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:*

«2-ter. Le comunicazioni relative ai depositi di titoli inviati dagli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385: per ogni esemplare nella misura dello 0,15 per cento annuo del valore medio del deposito titoli nell'anno solare per i depositi di valore superiore a 50.000 euro».

*Conseguentemente è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 3 per cento, con un minimo di 1.00 euro, del valore di ogni singola operazione effettuata.*

*Conseguentemente dopo l'articolo 23, inserire i seguenti:*

#### «Art. 23-bis.

*(Armonizzazione della tassazione sulle rendite finanziarie)*

1. Le ritenute sugli interessi, sui redditi di capitale e sui dividendi di cui agli articoli 26 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono applicate nella misura del 20 per cento.

2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad emanare uno o più decreti al fine di armonizzare l'approvazione di cui al precedente comma 1, disciplinando eventuali casi particolari».

#### «Art. 23-ter.

*(Aliquota Iva sui beni di lusso)*

1. Sui seguenti beni l'aliquota IVA è fissata nella misura del 35 per cento:

*a) lavori in platino, esclusi quelli per uso industriale, sanitario e di laboratorio; prodotti con parti o guarnizioni di platino, costituenti elemento prevalente del prezzo;*

b) pelli da pellicceria, conciate o preparate, anche confezionate in tavole, sacchi, mappette, croci o altri simili manufatti, di zibellino, ermellino, chincilla', ocelot, leopardo, giaguaro, ghepardo, tigre, pantera, zebra, lince, visone, pekan, breitschwanz, martora, lontra sealskin, lontra di fiume, volpe argentata, volpe bianca, ghiottone, scimmia, scoiattolo, orso bianco, donnola e relative confezioni; c) autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose carrozzati a pianale o a cassone con cabina profonda o a furgone anche fenestrato con prezzo di listino superiore a 45.000 euro;

d) motocicli per uso privato con prezzo di listino superiore a 15.000 euro;

e) navi e imbarcazioni da diporto di stazza lorda superiore a diciotto tonnellate;

f) tappeti e guide fabbricati a mano originari dall'Oriente, dall'Estremo Oriente e dal Nord Africa.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad emanare, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uno o più provvedimenti per l'attuazione della disposizione di cui al comma precedente».

## 23.8

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

*Al comma 7 sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

"2-ter. Le comunicazioni relative ai depositi di titoli inviati dagli intermediari finanziari – così come definiti ai sensi dell'art. 2 comma 1, lettera D del Regolamento Congiunto Banca d'Italia-CONSOB di attuazione dell'articolo 6, comma 2-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 – ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385:

1) per ogni esemplare:

- a) con periodicità annuale: euro 120
- b) con periodicità semestrale: euro 60
- c) con periodicità trimestrale euro 30
- d) con periodicità mensile euro 10

2) per ogni esemplare a partire dall'anno 2013:

a) con periodicità annuale: pari allo 0,24% del valore di carico nominale o di rimborso

b) con periodicità semestrale: pari allo 0,12% del valore di carico nominale o di rimborso;

c) con periodicità trimestrale: pari allo 0,06% del valore di carico nominale o di rimborso;

d) con periodicità mensile: pari allo 0,02% del valore di carico nominale o di rimborso.

3) Sono comunque esenti da imposta di bollo – fino a un massimo di un deposito di titoli per singola persona fisica – le comunicazioni relative ai depositi di titoli il cui complessivo valore di importo nominale o di rimborso risulti inferiore a euro 25.000».

---

## 23.9

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

*Dopo il comma 8, inserire i seguenti:*

«8-bis. Le detrazioni previste dall'articolo 12, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aumentate del 25 per cento.

8-ter. All'articolo 96, comma 5-bis, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

8-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

8-quinquies. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "0,30 per cento" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento".

8-sexies. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13,1 per cento";

b) alla lettera b) le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,1 per cento";

c) alla lettera c) le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "11,1 per cento";

d) alla lettera d) le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "9,5 per cento";

e) alla lettera e) le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 per cento"».

---

### 23.10

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

*Dopo il comma 8. inserire i seguenti:*

«8-bis. All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sul reddito, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "non superiore a 2.840,51 euro" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a 5.000 euro".

8-ter. All'articolo 96, comma 5-bis, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

8-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento",

8-quinquies. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "0,30 per cento" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento".

8-sexies. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13,1 per cento";

b) alla lettera b) le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,1 per cento";

c) alla lettera c) le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "11,1 per cento";

d) alla lettera d) le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "9,5 per cento";

e) alla lettera e) le parole: "18 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 per cento"».

---

### 23.11

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

*Dopo il comma 8, inserire i seguenti:*

«8-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: ", per la parte che eccede lire 250 mila" sono soppresse.

8-ter. All'articolo 96, comma 5-bis, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

8-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

8-quinquies. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "0,30 per cento" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento".

8-sexies. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13,1 per cento";

b) alla lettera b) le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,1 per cento";

c) alla lettera c) le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "11,1 per cento";

d) alla lettera d) le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "9,5 per cento";

e) alla lettera e) le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 per cento"».

---



**23.12**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

*Dopo il comma 8, inserire i seguenti:*

«8-bis. AI decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 54, al comma 3-bis, le parole: "sono deducibili nella misura dell'80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "sono deducibili nella misura del 100 per cento";

b) all'articolo 96, comma 5-bis, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

c) all'articolo 102, al comma 9, le parole da: "sono deducibili nella misura dell'80 per cento" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "sono deducibili nella misura del 100 per cento".

8-ter. AI decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

8-quater. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "0,30 per cento" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento".

8-quinquies. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13,1 per cento";

b) alla lettera b) le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,1 per cento";

c) alla lettera c) le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "11,1 per cento";

d) alla lettera d) le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "9,5 per cento";

e) alla lettera e) le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 per cento"».

---

**23.13**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

*Dopo il comma 8, inserire i seguenti:*

«8-bis. AI decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 96, comma 5-bis, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento",

b) all'articolo 164, al comma 1, lettera b), secondo periodo le parole: "è elevata all'80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "è elevata al 100 per cento",

8-ter. AI decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento",

8-quater. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "0,30 per cento" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento".

8-quinquies. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13,1 per cento";

b) alla lettera b) le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,1 per cento";

c) alla lettera c) le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "11,1 per cento";

d) alla lettera d) le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "9,5 per cento";

e) alla lettera e) le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 per cento"».

---

**23.14**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9-bis. Al comma 1, dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nel limite del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite del 50 per cento»».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione valutati in 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 si provvede, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220 i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

**23.15**

FINOCCHIARO, BELISARIO, D'ALIA, LEGNINI, AGOSTINI, CARLONI, DE ANGELIS, GALIOTO, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MASCITELLI, MERCATALI, MILANA, MORANDO, PISTORIO

*Sopprimere i commi 10 e 11.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:*

**«Art. 40-bis.**

*(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione dirigenti responsabili del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1 gennaio 2012, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione di cui al comma 1.

3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2012, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2012, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2012, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

7. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

8. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente articolo, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

## 23.16

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

*Sopprimere i commi 10 e 11.*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione valutati in 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011,*

*2012 e 2013 si provvede, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220 i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

**23.17**

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI

*Sostituire il comma 10 con i seguenti:*

«10. All'articolo 107 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, alla fine del comma 2, è aggiunto il seguente periodo: "Gli accantonamenti di cui al primo periodo del presente comma non sono deducibili per le concessionarie di costruzione e gestione di autostrade e trafori. Le spese di manutenzione, ripristino e sostituzione sono deducibili dall'esercizio di competenza secondo quanto previsto dall'articolo 102, comma 6. Per i soggetti di cui al presente comma il fondo dedotto negli esercizi precedenti e non ancora utilizzato è considerato reddito imponibile ai fini dell'IRES per l'esercizio 2011".

10-bis. A decorrere dal gennaio 2012, il canone annuo di cui all'articolo 1, comma 1020 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è incrementato in misura corrispondente al 2% dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari di costruzione e gestione di autostrade e trafori per essere versato integralmente all'entrata del bilancio dello Stato. L'importo di cui al presente comma viene corrisposto, in forma anticipata, entro il 30 novembre di ciascun anno».

*Conseguentemente, all'allegato C di cui all'articolo 10, comma 2, apportare incrementi lineari a tutte le voci ivi previste, in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente, per un importo totale pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2012.*

---

**23.18**

TANCREDI, BONFRISCO, ZANETTA, LATRONICO, MAZZARACCHIO, LENNA

*Sostituire il comma 10 con il seguente:*

«10. All'articolo 107, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente periodo: "Per le società concessionarie di autostrade e trafori il limite massimo di deduzione) per ciascun bene, di cui al secondo periodo del presente comma è ridotto all'1% e la deduzione

non è più ammessa al raggiungimento da parte del suddetto fondo dell'ammontare medio delle spese relative al bene medesimo sostenute negli ultimi due esercizi"».

---

**23.19**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

*Al comma 10, lettera a) le parole: «all'1 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 2 per cento».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione valutati in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 si provvede, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220 i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

**23.20**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

*Sostituire il comma 11 con il seguente:*

*«11. Le disposizioni del comma 10 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2012».*

---

**23.21**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

*Sopprimere il comma 13.*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione valutati in 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 si provvede, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220 i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

**23.22**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

*Dopo il comma 15, inserire il seguente:*

«15-bis. All'articolo 1, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 le parole: "non utilizzate in tutto o in parte" e: "spettano" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "possono essere utilizzate" e "oppure possono essere trasferite"».

---

**23.23**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

*Dopo il comma 15, inserire il seguente:*

«15-bis. Alla legge 21 novembre 2000, n. 342 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 10, le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2011";

2) all'articolo 15, le parole: "31 dicembre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2011"».

---

**23.24**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

*Dopo il comma 15, inserire il seguente:*

«15-bis. All'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: "30 novembre 2007", "30 aprile 2008" e "1° gennaio 2008" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "30 novembre 2011", "30 aprile 2012" e "1° gennaio 2012";

2) al quarto periodo, le parole: "1° gennaio 2007", "16 dicembre 2008" e "16 marzo 2009" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "10 gennaio 2011", "16 dicembre 2012" e "16 marzo 2013"».

---

**23.25**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

*Apportate le seguenti modificazioni:*

«1) al comma 17, lettera c), le parole: "anche di una sola" con le seguenti: "di due";

2) al comma 19, lettera c), le parole: "anche di una sola" con le seguenti: "di due"».

---

**23.26**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

*Al comma 32, prima della lettera a), anteporre le seguenti:*

«0a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. L'attività dei concessionari viene remunerata con un aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse che è a carico del debitore, in caso di pagamento oltre il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. In caso contrario raggio è a carico dell'ente creditore";

0b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La misura dell'aggio è determinata, per ogni biennio, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 settembre dell'anno precedente il biennio di riferimento, sulla base del costo normalizzato della riscossione";

0c) al comma 6, alinea, dopo le parole: "spese relative" sono aggiunte le seguenti: "alla formazione della cartella e"».

---

**23.27**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

*Al comma 32, prima della lettera a), anteporre le seguenti:*

«0-a) al comma 1, alinea, le parole "nove per cento" sono sostituite dalle seguenti: "sette per cento";

0-b) al comma 1, lettera a) le parole: "in misura del 4,65 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "in misura del 3,65 per cento"».

---



**23.28**

PISTORIO, OLIVA, ASTORE

*Dopo il comma 38 inserire il seguente:*

«38-bis. All'articolo 1, comma 53 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modifiche ed integrazioni aggiungere infine le seguenti parole "; il tetto previsto dal presente comma non si applica ai crediti d'imposta disposti con legge regionale"».

*Conseguentemente, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 20 per cento.*

---

**23.29**

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON

*Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:*

«40-bis. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è sostituito dal seguente:

"2. Qualora siano state contestate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997) n. 472, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi, per un importo superiore a 200 euro ciascuna/o, è disposta la sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di 500 euro ad un massimo di 2000 euro».

*Conseguentemente all'articolo 40, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:*

«2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 23, comma 40-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2011 di tutte le dotazioni di palte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili».

---

**23.30**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

*Dopo il comma 43, inserire i seguenti:*

«43-bis. Le somme di denaro corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, dagli enti pubblici, dagli istituti di formazione di qualsiasi natura e dagli organismi di ricerca sono esenti da qualsiasi imposizione fiscale e non sono da considerare come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante.

43-ter. All'articolo 50, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c) è soppressa».

*Conseguentemente, ridurre l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate di 180 mila euro.*

---

**23.31**

POLI BORTONE, CASTIGLIONE

*Dopo il comma 43, inserire il seguente:*

«43-bis. Per tutte le aziende agricole, comunque denominate, i cui governi regionali abbiano dichiarato lo stato di crisi, si applica l'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973».

---

**23.32**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

*Dopo il comma 43, inserire il seguente:*

«43-bis. All'articolo 1, commi 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "lire 100 milioni" con le seguenti: "300.000 euro"».

*Conseguentemente, alla copertura degli oneri di cui alla presente lettera, pari a 2 milioni di euro annui per il triennio 2011-2013, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29*

novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

---

### 23.33

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

*Dopo il comma 43, inserire il seguente:*

«43-bis. All'articolo 2, comma 6 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tra le spese che beneficiano della detrazione di cui al periodo precedente rientrano anche quelle sostenute dai genitori per il pagamento del servizio di assistenza domiciliare all'infanzia svolto da operatori educativi professionali (Tagesmutter)"».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione valutati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 si provvede, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220 i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

### 23.34

ASTORE

*Al comma 45 sostituire la parola: «costituisce» con le seguenti: «Nonché i territori del Molise e della provincia di Foggia colpite dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002, individuati con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003, costituiscono».*

*Conseguentemente, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, si provvede alla riduzione proporzionale in maniera lineare fino allo 0,2 per cento a decorrere dall'anno 2011 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili».*

---

**23.35**

OLIVA

*Dopo il comma 45, aggiungere i seguenti:*

«45-bis. Per le finalità di cui al comma 44, in deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, è data facoltà alla Regione siciliana di autorizzare l'apertura e l'esercizio di una casa da gioco nel comune di Lampedusa.

45-ter. L'autorizzazione di cui al comma 45-bis è concessa su richiesta del sindaco del comune di Lampedusa, previa deliberazione del consiglio comunale.».

---

**23.36**

FINOCCHIARO, BELISARIO, D'ALIA, LUSI, DELLA MONICA, CASSON, LI GOTTI, LEGNINI, AGOSTINI, CARLONI, DE ANGELIS, GALIOTO, GIARETTA, LUMIA, MASCITELLI, MERCATALI, MILANA, MORANDO, PISTORIO, SERRA

*Dopo l'articolo 37 inserire il seguente:*

**«Art. 37-bis.**

1. Le disposizioni dell'art. 314 del codice di procedura penale si applicano anche ai procedimenti definiti anteriormente alla data di entrata in vigore del medesimo codice, con sentenza passata in giudicato dal 1° luglio 1988.

2. Ai fini di cui al comma 1, il termine per la proposizione della domanda di riparazione è di mesi 6 e decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge. La domanda di riparazione resta impregiudicata dall'eventuale precedente rigetto che sia stato determinato dalla inammissibilità della stessa in ragione della definizione del procedimento in epoca anteriore alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale vigente.

3. Il diritto alla riparazione di cui al comma 1 non è comunque trasmissibile agli eredi.

4. Ai fini della determinazione del risarcimento, per il periodo intercorrente tra il 1° luglio 1988 e la data di entrata in vigore del vigente codice di procedura penale, si applicano i commi 2 e 3 dell'art. 315 c.p.p.

5. Per i maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa nel limite massimo di 1 milione di euro per gli almi 2011-2012, cui si provvede con le maggiori entrate di cui all'art. 23, comma 46-bis».

*Conseguentemente, all'articolo 23, dopo il comma 46, aggiungere il seguente:*

«46-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decretolegge, con decreto del Ministro dell'econo-

mia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai tabacchi lavorati, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 1 milione di euro a decorrere dal 2011».

---

### 23.37

FOSSON, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

*Dopo il comma 50 inserire i seguenti:*

«50-bis. All'articolo 5-*quinquies*1. del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il terzo periodo del comma 3 è soppresso;
- b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione delle minusvalenze e delle differenze negative di cui al comma 3 del presente articolo, si applica la sanzione prevista dall'articolo 8, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471".

50-*ter*. Il terzo periodo del comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, è sostituito dal seguente: "In caso di comunicazione omessa, incompleta o infedele, si applica la sanzione prevista dall'articolo 8, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471".

50-*quarter*. Le disposizioni di cui ai commi 50-*bis* e 50-*ter* si applicano per le violazioni commesse a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge nonché per quelle commesse prima di tale data anche se già contestate. In ogni caso non si fa luogo a rimborso di somme già versate.

50-*quinquies*. Agli oneri di cui ai commi, 50-*bis*, 50-*ter* e 50-*quarter*, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 5% a decorrere dall'anno 2011 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili».

---

**23.38**

PISCITELLI

*Dopo il comma 50, aggiungere il seguente:*

«50-bis. Per le straordinarie condizioni di crisi in cui versano le imprese gravemente danneggiate dagli eventi alluvionali dei giorni 1 e 2 marzo 2011 che hanno colpito la regione Marche, in attesa di più organici interventi che consentano il superamento e aiutino la ripresa, è disposta la moratoria delle esposizioni debitorie di ogni natura e/o origine verso enti pubblici e/o assimilati ed istituti di credito degli imprenditori, derivanti, connessi e/o collegati alle attività produttive ed economiche. E altresì disposta la sospensione e/o attivazione delle procedure esecutive nei confronti degli imprenditori per le esposizioni debitorie di cui al precedente periodo. Dalla presente moratoria non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

---

**23.39**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«50-bis. L'articolo 2630 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 2630. – Ogni organo di società o consorzio che, in relazione alle funzioni attribuite per legge o per statuto, ometta di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione od il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta di un terzo.

Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo"».

*Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate.*

---

**23.40**

DE ANGELIS, BALDASSARRI, CONTINI, DIGILIO, GERMONTANI, VALDITARA

*Dopo il comma 50 aggiungere il seguente:*

«50-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: "del secondo mese successivo" con le seguenti: "del terzo mese successivo"».

---

**23.0.1**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

*Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:***«Art. 23-bis.***(Semplificazione in materia di rilascio del certificato di eredità)*

1. All'articolo 13, comma 1, del R.D. 28 marzo 1929, n. 499, recante: "Disposizioni relative ai libri fondiari nei territori delle nuove province" dopo le parole: "sottoscrizione autenticata" sono inserite le seguenti: "secondo le modalità di cui al comma 2, dell'articolo 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445"».

---

**23.0.2**

PINZGER, THALER AUSSERHOFER

*Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:***«Art. 23-bis.**

1. All'articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, il comma 1-bis è sostituito del seguente:

"1-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e suc-

cessive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dal comma 3, lettera e), dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 557 del 1993.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 3% a decorrere dall'anno 2011 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Agricoltura, politica agro-alimentare e pesca"».

### 23.0.3

MASCITELLI, CARLINO, LANNUTTI

*Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 23-bis.

*(Ripristino di norme per il contrasto all'evasione e l'elusione fiscale)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:

a) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;

c) il comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-bis nel testo vigente prima della data di entrata in



vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

*Conseguentemente, all'articolo 37, comma 6, lettera b), sopprimere il numero 2).*

---

## 24.1

LI GOTTI, LANNUTTI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo il comma 16 inserire il seguente:*

«16-bis. I commi 1 e 2 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono sostituiti dai seguenti:

"1. A decorrere dal 1° giugno 2011, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 18 per cento.

2. Fermo quanto disposto dall'articolo 39, comma 13-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dai relativi decreti direttoriali di applicazione, gli importi dei versamenti periodici del prelievo erariale unico dovuti dai soggetti passivi di imposta in relazione ai singoli periodi contabili sono calcolati assumendo un'aliquota pari al 98 per cento di quella prevista dal comma 1".

*b) sostituire il comma 23 con il seguente:*

«23. Una quota non inferiore al 3 per cento del Prelievo Erariale Unico è destinata annualmente, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, all'attuazione di misure di contrasto ai fenomeni di ludopatia connessi al gioco».

---

**24.2**

BRUNO

*Al comma 32 sostituire le parole: «3 per cento» con le seguenti: «10 per cento».*

---

**24.3**

OLIVA

*Dopo il comma 33, inserire il seguente:*

«33-bis. Con decreto del Ministro dell'Economia, di concerto con il Ministro dell'Interno, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in deroga alle vigenti disposizioni del Codice Penale, sono stabilite le modalità per l'istituzione di nuove case da gioco negli alberghi a cinque stelle e nelle località che in passato sono già state sedi di case da gioco».

---

**24.4**

BAIO, RUTELLI, nicola ROSSI, mariapia GARAVAGLIA, LEDDI, MOLINARI, RUSSO, BRUNO, MILANA

*Dopo il comma 42, inserire il seguente:*

«42-bis. Il comma 1 dell'articolo 30-bis (*Disposizioni fiscali in materia di giochi*) del decreto 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando l'aliquota unica del 12,6 per cento sulla raccolta delle somme giocate"».

*A valere sulle risorse derivanti dall'applicazione del presente comma, a partire dal 2012, sono destinati 500 milioni di euro alla ricerca scientifica e tecnologica, con Decreti del Ministro dell'economia e finanze, di intesa con il Ministro dell'istruzione, università e ricerca e con il Ministro dello sviluppo economico.*

---

**24.0.1**

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 24-bis.**

1. All'articolo 54, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 14 ottobre 1958 è aggiunto il seguente periodo: «In ogni caso i titolari di patentini non sono tenuti a fare richieste scritte di acquisto nei confronti dei rivenditori né a registrare in appositi registri gli acquisti di generi di monopolio».

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 15 per cento a decorrere dall'anno 2011 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili».

---

**25.1**

POLI BORTONE

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*d-bis)* il comma 61 è sostituito dal seguente: 61. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è incrementata di 95 milioni di euro per l'anno 2011, a valere sulle risorse di cui al comma 9 del presente articolo, nonché di 65 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2012 e 2013. La stessa autorizzazione di spesa ammonta a 270 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

*Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 1-bis). Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della lettera d-bis) pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 si provvede mediante riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Per gli anni a decorrere dal 2014 si provvede, per la parte eccedente i 105 milioni di euro già stanziati dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni, con le risorse pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento per il servizio pubblico radiotelevisivo, e degli introiti equiparati al canone; in caso di incapienza delle suddette quote di competenza delle amministrazioni statali, il ministero dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, all'incre-*

*mento del canone per le radioaudizioni circolari, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246.*

---

**26.0.1**

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON, POLI BORTONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 26-bis.**

1. All'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1986, n. 917, la cifra: "2.840,51 euro" è sostituita dalla seguente: "6000 euro".

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2011 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia».

---

**26.0.2**

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON, POLI BORTONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 26-bis.**

1. Dopo la lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di detrazioni per oneri, è inserita la seguente:

«*e-bis*) le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido e di scuole dell'infanzia».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2011 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili,

ad eccezione delle spese relative alla missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia.

---

### **26.0.3**

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 26-bis.**

1. All'articolo 50, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera *c*) è soppressa;

2. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

*3-bis.* Le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale sono esenti dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche nel confronti dei percipienti.

4. Agli oneri di cui ai precedenti commi si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 10 per cento a decorrere dall'anno 2011 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia».

---

### **26.0.4**

FINOCCHIARO, BELISARIO, LEGNINI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MASCITELLI, MERCATALI, MORANDO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 26-bis**

*(Liberalizzazioni e tutela della concorrenza)*

1. All'articolo 120-*bis* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* la rubrica è sostituita dalla seguente «Recesso e portabilità dei conti correnti»;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-*bis*. Non possono essere imposte al cliente spese o commissioni per il trasferimento del contratto presso altra banca o intermediario, ivi compresi il deposito dei titoli e le domiciliazioni bancarie. Con procedure di collaborazione tra intermediari improntate a criteri di massima riduzione dei tempi e degli adempimenti sono stabilite le modalità con cui il cliente può perfezionare le opzioni di trasferimento rivolgendosi direttamente alla nuova banca o al nuovo intermediario».

2. All'articolo 21 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: «6-*bis*. È considerata scorretta la pratica commerciale che impone al cliente l'obbligo di aprire un conto corrente o di sottoscrivere una polizza assicurativa da parte di una banca, istituto o intermediario, per la stipula del contratto di accensione di un mutuo, qualora tale polizza sia erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario».

3. l'articolo 2-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 è abrogato.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, sono nulle le clausole di massimo scoperto e le clausole comunque denominate che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dalla effettiva durata del prelevamento della somma.

5. La Banca d'Italia assicura, con propri provvedimenti, la vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni del presente comma e stabilisce criteri e modalità ispirate a principi di trasparenza e corretta informazione con cui gli istituti di credito fissano le condizioni economiche per i servizi offerti ai clienti, ivi comprese le aperture di credito e gli affidamenti relativi ai conti correnti».

6. Il comma 7, dell'articolo 2-*quinqües* del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 è sostituito dal seguente: «9. In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, l'articolo 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno della chiusura del suddetto conto corrente».

7. All'articolo 131 del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 2-*ter* è aggiunto il seguente:

«2-*quater*. In deroga all'articolo 1899 del codice civile, per il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile auto, sono nulle le clausole di tacito rinnovo. l'impresa di assicurazione è comunque obbligata ad informare il contraente della scadenza del contratto almeno trenta giorni prima della medesima».

8. CONSAP S.P.A. è autorizzata a promuovere la costituzione di gruppi di acquisto, cui possono liberamente aderire i cittadini, su base provinciale, per la stipula di contratti individuali di assicurazione per la responsabilità civile dei veicoli ad uso privato. Le spese di funzionamento dei gruppi sono a carico degli aderenti.

9. Ai sensi dell'articolo 58, della legge del 23 dicembre 2000, n. 388, CONSIP S.P.A. è autorizzata a scegliere, su incarico di CONSAP S.P.A., l'offerta contrattuale più conveniente per la sottoscrizione della polizza RC Auto da parte degli aderenti ai gruppi di cui al comma 12-*quater*. Nel rispetto delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, CONSIP S.P.A. seleziona le offerte maggiormente competitive, presentate da imprese di assicurazione ed intermediari, e sottoscrive convenzioni secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2000, prevedendo procedure semplificate di adesione alle medesime da parte dei gruppi di cui al comma 10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e le procedure attuative delle disposizioni di cui al presente comma.

10. I gestori dei singoli punti di vendita di carburanti al dettaglio possono liberamente rifornirsi da qualunque produttore o rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria.

11. A decorrere dallo gennaio 2012, le eventuali clausole contrattuali che prevedono forme di esclusiva nell'approvvigionamento di cui al comma 1 sono nulle, per violazione di norma imperativa di legge, per la parte eccedente il 50 per cento della fornitura complessivamente pattuita e comunque per la parte eccedente il 50 per cento di quanto erogato nel precedente anno dal singolo punto di vendita.

12. All'articolo 83-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008 n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 17 aggiungere infine il seguente periodo: «Non possono altresì essere imposti vincoli o obblighi alla vendita contestuale di determinate tipologie di carburante, all'utilizzo di apparecchiature self service e alla distribuzione esclusivamente automatizzata di carburanti»;

b) dopo il comma 22 è inserito il seguente:

«22-*bis*. Ai fini del rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di accesso all'attività di distribuzione di carburanti in rete, le regioni, nell'esercizio della loro potestà legislativa, danno attuazione alle disposizioni di cui ai commi da 17 a 22, compatibilmente con i principi di non discriminazione, di tutela della concorrenza e di piena liberalizzazione dell'accesso al mercato da parte dei nuovi entranti».

13. Al fine di garantire un assetto maggiormente concorrenziale del mercato nazionale dei carburanti e assicurare il contenimento dei prezzi di vendita al dettaglio, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge e fino al 31 dicembre 2015, Acqui-

rente unico S.p.a. assicura in via straordinaria l'attività di compravendita di carburanti secondo i seguenti principi:

a) acquisto all'ingrosso di carburanti ai prezzi più convenienti sul mercato nazionale e internazionale, finalizzato all'approvvigionamento degli esercenti gli impianti di distribuzione carburanti;

b) affitto di depositi di stoccaggio dei carburanti di cui alla lettera a);

c) attivazione di un servizio di vendita all'ingrosso a prezzi concorrenziali agli esercenti gli impianti di distribuzione al dettaglio.

14. Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico da adattarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono definite le modalità attraverso cui Acquirente unico S.p.a. svolge le attività di cui al comma 13.

15. La dispensazione al pubblico dei medicinali comunque classificati è riservata in via esclusiva al farmacista, ai sensi dell'articolo 122 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.

16. La dispensazione dei medicinali prescritti dal medico su ricettario del Servizio sanitario nazionale (SSN) è effettuabile esclusivamente nell'ambito delle farmacie convenzionate con il SSN, di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Sono ritenute farmacie convenzionate le sole farmacie autorizzate dall'autorità sanitaria competente per territorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, dell'articolo 104 del testo unico di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonché degli articoli 4 e 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362.

17. Negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono essere venduti, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, anche i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni.

18. Negli esercizi commerciali di cui al comma 19 la vendita dei medicinali prevista ai sensi del medesimo comma 17 deve avvenire, nell'ambito di un apposito reparto delimitato, rispetto al resto dell'area commerciale, da strutture in grado di garantire l'inaccessibilità ai farmaci da parte del pubblico e del personale non addetto, negli orari di apertura e di chiusura al pubblico.

19. Agli esercizi commerciali di cui al comma 19 del presente articolo si applicano le disposizioni previste dall'articolo 45 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, e dall'articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.



20. Gli orari e i turni di apertura e di chiusura delle farmacie convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, stabiliti dalle autorità competenti, costituiscono il livello minimo di servizio che deve essere assicurato da ciascuna farmacia. È facoltà di chi ha la titolarità o la gestione della farmacia di prestare servizio in orari e in periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, purché ne dia preventiva comunicazione all'autorità sanitaria competente e informi la clientela mediante cartelli affissi all'esterno dell'esercizio.

21. All'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Le attività commerciali di cui al comma 1 hanno la facoltà di fornire liberamente ai consumatori in un solo esercizio, oltre alla vendita di beni, la fornitura di servizi integrati con la propria attività economica principale, di particolare interesse per la collettività, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati».

22. All'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2006, n. 223, dopo il comma 4 aggiungere il seguente: «5. Le regioni disciplinano la facoltà degli esercenti le attività commerciali di cui al comma 1, di determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura e di derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva nei comuni a vocazione commerciale, turistica, agricola, culturale o storico-monumentale».

23. Le disposizioni di cui ai commi da 24 a 40 del presente articolo sono finalizzate al riordino della disciplina delle professioni intellettuali allo scopo di modernizzare e di qualificare l'esercizio delle professioni, di garantire la qualità del servizio professionale, di tutelare il consumatore per una scelta informata del professionista, di assicurare pari opportunità per i giovani nei primi anni di attività e di favorire l'accesso delle giovani generazioni. Le disposizioni dei presenti articoli non si applicano agli esercenti le professioni sanitarie e infermieristiche.

24. L'esercizio, anche in forma societaria e cooperativa, dell'attività professionale è libero in conformità al diritto dell'Unione europea, senza vincoli di predeterminazione numerica, ad eccezione delle attività caratterizzate dall'esercizio di funzioni pubbliche o dall'esistenza di uno specifico interesse generale, per una migliore tutela della domanda di utenza. Possono essere costituite reti di professionisti anche multidisciplinari, in forma di associazioni temporanee, per eseguire in comune opere o mandati professionali.

25. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni.

26. La legge dello Stato stabilisce quando l'esercizio dell'attività professionale, anche per lo svolgimento di singole attività, è subordinato all'iscrizione ad appositi elenchi o albi professionali, individuando, sulla base degli interessi pubblici meritevoli di tutela, le professioni intellettuali da disciplinare attraverso il ricorso a ordini, albi o collegi professionali, in modo tale che ne derivi, preferibilmente su base concertata e volontaria,

una riduzione, anche mediante accorpamento, di quelli già previsti dalla legislazione vigente, attribuendo, quando ci si trovi in presenza di una rilevante asimmetria informativa e cognitiva tra utente e professionista, alle singole professioni regolamentate le attività riservate necessarie per la tutela di diritti costituzionalmente garantiti e per il perseguimento di finalità primarie di interesse generale.

27. Gli ordini professionali sono strutturati e articolati in organi centrali e periferici, ferma restando l'abilitazione all'esercizio per l'intero territorio nazionale e fatte salve le limitazioni volte a garantire l'adempimento di funzioni pubbliche.

28. L'esame di Stato è obbligatorio per le professioni il cui esercizio può incidere su diritti costituzionalmente garantiti o riguardanti interessi generali meritevoli di specifica tutela, secondo criteri di adeguatezza e di proporzionalità, e deve assicurare l'uniforme valutazione dei candidati e l'abilitazione su base nazionale. Le commissioni giudicatrici sono composte secondo regole di imparzialità e di adeguata qualificazione professionale e la presenza di membri appartenenti agli ordini professionali o da questi designati effettivi e supplenti non può essere superiore alla metà dei componenti.

29. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli ordini professionali modificano i propri statuti secondo i seguenti principi e criteri:

a) fissazione dei criteri e delle procedure di adozione di un codice deontologico finalizzato a garantire al cliente il diritto a una qualificata, corretta e seria prestazione professionale nonché a un'adeguata informazione sui contenuti e sulle modalità di esercizio della professione e su situazioni di conflitto, anche potenziale, di interesse, a tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione e gli interessi pubblici comunque coinvolti in tale esercizio e ad assicurare la credibilità della professione nonché a garantire la concorrenza;

b) disciplina su base democratica dei meccanismi elettorali per la nomina alle relative cariche e dell'elettorato attivo e passivo degli iscritti senza alcuna limitazione di età e in modo da assicurare le pari opportunità tra i sessi, nonché in modo idoneo a garantire la trasparenza delle procedure, la rappresentanza presso gli organi nazionali e territoriali anche delle eventuali sezioni e la tutela delle minoranze, l'individuazione dei casi di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza, la durata temporanea delle cariche e la limitata rinnovabilità, in modo da non superare il massimo di sei anni, la separazione tra organi di amministrazione e gestione e organi di vigilanza e controllo sui bilanci, nonché poteri disciplinari;

c) previsione dei compiti essenziali degli ordini professionali, tra i quali devono rientrare «aggiornamento e la qualificazione tecnico-professionale dei propri iscritti, tendenzialmente a carattere gratuito e, comunque, nel rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione, nonché la verifica del rispetto degli obblighi di aggiornamento da parte dei professionisti iscritti e degli obblighi di informazione agli utenti; com-

prendere tra tali compiti la collocazione presso studi professionali di giovani non in grado di individuare il professionista per il praticantato e l'organizzazione di corsi integrativi;

d) previsione dei – casi di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile del singolo professionista ovvero della società professionale, con un massimale adeguato al livello di rischio di causazione di danni nell'esercizio dell'attività professionale ai fini dell'effettivo risarcimento del danno, anche in caso di attività svolta da dipendenti professionisti.

30. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ciascun ordine provvede a indire le elezioni dei nuovi organi statutarie nazionali e locali.

31. Il tirocinio professionale è limitato al periodo necessario a garantire l'effettiva acquisizione dei fondamenti tecnici, pratici e deontologici della professione e comunque non può essere di durata superiore a dodici mesi. Durante il periodo di tirocinio è riconosciuto, oltre al rimborso delle spese, un compenso commisurato all'apporto professionale prestato ovvero un compenso idoneo convenzionalmente pattuito.

32. La legge statale stabilisce forme di raccordo tra i titoli di studio universitari e di scuola secondaria di secondo grado e l'abilitazione all'esercizio della professione, garantendo anche i casi di accesso diretto alle sezioni degli ordini, albi e collegi professionali corrispondenti ai diversi livelli di titoli di studio medesimi attraverso esami e corsi specialistici abilitanti.

33. La legge statale disciplina forme alternative o integrative di tirocinio a carattere pratico, tenendo conto delle singole tipologie professionali, ovvero mediante corsi di formazione promossi od organizzati dai rispettivi ordini professionali, da università o da pubbliche istituzioni, purché strutturati in modo teorico-pratico, e la possibilità di effettuare parzialmente il tirocinio contemporaneamente all'ultima fase degli studi necessari per il conseguimento di ciascun titolo di studio ovvero all'estero.

34. La legge statale prevede l'adozione di misure rivolte ad agevolare, anche mediante la concessione borse di studio, l'ingresso nella professione di giovani meritevoli in situazioni di disagio economico, l'erogazione di contributi per l'iniziale avvio e il rimborso del costo dell'assicurazione obbligatoria.

35. Dai provvedimenti che riconoscono misure di agevolazione o di incentivo previste dalla normativa dell'Unione europea e nazionale per il settore dei servizi e dirette a favorire lo sviluppo dell'occupazione e gli investimenti, con particolare riferimento ai giovani e ai primi anni di esercizio dell'attività professionale, non possono essere esclusi gli esercenti attività professionali.

36. La costituzione di associazioni, aventi natura privatistica e senza fini di lucro, su base volontaria tra professionisti che svolgono attività professionale omogenea e non soggetta all'iscrizione obbligatoria in elenchi e in albi professionali è libera. La partecipazione all'associazione non comporta alcun diritto di esclusiva.

37. Le associazioni professionali di cui al comma 36 possono essere riconosciute attraverso l'iscrizione in un apposito registro istituito dal Ministero competente, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, ai fini di dare evidenza ai requisiti professionali e di favorire la qualificazione professionale e la tutela dell'utenza.

38. Ai fini della registrazione di cui al comma 37 del presente articolo e senza determinare sovrapposizioni con le professioni organizzate in ordini, le associazioni, in conformità ai principi e criteri di cui al comma 4 devono garantire la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce, le adeguate diffusione e rappresentanza territoriali, l'esistenza di una struttura organizzativa e tecnico-scientifica tale da assicurare i livelli di qualificazione professionale e la costante verifica di professionalità per gli iscritti, la trasparenza degli assetti organizzativi, l'osservanza di principi deontologici secondo un codice etico adottato dall'associazione, la previsione di idonee forme assicurative per la responsabilità da danni cagionati nell'esercizio della professione e una disciplina degli organi associativi su base democratica.

39. Le associazioni registrate possono rilasciare attestati di competenza riguardanti la qualificazione professionale, tecnico-scientifica e le relative specializzazioni, assicurando che tali attestati siano preceduti da una verifica di carattere oggettivo, abbiano un limite temporale di durata e siano redatti sulla base di elementi e di dati, concernenti la professionalità e le relative specializzazioni, direttamente acquisiti, riscontrati o comunque in possesso dell'associazione.

40. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Ministri interessati, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo, conseguentemente, sopprimere i commi 6 e 7 dell'articolo 35.

---

## 26.0.5

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 26-bis.

1. All'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. Per servizi o forniture di importo pari o superiori a 50 mila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, se sus-

sistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.

Per servizi o forniture inferiori a 20 mila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

2. Agli oneri di cui al precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 3 per cento a decorrere dall'anno 2011 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

---

### 27.1

GERMONTANI, DIGILIO, VALDITARA

*Al comma 1, dopo la parola: «giovani» aggiungere le seguenti: «in particolare donne».*

---

### 27.2

MILANA, RUTELLI, BAIO, BRUNO, MOLINARI, RUSSO

*Al comma 2, lettera a) sostituire la parole: «il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti» con le seguenti: «il contribuente non abbia esercitato consecutivamente nei tre anni precedenti».*

---

### 27.3

PISTORIO, OLIVA, ASTORE

*Dopo il comma 7, inserire i seguenti:*

*«7-bis. La parte degli utili d'impresa corrispondente all'incremento di almeno il 30 per cento del capitale netto destinato a riserva è esente dalle imposte sui redditi. Per le imprese che operano nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, la percentuale dell'incremento del capitale netto detassato e destinato a riserva è pari ad almeno il 10 per cento .*

7-ter. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad emanare gli appositi decreti attuativi.

*Conseguentemente, sono stabilite nella misura del 15 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:*

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

### 27.0.1

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 27-bis.**

1. Al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo delle imprese giovanili nel settore agricolo, con particolare riguardo all'imprenditoria femminile, le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 1068, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementate di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2011 al 2013.

2. Al fine di consentire la realizzazione delle operazioni di concentrazione delle imprese agricole cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, a mutualità prevalente, alle medesime imprese è concessa la facoltà di rivalutare gratuitamente ai fini fiscali i cespiti rientranti nelle operazioni entro i valori di stima giurata, e comunque non superando la somma di 5 milioni di euro, o, in alternativa, la facoltà, per l'impresa che risulta dall'operazione, di usufruire, nei successivi tre anni, di un credito d'imposta, commisurato al 20 per cento del patrimonio netto riportato dal bilancio di fusione, di importo massimo ammontante a 1,4 milioni di euro.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 e 2, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 2 per cento a decorrere dall'anno 2011 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle

autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Agricoltura, Politiche agro alimentari e pesca».

---

## 27.0.2

BALDASSARRI, D'ALIA, RUTELLI, PISTORIO, CONTINI, DE ANGELIS, DIGILIO, GERMONTANI, VALDITARA, nicola ROSSI, BAIO, BRUNO, MILANA, MOLINARI, GALIOTO, GUSTAVINO, SERRA, SBARBATI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 27-bis.

*(Ritardati pagamenti della pubblica amministrazione)*

1. Allo scopo di intervenire tempestivamente a sostegno del sistema produttivo nazionale, per superare la difficoltà dei ritardati pagamenti delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 7, lettera *a*) dell'articolo 5 della legge 24 novembre 2003, n. 326, i soggetti titolari di partite IVA, le imprese artigiane, le aziende che presentano i requisiti della piccola impresa ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato della *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 1° ottobre 1997, ereditari per forniture di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e delle società a totale partecipazione pubblica, trascorsi sei mesi dal termine fissato negli strumenti contrattuali per il versamento, a titolo di acconto o saldo delle somme dovute come corrispettivo dei servizi prestati, possono richiedere alle amministrazioni pubbliche la certificazione delle somme oggetto di ritardato pagamento e cedere il credito vantato ad un istituto di credito che ne assume la piena titolarità, previo pagamento dell'intero ammontare del credito.

2. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

---

**27.0.3**

FINOCCHIARO, BELISARIO, D'ALIA, LEGNINI, AGOSTINI, CARLONI, DE ANGELIS, GALIOTO, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MASCITELLI, MERCATALI, MILANA, MORANDO, PISTORIO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 27-bis.**

*(Misure sui ritardati pagamenti della PA)*

1. Allo scopo di intervenire tempestivamente a sostegno del sistema produttivo nazionale, per superare la difficoltà dei ritardati pagamenti delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 7, lettera *a*) dell'articolo 5 della legge 24 novembre 2003, n. 326, è istituita, per iniziativa della CDP Spa, in concorso con altri soggetti finanziari, anche privati, una apposita società, di seguito denominata «Impresa Sicura Spa», presso la quale è istituito il Fondo temporaneo di intervento per la liquidità delle imprese, di seguito denominato «Fondo». Il capitale sociale di impresa sicura Spa, cui CDP Spa concorre utilizzando fondi anche rivvenienti dal risparmio postale, è costituito da almeno 1 miliardo di euro e la dotazione del Fondo è stabilita in 1,5 miliardi di euro per gli anni 2011, 2012 e 2013. Alla dotazione del Fondo, CDP Spa concorre pro quota, utilizzando fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie anche di cartolarizzazione di crediti acquisiti dalle imprese di cui al comma 2, senza garanzie dello Stato e con preclusione della raccolta di fondi a vista.

2. I soggetti titolari di partite IVA, le imprese artigiane, le aziende che presentano i requisiti della piccola impresa ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 1° ottobre 1997, creditori per forniture di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e delle società a totale partecipazione pubblica, trascorsi sei mesi dal termine fissato negli strumenti contrattuali per il versamento, a titolo di acconto o saldo, delle somme dovute come corrispettivo dei servizi prestati, possono richiedere alle amministrazioni pubbliche la certificazione delle somme oggetto di ritardato pagamento e cedere il credito vantato ad Impresa Sicura Spa che ne assume la piena titolarità, previo pagamento dell'intero ammontare del credito.

3. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità di accesso da parte delle imprese agli interventi del Fondo di cui al comma 1 e le procedure per la regolazione del rapporto tra la società Impresa Sicura Spa e le amministrazioni pubbliche titolari del debito».



**27.0.4**

GERMONTANI, GALIOTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 27-bis.**

All'articolo 69 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, dopo il comma 5 inserire il seguente:

"5-bis) l'attività di cui al comma 5, quando abituale, è estranea al rapporto di agenzia di cui all'articolo 74 del presente decreto legislativo ove l'incaricato operi, in assenza di esclusiva di zona e vincoli di durata della prestazione, a fronte della semplice autorizzazione scritta di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 17 agosto 2005, n. 173, e senza aver assunto contrattualmente nei confronti dell'impresa affidante alcun obbligo vincolante di svolgere attività promozionale«.

---

**28.1**

DI NARDO, MASCITELLI, LANNUTTI

*Dopo il comma 14, inserire i seguenti:*

«14-bis. Il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio, si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto 14 dicembre 2001, n. 454, adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali. L'agevolazione fiscale sul carburante agricolo prevista dal testo unico delle imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, spetta, altresì, per le attività di cui all'articolo 56-bis, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917.

14-ter. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. All'aumento dell'aliquota di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo».

---

**29.0.1** (testo 2)

FINOCCHIARO, BELISARIO, D'ALIA, LEGNINI, AGOSTINI, CARLONI, DE ANGELIS, GALIOTO, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MASCITELLI, MERCATALI, MILANA, MORANDO, PISTORIO

*Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:*

**«Art. 29-bis.**

*(Misure per la trasparenza degli incarichi e per il rafforzamento e la tutela della concorrenza nel settore degli appalti)*

1. L'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n.343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n.401, è abrogato.

2. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: "relativamente alla gestione del sistema informativo della fiscalità" aggiungere le seguenti: "con esclusione di ogni altro genere di appalto di opere servizi e forniture";

3. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, le lettere *f), g), l), m)* e *dd)* sono soppresse».

4. In caso di fusione a seguito di indebitamento di cui all'articolo 2501-bis del codice civile, ai fini dell'applicazione della disciplina di deducibilità degli interessi passivi contenuta nell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, entro il termine di tre mesi dalla data di effetto della fusione, la società incorporante o risultante deve presentare un interpello all'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 agosto 2000, n. 212, per consentire la verifica in concreto, anche per i successivi esercizi, che l'operazione risponde a obiettivi di sviluppo economico industriale della società acquisita attraverso l'espansione delle sue attività al di fuori di quelle già possedute dal gruppo di nuova appartenenza. L'interpello deve essere presentato anche in assenza di successiva fusione, qualora la società acquirente si avvalga della facoltà riconosciuta dai commi 7 e 8 dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. In tale caso, i tre mesi decorrono dalla data di esercizio dell'opzione per il regime di consolidato fiscale o per il suo rinnovo.

---

**29.0.1**

FINOCCHIARO, BELISARIO, D'ALIA, LEGNINI, AGOSTINI, CARLONI, DE ANGELIS, GALIOTO, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MASCITELLI, MERCATALI, MILANA, MORANDO, PISTORIO

*Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:*

**«Art. 29-bis.**

*(Misure per la trasparenza degli incarichi e per il rafforzamento e la tutela della concorrenza nel settore degli appalti)*

1. L'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n.343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n.401, è abrogato.

2. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: "relativamente alla gestione del sistema informativo della fiscalità" aggiungere le seguenti: "con esclusione di ogni altro genere di appalto di opere servizi e forniture";

3. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, le lettere *f)*, *g)*, *l)*, *m)* e *dd)* sono soppresse».

**30.0.1**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

*Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:*

**«Art. 30-bis.**

*(Interventi del settore creditizio a favore del pagamento delle imprese creditrici della pubblica amministrazione)*

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante delle Regioni e un rappresentante delle autonomie locali designati, rispettivamente, dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni, dall'ANCI e dall'UPI e l'Associazione bancaria Italiana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istituiscono un tavolo tecnico per il perseguimento dei seguenti obiettivi, da realizzare anche attraverso apposita convenzione, aperta all'adesione delle banche e degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo

unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385:

a) formulare soluzioni finalizzate a sopperire alla mancanza di liquidità delle imprese determinata dai ritardi del pagamenti degli enti territoriali;

b) valutare forme di compensazione all'Interno del patto di stabilità a livello regionale di cui all'articolo 20, comma 1, anche in considerazione delle diverse fasce dimensionali degli enti territoriali, articolate come segue: comuni con popolazione residente inferiore ai 5.000 abitanti; comuni con popolazione residente superiore a 5.000 abitanti; comuni capoluoghi di provincia;

c) valutare la definizione di nuove modalità ed agevolazioni per la cessione *pro soluto* dei crediti certi, liquidi ed esigibili maturati dalle imprese nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

d) stabilire criteri per la certificazione dei crediti delle pubbliche amministrazioni, secondo le modalità definite dall'articolo 9, comma 3-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dal relativo decreto attuativo del Ministero dell'economia e delle finanze 19 maggio 2009;

e) definire I casi in cui la stipulazione, da parte degli enti locali, di un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto la realizzazione e la successiva concessione in locazione, finanziaria di un bene immobile non costituisce forma elusiva delle regole del patto di stabilità interno, in considerazione della convenienza economica per l'amministrazione contraente».

---

### 31.0.1

GERMONTANI, GALIOTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 31-*bis*.

1. Al comma 1 dell'articolo 8-*bis* del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia, come modificato dalla relativa legge di conversione, sostituire la parola: "cancellate" con la seguente: "aggiornate" e la parola: "estinzione" con l'altra: "registrazione".

2. Al comma 2 del medesimo articolo aggiungere dopo la parola: "registrate" le seguenti: "e regolarizzate"; al medesimo comma sostituire le parole: "estinte entro il termine di quindici giorni dall'entrata in vigore

della legge di conversione del presente decretollegge" con le seguenti: "aggiornate secondo le medesime modalità di cui al comma precedente"».

### 31.0.2

PISTORIO, OLIVA, ASTORE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 31-bis.**

*(Misure per rafforzare le linee di intervento dei Piani operativi regionali già in vigore per il rafforzamento delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno)*

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

"5-bis. Al fine di far fronte alla grave situazione di crisi che sta attraversando il sistema produttivo nazionale, con particolare riferimento alle imprese che operano nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, sono autorizzate alla contrazione di mutui presso la Cassa Depositi e Prestiti, nel limite massimo di 2 miliardi di euro, per il finanziamento di programmi straordinari di sostegno alle piccole e medie imprese, come definite nell'Allegato I del Regolamento (CE) 70/01 e successive modificazioni, da attuarsi attraverso un rafforzamento delle linee di intervento già previste dai singoli Piani Operativi regionali in attuazione della programmazione comunitaria 2007/2013.

5-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, anche di natura non regolamentare, indica le modalità di attuazione del comma 1.

*Conseguentemente sono stabilite nella misura del 15 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:*

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 19B, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 5-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

---

### **31.0.3**

PISTORIO, OLIVA, ASTORE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 31-bis.**

1. All'articolo 96, della legge n. 917 del 1996 (TUIR) premettere al comma 1 il seguente:

01) Per le aziende con sede legale nelle Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a*) e *c*), del Trattato che istituisce la Comunità europea, sottoposte alla normativa sugli studi di settore, gli interessi passivi sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e i proventi. Il Ministro dell'economia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter comma 7 della 5 agosto 1978 n. 468 e successive modificazioni».

*Conseguentemente, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, si provvede alla riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 4,6 per cento a decorrere dall'anno 2011 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

### **31.0.4**

LEDDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 31-bis.**

1. Al comma 1 dell'articolo 8-bis del decreto-legge 13 maggio 2011, n.70, concernente Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia, come modificato dalla relativa legge di conversione, sostituire la

parola: "cancellate" con la seguente: "aggiornate" e la parola: "estinzione" con "registrazione".

2. Al comma 2 del medesimo articolo aggiungere dopo la parola: "registrate" le seguenti: "e regolarizzate"; al medesimo comma sostituire le parole: "estinte entro il termine di quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge" con le seguenti: "aggiornate secondo le medesime modalità di cui al comma precedente"».

---

### 32.1

OLIVA

*Sostituire il comma 7, con il seguente:*

«7. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce la destinazione delle risorse che affluiscono al fondo di cui al comma 6 per la realizzazione di opere tendenti al miglioramento della rete ferroviarie e viaria delle Regioni rientranti nell'obiettivo convergenza, di cui al Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006».

---

### 32.2

FOSSON, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano alle opere che siano oggetto di intese generali quadro tra Governo e Regioni e Province autonome stipulate negli anni 2010 e 2011, ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443.

4-ter. Agli oneri di cui al comma 4-bis si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2011 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili».

---

**32.3**

MASCITELLI

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano nelle Regioni nel cui territorio sia stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, a seguito del verificarsi di calamità naturali o eventi catastrofici nel triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

---

**32.4**

LUSI, LEGNINI, MARINI, MICHELONI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) Sostituire il comma 16 con i seguenti:*

«16. L'articolo 60, comma 4, primo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni, si interpreta nel senso che il 3 per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture comprende le risorse finanziarie destinate ai lavori relativi alle infrastrutture strategiche di cui all'articolo 1, commi 1 e 1-bis, della legge 21 dicembre 2001, n. 443 e successive modificazioni, nonché le risorse finanziarie di cui al Fondo infrastrutture ripartito con delibera del CIPE, ai sensi dell'articolo 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, finalizzate ai lavori relativi alla rete stradale, alla rete autostradale, alla rete ferroviaria, alla rete fognaria, alla rete idrica, alla rete elettrica, alla rete di trasporto e distribuzione del gas ed alla rete delle telecomunicazioni».

«16-bis. All'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti periodi: "A partire dal 2012 e per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, un ulteriore 2 per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture è destinato in via esclusiva alle spese di restauro, recupero e ripristino a favore dei beni e delle attività culturali della città de l'Aquila colpita dagli eventi sismici del 2009". Con regolamento del Ministero per i beni e le attività culturali, da emanare, entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzo della quota percentuale di cui al precedente periodo».

*b) dopo il comma 18 aggiungere il seguente:*

«18-bis. Al fine di contribuire alla ripresa produttiva e infrastrutturale delle zone colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009, di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con



modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, al Comune e alla Provincia de L'Aquila sono destinati, rispettivamente, 30 milioni di euro e 10 milioni di euro per il biennio 2011-2012. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 40 milioni di euro per il biennio 2011-2012, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77».

---

### 32.5

FLERES, FERRARA

*Dopo il comma 18, inserire il seguente:*

«18-bis. In considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessità della riprogrammazione delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione territoriale e le competenze regionali, nonché quanto previsto ai sensi dell'articolo 6-*quinquies* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il Cipe, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro per le regioni, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, assegna una quota pari a 200 milioni di euro, dalle risorse nazionali disponibili del Fondo: infrastrutture, a favore della voce "Opere medio piccole nel Mezzogiorno"».

---

### 32.0.1

GERMONTANI, DIGILIO, VALDITARA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 32-bis.

1. Allo scopo di dare piena attuazione alle Linee di indirizzo per una strategia della mobilità sostenibile in Italia, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta delle apposite campagne informative volte ad incentivare l'utilizzo e l'acquisto dei sistemi di alimentazione mista diesel/gas (diesel/metano), nonché sistemi bifuel benzina/gpl, benzina metano.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, si provvede mediante il Fondo per lo Sviluppo Sostenibile istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, allo scopo di finanziare progetti per la sostenibilità ambientale di settori economico-produttivi o aree geografiche, l'educazione e l'informazione ambientale e progetti internazionali per la cooperazione ambientale sostenibile, dall'articolo 1, commi 1124 e 1125, della legge 26 dicembre 2006, n. 296».

---

### 35.1

MUSSO

*Al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte».*

---

### 35.2

SAIA

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-bis. Per la gestione di una o più fasi procedurali riguardanti gli incentivi previsti da norme statali, il Ministero competente può avvalersi di un Soggetto gestore, con il quale può stipulare apposite convenzioni nei limiti delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente.

7-ter. Il Soggetto gestore è individuato mediante procedura aperta, ristretta o negoziata o dialogo competitivo in conformità con la disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, oppure è scelto mediante affidamento diretto nei casi previsti dall'ordinamento dell'Unione europea e da quello interno. L'Amministrazione, in parti colare, procederà senz'altro ad affidamento diretto qualora, per le caratteristiche dell'erogazione degli incentivi, abbia individuato l'unico organismo in possesso di una rete capillare per l'erogazione di servizi presente in ogni Comune, nonché di tecnologie e mezzi tali da soddisfare le esigenze di celere distribuzione degli incentivi stessi secondo le individuate modalità, in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale ovvero sia titolare di diritti esclusivi. Tale organismo deve altresì essere in possesso di collaudate competenze per l'adeguato svolgimento della tipologia di servizi previsti dalla normativa, in ragione della notevole esperienza maturata nel settore, nell'adempimento di precedenti rapporti convenzionali per analoghi servizi già in atto con lo Stato italiano, ed in particolare nei rapporti convenzionali in essere con le Amministrazioni centrali dello Stato, nonché aver maturato una specifica esperienza nella progettazione e nella gestione di soluzioni integrate di elevata complessità, al fine di favorire l'accesso dei cittadini

ai servizi ed alle risorse pubbliche e di consentire la realizzazione di quegli obiettivi di efficienza che l'amministrazione si pone nell'erogazione dei servizi pubblici».

---

**35.3**

MASCITELLI, DE TONI, BUGNANO

*Sopprimere i commi 8 e 9.*

---

**35.4**

BRUNO

*Sopprimere i commi 8 e 9.*

---

**35.5**

DI NARDO

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. All'articolo 10, comma 7, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, dopo la parola: "geotermiche" sono aggiunte le seguenti: "e gli impianti sperimentali previsti dall' articolo 1, comma 3-bis del presente decreto legislativo"».

---

**35.0.1**

FINOCCHIARO, LEGNINI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MERCATALI, MORANDO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 35-bis.**

*(Holding delle reti energetiche)*

1. Al fine di garantire gli assetti concorrenziali nel settore della produzione, importazione, distribuzione e vendita del gas naturale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-

sente decreto-legge, in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono stabilite, tenendo conto dei principi del diritto comunitario, disposizioni volte all'attuazione dell'obbligo di cessione delle quote superiori al 20 per cento del capitale delle società che sono proprietarie e che gestiscono reti nazionali di trasporto del gas naturale controllate direttamente o indirettamente dallo Stato. In ogni caso decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ciascuna società operante nel settore, anche attraverso le società controllate, controllanti, o controllate dalla medesima controllante, e ciascuna società a controllo pubblico, anche indiretto, solo qualora operi direttamente nel medesimo settore, è tenuta a dismettere le quote superiori al 20 per cento del capitale delle società che sono proprietarie e che gestiscono reti nazionali di trasporto di gas naturale.

2. Al fine di contribuire alla costruzione di un mercato interno concorrenziale, alla sicurezza degli approvvigionamenti, allo sviluppo di un mercato unitario dell'energia a dimensione europea, tramite la realizzazione delle necessarie infrastrutture di interconcessione, Cassa depositi e prestiti SpA è autorizzata, ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, ad assumere partecipazioni, anche di controllo, nelle società proprietarie di infrastrutture energetiche nazionali e sovranazionali, anche tramite operazioni di fusione tra le società acquisite e partecipate da CDP S.p.A. stessa».

---

### 36.1

FINOCCHIARO, BELISARIO, D'ALIA, LEGNINI, AGOSTINI, CARLONI, DE ANGELIS, GALIOTO, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MASCITELLI, MERCATALI, MILANA, MORANDO, PISTORIO

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 36.2

MILANA

*Sopprimere l'articolo.*

---

**36.3**

ASTORE

*Apportare le seguenti modifiche:*

*al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: «stradale ed» e dopo la parola: «nazionale», aggiungere le seguenti: «di cui alla lettera b), punto 1»; e sopprimere le lettere f), g) e h);*

*al comma 3, alinea sopprimere la parola: «esclusivamente» e alla lettera d) aggiungere le parole: «nonché di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143».*

---

**36.4**

MILANA

*Apportare le seguenti modifiche:*

*al comma 8, nel primo periodo le parole: «Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e in deroga a quanto previsto dallo statuto di Anas S.p.A. nonché dalle disposizioni in materia contenute nel codice civile, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede alla nomina di un Amministratore Unico della suddetta società al quale sono conferiti i più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria ivi incluse» sono soppresse; prima delle parole: «tutte le attività occorrenti» sono inserite le seguenti parole: «Anas S.p.A. pone in essere»; le parole: «di Anas S.p.A.» sono sostituite dalle parole: «della società»; gli ultimi due periodi sono soppressi;*

*al comma 9, le parole: «l'amministratore unico» sono sostituite dalle parole: «Anas S.p.A.»; dopo le parole: «residue risorse» le parole: «di Anas S.p.A.» sono sostituite dalle parole: «della società»; il secondo periodo è soppresso.*

---

**36.5**

POLI BORTONE

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. Il comma 12 dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

"12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa

del pagamento di una somma da euro 1.376,55 a euro 13.765,50 in via solidale con il soggetto pubblicizzato"».

---

### **37.1**

DE ANGELIS, BALDASSARRI, CONTINI, DIGILIO, GERMONTANI, VALDITARA

*Dopo il comma 6 inserire il seguente:*

«6-bis. Le assunzioni dalle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 26 dicembre 2006, n. 296, afferiscono a procedura concorsuale. La risoluzione delle eventuali controversie è regolata ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

---

### **37.2**

DE ANGELIS, BALDASSARRI, CONTINI, DIGILIO, GERMONTANI, VALDITARA

*Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:*

«21-bis. il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti è personale e non cedibile a terzi».

---

### **37.3**

DE ANGELIS, BALDASSARRI, CONTINI, DIGILIO, GERMONTANI, VALDITARA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 37-bis.**

*(Modifiche alla disciplina del sistema di risarcimento diretto)*

1. All'articolo 144, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto il seguente periodo: "Per i sinistri rientranti nell'ambito di applicazione degli articoli 141 e 149, l'azione diretta per il risarcimento del danno deve essere esercitata rispettivamente nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro, ai sensi dell'articolo 141, comma 3, e nei confronti della propria impresa di assicurazione, ai sensi dell'articolo 149, comma 6".

2. All'articolo 149 del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 e di mancato accordo, il danneggiato deve proporre l'azione diretta di cui all'articolo 144 convenendo in giudizio esclusivamente la propria impresa di assicurazione quale sostituta processuale dell'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime. L'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo al responsabile del proprio assicurato, ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento diretto"».

---

### **37.500 (testo 2)**

Massimo GARAVAGLIA, LEGNINI, GHEDINI, PISCITELLI

*All'articolo 37, al comma 6, lettera b), n. 2, sostituire le parole "al doppio dell'importo" con le seguenti: "a tre volte l'importo".*

---

### **37.500**

Massimo GARAVAGLIA, GHEDINI

*Al comma 6, sopprimere: il capoverso 2), della lettera b); la lettera e); alla lettera f), le parole: «nonché per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie»; la lettera p); alla lettera s), capoverso 6-bis, la lettera b).*

*I commi 8 e 9 sono soppressi.*

---

### **38.1**

MILANA, RUTELLI, BAIO, BRUNO, MOLINARI, RUSSO

*Al comma 1, lettera b), numero 1, «art. 445-bis» sono soppresses le seguenti parole: «, presso il Tribunale del capoluogo di provincia in cui risiede l'attore,».*

**38.2**

BENEDETTI VALENTINI, LEGNINI, NANIA, VIESPOLI, BOLDI, LUSI, LANNUTTI, BATTAGLIA, PETERLINI, BOSCHETTO, FONTANA, SANTINI, SALTAMARTINI, BEVILACQUA, DE ECCHER, DI STEFANO, TOFANI, VALENTINO, PISCITELLI, LI GOTTI, GIORDANO

*Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «Art. 445-bis» al primo periodo sostituire le parole: «presso il Tribunale del capoluogo di provincia in cui risiede l'attore» con le seguenti: «presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore».*

---

**38.3**

FINOCCHIARO, BELISARIO, D'ALIA, LEGNINI, AGOSTINI, CARLONI, DE ANGELIS, GALIOTO, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MASCITELLI, MERCATALI, MILANA, MORANDO, PISTORIO

*Al comma 1, lettera b), al numero 1), capoverso «445-bis», in fine, sopprimere le parole: «Le sentenze pronunciate nei giudizi di cui al comma precedente sono inappellabili».*

---

**38.4**

CASTIGLIONE

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, gli Enti previdenziali, per comprovate esigenze organizzative, possono stipulare, con scadenza al 31 dicembre 2012, contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa o contratti con agenzie di somministrazione il cui onere nel biennio non può superare il limite del 50% delle economie realizzate negli anni 2008, 2009 e 2010 con il collocamento in pensione del personale dipendente».

---

**39.1**

GERMONTANI, GALIOTO

*Al comma 2, lettera c), il punto 4 è soppresso.*

---



**39.2**

PISCITELLI, VIESPOLI

*Al comma 12, le parole: «di valore non superiore a 20.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «di valore non superiore a 30.000 euro».*

*Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili sono ridotte fino a concorrenza dell'onere, a partire dall'anno 2011.*

---

**39.3**

FINOCCHIARO, BELISARIO, D'ALIA, LEGNINI, AGOSTINI, CARLONI, DE ANGELIS, GALIOTO, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MASCITELLI, MERCATALI, MILANA, MORANDO, PISTORIO

*Sopprimere il comma 13.*

---

**39.0.1**

MOLINARI, TONINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER

*Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Corridoio del Brennero)*

1. Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile dei trasporti internazionali ed assicurare la tutela dell'ambiente alpino a mezzo del trasferimento modale del traffico, il coordinamento del corridoio autostradale e ferroviario del Brennero – comprendente l'Autostrada A22, nonché la tratta ferroviaria Verona-Brennero – è affidato ad un Comitato di Corridoio Brennero composto dai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti (che lo presiede), dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze o loro delegati, dai Presidenti delle province autonome di Bolzano e Trento e dal Presidente della provincia di Verona, o loro delegati. La segreteria del Comitato è assicurata dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Il Comitato di Corridoio Brennero: istituisce e regola la collaborazione tra le Autorità nazionali e locali e le società operative dalle stesse controllate, per il raggiungimento delle predette finalità; approva – sentiti i gestori delle infrastrutture di corridoio ed acquisita da essi tutta la documentazione necessaria – le misure applicabili

per favorire l'ottimale utilizzo delle infrastrutture di corridoio ed il progressivo trasferimento modale; promuove il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi stradali e ferroviari, al fine di migliorare ed incrementare i trasporti locali, nazionali ed internazionali, senza pregiudizio per l'ambiente e assume le ulteriori funzioni demandate al Comitato dal Decreto di cui al comma 7.

2. A decorrere dal 1° maggio 2014 la gestione dell'Autostrada Brennero-Modena è affidata per 50 anni ad una società appositamente costituita, interamente controllata e partecipata dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano e dalla Provincia di Verona e da altre Province o Enti pubblici locali interessati dalle infrastrutture affidate o loro società totalmente controllate e partecipate. Lo Statuto della Società prevede i requisiti necessari per stabilire forme di controllo analogo degli Enti pubblici proprietari al fine di assicurare la funzione di organo *in house* dei medesimi nel rispetto dei requisiti prescritti dall'ordinamento dell'Unione europea. La parte prevalente dell'attività della Società deve essere costituita dalla gestione autostradale e dalle altre funzioni esercitate per conto degli enti pubblici che la controllano per il miglioramento e per lo sviluppo dell'intermodalità e dei trasporti stradali e ferroviari. La società è titolare della concessione a decorrere dalla data di approvazione della relativa convenzione. Lo schema di convenzione è convenzione è sottoscritto da ANAS S.p.A. e dalla suddetta società entro il 31 ottobre 2011 ed è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo esame del CIPE. La Società provvede al pagamento del valore della concessione versando all'entrata del bilancio dello Stato 70 milioni di euro annui entro il 31 dicembre 2011, e successivamente entro il 30 novembre di ciascun anno fino alla concorrenza del valore di concessione, pari a euro 568 milioni e corrisponde altresì ad ANAS S.p.A. il canone annuo di concessione. I predetti pagamenti, al netto dei gettiti fiscali aggiuntivi acquisiti al bilancio dello Stato in conseguenza delle operazioni straordinarie effettuate dalla società già titolare della concessione e determinati con il decreto di cui al comma 7, contribuiscono, per ciascuno degli Enti pubblici controllanti, alla determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario o programmatico previsti dall'articolo 1, commi da 87 a 124 e comma 133, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, per il concorso degli Enti medesimi alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013.

3. La Società di cui al comma 2) provvede ai compiti ad essa demandati, formulando un Piano Economico Finanziario in equilibrio che preveda:

- La manutenzione e gestione della infrastrutture autostradale;
- Il riconoscimento della remunerazione per la disponibilità della infrastruttura autostradale.
- La remunerazione, a tassi di mercato, del capitale investito nella Società.

– Il miglioramento delle infrastrutture autostradali e dei suoi collegamenti con il territorio, la realizzazione di opere infrastrutturali complementari, anche mediante ricorso alla finanza di progetto, nonché le iniziative industriali necessarie per lo sviluppo dei trasporti multimodali e dell'intelmodalità, ivi comprese le relative infrastrutture. La convenzione delimiterà in modo esplicito gli ambiti entro i quali la Società potrà procedere alla realizzazione delle predette attività.

– Il versamento, da effettuarsi entro il 30 novembre di ogni anno, all'entrata del bilancio dello Stato di una quota non inferiore all'accantonamento medio annuo effettuato dalla Società già titolare della concessione di costruzione e gestione dell'Autostrada del Brennero, ai sensi dell'art. 55, comma, 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Le risorse finanziarie di cui al precedente ultimo punto, versate dalla Società all'entrata del bilancio dello Stato quale contribuzione alle nuove costruzioni ferroviarie, sono riassegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le predette risorse sono destinate al rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria attraverso il Brennero, in coerenza con le deliberazioni assunte dal CIPE in ordine ai relativi progetti.

4. La Società contribuisce altresì alle nuove costruzioni ferroviarie mediante progressivo apporto al capitale della Società TFB, promotrice anche dell'opera internazionale Tunnel Ferroviario del Brennero, del fondo di cui all'art. 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, in corso di accantonamento, rilevandolo dalla Società già titolare della concessione di costruzione e gestione dell'Autostrada del Brennero e subentrando ad essa nel regime giuridico e fiscale definito dalla predetta norma ai fini del finanziamento trasversale delle nuove costruzioni ferroviarie. In ogni caso è assicurato il permanere del controllo di RFI sulla predetta Società TFB.

5. Per la realizzazione della nuova tratta ferroviaria Verona Fortezza, la società RFI S.p.A. si avvale della società TFB, la quale può essere partecipata da altri Enti pubblici locali e nazionali o loro società totalmente controllate e partecipate interessati dalle infrastrutture. La partecipazione di altri enti pubblici avviene nel rispetto dei requisiti prescritti dall'ordinamento dell'Unione europea per l'ammissibilità dell'*in house providing* o delle *Partnership Pubblico-Pubblico*.

6. RFI S.p.A., in forza della concessione vigente, provvede alla gestione delle infrastrutture ferroviarie di corridoio.

7. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con le Province Autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente norma, sono approvate:

– le modalità di affidamento della costruzione della nuova infrastruttura ferroviaria da parte di RFI S.p.A. alla Società TFB;

- la misura massima della remunerazione del capitale investito nella Società affidataria della gestione della autostrada Brennero-Modena, nel rispetto della delibera CIPE n. 39/2007;
- le eventuali compensazioni ambientali a favore dei tenitori attraversati dall'infrastruttura da computare ai fini della determinazione delle tariffe autostradali;
- le modalità del conferimento nel capitale della Società TFB del fondo di cui al comma 4. e le modalità di determinazione dei gettiti fiscali di cui al comma 2.
- la definizione delle ulteriori funzioni del Comitato di cui al comma 1.

8. Dal quarto periodo del comma 13 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 così come modificato dall'articolo 47 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazione dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono espunte le seguenti parole: "e non possono comunque essere utilizzate per le spese di progettazione".

E' abrogato il comma *2-bis* dell'articolo 8-*duodecies* del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito in legge 6 giugno 2008, n. 101, come sostituito dall'articolo 47, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122».

---

#### **40.0.1**

FLERES, CENTARO, FERRARA, POLI BORTONE

*Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:*

#### **«Art. 40-bis.**

1. Le imprese sociali, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le piccole e medie imprese che dimostrino, tramite un bilancio certificato, di avere costi del personale ed accessori in misura superiore al 60 per cento dei costi complessivi dell'esercizio possono adempiere al pagamento degli oneri contributivi, assicurativi e relativi accessori mediante la cessione del credito vantato nei confronti delle amministrazioni pubbliche alle quali hanno svolto una prestazione di servizio. Il pagamento così realizzato non è ostativo al rilascio della certificazione di regolarità contributiva.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze adotta con proprio decreto, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito regolamento per individuare la procedura da adottare per la compensazione del credito vantato nei confronti della pubblica amministrazione con i debiti per contributi previdenziali ed assicurativi.

3. Per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1, si provvede, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, alla individuazione delle risorse necessarie, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, esclusivamente mediante:

a) la riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) la riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) l'utilizzo, mediante versamento in entrata, di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al citato capitolo.

4. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, dai esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

5. I decreti di cui al comma 3 e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti».

---

**40.0.2**

FLERES, CENTARO, FERRARA, POLI BORTONE

*Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:***«Art. 40-bis.***(Fondo di rotazione per la progettazione di opere inserite nei piani triennali degli enti locali)*

1. È istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione iniziale annua di 150 milioni di euro, un Fondo di rotazione destinato esclusivamente ad anticipare le somme necessarie alla progettazione delle opere inserite nei piani triennali degli enti locali, come dagli enti stessi indicate nel relativo ordine di priorità, di seguito denominato "Fondo".

2. Il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con proprio decreto, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e previa intesa con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali, i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo agli enti locali interessati, privilegiando, in ogni caso, quelli che presentano condizioni di maggiore celerità nella loro esecuzione.

3. Gli enti locali interessati alla utilizzazione delle risorse del Fondo devono presentare, entro tre mesi dall'emanazione del decreto di cui al comma 2 la richiesta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, allegando, alla stessa, la descrizione dell'opera o delle opere che intendono realizzare, predisposta da un tecnico dell'ente locale medesimo.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, una volta pervenute le richieste di cui al comma 1, provvede a formare una graduatoria dando la priorità, nella destinazione delle risorse disponibili, alla progettazione delle opere che ricadono su terreni demaniali o già di proprietà dell'ente locale interessato ed aventi già destinazione urbanistica conforme all'opera o alle opere che si intendono realizzare.

5. Gli enti locali destinatari delle risorse del Fondo, una volta ottenuto il finanziamento per l'opera o per le opere che intendono realizzare, riversano nel Fondo medesimo le somme a tal titolo percepite, riguardanti le spese di progettazione. In caso di mancato versamento delle somme, gli enti locali non possono accedere al Fondo per successive iniziative.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, pari a euro 150.000.000 a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

**40.0.3**

BONINO, PORETTI, PERDUCA

*Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:***«Art. 40-bis.**

1. È autorizzata la spesa di 10,2 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2012, 2013, 2014, per la proroga della convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e la Centro di produzione S.p.a., stipulata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate di cui ai commi 3 e 4.

3. All'articolo 21, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "di importo non inferiore a euro tremila" sono sostituite dalle seguenti: "di importo non inferiore a euro millecinquecento".

4. All'articolo 20, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "sono adeguate all'importo di euro cinquemila" sono sostituite dalle seguenti: "sono adeguate all'importo di euro mille"».

---

**1.1000**

IL RELATORE

*Al comma 1, dopo le parole: «incarichi negli altri», inserire le seguenti: «sei principali».*

---

**5.1000 (testo 2)**

IL RELATORE

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. La disposizione di cui all'articolo 6, primo comma, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nella parte concernente gli organi previsti per legge che operano presso il Ministero per l'ambiente, e limitatamente alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambien-

tale – VIA e VAS e alla Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale – IPPC, si interpreta nel senso che alle stesse comunque non si applica quanto previsto dagli articoli 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e 29, comma 2 lettera *e-bis* e comma *2-bis* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.».

---

## 5.1000

IL RELATORE

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«*2-bis.* La disposizione di cui all'articolo 6, primo comma, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nella parte concernente gli organi previsti per legge che operano presso il Ministero per l'ambiente, e limitatamente agli organi di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, e all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpreta nel senso che ad essi comunque non si applica quanto previsto dagli articoli 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Per i medesimi organi non opera, inoltre, il limite di durata dell'organo da esse stabilito».

---

## 17.1000/1

FINOCCHIARO, BELISARIO, LEGNINI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MASCITELLI, MERCATALI, MORANDO

*All'emendamento 17.1000, sopprimere le lettere a) e b).*

*Conseguentemente, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«*c)* in fine è aggiunto il seguente periodo: "Ai fini del riconoscimento delle esenzioni totali e parziali delle misure di compartecipazione sull'assistenza farmaceutica e sulle altre prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale di cui ai periodi precedenti si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 124 del 29 aprile 1998. La lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 84 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è soppressa"».



*Conseguentemente, sostituire il capoverso: «Conseguentemente» con il seguente:*

«Conseguentemente, dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

”Art. 40-bis. – 1. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 10, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2012 e 2013, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ulteriormente ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di Bilancio, del 2,5 per cento per ciascun anno. Per gli stessi 2012 e 2013, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di Bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di Bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte di un ulteriore 1,5 per cento per ciascuno dei due anni. Per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge n. 196 del 2009 e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

2. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 1, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, limitatamente al quinquennio 2012-2016, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di Bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

3. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, propone ogni anno, nel disegno di legge di Stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio.

4. In attesa di un riordino della tassazione sui redditi finanziari, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui redditi da capitale e redditi diversi del 12,5 per cento è innalzata al 20 per cento sui redditi maturati a partire dal 1° agosto 2011 ad eccezione dei titoli di Stato detenuti dai risparmiatori cui continua ad applicarsi l'aliquota dal 12,5 per cento. Le minusvalenze realizzate nel regime della dichiarazione o del risparmio amministrato fino al 31 luglio 2009 sono convertite in crediti d'imposta all'aliquota del 12,5

per cento. Tali crediti sono compensabili con l'imposta sostitutiva dovuta sui redditi diversi e sono riportabili in avanti per il periodo previsto per le minusvalenze che li hanno generati. I contribuenti hanno la facoltà di affrancare le plusvalenze e le minusvalenze latenti nel regime della dichiarazione e del risparmio amministrato, per il complesso delle attività incluse nel singolo rapporto di custodia o amministrazione, versando un'imposta sostitutiva del 12,5 per cento sui redditi complessivamente maturati fino al 31 luglio 2011. I proventi degli organismi di investimento collettivo sono riclassificati nella categoria dei redditi diversi. La tassazione sostitutiva sul risultato di gestione dei fondi comuni di diritto italiano è eliminata. I proventi dei fondi sono assoggettati in capo ai percipienti all'imposta sostitutiva del 20 per cento prevista per i redditi diversi. I risultati negativi dei fondi di diritto italiano non ancora compensati al 31 luglio 2011 sono convertiti in crediti d'imposta pari al 12,5 per cento del loro ammontare. I crediti sono ceduti dai fondi alla società di gestione o al soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni dei fondi. Tali crediti non sono rimborsabili né produttivi di interessi e possono essere compensati dalla società di gestione o dal soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni dei fondi con altre imposte o ceduti ad altri contribuenti soggetti ad Ires che possono utilizzarli a loro volta in compensazione. La somma dei crediti ceduti e/o compensati non può superare in ogni anno il 12,5 per cento del risultato di gestione dei fondi. La ritenuta del 27 per cento prevista sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai titolari di conti correnti e di depositi, anche se rappresentati da certificati è ridotta al 20 per cento».

---

## 17.1000

IL RELATORE

*Al comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) le parole. «486,5 milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti: «105 milioni di euro»;*

*b) le parole: «periodo 1° giugno-31 dicembre 2011», sono sostituite dalle seguenti: «periodo compreso tra il 1° giugno 2011 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»;*

*c) in fine, è aggiunto il seguente periodo: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettere p) e p-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e cessano di avere effetto le disposizioni di cui all'articolo 61, comma 19, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».*

*Conseguentemente, all'articolo 40 apportare le seguenti modifiche:*

*al comma 2 le parole: «2.198,963 milioni di euro per l'anno 2011», sono sostituite dalle seguenti: «1.817,463 milioni di euro per l'anno 2011»;*

*alla lettera a), le parole: «1.871,963 milioni di euro per l'anno 2011», sono sostituite dalle seguenti: «1.490,463 milioni di euro per l'anno 2011».*

---

### **18.1000/1**

FINOCCHIARO, BELISARIO, LEGNINI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MASCITELLI, MERCATALI, MORANDO

*All'emendamento 18.1000, alla lettera c), capoverso «22-bis», apportare le seguenti modificazioni:*

*a) secondo periodo, dopo le parole: «Ai predetti importi concorrono anche» inserire le seguenti: «gli assegni vitalizi riconosciuti ai soggetti già titolari di cariche elettive,»;*

*b) dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Ai soggetti già titolari di cariche elettive e percettori assegni vitalizi di importo inferiore a 90.000 euro lordi annui, il contributo di perequazione di cui al presente comma si applica nella misura del 4 per cento».*

---

### **18.1000/2**

FINOCCHIARO, BELISARIO, LEGNINI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MASCITELLI, MERCATALI, MORANDO

*All'emendamento 18.1000, alla lettera c), capoverso «22-bis», secondo periodo, dopo le parole: «Ai predetti importi concorrono anche» inserire le seguenti: «gli assegni vitalizi riconosciuti ai soggetti già titolari di cariche elettive,».*

---

### **18.1000**

IL RELATORE

*Sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) il comma 3 è sostituito dal seguente:*

*«3. A titolo di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, per il biennio 2012-2013, ai trattamenti pensionistici superiori*

a cinque volte il trattamento minimo INPS, la rivalutazione automatica delle pensioni, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non è concessa, con esclusione della fascia di importo inferiore a tre volte il predetto trattamento minimo INPS con riferimento alla quale l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, per il predetto biennio, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella misura del settanta per cento. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base della normativa vigente, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.»;

*b) il comma 4 è sostituito dal seguente:*

«4. All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 12-*bis*, la parola: "2015" è sostituita dalla seguente: "2013" e sono soppresse le parole: ", salvo quanto indicato al comma 12-*ter*,";

*b)* al comma 12-*ter*, primo periodo, le parole: "2013" e "30 giugno" sono sostituite rispettivamente da: "2011" e "31 dicembre" ed è soppresso l'ultimo periodo.»;

*c) dopo il comma 22, sono aggiunti i seguenti:*

«22-*bis*. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi complessivamente superino 90.000 euro lordi annui, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché pari al 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro; a seguito della predetta riduzione il trattamento pensionistico complessivo non può essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui. Ai predetti importi concorrono anche i trattamenti erogati da forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 nonché i trattamenti che assicurano prestazioni definite dei dipendenti delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi compresa la gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonché le gestioni di previdenza obbligatorie presso l'INPS per il personale addetto alle imposte di consumo,

per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale già addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette. La trattenuta relativa al predetto contributo di perequazione è applicata, in via preventiva e salvo conguaglio, a conclusione dell'anno di riferimento, all'atto della corresponsione di ciascun rateo mensile. Ai fini dell'applicazione della predetta trattenuta è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal Casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di perequazione, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute dagli enti vengono versate, entro il quindicesimo giorno dalla data in cui è erogato il trattamento su cui è effettuata la trattenuta, all'entrata del bilancio dello Stato.

*22-ter.* Alla fine del comma 2, dell'articolo 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto il seguente periodo: "I soggetti di cui al presente comma che maturano i previsti requisiti per il diritto al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico con un posticipo ulteriore di un mese dalla data di maturazione dei previsti requisiti rispetto a quello stabilito al primo periodo del presente comma per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2012, di due mesi per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2013 e di tre mesi per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2014, fermo restando per il personale del comparto scuola quanto stabilito al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni e integrazioni."

*22-quater.* Con riferimento ai soggetti di cui al comma *22-ter* le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 5.000 lavoratori beneficiari, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012:

*a)* ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 giugno 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

*b)* ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 giugno 2011;

c) ai lavoratori che, all'entrata in vigore del presente decreto, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

*22-quinquies.* L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma *22-ter* che intendono avvalersi del regime delle decorrenze dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 5.000 domande di pensione, il predetto Istituto non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma *22-quater*.».

---

#### **20.1000/1 (testo 2)**

FINOCCHIARO, BELISARIO, LEGNINI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MASCITELLI, MERCATALI, MORANDO, VITALI

*Alla lettera a), aggiungere i seguenti commi:*

«*2-bis.* I criteri di virtuosità di cui al comma precedente possono essere aggiornati annualmente, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, dalla legge di stabilità.

*2-ter.* Il comma 7 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:

"E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 45 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente". La disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010.».

---

**20.1000/1**

FINOCCHIARO, BELISARIO, LEGNINI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MASCITELLI, MERCATALI, MORANDO

*All'emendamento 20.1000, alla lettera a), sostituire il comma 2 con i seguenti:*

«2. Ai fini di favorire il concorso degli enti al raggiungimento degli obiettivi di saldo stabiliti dal patto di stabilità interno per il triennio 2012-2014, i predetti enti sono ripartiti. con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e per la coesione territoriale, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in quattro classi, sulla base dei seguenti parametri di virtuosità:

- a) prioritaria considerazione della convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni *standard*;
- b) rispetto degli indicatori di deficiarietà strutturale di cui al decreto del Ministro dell'interno del 24 settembre 2009;
- c) rispetto del patto di stabilità interno nel triennio precedente;
- d) squilibrio della parte corrente del bilancio;
- e) grado di autofinanziamento della spesa in conto capitale;
- f) riduzione del debito.

Il valore medio degli indicatori per gli enti locali è individuato sulla base delle seguenti classi demografiche e dovrà tenere conto anche delle aree geografiche da individuare con il decreto di cui al primo periodo:

- a) per le province:
  - 1) province con popolazione fino a 400.000 abitanti;
  - 2) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti;
- b) per i comuni:
  - 1) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 50.000 abitanti;
  - 2) comuni con popolazione superiore a 50.000 e fino a 100.000 abitanti;
  - 3) comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

2-bis. Annualmente, i criteri di virtuosità di cui al decreto del comma 2, possono essere modificati o aggiornati con la legge di stabilità».

---

**20.1000/2**

FINOCCHIARO, BELISARIO, LEGNINI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MASCITELLI, MERCATALI, MORANDO

*All'emendamento 20.1000, alla lettera b), sopprimere il comma 2-bis.*

---

**20.1000/3**

FINOCCHIARO, BELISARIO, LEGNINI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MASCITELLI, MERCATALI, MORANDO

*All'emendamento 20.1000, alla lettera b), sopprimere il comma 2-ter.*

---

**20.1000/4**

FINOCCHIARO, BELISARIO, LEGNINI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MASCITELLI, MERCATALI, MORANDO

*All'emendamento 20.1000, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) sostituire il comma 3 con il seguente comma:

''3. Il contributo alla manovra per l'anno 2012 degli enti che, in esito a quanto previsto dal comma 2, risultano collocati nella classe più virtuosa, può essere ridotto con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in modo tale che non derivino effetti negativi, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, superiori a 200 milioni di euro''».

*Conseguentemente alla lettera e) sostituire il capoverso 17-bis con il seguente;*

«17-bis. Sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun Istituto di Credito, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuto un'imposta pari all'1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 25, è dovuto un'imposta pari al 2 per mille. Per la quota eccedente 25, è dovuto un'imposta pari al 3 per mille».

---



**20.1000/5**

FINOCCHIARO, BELISARIO, LEGNINI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MASCITELLI, MERCATALI, MORANDO

*All'emendamento 20.1000, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

''3-bis. I comuni beneficiari di finanziamenti per opere infrastrutturali assegnati dal CIPE condizionati al reperimento di una quota di cofinanziamento dell'opera che, a causa dei vincoli del Patto di stabilità interno e dei vincoli finanziari del proprio bilancio, non riescano ad assicurare il reperimento di tale quota, possono indicare altre opere da realizzare il cui costo sia compreso entro i limiti del finanziamento assegnato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono indicate le modalità per l'attuazione della presente disposizione''».

---

**20.1000/6**

FINOCCHIARO, BELISARIO, LEGNINI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MASCITELLI, MERCATALI, MORANDO

*All'emendamento 20.1000, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

«d-bis) Sopprimere il comma 9».

*Conseguentemente alla lettera e) sostituire il capoverso 17-bis con il seguente;*

«17-bis. Sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun Istituto di Credito, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuto un'imposta pari all'1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 25, è dovuto un'imposta pari al 2 per mille. Per la quota eccedente 25, è dovuto un'imposta pari al 3 per mille».

---

**20.1000/7**

FINOCCHIARO, BELISARIO, LEGNINI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MASCITELLI, MERCATALI, MORANDO

*All'emendamento 20.1000, alla lettera e) sostituire il comma 17-bis, con il seguente:*

«17-bis. Sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun Istituto di Credito, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuto un'imposta pari all'1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 25, è dovuto un'imposta pari al 2 per mille. Per la quota eccedente 25, è dovuto un'imposta pari al 3 per mille».

---

**20.1000 (testo 2)**

IL RELATORE

*All'articolo 20 sono apportate le seguenti modifiche:*

*Al comma 1, alla fine dell'ultimo periodo sono aggiunte le seguenti parole: ", nonché le modalità e le condizioni per l'eventuale esclusione dall'ambito di applicazione del presente comma delle regioni che in uno dei tre anni precedenti siano risultate inadempienti al patto di stabilità e delle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari."*

*Conseguentemente, il quinto periodo è soppresso.*

*il comma 2 è sostituito dal seguente:*

''2. Ai fini di ripartire l'ammontare del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica fissati, a decorrere dall'anno 2013, dal comma 5, nonché dall'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, tra gli enti del singolo livello di governo, i predetti enti sono ripartiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in quattro classi, sulla base dei seguenti parametri di virtuosità:

a) prioritaria considerazione della convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni *standard*;

b) rispetto del patto di stabilità interno;

c) incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente dell'ente in relazione al numero dei dipendenti in rapporto alla popolazione residente, alle funzioni svolte anche attraverso esternalizzazioni nonché al-

l'ampiezza del territorio; la valutazione del predetto parametro tiene conto del suo valore all'inizio della legislatura o consiliatura e delle sue variazioni nel corso delle stesse ai fini dell'applicazione del comma 2-ter;

d) autonomia finanziaria;

e) equilibrio di parte corrente;

f) tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale per gli enti locali;

g) rapporto tra gli introiti derivanti dall'effettiva partecipazione all'azione di contrasto all'evasione fiscale e i tributi erariali, per le regioni;

h) effettiva partecipazione degli enti locali all'azione di contrasto all'evasione fiscale;

i) rapporto tra le entrate di parte corrente riscosse e accertate;

l) operazione di dismissione di partecipazioni societarie nel rispetto della normativa vigente".

c) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. A decorrere dalla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dalla definizione degli obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali, tra i parametri di virtuosità di cui al comma 2, sono compresi indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli *output* dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi.

2-ter. Il decreto di cui al comma 2 individua un coefficiente di correzione connesso alla dinamica nel miglioramento conseguito dalle singole amministrazioni rispetto alle precedenti, con riguardo ai parametri di cui al citato comma 2.

2-quater. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 31 è sostituito dal seguente:

"31. Il limite demografico minimo che l'insieme dei comuni che sono tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata deve raggiungere è fissato in 5.000 abitanti o nel quadruplo del numero degli abitanti del Comune demograficamente più piccolo tra quelli associati. I comuni assicurano comunque il completamento dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 26 a 30 del presente articolo:

a) entro il 31 dicembre 2011, con riguardo ad almeno due delle funzioni fondamentali loro spettanti, da essi individuate tra quelle di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42;

b) entro il 31 dicembre 2012, con riguardo ad almeno quattro funzioni fondamentali loro spettanti, da essi individuate tra quelle di cui all'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009;

c) entro il 31 dicembre 2013 con riguardo a tutte le sei funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009''.

Al comma 3,

*dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Le disposizioni del primo periodo si applicano per le province a decorrere dall'anno 2012.";*

*al secondo periodo, le parole: "di cui al primo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai primi due periodi";*

*all'ultimo periodo, le parole: "può essere ridotto" sono sostituite dalle seguenti: "è ridotto";*

d) "I commi 6, 7 e 8 sono abrogati".

e) "Conseguentemente, dopo il comma 17, è aggiunto il seguente:

"17-bis. Le risorse destinate, a legislazione vigente, ai rimborsi e alle compensazioni relativi alle imposte sono ridotte dell'importo di 700 milioni per l'anno 2013 e di 1.400 milioni annui a decorrere dall'anno 2014."».

---

## 20.1000

IL RELATORE

*Apportate le seguenti modifiche:*

«a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini di ripartire l'ammontare del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica fissati, a decorrere dall'anno 2013, dal comma 5, nonché dall'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, tra gli enti del singolo livello di governo, i predetti enti sono ripartiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in quattro classi, sulla base dei seguenti parametri di virtuosità:

a) prioritaria considerazione della convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni *standard*;

b) rispetto del patto di stabilità interno;

c) rapporto tra spesa in conto capitale, finanziata con risorse proprie, e spesa corrente;

d) incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente dell'ente in relazione al numero dei dipendenti in rapporto alla popolazione residente, alle funzioni svolte anche attraverso esternalizzazioni nonché all'ampiezza del territorio;

- e) autonomia finanziaria;
- f) equilibrio di parte corrente;
- g) tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale per gli enti locali;
- h) rapporto tra gli introiti derivanti dall'effettiva partecipazione all'azione di contrasto all'evasione fiscale e i tributi erariali, per le regioni;
- i) effettiva partecipazione degli enti locali all'azione di contrasto all'evasione fiscale;
- l) rapporto tra le entrate di parte corrente riscosse e accertate;
- m) l'aver operato dismissioni di partecipazioni societarie nel rispetto della normativa vigente;

b) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

2-bis. A decorrere dalla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dalla definizione degli obiettivi di servizio cui devono tendere gli enti territoriali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali, tra i parametri di virtuosità di cui al comma 2 sono compresi indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli *output* dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi.

2-ter. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 31 è sostituito dal seguente:

''31. Il limite demografico minimo che l'insieme dei comuni che sono tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata deve raggiungere è fissato in 5.000 abitanti o nel quadruplo del numero degli abitanti del Comune demograficamente più piccolo tra quelli associati. I comuni assicurano comunque il completamento dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 26 a 30 del presente articolo:

a) entro il 31 dicembre 2011 con riguardo ad almeno due delle funzioni fondamentali loro spettanti, da essi individuate tra quelle di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42;

b) entro il 31 dicembre 2012 con riguardo ad almeno quattro funzioni fondamentali loro spettanti, da essi individuate tra quelle di cui all'articolo articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009;

c) entro il 31 dicembre 2013 con riguardo a tutte le sei funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009''.

c) Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''Le disposizioni del primo periodo si applicano per le province a decorrere dall'anno 2012''.

al secondo periodo le parole: ''di cui al primo periodo'' sono sostituite dalle seguenti: ''di cui ai primi due periodi'';

all'ultimo periodo, le parole: "può essere ridotto" sono sostituite dalle seguenti: "è ridotto";

d) "I commi 6, 7 e 8 sono abrogati".

e) *Conseguentemente, dopo il comma 17, è aggiunto il seguente:*

"17-bis. Le risorse destinate, a legislazione vigente, ai rimborsi e alle compensazioni relativi alle imposte sono ridotte dell'importo di 700 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014"».

---

### **23.1000/1**

FINOCCHIARO, BELISARIO, LEGNINI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MASCITELLI, MERCATALI, MORANDO

*All'emendamento 23.1000, sostituire le lettere b) e c) con la seguente:*

«b) all'articolo 107, comma 2, del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, alla fine del secondo comma, aggiungere il seguente periodo: "Per le concessionarie di costruzione e gestione di autostrade e trafori la deduzione di cui al secondo periodo del presente comma è ammessa per ciascun bene, nel limite massimo dell'1 per cento e non è più ammessa quando il fondo ha raggiunto l'ammontare medio delle spese relative al bene medesimo sostenute negli ultimi due esercizi. Se le spese di manutenzione, di ripristino e sostituzione, sostenuti in un esercizio, sono superiori all'ammontare del fondo l'eccedenza è deducibile in quote costanti nell'esercizio stesso e nei cinque successivi"».

---

### **23.1000/2**

FINOCCHIARO, BELISARIO, LEGNINI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MASCITELLI, MERCATALI, MORANDO

*All'emendamento 23.1000, alla lettera d), sostituire il comma 50-quater con il seguente:*

«50-quater. Sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun Istituto di credito, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuto un'imposta pari all'1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 25, è dovuto un'imposta pari al 2 per mille. Per la quota eccedente 25, è dovuto un'imposta pari al 3 per mille».

---

**23.1000 (testo 2)**

IL RELATORE

All'articolo 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

«a) al comma 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. Nei confronti dei soggetti di cui:

a) all'articolo 5, che si esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori, si applica l'aliquota del 4,20 per cento";

b) all'articolo 6 si applica l'aliquota del 4,65 per cento;

c) all'articolo 7 si applica l'aliquota del 5,90 per cento.".

«b), al comma 7 la lettera b) è sostituita dalla seguente:

b) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente: 2-ter. Le comunicazioni relative ai depositi di titoli inviati dagli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385:

1. per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia inferiore a 50.000 euro:

a) con periodicità annuale euro 34,20

b) con periodicità semestrale euro 17,1

c) con periodicità trimestrale euro 8,55

d) con periodicità mensile euro 2,85

2. dal 2011, per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 50.000 euro ed inferiore a 150.000 euro:

a) con periodicità annuale euro 70,00

b) con periodicità semestrale euro 35,00

c) con periodicità trimestrale euro 17,5

d) con periodicità mensile euro 5,83

3. per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascuno intermediario finanziario sia pari o superiore a 150.000 euro ed inferiore a 500.000 euro:

a) con periodicità annuale euro 240,00

b) con periodicità semestrale euro 120,00

c) con periodicità trimestrale euro 60,00

d) con periodicità mensile euro 20,00

4) per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 500.000 euro:

- a) con periodicità annuale euro 680,00
- b) con periodicità semestrale euro 340,00
- c) con periodicità trimestrale euro 170,00
- d) con periodicità mensile euro 56,67

5) dal 2013, per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 50.000 euro ed inferiore a 150.000 euro:

- a) con periodicità annuale euro 230,00
- b) con periodicità semestrale euro 115,00
- c) con periodicità trimestrale euro 57,50
- d) con periodicità mensile euro 19,17

6) dal 2013, per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 150.000 euro ed inferiore a 500.000 euro:

- a) con periodicità annuale euro 780,00
- b) con periodicità semestrale euro 390,00
- c) con periodicità trimestrale euro 195,00
- d) con periodicità mensile euro 65,00

7) dal 2013, per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 500.000 euro:

- a) con periodicità annuale euro 1.100,00
- b) con periodicità semestrale euro 550,00
- c) con periodicità trimestrale euro 275,00
- d) con periodicità mensile euro 91,67

c) il comma 10, è sostituito dal seguente:

«Per rendere più rigoroso il regime di deducibilità degli accantonamenti, all'articolo 107, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Per le imprese concessionarie di costruzione e gestione di autostrade e trafori la percentuale di cui al periodo precedente è pari all'1 per cento."».

d) infine, sono aggiunti i seguenti commi:

50-bis. All'articolo 33 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2011, n. 122 dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Per i compensi di cui al comma 1, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano sull'ammontare che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione.».



50-ter. La disposizione di cui al comma 50-bis si applica ai compensi corrisposti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

50-quater. Gli incrementi delle aliquote di accisa disposti dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane n. 77579, in data 28 giugno 2011, restano confermati a decorrere dal 1° gennaio 2012. Continua ad applicarsi l'articolo 1, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75».

---

## 23.1000

IL RELATORE

*All'articolo 23, sono apportate le seguenti modificazioni:*

«a) al comma 7, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

b) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

2-ter. Le comunicazioni relative ai depositi di titoli inviati dagli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385:

1) per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia inferiore a 50.000 euro:

- a) con periodicità annuale euro 34,20
- b) con periodicità semestrale euro 17,1
- c) con periodicità trimestrale euro 8,55
- d) con periodicità mensile euro 2,85

2) dal 2011, per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascuno intermediario finanziario sia pari o superiore a 50.000 euro ed inferiore a 150.000 euro:

- a) con periodicità annuale euro 70,00
- b) con periodicità semestrale euro 35,00
- c) con periodicità trimestrale euro 17,5
- d) con periodicità mensile euro 5,83

3) dal 2011, per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascuno intermediario finanziario sia pari o superiore a 150.000 euro ed inferiore a 500.000 euro:

- a) con periodicità annuale euro 240,00

b) con periodicità semestrale euro 120,00

c) con periodicità trimestrale euro 60,00

d) con periodicità mensile euro 20,00

4) dal 2011, per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascuno intermediario finanziario sia pari o superiore a 500.000 euro:

a) con periodicità annuale euro 680,00

b) con periodicità semestrale euro 340,00

c) con periodicità trimestrale euro 170,00

d) con periodicità mensile euro 56,67

5) dal 2013, per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 50.000 euro ed inferiore a 150.000 euro:

a) con periodicità annuale euro 230,00

b) con periodicità semestrale euro 115,00

c) con periodicità trimestrale euro 57,50

d) con periodicità mensile euro 19,17

6) dal 2013, per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 150.000 euro ed inferiore a 500.000 euro:

a) con periodicità annuale euro 780,00

b) con periodicità semestrale euro 390,00

c) con periodicità trimestrale euro 195,00

d) con periodicità mensile euro 65,00

7) dal 2013, per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 500.000:

a) con periodicità annuale euro 1.100,00

b) con periodicità semestrale euro 550,00

c) con periodicità trimestrale euro 275,00

d) con periodicità mensile euro 91,67

b) al comma 10, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fatta eccezione per le imprese concessionarie di costruzione e gestione di autostrade e trafori, in ogni caso la quota di ammortamento finanziario deducibile non può essere superiore al 2 per cento del costo dei beni. La precedente misura percentuale si applica anche ai beni di cui al comma 1 ammortizzati ai sensi degli articoli 102 e 103.»;

c) dopo il comma 10, è inserito il seguente:

«10-*bis*. Per rendere più rigoroso il regime di deducibilità degli accantonamenti, all'articolo 107, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Per le imprese concessionarie di costruzione e gestione di autostrade e trafori la percentuale di cui al periodo precedente è pari all'1 per cento".»;

d) al comma 11 le parole «del comma 10» sono sostituite dalle seguenti «dei commi 10 e 10-*bis*»;

e) in fine, sono aggiunti i seguenti commi:

50-*bis*. All'articolo 33 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2011, n. 122 dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-*bis*. Per i compensi di cui al comma 1, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano sull'ammontare che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione».

50-*ter*. La disposizione di cui al comma 50-*bis* si applica ai compensi corrisposti a decorrere dalla di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

50-*quater*. Gli incrementi delle aliquote di accisa disposti dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane n. 77579, in data 28 giugno 2011, restano confermati a decorrere dal 1° gennaio 2012. Continua ad applicarsi l'articolo 1, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75».

---

## 29.1000/1

FINOCCHIARO, BELISARIO, LEGNINI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MASCITELLI, MERCATALI, MORANDO

*All'emendamento 29.1000, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) sostituire i commi 1-*bis* e 1-*ter* con i seguenti:

1. All'articolo 120-*bis* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente «Recesso e portabilità dei conti correnti»;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-*bis*. Non possono essere imposte al cliente spese o commissioni per il trasferimento del contratto presso altra banca o intermediario, ivi compresi il deposito dei titoli e le domiciliazioni bancarie. Con procedure di collaborazione tra intermediari improntate a criteri di massima riduzione dei tempi e degli adempimenti sono stabilite le modalità con cui il cliente può perfezionare le op-

zioni di trasferimento rivolgendosi direttamente alla nuova banca o al nuovo intermediario».

2. All'articolo 21 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: «6-*bis*. È considerata scorretta la pratica commerciale che impone al cliente l'obbligo di aprire un conto corrente o di sottoscrivere una polizza assicurativa da parte di una banca, istituto o intermediario, per la stipula del contratto di accensione di un mutuo, qualora tale polizza sia erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario».

3. L'articolo 2-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, sono nulle le clausole di massimo scoperto e le clausole comunque denominate che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dalla effettiva durata del prelevamento della somma.

5. La Banca d'Italia assicura, con propri provvedimenti, la vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni del presente comma e stabilisce criteri e modalità ispirate a principi di trasparenza e corretta informazione con cui gli istituti di credito fissano le condizioni economiche per i servizi offerti ai clienti, ivi comprese le aperture di credito e gli affidamenti relativi ai conti correnti.

6. Il comma 7, dell'articolo 2-*quinqüies* del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è sostituito dal seguente: «9. In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, l'articolo 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno della chiusura del suddetto conto corrente».

7. All'articolo 131 del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 2-*ter* è aggiunto il seguente: «2-*quater*. In deroga all'articolo 1899 del codice civile, per il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile auto, sono nulle le clausole di tacito rinnovo. L'impresa di assicurazione è comunque obbligata ad informare il contraente della scadenza del contratto almeno trenta giorni prima della medesima».

8. CONSAP S.P.A. è autorizzata a promuovere la costituzione di gruppi di acquisto, cui possono liberamente aderire i cittadini, su base provinciale, per la stipula di contratti individuali di assicurazione per la responsabilità civile dei veicoli ad uso privato. Le spese di funzionamento dei gruppi sono a carico degli aderenti.

9. Ai sensi dell'articolo 58, della legge del 23 dicembre 2000, n. 388, CONSIP S.P.A. è autorizzata a scegliere, su incarico di CONSAP S.P.A., l'offerta contrattuale più conveniente per la sottoscrizione della polizza RC auto da parte degli aderenti ai gruppi di cui al comma 12-*quater*.

Nel rispetto delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, CONSIP S.P.A. seleziona le offerte maggiormente competitive, presentate da imprese di assicurazione ed intermediari, e sottoscrive convenzioni secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2000, prevedendo procedure semplificate di adesione alle medesime da parte dei gruppi di cui al comma 10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e le procedure attuative delle disposizioni di cui al presente comma.

10. I gestori dei singoli punti di vendita di carburanti al dettaglio possono liberamente rifornirsi da qualunque produttore o rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria.

11. A decorrere dal 1° gennaio 2012, le eventuali clausole contrattuali che prevedono forme di esclusiva nell'approvvigionamento di cui al comma 1 sono nulle, per violazione di norma imperativa di legge, per la parte eccedente il 50 per cento della fornitura complessivamente pattuita e comunque per la parte eccedente il 50 per cento di quanto erogato nel precedente anno dal singolo punto di vendita.

12. All'articolo 83-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008 n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 17 aggiungere infine il seguente periodo: «Non possono altresì essere imposti vincoli o obblighi alla vendita contestuale di determinate tipologie di carburante, all'utilizzo di apparecchiature self service e alla distribuzione esclusivamente automatizzata di carburanti»;

*b)* dopo il comma 22 è inserito il seguente: «22-*bis*. Ai fini del rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di accesso all'attività di distribuzione di carburanti in rete, le regioni, nell'esercizio della loro potestà legislativa, danno attuazione alle disposizioni di cui ai commi da 17 a 22, compatibilmente con i principi di non discriminazione, di tutela della concorrenza e di piena liberalizzazione dell'accesso al mercato da parte dei nuovi entranti».

13. Al fine di garantire un assetto maggiormente concorrenziale del mercato nazionale dei carburanti e assicurare il contenimento dei prezzi di vendita al dettaglio, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino al 31 dicembre 2015, Acquirente unico S.p.a. assicura in via straordinaria l'attività di compravendita di carburanti secondo i seguenti principi:

*a)* acquisto all'ingrosso di carburanti ai prezzi più convenienti sul mercato nazionale e internazionale, finalizzato all'approvvigionamento degli esercenti gli impianti di distribuzione carburanti;

*b)* affitto di depositi di stoccaggio dei carburanti di cui alla lettera *a)*;

c) attivazione di un servizio di vendita all'ingrosso a prezzi concorrenziali agli esercenti gli impianti di distribuzione al dettaglio.

14. Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico da adattarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità attraverso cui Acquirente unico S.p.a. svolge le attività di cui al comma 13.

15. La dispensazione al pubblico dei medicinali comunque classificati è riservata in via esclusiva al farmacista, ai sensi dell'articolo 122 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.

16. La dispensazione dei medicinali prescritti dal medico su ricettario del Servizio sanitario nazionale (SSN) è effettuabile esclusivamente nell'ambito delle farmacie convenzionate con il SSN, di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Sono ritenute farmacie convenzionate le sole farmacie autorizzate dall'autorità sanitaria competente per territorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, dell'articolo 104 del testo unico di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonché degli articoli 4 e 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362.

17. Negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono essere venduti, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, anche i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni.

18. Negli esercizi commerciali di cui al comma 19 la vendita dei medicinali prevista ai sensi del medesimo comma 17 deve avvenire, nell'ambito di un apposito reparto delimitato, rispetto al resto dell'area commerciale, da strutture in grado di garantire l'inaccessibilità ai farmaci da parte del pubblico e del personale non addetto, negli orari di apertura e di chiusura al pubblico.

19. Agli esercizi commerciali di cui al comma 19 del presente articolo si applicano le disposizioni previste dall'articolo 45 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, e dall'articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.

20. Gli orari e i turni di apertura e di chiusura delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, stabiliti dalle autorità competenti, costituiscono il livello minimo di servizio che deve essere assicurato da ciascuna farmacia. È facoltà di chi ha la titolarità o la gestione della farmacia di prestare servizio in orari e in periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, purché ne dia preventiva comunicazione all'autorità sanitaria competente e informi la clientela mediante cartelli affissi all'esterno dell'esercizio.

21. All'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Le attività commerciali di cui al comma 1 hanno la facoltà di fornire liberamente ai consumatori in un solo esercizio, oltre alla vendita di beni, la fornitura di servizi integrati con la propria attività economica principale, di particolare interesse per la collettività, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati».

22. All'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2006, n. 223, dopo il comma 4 aggiungere il seguente: «5. Le regioni disciplinano la facoltà degli esercenti le attività commerciali di cui al comma 1, di determinare gli orari di apertura e chiusura degli esercizi e di derogare liberamente all'obbligo di chiusura domenicale e festiva nei comuni a vocazione turistica, rurale, culturale, storico-monumentale e nelle città d'arte, anche con riferimento a singole aree specifiche o a periodi predeterminati».

23. Le disposizioni di cui ai commi da 24 a 40 del presente articolo sono finalizzate al riordino della disciplina delle professioni intellettuali allo scopo di modernizzare e di qualificare l'esercizio delle professioni, di garantire la qualità del servizio professionale, di tutelare il consumatore per una scelta informata del professionista, di assicurare pari opportunità per i giovani nei primi anni di attività e di favorire l'accesso delle giovani generazioni. Le disposizioni dei presenti articoli non si applicano agli esercenti le professioni sanitarie e infermieristiche.

24. L'esercizio, anche in forma societaria e cooperativa, dell'attività professionale è libero in conformità al diritto dell'Unione europea, senza vincoli di predeterminazione numerica, ad eccezione delle attività caratterizzate dall'esercizio di funzioni pubbliche o dall'esistenza di uno specifico interesse generale, per una migliore tutela della domanda di utenza. Possono essere costituite reti di professionisti anche multidisciplinari, in forma di associazioni temporanee, per eseguire in comune opere o mandati professionali.

25. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni.

26. La legge dello Stato stabilisce quando l'esercizio dell'attività professionale, anche per lo svolgimento di singole attività, è subordinato all'iscrizione ad appositi elenchi o albi professionali, individuando, sulla base degli interessi pubblici meritevoli di tutela, le professioni intellettuali da disciplinare attraverso il ricorso a ordini, albi o collegi professionali, in modo tale che ne derivi, preferibilmente su base concertata e volontaria, una riduzione, anche mediante accorpamento, di quelli già previsti dalla legislazione vigente, attribuendo, quando ci si trovi in presenza di una rilevante asimmetria informativa e cognitiva tra utente e professionista, alle singole professioni regolamentate le attività riservate necessarie per la tutela di diritti costituzionalmente garantiti e per il perseguimento di finalità primarie di interesse generale.

27. Gli ordini professionali sono strutturati e articolati in organi centrali e periferici, ferma restando l'abilitazione all'esercizio per l'intero territorio nazionale e fatte salve le limitazioni volte a garantire l'adempimento di funzioni pubbliche.

28. L'esame di Stato è obbligatorio per le professioni il cui esercizio può incidere su diritti costituzionalmente garantiti o riguardanti interessi generali meritevoli di specifica tutela, secondo criteri di adeguatezza e di proporzionalità, e deve assicurare l'uniforme valutazione dei candidati e l'abilitazione su base nazionale. Le commissioni giudicatrici sono composte secondo regole di imparzialità e di adeguata qualificazione professionale e la presenza di membri appartenenti agli ordini professionali o da questi designati effettivi e supplenti non può essere superiore alla metà dei componenti.

29. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli ordini professionali modificano i propri statuti secondo i seguenti principi e criteri:

a) fissazione dei criteri e delle procedure di adozione di un codice deontologico finalizzato a garantire al cliente il diritto a una qualificata, corretta e seria prestazione professionale nonché a un'adeguata informazione sui contenuti e sulle modalità di esercizio della professione e su situazioni di conflitto, anche potenziale, di interesse, a tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione e gli interessi pubblici comunque coinvolti in tale esercizio e ad assicurare la credibilità della professione nonché a garantire la concorrenza;

b) disciplina su base democratica dei meccanismi elettorali per la nomina alle relative cariche e dell'elettorato attivo e passivo degli iscritti senza alcuna limitazione di età e in modo da assicurare le pari opportunità tra i sessi, nonché in modo idoneo a garantire la trasparenza delle procedure, la rappresentanza presso gli organi nazionali e territoriali anche delle eventuali sezioni e la tutela delle minoranze, l'individuazione dei casi di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza, la durata temporanea delle cariche e la limitata rinnovabilità, in modo da non superare il massimo di sei anni, la separazione tra organi di amministrazione e gestione e organi di vigilanza e controllo sui bilanci, nonché poteri disciplinari;

c) previsione dei compiti essenziali degli ordini professionali, tra i quali devono rientrare l'aggiornamento e la qualificazione tecnico-professionale dei propri iscritti, tendenzialmente a carattere gratuito e, comunque, nel rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione, nonché la verifica del rispetto degli obblighi di aggiornamento da parte dei professionisti iscritti e degli obblighi di informazione agli utenti; comprendere tra tali compiti la collocazione presso studi professionali di giovani non in grado di individuare il professionista per il praticantato e l'organizzazione di corsi integrativi;

d) previsione dei casi di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile del singolo professionista ovvero della società professionale, con un massimale adeguato al livello di rischio di causazione di danni nel-



l'esercizio dell'attività professionale ai fini dell'effettivo risarcimento del danno, anche in caso di attività svolta da dipendenti professionisti.

30. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ciascun ordine provvede a indire le elezioni dei nuovi organi statutari nazionali e locali.

31. Il tirocinio professionale è limitato al periodo necessario a garantire l'effettiva acquisizione dei fondamenti tecnici, pratici e deontologici della professione e comunque non può essere di durata superiore a dodici mesi. Durante il periodo di tirocinio è riconosciuto, oltre al rimborso delle spese, un compenso commisurato all'apporto professionale prestato ovvero un compenso idoneo convenzionalmente pattuito.

32. La legge statale stabilisce forme di raccordo tra i titoli di studio universitari e di scuola secondaria di secondo grado e l'abilitazione all'esercizio della professione, garantendo anche i casi di accesso diretto alle sezioni degli ordini, albi e collegi professionali corrispondenti ai diversi livelli di titoli di studio medesimi attraverso esami e corsi specialistici abilitanti.

33. La legge statale disciplina forme alternative o integrative di tirocinio a carattere pratico, tenendo conto delle singole tipologie professionali, ovvero mediante corsi di formazione promossi od organizzati dai rispettivi ordini professionali, da università o da pubbliche istituzioni, purché strutturati in modo teorico-pratico, e la possibilità di effettuare parzialmente il tirocinio contemporaneamente all'ultima fase degli studi necessari per il conseguimento di ciascun titolo di studio ovvero all'estero.

34. La legge statale prevede l'adozione di misure rivolte ad agevolare, anche mediante la concessione borse di studio, l'ingresso nella professione di giovani meritevoli in situazioni di disagio economico, l'erogazione di contributi per l'iniziale avvio e il rimborso del costo dell'assicurazione obbligatoria.

35. Dai provvedimenti che riconoscono misure di agevolazione o di incentivo previste dalla normativa dell'Unione europea e nazionale per il settore dei servizi e dirette a favorire lo sviluppo dell'occupazione e gli investimenti, con particolare riferimento ai giovani e ai primi anni di esercizio dell'attività professionale, non possono essere esclusi gli esercenti attività professionali.

36. La costituzione di associazioni, aventi natura privatistica e senza fini di lucro, su base volontaria tra professionisti che svolgono attività professionale omogenea e non soggetta all'iscrizione obbligatoria in elenchi e in albi professionali è libera. La partecipazione all'associazione non comporta alcun diritto di esclusiva.

37. Le associazioni professionali di cui al comma 36 possono essere riconosciute attraverso l'iscrizione in un apposito registro istituito dal Ministero competente, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, ai fini di dare evidenza ai requisiti professionali e di favorire la qualificazione professionale e la tutela dell'utenza.

38. Ai fini della registrazione di cui al comma 37 del presente articolo e senza determinare sovrapposizioni con le professioni organizzate in ordini, le associazioni, in conformità ai principi e criteri di cui al comma 4 devono garantire la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce, le adeguate diffusione e rappresentanza territoriali, l'esistenza di una struttura organizzativa e tecnicoscien- tifica tale da assicurare i livelli di qualificazione professionale e la costante verifica di professionalità per gli iscritti, la trasparenza degli assetti organizzativi, l'osservanza di principi deontologici secondo un codice etico adottato dall'associazione, la previsione di idonee forme assicurative per la responsabilità da danni cagionati nell'esercizio della professione e una disciplina degli organi associativi su base democratica.

39. Le associazioni registrate possono rilasciare attestati di compe- tenza riguardanti la qualificazione professionale, tecnico-scientifica e le relative specializzazioni, assicurando che tali attestati siano preceduti da una verifica di carattere oggettivo, abbiano un limite temporale di durata e siano redatti sulla base di elementi e di dati, concernenti la professiona- lità e le relative specializzazioni, direttamente acquisiti, riscontrati o co- munque in possesso dell'associazione.

40. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Mi- nistri interessati, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.

*Conseguentemente sopprimere i commi 6 e 7 dell'articolo 35.*

---

## **29.1000**

IL RELATORE

*All'articolo 29, sono apportate le seguenti modificazioni:*

«a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

1-bis. Al fine di incrementare il tasso di crescita dell'economia nazio- nale, ferme restando le categorie di cui all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione, sentita l'Alta Commissione di cui al comma 2, il Go- verno formulerà alle categorie interessate proposte di riforma in materia di liberalizzazione dei servizi e delle attività economiche; trascorso il termine di 8 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre- sente decreto, ciò che non sarà espressamente regolamentato sarà libero.

1-ter. Entro il 31 dicembre 2013 il Ministro dell'economia e delle fi- nanza, previo parere del Comitato di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni, approva, su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri, uno o più programmi per la dismissione di partecipazioni aziona- rie dello Stato e di enti pubblici non territoriali; i programmi di dismis-

sione, dopo l'approvazione, sono immediatamente trasmessi al Parlamento. Le modalità di alienazione sono stabilite, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto del principio di trasparenza e di non discriminazione. Il Ministro riferisce al Parlamento entro il 30 giugno di ogni anno sullo stato di attuazione del piano.»;

*b)* al comma 2 dopo le parole: «dei servizi» sono inserite le seguenti: «e delle attività economiche».

*Conseguentemente,*

– alla rubrica dell'articolo 29 le parole: «e dei servizi» sono sostituite dalle seguenti: «dei servizi e delle attività economiche»;

– all'articolo 36, al comma 2, lettera *b)*, numero 3), prima della parola: «affidamento» sono inserite le seguenti: «in alternativa a quanto previsto al numero 1),».

---

### 39.1000

IL RELATORE

*All'articolo 39:*

– al comma 2, lettera *c)* numero 5), sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al primo ed al secondo periodo del capoverso 1-*bis*:

1) le parole «che sono iscritti in albi professionali ovvero esercitano» sono sostituite dalle seguenti: «che, iscritti in albi professionali, esercitano, anche in forma non individuale,»;

2) dopo «lettera *i)*» è aggiunto «del comma 1»;

*b)* dopo il secondo periodo del capoverso 1-*bis* è aggiunto il seguente: «All'accertamento della sussistenza delle cause di incompatibilità previste nei periodi che precedono provvede il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria»;

– al comma 4, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente periodo: «Conseguentemente le procedure di cui al citato articolo 11, comma 4, avviate prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono revocate».

---

**40.1000**

IL RELATORE

*All'articolo 40, apportare le seguenti modifiche:*

*a)* al comma 1 le parole: «5.850 milioni di euro per l'anno 2012», sono sostituite dalle seguenti: «2.850 milioni di euro per l'anno 2012»;

*b)* dopo il comma 1, inserire i seguenti:

*1-bis.* Gli accantonamenti disposti, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi del terzo periodo dall'articolo 1, comma 13, terzo periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono resi definitivi con le modalità ivi previste. Le entrate previste dal primo periodo del citato comma 13 sono conseguentemente destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

*1-ter.* I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato *C-bis* sono ridotti del 5 per cento per l'anno 2013 e del 20 per cento a decorrere dall'anno 2014. Per i casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta ed immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

*1-quater.* La disposizione di cui al comma *1-ter* non si applica qualora entro il 30 settembre 2013 siano adottati provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale, nonché la eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali, tali da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 4.000 milioni di euro per l'anno 2013 ed a 20.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014;

*c)* al comma 2 le parole: «7.427,863 milioni di euro per l'anno 2012», sono sostituite dalle seguenti: «4.427,863 milioni di euro per l'anno 2012»; alla lettera *a)*, le parole: «4.314,863 milioni di euro per l'anno 2012», sono sostituite dalle seguenti: «1.314,863 milioni di euro per l'anno 2012».

---

ALLEGATO C-bis  
 Articolo 40 comma 1-quater

ELENCO DISPOSIZIONI VIGENTI RECANTE ESENZIONI O RIDUZIONI DEL PRELIEVO OBBLIGATORIO (articolo 21, comma 11 - lett.a) Legge n.196/09)										
N.	Norma di riferimento	Descrizione	Termine vigenza (anno/di imposta)	Nome delle agevolazioni	Effetti finanziari ex post (in m.li. di euro)	Numero Frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari		
<b>PER LA CASA</b>										
<b>AGEVOLAZIONI A FAVORE DELLE PERSONE FISICHE</b>										
1	Art. 10, comma 3-bis), TUIR	Deduzione della rendita catastale dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze	a regime	Deduzione	-3.055,0	24.206.000	-126,8	persone fisiche		
2	Art. 1 della Legge n. 449/97, ultima proroga ex art. 2, comma 10-11, della L. n. 191/2009	Deduzione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente (manutenzione ordinaria e lavori di restauro, interventi di manutenzione straordinaria, interventi di ricostruzione edilizia ed altre opere previste dall'art. 1 dell' L. n. 449 del 1997)	2012	Deduzione	-1.962,3	4.779.800	-406,5	persone fisiche		
3	Art. 37, comma 4-bis, TUIR	Deduzione forfettaria canoni di locazione	a regime	Riduzione dell'imponibile	-1.341,2	3.572.401	-375,4	Proprietari che affittano immobili		
4	Art. 15, comma 1, lett. f) e comma 1-ter TUIR	Deduzione su interessi passivi e oneri accessori relativi a mutui ipotecari per l'acquisto o la costituzione dell'abitazione principale	a regime	Deduzione	-1.321,3	4.026.465	-328,2	persone fisiche		
5	Art. 15, comma 1, lett. f-bis) TUIR	Deduzione su compensi pagati agli intermediari per l'acquisto dell'abitazione principale	a regime	Deduzione	-13,6	86.234	-154,1	persone fisiche		
6	Art. 1, commi 344 - 347 della Legge n. 207/06 da ultimo prorogato dall'art. 1, comma 48 della legge 220/2010 (legge di stabilità)	Deduzione del 55% per vari interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti	2011	Deduzione	-1.100,7	756.227	-1.485,5	persone fisiche		
7	Art. 16, commi 01, 1, 1-bis, 1-ter e 1-terater, TUIR	Deduzione per canoni di locazione dell'abitazione principale	a regime	Deduzione	-157,3	750.729	-212,2	persone fisiche		
8	Art. 8 della Legge n. 431/96	Ulteriore riduzione del 30% del reddito imponibile che deriva al proprietario dai canoni stipulati o manovrati ai sensi del comma 2 dell'art. 2 (contatti a consumo consensuale), ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 (studenti universitari) nonché del comma 3 dell'art. 1 (contatti di locazione stipulati dagli enti locali in qualità di conduttori per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio).	a regime	Riduzione dell'imponibile	-111,5	218.891	-567,3	Proprietari che affittano immobili a consumo consensuale		
9	Art. 9, comma 2, della Legge n. 448/01, ultima proroga ex art. 2, comma 10-11, della L. n. 191/2009	Deduzione per gli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia su interi fabbricati esentati dall'imposta del registro al 31 dicembre 2010 da imprese o enti privati edificate o procedenti alla acquisizione dell'imponibile	2012	Deduzione	-45,7	64.331	-788,2	persone fisiche		
10	Art. 11, comma 2-bis, TUIR	Esenzione per redditi foncari	a regime	Esenzione	-28,3	-	-	Titolari di redditi foncari inferiori a 500 euro		
11	Art. 11, comma 2, della Legge n. 413/91	Il reddito degli immobili (comprensivi di interesse storico o artistico, ai sensi dell'art. 3 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successivamente modificazioni, e inaggravi, e determinato mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona comunale nella quale è collocato il fabbricato)	a regime	Applicazione di un valore minore	-22,0	-	-	Proprietari degli immobili		

12	Art. 3, comma 7, del D.L. n. 330 del 94, convertito dalla legge n. 473 del 94	Detrazione su interessi passivi e oneri accessori relativi a mutui ipotecari per l'acquisto di immobili da adibire ad abitazione diversa da quella principale	spettante per mutui contratti entro il 31/12/1992	-7,0	31.176	-225,8	persone fisiche
13	Art. 15, comma 1, lett. e), TUIR	Detrazione per spese di manutenzione protezione e restauro delle case vincolate ai sensi della legge n. 1089 del 1939	a regime	-6,0	2.300	-2.608,7	persone fisiche
14	Art. 10, comma 1, lett. a), TUIR	Detrazione su canoni, livelli, censi, ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo	a regime	-5,7	106.498	-53,3	persone fisiche
15	Art. 2 della Legge n.697, da ultimo prorogato per il 2011, dall'art.2, comma 12-bis, della D.L. n. 225/10 convertito dalla L. 19/2011	Misure a favore del disagio abitativo	2011	-3,2	2.000	-1.600,0	Proprietari degli immobili che locano a determinati soggetti
16	Art. 1, comma 496, della Legge n. 216/05	Applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 20%, alle plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni	a regime	-1,5			Proprietari degli immobili
17	Articolo 1, comma 4, D.L. n. 669 del 1996, convertito dalla legge n. 30 del 1997	Definizione su interessi passivi relativi a mutui contratti nel 1997 per interventi recupero del patrimonio edilizio	spettante per mutui contratti nel 1997	-1,0	5.491	-178,8	persone fisiche
18	Art. 42, TUIR	Non sono produttive di redditi di fabbricati le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali, e relative pertinenze, appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni e destinate a specifici utilizzi	a regime				Possessore o affittuario dei terreni destinati a specifici utilizzi
19	Art.5-bis del DPR n. 601 del 1973	Non concorrenza alla formazione del reddito complessivo dei redditi catastali degli immobili destinati ad usi culturali	a regime				Proprietari degli immobili
20	Art. 3 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale"	Cedolare secca. Applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali all'IRPEF con aliquota del 21%, sui canoni derivanti dalla locazione di immobili a uso abitativo. L'aliquota è ridotta al 19%, nell'ipotesi di locazione a canone concordato	a regime	norma non monitorabile con effetti ex post	-	-	Proprietari degli immobili locati
<b>TOTALE AGEVOLAZIONI PER LA CASA</b>				<b>-9.197,26</b>			

PER LA FAMIGLIA									
21/finale	Art. 12, comma 1, lett. a), b), c) e d), comma 4-bis, comma 3 del TUIR	Deduzione per familiari a carico	a regime	Deduzione	-10.516,0	11.785.000	-892,3	persone fisiche	
		Deduzioni per figli a carico	-6.730,2						
		Ulteriore deduzione per figli a carico (famiglie numerose)	-113,7						
		Deduzioni per altri familiari a carico	-126,2						
22	Art. 10, comma 1, lett. e) e comma 2, TUIR	Deduzione contributivi previdenziali e assistenziali obbligatori, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza; contributi versati al cosiddetto Fondo casalinghe ex articolo 1, DLGS n. 565 del 1996	a regime	Deduzione	-4.842,9	11.657.806	-415,4	persone fisiche	
23	Art. 15, comma 1, lett. e) e comma 2, TUIR	Deduzione per spese sanitarie, spese mediche e di assistenza specifica di versate da quelle di cui all'art. 10, comma 1, lett. b), del Tuir, spese per prestazioni medicali specialistiche	a regime	Deduzione	-2.356,0	14.177.257	-166,2	persone fisiche	
24	Art. 3, comma 3, lett. b) e d), TUIR	Esclusione dalla base imponibile degli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura	a regime	Esenzione	-1.929,5	4.254.802	-452,4	Continge che riceve l'assegno, percettore degli assegni o degli emolumenti	
25	Art. 15, comma 1, lett. d), e comma 2, TUIR	Deduzione per spese relative a premi assicurativi per morte, invalidità permanente, non autosufficienza	a regime	Deduzione	-828,0	6.673.418	-124,1	persone fisiche	
26	Art. 15, comma 1, lett. e) e comma 2, TUIR	Deduzione per spese di istruzione	a regime	Deduzione	-297,8	2.051.802	-145,1	persone fisiche	
27	Art. 10, comma 1, lett. e), TUIR	Deduzione degli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, o di cessazione dei suoi effetti civili	a regime	Deduzione	-190,6	114.886	-1.659,1	persone fisiche	
28	Art. 10, comma 1, lett. b), e comma 2, TUIR	Deduzione delle spese mediche e di quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione	a regime	Deduzione	-124,8	125.969	-590,9	persone fisiche	
29	Art. 10, comma 2, TUIR	Deduzione dei contributi previdenziali versati per gli aidati ai servizi domestici e all'assistenza personale e familiare	a regime	Deduzione	-86,0	444.423	-493,6	persone fisiche	
30	Art. 15, comma 1, lett. e) (lett. e-br), TUIR	Deduzione per spese relative a mezzi necessari all'accompagnamento e a facilitare l'autosufficienza dei soggetti disabili; deduzione per spese relative a cani guida per non vedenti; deduzione per servizi di interpretariato	a regime	Deduzione	-68,5	64.002	-1.070,6	persone fisiche	
31	Art. 15, comma 1, lett. f-quinquies) e comma 2, TUIR	Deduzione per l'iscrizione annuale (abbonamento per i ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni ad associazioni sportive palestre piscine ecc. individuate con apposito decreto	a regime	Deduzione	-55,3	1.409.233	-39,2	persone fisiche	
32	Art. 15, comma 1, lett. f-sexies) e comma 2, TUIR	Deduzione per cauzioni di locazione (contratti ex lege n. 431 del 1998) stipulati da studenti universitari	a regime	Deduzione	-44,3	150.016	-294,1	persone fisiche	

33	Art. 1, comma 335, della Legge n. 266/05; art. 2, comma 6, della Legge n. 263/08	Detrazione del 19% per le spese di frequenza degli asili nido	a regime	Detrazione	-34,75	333.293	-103,6	persone fisiche
34	Art. 15, comma 1, lett. e-septies) e comma 2, TUIR	Detrazione per addebi all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana	a regime	Detrazione	-31,2	90.029	-347,1	persone fisiche
35	Art. 10, comma 1, lett. e-ter), TUIR	Detrazione dei contributi versati ai fondi integrativi del servizio sanitario nazionale istituiti ai sensi del d.lgs. 502 del 1992	a regime	Detrazione	-17,1	168.677	-101,4	persone fisiche
36	Art. 4 della Legge n. 476/84	Esenzione dall'IRPEF delle borse di studio corrisposte agli studenti universitari	a regime	Esenzione				Perettori di borse di studio
37	Art. 4 della Legge n. 407/98	Esenzione dall'IRPEF delle borse di studio corrisposte alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani ed ai figli di questi ultimi.	a regime	Esenzione	-9,0			Perettori di borse di studio
38	Art. 10, comma 1, lett. d), TUIR	Detrazione degli assegni periodici, corrisposti in forma di trattamento o pensione sociale e, se risultanti da provvedimenti di autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti alle persone indicate nell'art. 433 del codice civile	a regime	Detrazione	-5,7	106.498	-33,3	persone fisiche
39	Art. 10, comma 1, lett. l-bis), TUIR	Detrazione delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'esplicitamento della procedura di adozione	a regime	Detrazione	-5,7	106.498	-53,3	persone fisiche
40	Art. 1, comma 1324-1326, della Legge n. 296/06; art. 1, comma 54 della Legge n. 220/2010 (legge di stabilità)	Detrazione per canoni di famiglia ai soggetti non residenti	2011		-4,2	3.500	-1.200,0	persone fisiche
41	Articolo 2, comma 5-bis, DLGS n. 184 del 1997	Detrazione contributi versati per il riscatto del periodo di corso di laurea dei familiari a carico	a regime		-1,7	3.565	-472,2	persone fisiche
42	Art. 15, comma 1-quadter, TUIR	Detrazione spese mantenimento cani guida	a regime	Detrazione	-0,3	578	-516,4	persone fisiche
43	Art. 1, comma 10, della Legge n. 62/2010	Detrazione per borse di studio erogate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano	a regime	Detrazione	-0,01	51	-125,9	persone fisiche
44	Art. 3, comma 3 lett. d-ter), TUIR	Esclusione dalla base imponibile delle somme corrisposte a titolo di borse di studio del Governo italiano a cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali	a regime	Esenzione				Perettori di borse di studio
45	art. 6, comma 13, 1.488/99	Esenzione dall'IRPEF delle borse di studio corrisposte nell'ambito del programma Socrates di cui alla Decisione 819/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 1995 nonché le somme aggiuntive corrisposte dalle Università a condizione che l'importo complessivo annuo non superi euro 7746,85	a regime					Perettori di borse di studio corrisposte nell'ambito del programma Socrates
46	art. 6, 1.978/89 e art. 4, 1.210/98	Esenzione dall'IRPEF delle borse di studio corrisposte da Università e istituti di istruzione universitaria per la frequenza dei corsi di perfezionamento e scuole di specializzazione, corsi di dottorato, attività di ricerca post dottorato o corsi di perfezionamento all'estero.	a regime					Perettori di borse di studio corrisposte per la frequenza di specifici corsi post laurea
<b>TOTALE AGEVOLAZIONI PER LA FAMIGLIA</b>					<b>-21.499,40</b>			



PER LAVORO E PENSIONI									
47/inite	Art. 13, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 5-bis, TUIR	di cui	Deduzione per redditi di lavoro dipendente e alcuni assimilati; redditi di pensione; per altri redditi di lavoro dipendente; per redditi di lavoro autonomo e di imprese minori	a regime	Deduzione	-37.726,00	28.320.000	-1.332,1	persone fisiche
48	Art. 51, comma 2, lett. a)		Non concorrono a formare il reddito i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati, nel limite di € 361.520, i contributi di assistenza sanitaria versati a enti o casse, che operano in ambiti prestabiliti, e versamenti previdenziali assistenziali	a regime		-9,178	23.679.492	-387,6	Lavoratori dipendenti
49	Art. 5, del D.L. n. 185/08; art. 2, comma 1, 56, della Legge n. 191/2009; art. 35 del D.L. n. 78/2010 e art. 1, comma 47, della legge n. 220/2010		Deassunzione premi di produttività - per l'anno 2011	2011	Imposta sostitutiva del 10%	-1.480,0	-		Lavoratori dipendenti
50	Art. 34, D.P.R. n. 601 del 1973		Esercizio dell'IRPEF; (comma 1) delle pensioni di guerra di ogni tipo, delle relative indennità accessorie, degli assegni connessi alle pensioni privilegiate ordinarie, delle pensioni concesse alle decorazioni militari d'Italia, nonché delle pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva e delle pensioni subalterne spettanti per menzionate, durante il servizio di leva obbligatoria; (comma 2) della pensione reversibile, della tredicesima mensile e delle indennità di accompagnamento, percepite dai caristi sposti ai sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382, (comma 3) dei sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici a titolo assistenziale.	a regime	Esercizio	-513,9	556.640	-523,3	Titolari di trattamenti pensionistici
51	Art. 10, comma 1, lett. e-bis, TUIR		Deduzione per contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui all'art. 252 del 2005 e alle forme pensionistiche complementari istituite negli stati membri dell'Unione Europea e negli stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo	a regime	Deduzione	-430,33	684.032	-429,1	persone fisiche
52	Art. 3, comma 3, lett. d-bis), TUIR		Esclusione della base imponibile della maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall'art. 1 della legge 25 dicembre 1988, n. 344	a regime	Esercizio	-283,6	-		Titolari di trattamenti pensionistici
53	Art. 2, comma 514, della legge n. 244/07; decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 marzo 2008		Deduzione sulle indennità di fine rapporto	a regime	Riduzione d'imposta	-204	-		Perceptorii delle indennità di fine rapporto il cui diritto alla percezione è maturato dal 01/04/2008
54	Art. 1, comma 9, della Legge n. 206/05		Clausola di salvaguardia per le indennità di fine rapporto di cui all'art. 17, comma 1, lett. e), del TUIR	a regime	Tassazione agevolata	-130	-		Perceptorii delle indennità di fine rapporto
55	Art. 4, comma 3, del D.L. n. 185/08; Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2009; art. 2, comma 136, della Legge n. 191/2009		Riduzione dell'IRPEF e delle addizionali IRPEF sul trattamento economico accessorio del personale del ministero della difesa	2011	Riduzione di imposta	-60	-		Titolari di redditi di lavoro dipendente del Ministero della Difesa
56	Art. 1, comma 204, della Legge n. 244/07; Art. 1, comma 7-bis, del D.L. n. 194/2009		Esclusione dalla tassazione dei redditi di importo fino a 8.000 euro - frontalieri	2011	Tassazione agevolata	-28	11.000	-2.545,5	Frontalieri
57	Art. 17, comma 1, lett. g)		Assoggettamento e tassazione separata delle plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di cinque anni e redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concordata, di imprese commerciali esercitate da più di cinque anni	a regime		-21,4	6.130	-3.817,3	Perceptorii degli emolumenti

58	Art. 17, comma 1, lett. d)	Assoggettamento a tassazione separata delle indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone	a regime		-16,9	17.329	-575,2	Perceptor degli emolumenti
59	Articolo 8, comma 5, Dlgs 252 del 2005	Deduzione per contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al d.lgs. 252 del 2005 nell'interesse dei familiari a carico	a regime		-10,47	23.128	-452,6	persone fisiche
60	Art. 3 del D.F.R. n. 6017/3	Esenzione dall'IRPEF delle retribuzioni di qualsiasi natura, le pensioni e le indennità di fine rapporto corrisposte dalla Santa Sede e dagli enti dalla stessa gestiti ai propri pendenti	a regime	Esenzione	-10,2	3.400	-3.000,0	Titolari di redditi corrisposti dalla Santa Sede
61	Art. 67, comma 1, lett. m) e Art.69, comma 2, TUIR	L'assunzione agevolata delle indennità di trasferta, dei rimborsi forfettari di spesa dei premi e dei compensi erogati ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale fa parte di cont. bande e filodrammatiche per persone fisiche dilettantistiche e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, delle federazioni sportive nazionali, dall'IRPEF, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo comunque denominato che persegua finalità sportive dilettantistiche	a regime	Tassazione agevolata	-10,2	989	-10.288,3	Titolari di alcune tipologie di redditi diversi
62	Art. 17, comma 1, lett. g-bis	Assoggettamento a tassazione separata delle plusvalenze di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 67 realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione	a regime		-6,2	5.804	-1.068,2	Perceptor degli emolumenti
63	Art. 10, comma 1, lett. D), TUIR	Deduzione delle somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali	a regime	Deduzione	-5,88	106.498	-53,3	persone fisiche
64	Art. 17, comma 1, lett. l)	Assoggettamento a tassazione separata dei redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle società indicate nell'art. 5 nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale o agli eredi in caso di morte del socio, e redditi impartiti ai soci in dipendenza di liquidazione anche concordata delle società stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso o dell'esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della liquidazione è superiore a cinque anni	a regime		-5	1.456	-3.434,1	Perceptor degli emolumenti
65	Art. 3, comma 2, art.4, comma 4 e art. 8, comma 2, della Legge n. 206/04	Esenzione dall'IRPEF delle pensioni e delle indennità corrisposte alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale natura	a regime	Esenzione	-3,6	650	-5.538,5	Vittime del terrorismo e delle stragi di tale natura
66	Art. 17, comma 1, lett. h)	Assoggettamento a tassazione separata dell'indennità per perdita dell'avvamento spettante al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti a usi diversi da quello di abitazione e indennità di avviamento delle farmacie spettanti al precedente titolare	a regime		-1,4	13.149	-106,5	Perceptor degli emolumenti
67	Art. 17, comma 1, lett. e)	Assoggettamento a tassazione separata delle indennità percepite per la cessazione da funzioni notariali	a regime		-0,8	137	-5.839,4	Perceptor degli emolumenti
68	Art. 17, comma 1, lett. j)	Assoggettamento a tassazione separata delle indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi (relativi a più anni)	a regime		-0,7	421	-1.662,7	Perceptor degli emolumenti
69	Art. 17, comma 1, lett. n)	Assoggettamento a tassazione separata dei redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alla lettera n), b), c) e p) del comma 1 dell'art. 44, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a cinque anni	a regime		-0,4	225	-1.777,8	Perceptor degli emolumenti

70	Art. 17, comma 1, lett. g-e-r	Assoggettamento a tassazione separata dei corrispettivi di cui all'art. 54, comma 1-quadro, se percepiti in unica soluzione	a regime		-0,3	133	-2.255,6	Perceptorii degli emolumenti
71	Art. 17, comma 1, lett. f)	Assoggettamento a tassazione separata delle indennità percepite da sportivi professionisti al termine dell'attività sportiva, se non rimborsati fra le indennità indicate all'art. 17, comma 1, lett. a)	a regime		-0,03	22	-1.363,6	Perceptorii degli emolumenti
72	Art. 17 del D.L. n. 185/08 e art. 44 del D.L. n. 78/2011	Detassazione ai fini Irpef e esecuzione Irpef sugli emolumenti percepiti da docenti e ricercatori che rientrano in Italia per svolgere la loro attività lavorativa. Le agevolazioni fiscali spettano per tre periodi di imposta.	2017	Riduzione dell'imponibile				Docenti e ricercatori scientifici
73	Art. 11, comma 2, TUIR	Esecuzione della tassazione per soggetti titolari di redditi di pensione	a regime	Esenzione	Perdita di gettito non rilevante	-		Titolari di trattamenti pensionistici fino a 7.500 euro
74	Art. 17, comma 1, lett. b)	Assoggettamento a tassazione separata degli arretrati di lavoro dipendente	a regime		-1.060,00	7.800.000,00	-135,90	Perceptorii degli emolumenti
75	Art. 17, comma 1, lett. e-bis	Assoggettamento a tassazione separata delle indennità di nobilita e del trattamento di integrazione salariale, corrisposti anticipatamente	a regime					Perceptorii degli emolumenti
76	Art. 17, comma 1, lett. m-bis	Assoggettamento a tassazione separata delle somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della deflazione in periodi di imposta precedenti. La presente disposizione non si applica alle somme rimborsate di cui all'art. 15, comma 1, lett. c), quinto e sesto periodo	a regime					Perceptorii degli emolumenti
77	Art. 51, comma 2, lett. e)	Non concorrono a formare il reddito le somministrazioni di vitto di parte del datore di lavoro, quelle in forme organizzate direttamente dal datore di lavoro e quelle da terzi nonché le prestazioni e le indennità sostitutive, nelle ipotesi previste dalle norme, nel limite di 5,29	a regime		-593,00	-	-	Lavoratori dipendenti
78	Art. 51, comma 2, lett. d)	Non concorrono a formare il reddito le prestazioni di servizi di trasporto collettivo.....	a regime					Lavoratori dipendenti
79	Art. 51, comma 2, lett. e)	Non concorrono a formare il reddito i compensi reversibili.....	a regime					Lavoratori dipendenti
80	Art. 51, comma 2, lett. f)	Non concorrono a formare il reddito l'utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al comma 1 dell'art. 100.....	a regime					Lavoratori dipendenti
81	Art. 51, comma 2, lett. f-bis	Non concorrono a formare il reddito le somme erogate dal datore di lavoro per frequenza, da parte dei familiari del dipendente, di asili nido, colonie estive e mensile per borse di studio	a regime					Lavoratori dipendenti
82	Art. 51, comma 2, lett. g)	Non concorrono a formare il reddito il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo annuo non superiore a € 2.965,83	a regime					Lavoratori dipendenti
83	Art. 51, comma 2, lett. h)	Non concorrono a formare il reddito le somme trattate al dipendente per oneri di cui all'art. 10 alle condizioni ivi previste, nonché le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso articolo 10, comma 1, lettera b). Gli importi delle predette somme ed erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro.	a regime					Lavoratori dipendenti

84	Art. 51, comma 2, lett. j)	Non concorrono a formare il reddito le mance percepite dai croupiers nella misura del 25% dell'ammontare percepito nell'anno	a regime						Lavoratori dipendenti
85	Art. 51, comma 3	Non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nell'anno a € 258,23	a regime						Lavoratori dipendenti
86	Art. 51, comma 4, lett. d)	Al fini della determinazione del fringe benefit, per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promissori si assume il 30% dell'importo del corrispettivo e una percentuale convenzionale di 15,000 applicata sulla base del costo chilometrico di esercizio decumabile dalle tabelle ACI elaborate in ciascun anno	a regime						Lavoratori dipendenti
87	Art. 51, comma 4, lett. b)	Al fini della determinazione del fringe benefit, in caso di concessione di prestiti, si assume il 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi anticipato al tasso applicato sugli stessi	a regime						Lavoratori dipendenti
88	Art. 51, comma 4, lett. c)	Al fini della determinazione del fringe benefit, per i fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, si assume la differenza tra la rendita catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese inerenti e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato stesso	a regime						Lavoratori dipendenti
89	Art. 51, comma 4, lett. c-bis	Al fini della determinazione del fringe benefit, per i servizi di trasporto ferroviario di persone prestati gratuitamente, si assume, al netto degli importi trattenuti, l'ammontare corrispondente all'importo medio per passeggero chilometro, per una percorrenza media convenzionale di 2,600 km	a regime						Lavoratori dipendenti
90	Art. 51, comma 3	Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte che eccede € 46,48 al giorno, elevati a € 77,47 per le trasferte all'estero	a regime						Lavoratori dipendenti
91	Art. 51, comma 6	Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai trasferisti concorrono a formare il reddito nella misura del 50%	a regime						Lavoratori dipendenti
92	Art. 51, comma 7	Le indennità di trasferimento, quelle di prima sistemazione e quelle equipollenti non concorrono a formare il reddito nella misura del 50% per un importo complessivo annuo non superiore a € 1.549,37 per i trasferimenti all'interno del territorio nazionale ed € 4.648,11 per quelli fuori del territorio nazionale o in destinazione a quest'ultimo	a regime						Lavoratori dipendenti
93	Art. 51, comma 8	Gli assegni di sede e le altre indennità percepite per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella misura del 50%	a regime						Lavoratori dipendenti
94	Art. 51, comma 4-bis	Il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come soggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base di retribuzioni convenzionali	a regime						Lavoratori dipendenti

95	Art. 52, comma 1, lett. a-bis	I compensi percepiti per attività libero professionale inammurata costituiscono reddito nella misura del 75%	a regime		-43,40	-	-	Percezioni redditi assimilati
96	Art. 52, comma 1, lett. b)	Non concorrono a formare il reddito le somme erogate ai titolari di cariche elettive, nonché a coloro che esercitano le funzioni di cui agli artt. 114 e 135 della Costituzione, a titolo di rimborso di spese.....	a regime					Percezioni redditi assimilati
97	Art. 52, comma 1, lett. d)	Le prestazioni pensionistiche complementari erogate dai fondi pensione, sia in forma di rendita che in forma di capitale, per la quota parte maturata dal 1° gennaio 2007, sono assoggettate a tassazione con imposta sostitutiva. La misura dell'imposta sostitutiva è fissata nella misura del 15% - ridotta di 0,30 punti percentuali all'anno per ogni anno eccedente il quindicesimo e con una riduzione massima di 6 punti percentuali. Per talune tipologie di anticipazioni e di riscatti l'imposta sostitutiva è stabilita nella misura del 25%	a regime					Percezioni redditi assimilati
98	Art. 52, comma 1, lett. d-bis	Sui lavori socialmente utili svolti da soggetti che hanno raggiunto l'età per la pensione di vecchiaia e che hanno un reddito complessivo non superiore € 9296,22 al netto del reddito derivante dall'abitazione principale, si applica, sulla parte dei lavori socialmente utili che eccede € 3098,74, l'aliquota del 23%, maggiorata delle addizionali vigenti	a regime		non rilevante	-	-	Percezioni redditi assimilati
99	Art. 4 del D.P.R. n. 601/75	Esenzione dell'IRPEF dei redditi derivanti dall'esercizio della funzione di ambasciatori e agenti diplomatici degli Stati esteri accreditati in Italia	a regime	Esenzione				Ambasciatori e agenti diplomatici
100	Art. 17, comma 1, lett. a)	Assoggettamento a tassazione separata del TFR, delle indennità equipollenti e delle altre indennità e somme	a regime		-4.617,0	5.440.000	-848,71	Percezioni degli emolumenti
101	Art. 17, comma 1, lett. c)	Assoggettamento a tassazione separata delle indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa	a regime					
102	Legge 30 dicembre 2010, n. 238	Rientro dei lavoratori e degli studenti in Italia. Riduzione, sui redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo e di impresa, dell'imponibile per le lavoratrici e i lavoratori	2013		non rilevante	-	-	Lavoratori e studenti che rientrano in Italia
103	Art. 11 del D. Lgs. 572/2000	Applicazione dell'imposta sostitutiva dell'11% sulle rivalutazioni del TFR maturate dal 2001	a regime					Percezioni del trattamento di fine rapporto
<b>TOTALE AGEVOLAZIONI LAVORO E PENSIONI</b>					<b>-56.812,13</b>			

EROGAZIONI LIBERALI E TERZO SETTORE									
104	Art. 14, comma 1, del D.L. n. 55/05	Deduzione delle erogazioni liberali in denaro e in natura a favore degli enti del terzo settore (Onlus, Ong, organismi di volontariato etc etc)	a regime	Deduzione	-62,7	596,913	-105,0	persone fisiche	
105	Art. 15, comma 1, lett. i-bis), TUIR	Deduzione per erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS e di altre persone giuridiche individuate con apposito decreto che svolgono attività umanitarie	a regime	Detrazione	-36,2	970,591	-37,3	persone fisiche	
106	Art. 10, comma 1, lett. i), TUIR	Deduzione delle erogazioni liberali in denaro a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa Cattolica Italiana	a regime	Deduzione					
107	Art. 10, comma 1, lett. i), TUIR	Deduzione delle erogazioni liberali in denaro di cui alla legge 5/6/88, 5/17/88 e 4/9/93	a regime	Deduzione					
108	Art. 16 della legge n. 116 del 1996	Deduzione erogazioni liberali in denaro in favore dell'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia	a regime		-9,2	108,667	-84,8	persone fisiche	
109	Art. 26, comma 2, legge n. 520 del 1995	Deduzione erogazioni liberali in denaro in favore della Chiesa Evangelica Luterana in Italia	a regime						
110	Art. 10, comma 1, lett. e), TUIR	Deduzione dei contributi annuali versati alle Unioni Comunità Ebraiche Italiane	a regime						
111	Art. 15, comma 1-bis, TUIR	Detrazione per erogazioni liberali in denaro a favore di partiti e movimenti politici	a regime	Detrazione	-8,1	18,516	-438,6	persone fisiche	
112	Art. 15, comma 1, lett. i-bis), TUIR	Detrazione per contributi associativi versati dai soci delle società di mutue seicorse	a regime	Detrazione	-7,8	114,909	-68,0	persone fisiche	
113	Art. 10, comma 1, lett. g), TUIR	Deduzione delle obbligazioni, donazioni e contributi in favore delle organizzazioni non governative	a regime	Deduzione	-4,3	53,464	-80,2	persone fisiche	
114	Art. 15, comma 1, lett. i-cv), TUIR	Detrazione per erogazioni liberali in denaro a favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche	a regime	Detrazione	-2,5	24,983	-100,3	persone fisiche	
115	Art. 10, comma 1, lett. i-quadro), TUIR	Deduzione delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università, fondazioni universitarie, istituzioni universitarie pubbliche, enti di ricerca pubblica e sigillati dal Ministero dell'Istruzione, nonché degli enti parco regionali e nazionali	a regime	Detrazione	-1,6	13,038	-120,1	persone fisiche	
116	Art. 15, comma 1, lett. b), TUIR	Detrazione per erogazioni liberali in denaro e in natura a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali e altre persone giuridiche che, senza scopo di lucro, svolgono attività di studio, ricerca e documentazione di rilevante valore culturale e artistico, nonché per le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre ed esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale.	a regime	Detrazione	-1,1	4,685	-231,3	persone fisiche	

117	Art. 15, comma 1, lett. c-ccies), TUIR	Detrazione per erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, centri e partiti senza scopo di lucro finalizzate a innovazione tecnologica, attività scolastiche e ampliamento offerta formativa	a regime	Detrazione	-1,0	26.384	-38,6	persone fisiche
118	Art. 15, comma 1, lett. f-quater), TUIR	Detrazione liberali in denaro a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri	a regime	Detrazione	-0,8	20.234	-39,5	persone fisiche
119	Art. 15, comma 1, lett. f), TUIR	Detrazione per erogazioni liberali in denaro in favore delle persone giuridiche che, senza scopo di lucro, svolgono attività nello spettacolo	a regime	Detrazione	-0,1	1.429	-74,2	persone fisiche
120	Art. 8, comma 3, della Legge n. 52/01	Detrazione per le donazioni effettuate all'ente ospedaliero "ospedale Galliera" di Genova	a regime	Detrazione	-0,04	51	-784,3	persone fisiche
121	Art. 1, comma 1, della Legge n. 28/99	Detrazione per erogazioni liberali in denaro alla Società di cultura "La Biennale di Venezia"	a regime	Detrazione	-0,005	71	-64,4	persone fisiche
122	Art. 35, comma 2, Dlgs 367 del 1996	Limite del limite di detrazione delle erogazioni liberali a favore degli enti operanti nel settore musicale che si trasformano in fondazioni	a regime					persone fisiche
<b>TOTALE AGEVOLAZIONI EROGAZIONI LIBERALI E TERZO SETTORE</b>					<b>-135,39</b>			
								<b>* ACCORDI CON CONFESIONI RELIGIOSE EX ART. 8 COST</b>

ALTRE AGEVOLAZIONI PER LE PERSONE FISICHE									
123	Art. 15, comma 1, lett. d), TUIR	Detrazione spese funebri	a regime	Detrazione	-118,2	423.365	-279,3	persone fisiche	
124	Art. 15, comma 1, lett. e), TUIR	Detrazione su interessi passivi e oneri accessori relativi a prestiti e mutui agrari	a regime	Detrazione	-21,5	46.822	-458,8	persone fisiche	
125	Art. 31, comma 1, TUIR	Reddito dominicale pari al 30% in caso di mancata coltivazione per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria	a regime	Riduzione di imponibile	-8,0	215.571	-37,2	Titolari di reddito dominicale	
126	Art. 31, comma 2, TUIR	Reddito dominicale pari a zero in caso di perdita del prodotto almento per il 30% in conseguenza di eventi naturali	a regime	Riduzione di imponibile	-13,1	29.354	-446,8	Titolari di reddito dominicale	
127	Art. 15, comma 1, lett. e-bis), TUIR	Detrazione spese veterinarie	a regime	Detrazione	-12,0	447.719	-26,9	persone fisiche	
128	Art. 35, TUIR	Reddito agrario pari a zero nelle ipotesi di cui all'art. 31, commi 1 e 2	a regime	Esenzione	-11,8	216.931	-34,2	Titolari di reddito agrario	
129	Art. 10, comma 1, lett. d-bis), TUIR	Detrazione delle somme restituite al soggetto erogatore se hanno concorso a formare il reddito negli anni precedenti	a regime	Detrazione	-5,7	106.498	-53,3	persone fisiche	
130	Art. 10, comma 1, lett. b), TUIR	Detrazione dell'indennità per perdita di avviamento corrisposta per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione di locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione	a regime	Detrazione	-5,7	106.498	-53,3	persone fisiche	
131	Art. 10, comma 1, lett. f-ee), TUIR	Detrazione delle erogazioni liberali in denaro per il pagamento degli oneri alternativi dei soggetti ammessi al patrocino a spese dello Stato	a regime	Detrazione	-5,7	106.498	-53,3	persone fisiche	



132	Art. 34, comma 8, primo periodo TUIR	Deduzione forfetaria del 25% per i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali. La deduzione è elevata al 40%, se il percettore non ha superato i 35 anni di età	a regime	Riduzione imponibile del reddito di lavoro autonomo, tassazione attenuata	-5,1	11,132	-457,3	Lavoratori autonomi, cooperanti e volontari delle ONG	
133	Art. 7, comma 2, lettera 2), sottiletra 4b), DL n. 70 del 2011	Rideterminazione dei valori dei terreni e delle partecipazioni posseduti alla data del 1° luglio 2011 - nei limiti tre anni (2012-2014) vi è complessivamente un maggior gettito per il versamento dell'imposta sostitutiva	2011	Applicazione di un'imposta sostitutiva	Maggior gettito nei primi anni per effetto della sostitutiva - perdita negli anni successivi per maggiori ammortamenti	-	-	Possessori di terreni edificabili e con destinazione agricola	
134	Art. 28 del TUIR	Redditi dominicali determinati su base catastale	a regime					Possessori di terreni	
135	Art. 34 del TUIR	Redditi agrari determinati su base catastale	a regime					Possessori di terreni	
136	Art. 37 del TUIR	Redditi dei fabbricati determinati su base catastale	a regime					Possessori di fabbricati	
<b>AGEVOLAZIONI FISCALITA' FINANZIARIA</b>									
137	Art. 26-ter, dpr 600/1973	Redditi di capitale da contratti di assicurazione vita e capitalizzazione, rendite da prestazioni pensionistiche e da rendite vitalizie con funzione previdenziale	a regime					Soggetti residenti e non residenti	
138	Art. 27-ter dpr 600/1973	Utili derivanti da azioni o strumenti finanziari ammessi nel sistema di deposito accentrato Monte Titoli spa	a regime					Soggetti residenti e non residenti	
139	Art. 26-quinquies dpr 600/1973	Redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani, diversi dai fondi immobiliari, e a fondi lussemburghesi sfere	a regime					Soggetti residenti e non residenti	
140	Art. 10-ter, c. 1 e 2, L. 77/1983	Quote o azioni di OICVM di diritto estero armonizzati (situati in UE o in Stati aderenti Accordo sullo SEE inclusi nella white list) e non armonizzati (situati in UE o in Stati aderenti Accordo sullo SEE inclusi nella white list e assoggettati a vigilanza nei paesi esteri di istituzione)	a regime					Soggetti residenti	
141	Art. 26-quinquies, c. 5, dpr 600/1973	Esenzione da ritenuta per i proventi derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani, diversi dai fondi immobiliari, o a fondi lussemburghesi storici	a regime	Esenzione				Soggetti residenti in Stati o territori inclusi nella white list, enti ed organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resti esecutivi in Italia, investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Paesi white list, banche centrali o organismi, che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato	
142	Art. 18, DPR 917/1986	Redditi di capitale di fonte estera	a regime					Soggetti residenti	
143	Art. 2, D. Lgs. 239/1996	Interessi ed altri proventi da obbligazioni e titoli similari di banche ed spa italiane quotate e di soggetti non residenti, nonché gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 DPR 601/1973, ed equiparati, depositati presso intermediari	a regime					Soggetti residenti e non residenti	
144	Art. 5, c. 2, D.lgs. 461/1997	Plusvalenze da partecipazioni non qualificate e redditi diversi di natura finanziaria relativi a rapporti con soggetti residenti o con soggetti residenti in Paesi non black list o in Paesi black list i cui titoli sono quotati e, in caso di titoli non quotati, con interpellio favorevole	a regime					Soggetti residenti e non residenti	
145	Art. 6, D.lgs. 461/1997	Plusvalenze da partecipazioni non qualificate e redditi diversi di natura finanziaria relativi a rapporti con soggetti residenti o con soggetti residenti in Paesi non black list o in Paesi black list i cui titoli sono quotati e, in caso di titoli non quotati, con interpellio favorevole	a regime					Soggetti residenti e non residenti	

146	Art. 7, D.lgs. 461/1997	Resultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio	a regime						Soggetti residenti e non residenti
147	Art. 26-bis, comma 1, del D.L.R. n. 66/973	Esenzione dalle imposte per i redditi di capitale menzionati nel comma 1 dell'art. 26-bis	a regime	Esercizio	-72,0				Soggetti residenti all'estero di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239
148	Art. 17, e. 3, D.L. gs. 252/2005	Trasazione dei rendimenti maturati presso il fondo pensione	a regime	Riduzione dell'importo di imposta sostitutiva sul risultato netto di gestione	-24				Fondi pensione
149	Art. 68, commi 6-bis e 6-ter, TUIR	Esenzione delle plusvalenze reinvestite in società costituita da non più di 3 anni che svolgono la medesima attività della società della quale le quote o le azioni sono state fittesse	a regime	Esercizio	-0,25	Trascurabile			Persone fisiche residenti per redditi conseguiti al di fuori attività d'impresa e soggetti non residenti
150	Art. 6, D.L. gs. 239/96	Esenzione dei proventi da titoli pubblici e privati di società quotate	a regime	Esercizio da imposta sostitutiva					Soggetti residenti in Stati o territori inclusi nella white-list con cui organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali (Italia, investimenti esteri, anarchy pays) di soggetti via tribunali, costituiti in Paesi inclusi nella white-list. Anche contratti o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato
151	Art. 5, e. 3, D.L. gs. 461/1997	Esenzione delle plusvalenze da partecipazioni non qualificate e dei redditi di natura finanziaria	a regime	Esercizio da imposti sostitutiva	Trascurabile				Soggetti non residenti di cui all'art. 6, D.L. gs. 239/1996
152	art. 7, e. 3 D.L. 351/2001	Esenzione da ritenute per i proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento immobiliare	a regime						Fondi pensione ed organismi di investimento collettivo del risparmio esteri inclusi in Stati o territori inclusi nella white-list, con cui organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali (reali esecutivi in Italia, banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato)
153	art. 7, e. 3, D.L. 351/2001	Ritenuta del 20% sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento immobiliare	a regime						Soggetti residenti indicati nell'art. 32, comma 3 del D.L. 78 del 2010, soggetti residenti diversi da quelli indicati nell'art. 32 che detengono una partecipazione non superiore al 5% del patrimonio del fondo, e soggetti non residenti
154	art. 8, comma 4 D.L. 70/2011	Assunzione dei titoli di scoppo emessi da banche con scadenza non inferiore a 18 mesi	a regime	Riduzione aliquota					Persone fisiche non esercenti attività d'impresa residenti e non residenti
<b>TOTALE ALTRE AGEVOLAZIONI (COMPRESO AGEVOLAZIONI FISCALITA' FINANZIARIA)</b>					<b>-15.845,02</b>				
<b>TOTALE AGEVOLAZIONI PERSONE FISICHE</b>					<b>-103.439,20</b>				

AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI ENTI NON COMMERCIALI									
155	Art. 6, del D.P.R. n. 601/1973	L'IRES è ridotta alla metà nei confronti di: a) enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza; b) istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademici, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche in venti scopi esclusivamente culturali; c) enti il cui fine è equiparato per legge al fine di beneficenza o di istruzione; d) istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro consorzi.	a regime	Riduzione imposta	-169,6	13,635	-12.365,2	Enti di assistenza e beneficenza	
156	Art. 100, TUIR	Deduzione dal reddito d'impresa con limiti determinati per le singole fattispecie: in cui: a) opere o servizi destinati ai dipendenti per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o simili; b) erogazioni liberali in favore di persone giuridiche che perseguono le finalità di cui alla lettera d), ovvero di ricerca scientifica, sociale, culturale, artistica e filantropica; c) ONLUS; d) erogazioni liberali in favore di persone giuridiche aventi sede nel mezzogiorno aventi esclusivo finalità di ricerca scientifica; e) erogazioni liberali a favore di concessionari privati per il radiodiffusione sonora a carattere comunitario; f) spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione e restauro delle cose vincolate.	a regime	Deduzione	-84,17	18.000	-4.076,4	Persone giuridiche - SP + PF reddito di impresa	
157	Art. 100, c.2, lett. d), TUIR	Deducibilità delle erogazioni liberali in denaro							
158	Art. 100, c.2, lett. e), TUIR	Deducibilità per un importo non superiore al 2% del reddito d'impresa delle erogazioni liberali in denaro							
159	Art. 100, c.2, lett. h), TUIR	Deducibilità delle erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 2.065,83 o al 2% del reddito d'impresa							
160	Art. 100, c.2, lett. i), TUIR	Deducibilità delle spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti nel limite del 5% dell'ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente							
161	Art. 100, c.2, lett. l), TUIR	Deducibilità delle erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 1.249,57 o al 2% del reddito di impresa							
162	Art. 100, c.2, lett. m), TUIR	Deducibilità delle erogazioni liberali in denaro							
163	Art. 100, c.2, lett. n), TUIR	Deducibilità delle erogazioni liberali in denaro							
164	Art. 100, c.2, lett. o), TUIR	Deducibilità delle erogazioni liberali in denaro							
165	Art. 100, c.2, lett. o-bis), TUIR	Deducibilità delle erogazioni liberali, nel limite del 2% del reddito d'impresa dirottamento e comunque nella misura massima di 70.000€ annui							
166	Art. 148, TUIR	Non commercialità delle attività svolta dagli enti associativi - con varie limitazioni sia oggettive che oggettive, in favore degli associati o partecipanti conformata alle finalità istituzionali.	a regime	Regime speciale	-54,73	3.9661	-1773,3	Enti di tipo associativo	
167	Art. 150, TUIR	Per le ONLUS non costituisce esercizio di atti di natura commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusiva finalità di solidarietà sociale. I proventi derivanti dall'esercizio delle attività altrettanto connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile.	a regime	Regime speciale				ONLUS	

168	Legge n. 398/91	Possibilità di optare per un regime fiscale agevolato per le associazioni sportive o relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva che svolgono attività dilettantistiche	a regime	Regime forfettario	-31,20	48.621	-431,7	Associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva che svolgono attività dilettantistiche
169	Art. 147, TUIR	Risparmio art. 15, c. 1, lett. a), lett. b), lett. b-bis, lett. c), lett. c-bis, lett. f-quadro e lett. f-ottavo del TUIR	a regime	Detrazione	-20,1	1.340	-15.014,9	Enti non commerciali
170	Art. 1, comma 353, della Legge n. 266/05 - attuato con DPCM 8.05.2007 revisione elibettata con DPCM 25.2.2009	Integrale deducibilità dei fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a fini di contributo o liberalità	a regime	Deduzione	-16,60	64	-259.375,0	Enti soggetti ad IRRES
171	Art. 20 del D.L. n. 269/2005	Credito d'imposta per acquisto di autoveicoli e mezzi antincendio da parte di associazioni di volontariato	a regime	Credito di imposta	-11,00	166	-68.750,0	Associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)
172	Art. 145, TUIR	La norma prevede, per gli enti non commerciali ammessi al regime di contabilità semplificata, la possibilità di optare per la determinazione forfettaria del reddito d'impresa, applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti un coefficiente di redditività corrispondente ad una classe determinata in base all'ammontare dei ricavi stessi, ed incrementando l'importo così determinato dei componenti del reddito di cui agli artt. 86, 88, 89 e 90 del TUIR.	a regime	Regime forfettario	-4,2	2.024	-2.075,1	Enti non commerciali
173	Art. 90, comma 1, della Legge n. 269/02	Estensione delle disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro	a regime	Regime agevolato	-1,00	780	-1.282,1	Società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro
174	Art. 146 (rinvio all'art. 10, C. 1, lett.g), TUIR	Deduzione del reddito complessivo degli enti non commerciali per i contributi, donazioni e obbligazioni a favore di organizzazioni non governative idonee ai sensi dell'articolo 28 della L. n. 49/1987, fino al 2% del reddito complessivo dichiarato.	a regime	Deduzione	0,55	52	16.576,9	Enti non commerciali
175	Art. 7 del D.P.R. n. 601/1973	Il reddito derivante dall'esercizio di attività commerciali svolte in occasione di manifestazioni propagandistiche da partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali o regionali e eventi di IRRES.	a regime	Esclusione dall'IRES del reddito derivante da manifestazioni propagandistiche	0,00			Partiti politici
176	Art. 38, comma 11, del D.L. 78.2010	Estensione della disciplina degli enti pubblici, ex art. 74, co. 2, lett. b), agli enti privati di previdenza per l'esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie.	a regime	Esclusione dal reddito d'impresa	nome non monitorabile con effetti ex post			Enti privati di previdenza obbligatoria
177	Art. 9-bis del D.L. n. 417/1991	La norma estende alle associazioni senza scopo di lucro ed alle pro-fisco le disposizioni di cui alla L. n. 398/1991, in punto di determinazione forfettaria del reddito.	a regime	Regime forfettario			stima compressa nel punto 168	Associazioni senza fini di lucro e associazioni pro-fisco
178	Art. 1 della Legge n. 28/99 (Fondazione La Biennale di Venezia)	Deducibilità delle erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 30% del reddito di impresa	a regime	Deduzione	0,00			Persone giuridiche

179	Art. 1, comma 3, della Legge n. 28/99 (Fondazione La Biennale di Venezia)	I proventi percepiti nell'esercizio di attività commerciali svolte in conformità agli scopi istituzionali sono esentati dalle imposte sui redditi	a regime	Esenzione				Fondazione La Biennale di Venezia
180	Art. 25 del D. Lgs. n. 36/796	Trattamento agevolato per le erogazioni liberali a favore delle fondazioni musicali	a regime	Donazioni e Decuzioni		stima compresa nel punto 156		Persone fisiche e persone giuridiche
181	Art. 13, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 46/397	Non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa le cessioni gratuite di derrate alimentari e prodotti farmaceutici alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa (c.2) Non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio di imprese i beni non di lusso diversi da quelli indicati al c. 2, alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa (c.3)	a regime	Esenzione				Persone giuridiche
182	Art. 25, commi 1-bis), e 2, della Legge n. 13/99	Non concorrono a formare il reddito imponibile, per un numero di eventi complessivamente non superiore a 2 per anno e per un importo non superiore al limite annuo fissato con DM: a) i proventi realizzati nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali; b) i proventi realizzati tramite raccolta pubblica di fondi, in conformità all'art. 145, c. 3, lett. 4)	a regime	Esenzione		stima compresa nel punto 168		Associazioni sportive dilettantistiche
183	Art. 54 della Legge n. 342/2000	Non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio d'impresa e sono considerati distrutti ai fini IVA, i prodotti editoriali e le donazioni informatiche ceduti gratuitamente a enti locali, religiosi, ecc.	a regime	Non imponibilità ai fini Iva	-1,00			Enti locali, agli istituti di previdenza e pena, alle istituzioni ospedaliere, agli orfanotrofi ed enti religiosi
184	Art. 99, comma 11-bis, della Legge n. 289/02	La pubblicità realizzata negli impianti utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai 3.000 posti si considera occasionale, ai fini dell'imposta sugli spettacoli, sugli intrattenimenti ( art. 7-softus, DL 7/2004) e dell'imposta sulla pubblicità (art.1, c. 128, l. 266/2003)	a regime	Esenzione	-5,00			Associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro
185	Art. 90, comma 23, della Legge n. 289/02	Possono essere riconosciute esclusivamente le indennità e i rimborsi di cui all'art. 67, e 1, lett. m) del Tur	a regime	Riduzione di imposta	-1,00			Dipendenti pubblici che prestano la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche a titolo gratuito
186	Art. 92 della Legge n. 289/02	Esenzione del pagamento dell'imposta sugli intrattenimenti per lo svolgimento occasionale delle attività indicate nella tariffa allegata al DPR n. 640 del 1972 a favore dei centri sociali per anziani	a regime	Esenzione	-0,30			Centri sociali per anziani gestiti da ONLUS, da ass. o enti di promozione sociale, da fondazioni o enti di patronato, da org. di volontariato nonché da altri soggetti le cui finalità rientrano nei principi generali del sistema integrato di interventi sociali
187	Art. 2, comma 31 della Legge n. 350/03	Estensione delle disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche (legge 16 dicembre 1991, n. 398) alle associazioni bandistiche (cori amatoriali, fiordammatiche, di musica e danza popolare)	a regime	Regime forfettario		stima compresa nel punto 168		Associazioni bandistiche e cori amatoriali, fiordammatiche, di musica e danza popolare legittimamente costituite senza fini di lucro
188	Art. 25, comma 3, del D. Lgs. n. 28/04	Le quote versate dai soci e gli incassi derivanti dall'emissione dei titoli di accessi ai soci non concorrono a formare reddito imponibile	a regime	Esenzione				Circoli e associazioni nazionali di cultura cinematografica a condizione che siano enti non commerciali
189	Art. 14 del D.L. n. 35/05, attuato con DPCM 8/05/2007 revisione effettuata con DPCM 25.2/2009	Deducibilità, nel limite del 19% del reddito e per un massimo di 70.000 euro annui, delle liberalità, in denaro o in natura	a regime	Detrazione		stima compresa nel punto 156		Persone fisiche e persone giuridiche

190	Art. 1, commi 185, 187, della Legge n. 296/06 - DM 8/11/2007 n. 228 (regolamento) - DM 3 luglio 2008 (individuazione dei soggetti per gli anni di imposta 2008 e 2009) - DM 4 febbraio 2010 (individuazione dei soggetti per l'anno d'imposta 2009) - e in corso la procedura per l'individuazione dei soggetti per l'anno di imposta 2010	Art. 74, comma 1, TUIR	Equiparazione ai soggetti scenti dall'articolo 74, comma 1 del TUIR per le associazioni operanti nella manifestazione in ambito locale ma di particolare interesse storico, artistico e culturale	a regime	Esenzione	-5,00		Associazioni che operano per la realizzazione e che partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni delle comunità locali
191		Art. 74, comma 1, TUIR	Non soggezione ad IRES degli organi e delle amministrazioni dello Stato, dei comuni, dei consorzi tra enti locali, delle associazioni e degli enti gestori di demanio collettivo, delle comunità montane, delle province e delle regioni	a regime				Organi e le amministrazioni dello Stato, comuni, consorzi tra enti locali, associazioni e enti gestori di demanio collettivo, comunità montane, province e regioni
192		Art. 74, comma 2, TUIR	Non commercialità dell'esercizio di funzioni statali svolte da enti pubblici e delle attività previdenziali, assistenziali e sanitarie svolte da enti pubblici istituiti separatamente a tal fine, comprese le ASI, nonché delle attività previdenziali e assistenziali svolte da enti privati di previdenza obbligatoria.	a regime				Enti pubblici, comprese le ASI, nonché enti privati di previdenza obbligatoria che svolgono attività previdenziali e assistenziali.
193	Art. 2, comma 115, legge 25 dicembre 2009 n. 191 (Legge finanziaria 2010)		Estensione della non soggezione ad Ires prevista dall'articolo 74, comma 1 del TUIR per gli organi e le amministrazioni dello Stato e gli altri enti territoriali, a comunità costituite nella provincia autonoma di Trento ai sensi della legge provinciale 10 giugno 2006, n. 3.	a regime				Comunità costituite nella provincia autonoma di Trento ai sensi della legge provinciale 10 giugno 2006, n. 3.
194		Art. 143, comma 3, TUIR	Esclusioni dalla base imponibile degli enti non commerciali dei seguenti proventi: a) fondi ricevuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, campagne di sensibilizzazione; b) contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività in regime di convenzione o accreditamento, aventi finalità sociali esercitate in conformità alle finalità istituzionali.	a regime				Tutti gli enti non commerciali
195		Art. 78, comma 8, legge 413/1991	Determinazione fidejussa del reddito imponibile e dell'iva per le associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo relativamente alle attività di assistenza rese agli associati.	a regime		-0,1	273	Associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo
196		Art. 8, comma 4, legge 26/5/1991 (legge quadro sul volontariato)	Non imponibilità ai fini delle imposte sui redditi dei proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali, qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato.	a regime				Organizzazioni di volontariato
197		Art. 20 legge 383/2000	Non è considerata commerciale, così come per gli associati, la cessione di beni e la prestazione di servizi rese da associazioni di promozione sociale nei confronti dei familiari conviventi degli associati.	a regime				Associazioni di promozione sociale
198		Art. 21 legge 383/2000	Esenzione della base imponibile ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti delle quote e dei contributi corrisposti alle associazioni di promozione sociale.	a regime				Associazioni di promozione sociale
199		Art. 8, comma 3, DL 90/90 convertito dalla legge 165/1990	Non costituiscono attività commerciali le prestazioni aventi per oggetto lo svolgimento di attività didattiche e culturali a carattere nazionale o internazionale da collegi universitari legalmente riconosciuti e posti sotto la vigilanza del Ministero dell'università e della ricerca, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiale didattico.	a regime				Istituti universitari riconosciuti
200		Art. 8, comma 2, DL 90/90 convertito dalla legge 165/1990	Non costituiscono attività commerciali le attività svolte da consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario.	a regime				Consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario.
<b>TOTALE AGEVOLAZIONI ENTI NON COMMERCIALI</b>						<b>-403,47</b>		

AGEVOLAZIONI SULLE IMPOSTE DIRETTE IN MATERIA DI IMPRESA								
	Cuneo fiscale		a regime	Deduzione dei costi del personale nella determinazione della base imponibile			Tutti i soggetti passivi Imp. esercenti le Amministrazioni pubbliche e le imprese operanti in concessione o a forfait	
201	Art. 1, commi 266-269, della Legge n. 296/06				-4.455,00	1.131.819	-3.356,1	
202	Art. 15, commi 10, 11 e 12 del decreto legge n. 185 del 2008. Imposta sostitutiva sui maggiori valori attribuiti in bilancio, all'investimento, ai marchi di impresa e alle attività immateriali.	In deroga alle disposizioni del comma 2-ter dell'art. 176 del TUIR e del relativo decreto di attuazione, il soggetto beneficiario dell'operazione straordinaria può assoggettare, in tutto o in parte, i maggiori valori attribuiti in bilancio all'avviamento ai marchi di impresa e alle altre attività immateriali, all'imposta sostitutiva, di cui al medesimo comma 2-ter dell'art. 176, con l'aliquota del 16%. I maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva si considerano riconosciuti fiscalmente a partire dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è versata l'imposta sostitutiva. La deduzione di cui all'art. 103 del TUIR e agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, del maggior valore dell'avviamento e dei marchi d'impresa può essere effettuata in misura non superiore ad un nono, a prescindere dall'imputazione al conto economico e decorre dal periodo d'imposta successivo a quello nel corso del quale è versata l'imposta sostitutiva. A partire dal medesimo periodo d'imposta di cui sopra saranno deducibili le quote di ammortamento del maggior valore delle altre attività immateriali.		a regime	-1.171,00	239	-4.899.581,6	Soggetti che effettuano operazioni straordinarie
203	Art. 1, comma 48 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 Imposte sostitutive per il malinteso delle differenze dei valori civili e fiscali originati da deduzioni extracomunitarie (Quadro EC) DM 3 marzo 2008	Possibilità, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva di recuperare a tassazione le differenze tra il valore civile ed il valore fiscale dei beni e degli altri elementi individuati nel quadro EC della dichiarazione dei redditi, originata dalle deduzioni extracomunitarie effettuate fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, con conseguente malinteso dei valori fiscali ai maggiori valori civili. Misura dell'imposta sostitutiva: 1,2% fino a 5 milioni di euro; 1,4% da 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro; 1,6% sulla parte che eccede i 10 milioni di euro.		a regime. E' sempre possibile esercitare l'opzione relativamente alle differenze residue non tassabile.	-771,10	29.696	-25.966,5	Soggetti IRPEIS
204	Art. 1, comma 2, del D.L. n. 324/97; Art. 1, comma 54, della Legge n. 239/04; Art. 5-sexies, del D.L. n. 203/05	Credito d'imposta per l'acquisto di veicoli alimentati a metano o GPL o a iniezione elettrica o per l'installazione di impianti di alimentazione a metano e GPL.		a regime	-691,00	68	-10.161.764,7	Imprese costruttrici o importatrici di imprese di installazione di impianti
205	Art. 6 del D.L. n. 63/02	Non oneroso e bonario il reddito imputabile delle società cooperative e dei loro consorzi la quota degli utili netti annuali destinata a riserva minima obbligatoria.		a regime	-379,85	Frequenze: 28105 cooperative in utile, di cui 498 Banche di credito cooperative, 3161 cooperative agricole	-156.231,0	Società cooperative e loro consorzi
206	Art. 1, comma 271, della Legge n.296/06; Art. 1, comma 284, della Legge n.244/07 (riconfermato - art. 2 comma 3 DL 03/06/2008 n. 97)	Credito d'imposta per nuovi investimenti nelle aree delle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato CE		2013	-359,80	2.303	-156.231,0	Imprese

207	Art. 1, comma 47 legge n. 244 del 2007 e art. 176, comma 2-ter, del TUR. D.M. 25 luglio 2008 Imposta sostitutiva sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo conseguenti immobilizzazioni materiali e immateriali.	Per le operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti di aziende) di cui agli articoli 172, 173 e 176 del TUR, l'art. 176, comma 2-ter, del TUR, prevede che, in alternativa al regime di neutralità fiscale, sia possibile optare per l'applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo costituiti da immobilizzazioni materiali e immateriali, incluso l'avvicinamento, di un'imposta sostitutiva. Misure dell'imposta sostitutiva: - 2% fino a 5 milioni di euro; - 4% da 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro; - 6% sulla parte che eccede i 10 milioni di euro.	a regime	-574,80	2.291,00	-119.947,6	Soggetti che effettuano operazioni straordinarie
208	Art. 12 del D.P.R. n. 601/1973	Per le società cooperative e loro consorzi sono ammesse in deduzione dai redditi le somme ripartite tra i soci sotto forma di restituzione di una parte del prezzo di beni e servizi acquistati o di maggiore compenso per i conferimenti effettuati.	a regime	-86,50	23.604	-3.664,6	Società cooperative e loro consorzi
209	Art. 45, commi 1, del D.Lgs. n. 446/97; art. 2, comma 1, della Legge n. 203/08	Aliquota IRAP agricoltura: ridotta al 1,9% in luogo del 3,9%	a regime	-207,00	197.220	-1.049,6	Produttori agricoli titolari di redditi agrario
210	Art. 12 della Legge n. 904/77; art. 1, commi 460 e 464, della Legge n. 311/04; art. 82, comma 28, del D.L. n. 112/08	Non concorrono al reddito imponibile delle cooperative le somme destinate alle riserve indivisibili, a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirle tra i soci, sia durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento. Tale norma non si applica alle cooperative a mutualità prevalente per la quota del 20% degli utili netti delle cooperative agricole (80% degli utili netti delle cooperative e delle altre cooperative) per la quota del 55% degli utili netti delle società cooperative e di consumo. La limitazione non si applica alle cooperative e società cooperative NON a mutualità prevalente la delimitazione è limitata al 30% degli utili, se la quota è destinata a riserva indivisibile prevista dallo statuto.	a regime	-119,80	28.105	-4.262,6	Società cooperative e loro consorzi
211	Art. 1, commi da 96 a 117, della Legge n. 244/07	Regime dei contribuenti minimi. Esso prevede, per i soggetti rispondenti ai requisiti previsti dalla norma, l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali con aliquota del 20%. I contribuenti minimi sono esenti da Imp. inoltre, non addebitano l'IVA sulle vendite, né hanno diritto alla detrazione per l'IVA sugli acquisti. Essi possono, peraltro, optare per l'applicazione dell'IVA e dell'imposta sul reddito nei modi ordinari.	a regime	-122,90	506.000,00	-242,9	Persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni
212	Art. 11, D.P.R. n. 601/1973; art. 1, comma 461, della Legge n. 311/2004	Sono esenti da IRIS i redditi conseguiti da società cooperative agricole e loro consorzi mediante l'altalenamento di amianti con mangini ottenibili per almeno quattro da terreni dei soci nonché mediante la manipolazione, conservazione, e di valorizzazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici e di animali contenenti prevalentemente dai soci. I redditi conseguiti dalle cooperative della piccola pesca e dai loro consorzi sono esenti da IRIS. Tali esenzioni non operano limitatamente al 20% degli utili netti annui.	a regime	-104,34	8.601	-12.131,1	Società cooperative agricole e loro consorzi
213	Art. 11, D.P.R. n. 601/1973; art. 1, commi 462 e 463, l. n. 311/2004	I redditi conseguiti dalle società cooperative di produzione e lavoro, limitatamente al reddito imponibile derivante dall'individuabilità dell'imposta regionale sulle attività produttive, sono esenti da IRIS se l'ammontare delle deduzioni effettivamente corrisposte ai soci non è inferiore al cinquante per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi (tra cui quelli relativi alle materie prime e sussidiarie, Se l'ammontare delle esenzioni è di 50 ma non al 25 per cento dell'ammontare complessivo degli altri costi IRIS è ridotta alla metà.	a regime				Società cooperative di produzione e lavoro





222	Art. 15, commi 7, 8 e 8-bis, D.L. n. 185/2008 D.M. 30 luglio 2009 Imposte sostitutive per allineamento delle divergenze derivanti dall'eliminazione di ammortamenti, di rettifiche di valori e di fondi di ammortamento per i soggetti IAS.	Possibilità, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva di recupero e tassazione (o quindi rimborsata) le differenze tra il valore fiscale e quello contabile; - dall'eliminazione di ammortamenti, di rettifiche di valore e di fondi di ammortamento per effetto dei commi 5 e 6 dell'articolo 15 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 (comma 7); - dalle variazioni che intervengono nei principi contabili IAS/IFRS adottati, rispetto ai valori e alle qualificazioni che avevano in precedenza assunto rilevanza fiscale (comma 8); - variazioni registrate in sede di prima applicazione dei principi contabili definiti successivamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 (comma 8). Misura dell'imposta sostitutiva: 5 milioni di euro; -4% da 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro; -6% sulla parte che eccede i 10 milioni di euro.	a regime	Regime forbitario di determinazione del reddito imponibile	-43,10	319	-135.109,7	Soggetti titolari di reddito d'impresa
223	Art. da 155 a 161, TUIR	Viene introdotto un particolare regime (c.d. <i>bonnage tax</i> ) di determinazione del reddito dei soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera a), del TUIR, derivante dall'utilizzo delle navi indicate nell'art. 8-bis, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/1997, iscritte nel registro internazionale di cui al D.L. n. 437/1997, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 30/1998. Il regime è opzionale e comporta la determinazione del reddito in via forfetaria secondo i criteri previsti dall'art. 156 del TUIR.	a regime	Regime forbitario di determinazione del reddito imponibile	-36,20	77	-476.129,9	Soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera a), del TUIR (società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato).
224	Art. 8, comma 10, lett. d), della Legge n. 448/98	Credito d'imposta sulle reti di teletrasmissione alimentato con biomassa ed energie geotermiche	a regime	Credito d'imposta	-26,50	157	-168.786,8	Gestori di reti di teletrasmissione alimentato con biomassa in comuni delle zone climatiche E ed F e gestori di impianti e reti di teletrasmissione alimentati da energia geotermica
225	Art. 11 della Legge n. 59/92	I versamenti effettuati ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11, comma 1, della L. n. 59/1992, effettuati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lett. a) del TUIR sono esenti da imposte e sono deducibili, nei limiti del 3%, dalla base imponibile del soggetto che effettua l'erogazione.	a regime	Deduzione del reddito d'impresa	-19,10	28.106	-679,6	Società cooperative e loro consorzi
226	Art. 4, comma 2, del D.L. n. 457/97, art. 13, comma 3, della L. 488/1999 e art. 145, comma 66, della L. n. 388/2000	Il reddito derivante dall'utilizzo di navi iscritte nel registro internazionale concorre in misura pari al 20% a formare il reddito complessivo ai fini IRES e IRPEF.	a regime	Riduzione imponibile	-22,47	58	-387.413,8	Soggetti che esercitano l'attività armatoriale tramite utilizzo di navi iscritte nel Registro Internazionale
227	Art. 20 del D.L.G.S. n. 60/99	Credito d'imposta a favore degli esercenti delle sale cinematografiche commisurato ai corrispettivi al netto dell'IVA	a regime	Credito d'imposta	-22,00	952	-23.665,2	Esercenti sale cinematografiche
228	Art. 1, comma 49, legge 24 dicembre 2007, n. 244 D.M. 19 marzo 2008 Regime del consolidato e della trasparenza - imposta sostitutiva ai disallineamenti	Possibilità di assoggettare ad imposta sostitutiva dell'IRES pari al 6%, il netto delle rettifiche già operate, l'ammontare delle differenze tra valori civili e valori fiscali degli elementi patrimoniali delle società aderenti al consolidato fiscale, risultanti dal bilancio relativo all'esercizio precedente a quello di esercizio dell'opzione per l'adesione al consolidato o di rinnovo dell'opzione stessa, da addebitare ai sensi degli articoli 138 e 141 del TUIR. La disposizione si applica anche per le differenze da riallineare ai sensi dell'articolo 115 del TUIR, relativamente al regime della trasparenza.	a regime		-16,70	241	-69.294,61	Società aderenti al consolidato fiscale o che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale, ovvero che intendono optare per il consolidato nazionale o mondiale e per la trasparenza fiscale

229	Art. 1, comma 1094, della Legge n. 296/06 come modificato dall'art.1, comma 177, Legge n. 244/07	Possibilità per la società di persone e la società a responsabilità limitata, esercitata da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci, di determinare il reddito applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25 per cento.	a regime	Imposizione sostitutiva	-14,54	437	-33.272,3	Società di persone, società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci
230	Art.1, commi 1093 Legge n. 296/06	Possibilità per le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative che rivestono la qualifica di società agricole ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 93 di optare per la determinazione catastale del reddito, ex articolo 32 del Tuir.						Società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative che rivestono la qualifica di società agricole ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 93
231	Art. 7, comma 3, della Legge n. 59/92	Non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette le quote di utili destinate ad aumento gratuito del capitale sociale, anche in deroga ai limiti massimi di partecipazione, purché nei limiti della variazione dell'indice dei prezzi al consumo succeduti dall'utile.	a regime	Detrazione dal reddito d'impresa	-5,40	271	-19.926,2	Società cooperative e loro consorzi
232	Art. 24 del D.Lgs.504/1994	Credito d'imposta a favore dei titolari di licenze di taxi-noleggio con conducente	a regime	Credito d'imposta	-13,00	13.694	-828,3	Imprese titolari licenze taxi
233	art.4, comma 1, del D.L. n. 457/97 e art. 13, comma 2, della L. 488/1999	Credito d'imposta a favore imprese amatoriali	a regime	Credito d'imposta	-180,00	1.100	-163.656,4	Soggetti che esercitano l'attività amatoriale tramite utilizzo di servizi iscritti nel Registro internazionale
234	Art. 1, comma 172 della Legge n. 244/07; art. 2, comma 2, della Legge n. 203/08	Estensione del beneficio di cui all'art. 4, comma 2, del D.L. n. 457/1997, nel limite dell'80%, alle imprese che esercitano la pesca estera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.	a regime		-10,80			Imprese esercenti pesca costiera e pesca nelle acque interne e lagunari
235	Art.1, commi 238-240, della Legge n. 244/07	Credito d'imposta in favore delle piccole e medie imprese commesseidi per l'adozione di misure atte a prevenire il rischio di furti, rapine e altri atti illeciti	2010	Credito d'imposta	-7,70	4.324	-1.780,8	PMI
236	Art.1, commi 232-235 della Legge n. 244/07	Credito d'imposta in favore degli esercenti attività di rivendita di generi di monopolio per l'adozione di misure atte a prevenire il rischio di furti, rapine e altri atti illeciti	2010	Credito d'imposta	-3,50	3.322	-1.353,6	Esercenti rivendita monopolisti
237	Art. 5 della Legge n. 449/97	Credito d'imposta a favore delle PMI per la ricerca scientifica	a regime	Credito d'imposta	-3,40	117	-29.059,8	PMI
238	Artt. 3 e 4, della Legge n. 193/2000 e D.M. n. 87/02	Credito d'imposta assunzione lavoratori detenuti	a regime	Credito d'imposta	-3,20	300	-10.666,7	Imprese che a decorrere dal 28 luglio 2000, assumono lavoratori dipendenti che a tale data risultano detenuti o internati presso istituti penitenziari.



249	Art. 8 della legge 21 novembre 2000, n. 342	Previsione di un'imposta sostitutiva, con l'aliquota del 19%, delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti o cessioni di beni o aziende a favore dei Centri di assistenza fiscale (CAF).	a regime	Trascurabile	39	Chi effettua conferimenti di beni o aziende. L'imposta sostitutiva è applicabile anche alle società di persone; il cui capitale sociale sia posseduto a maggioranza assoluta dalle associazioni o dalle organizzazioni di cui all'art. 32 (comma 3, lettere a), b), c), d), e) e f), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
250	Art. 15 legge 25 gennaio 1994, n. 86 Imposta sostitutiva dei fondi immobiliari chiusi	Le società di gestione del risparmio, relativamente ai fondi comuni di investimento immobiliare già istituiti nel settembre 2001, possono assoggettare ad imposta sostitutiva IRIS del 25% il reddito relativo alla gestione di ciascun fondo.	a regime	Trascurabile	7	Società di gestione di fondi immobiliari chiusi
251	Art. 1, commi da 341 a 341 ter della Legge n. 296/06; art. 1, commi da 363 a 363, della Legge n. 244/07	Disciplina sulle zone franche urbane (ZFU). La disciplina si applica 9 anni dalla costituzione tra gli anni 2008-2012. Il regime è stato autorizzato dalla CE nell'ottobre 2009. In attesa di emanazione del decreto attuativo.	2012	Disposizione non attuata		Piccole e microimprese costituite nelle ZFU tra il 1 gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012
252	Art. 1, comma 1075, Legge n. 296/06	Credito d'imposta settore agricolo aree svantaggiate - credito d'imposta sugli acquisti di beni strumentali.	2013	Disposizione non attuata		imprese settore agricolo
253	Art. 22 del D.P.R. n. 601/73	I proventi dei fondi di garanzia di cui alle leggi n. 454/1961 e n. 1068/1964, e al decreto-legge n. 976/1966, convertito nella L. n. 1142/1966, derivanti da contributi a fondo perduto, periodici o una volta tanto, dello Stato o di altri enti, nonché quelli derivanti dalle somme che le aziende e istituti di credito mantengono sui finanziamenti assistiti da garanzie e versati successivamente ai fondi, non concorrono a formare il reddito dei fondi stessi, ai fini IRIS, a condizione che il loro ammontare venga integralmente destinato a costituire o incrementare un fondo di garanzia.	a regime	Debitazione dal reddito d'impresa		Fondi di garanzia di cui alle leggi nn. 454/1961 e 1068/1964, nonché al decreto-legge n. 976/1966, convertito nella L. n. 1142/1966
254	Art. 31 del D.P.R. n. 601/73	Sono esenti da IRIS e da IRPEF gli interessi, i premi e gli altri frutti dei titoli del debito pubblico, dei buoni postali di risparmio, delle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa di Risparmio e prestiti e delle altre obbligazioni e titoli similari emessi da amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, da regioni, province e comuni.	a regime	Esenzione dall'imposta sul reddito. L'esenzione è stata abolita per le emissioni successive al 30/9/1987.		Tutti i soggetti
255	Art. 2, comma 6, della Legge n. 350/03	Modifiche in favore del settore agricolo: - criteri per l'individuazione delle attività agricole "comesse" comunque produttive di reddito agrario di cui all'art. 32, comma 1, lettera c) del Tur. - Rinvio alle attività di cui al terzo comma dell'art. 2135 del c.c. e previsione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per l'individuazione dei beni che possono essere oggetto delle attività agricole "comesse"; - nuovo articolo 36-bis del Tur modality, opzionale, di determinazione del reddito delle "altre attività agricole"; - applicazione dei coefficienti di redditività di cui all'articolo 36-bis del Tur per la determinazione dei redditi derivanti dalle attività commerciali non esercitate abitualmente dai soggetti che svolgono le attività di cui all'articolo 35 del Tur eccedenti i limiti di cui al comma 2, lettera c).	a regime	Determinazione causale del reddito derivante da attività considerate comesse alle attività agricole		Soggetti che svolgono attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli, ausoretti non svolti sul terreno

256	Art. 2, comma 8, della Legge n. 350/03	Esecuzione dell'IRRES dei redditi conseguiti da società cooperative agricole e loro consorzi mediante l'allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno un quarto dai terreni dei soci nonché mediante la manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci.	a regime	Esenzione dall'imposta sul reddito	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Cooperative agricole e loro consorzi	
257	Art. 1, commi 366-371-ter, della Legge n. 266/05; Art. 6 bis del D.L. n. 112/08; Art. 3 del D.L. n. 5/09	Distretti produttivi e reti di imprese	a regime	Detassazione	Detassazione	Detassazione	Detassazione	Detassazione	Imprese di un distretto produttivo	
258	Art. 1, commi 366-371-ter, della Legge n. 266/05; Art. 3 del D.L. n. 5/09; Art. 42 del D.L. 78/10	Reti di impresa	a regime	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Imprese che aderiscono ad una rete di imprese	
259	Art. 15, comma 1-bis, del D.L. n. 81/2007	Credito di imposta per i nuovi investimenti nelle aree svantaggiate del settore ittico.	2013	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	Imprese del settore ittico	
260	Art. 2, commi da 218 a 220, della Legge n. 244/2007	Procedura accelerata di ammortamento dei beni mobili registrati con esito ammortizzabile ai fini fiscali non inferiore a 10 anni ed equipaggiato di almeno 6 persone qualora siano concessi in locazione finanziaria con obbligo di acquisto da un Gruppo europeo di interesse economico (GIEE) o da una società per azioni o a responsabilità limitata per le quali sia stata esercitata l'opzione prevista dall'articolo 115, comma 4, del Tuir (trasparenza fiscale), ad un'impresa che li destini all'esercizio della propria attività abituale.	a regime	Esclusione dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 192, commi 1, 2, 3 e 7, del Tuir.	Esclusione dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 192, commi 1, 2, 3 e 7, del Tuir.	Esclusione dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 192, commi 1, 2, 3 e 7, del Tuir.	Esclusione dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 192, commi 1, 2, 3 e 7, del Tuir.	Esclusione dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 192, commi 1, 2, 3 e 7, del Tuir.	Titolari di beni mobili registrati	
261	Art. 2, commi 178, della Legge n. 191/09	Agevolazione strumenti finanziari emessi da banche a finanziamento di iniziative economiche nel Mezzogiorno	a regime	Riduzione dell'aliquota della ritenuta d'imposta al 5 per cento	Riduzione dell'aliquota della ritenuta d'imposta al 5 per cento	Riduzione dell'aliquota della ritenuta d'imposta al 5 per cento	Riduzione dell'aliquota della ritenuta d'imposta al 5 per cento	Riduzione dell'aliquota della ritenuta d'imposta al 5 per cento	Persone fisiche non esercenti attività di impresa	
262	Art. 40 del D.L. 78/10	Fiscalità di vantaggio per il mezzogiorno	a regime	Riduzione aliquota IRAP, nonché deduzioni e detrazioni ai fini	Riduzione aliquota IRAP, nonché deduzioni e detrazioni ai fini	Riduzione aliquota IRAP, nonché deduzioni e detrazioni ai fini	Riduzione aliquota IRAP, nonché deduzioni e detrazioni ai fini	Riduzione aliquota IRAP, nonché deduzioni e detrazioni ai fini	Tutti i soggetti passivi ai fini IRAP	
263	Art. 41 del D.L. 78/10	Regime fiscale di attrazione europea: facoltà per le imprese residenti in un Paese UE di chiedere l'applicazione, in alternativa alla normativa fiscale italiana, delle regole fiscali vigenti in uno Stato europeo diverso dall'Italia. L'applicazione del regime alternativo può avere una durata massima di tre anni.	a regime	Applicazione di regime alternativi	Applicazione di regime alternativi	Applicazione di regime alternativi	Applicazione di regime alternativi	Applicazione di regime alternativi	Imprese residenti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia che ivi intraprendono nuove attività economiche, nonché i relativi dipendenti e collaboratori	
264	Art. 6 comma 1 DL 185/2008	Deducibilità di un importo pari al 10% dell'IRAP dalle imposte dirette (IRPEF e IRRES). La percentuale rappresenta l'importo IRAP riferibile sia alla quota di interessi passivi e oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi assimilati, sia alla quota delle spese del personale dipendente e assimilato	a regime del reddito d'impresa 2008	-433,50	-433,50	-433,50	-433,50	-433,50	IMPRESE Contribuenti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo	
265	Art. 66, c. 4, TUIR	Deduzione forfetaria per spese non documentate (per un importo pari a determinate percentuali dell'ammontare dei riva) a favore degli intermediari, dei rappresentanti di commercio e degli esercenti attività di somministrazione di punti e bevande e di prestazioni alberghiere (di cui al co. 1 dell'art. 1 del DM 13 ottobre 1979).	a regime	Deduzione forfetaria per spese non documentate (per un importo pari a determinate percentuali dell'ammontare dei riva) a favore degli intermediari, dei rappresentanti di commercio e degli esercenti attività di somministrazione di punti e bevande e di prestazioni alberghiere (di cui al co. 1 dell'art. 1 del DM 13 ottobre 1979).	Deduzione forfetaria per spese non documentate (per un importo pari a determinate percentuali dell'ammontare dei riva) a favore degli intermediari, dei rappresentanti di commercio e degli esercenti attività di somministrazione di punti e bevande e di prestazioni alberghiere (di cui al co. 1 dell'art. 1 del DM 13 ottobre 1979).	Deduzione forfetaria per spese non documentate (per un importo pari a determinate percentuali dell'ammontare dei riva) a favore degli intermediari, dei rappresentanti di commercio e degli esercenti attività di somministrazione di punti e bevande e di prestazioni alberghiere (di cui al co. 1 dell'art. 1 del DM 13 ottobre 1979).	Deduzione forfetaria per spese non documentate (per un importo pari a determinate percentuali dell'ammontare dei riva) a favore degli intermediari, dei rappresentanti di commercio e degli esercenti attività di somministrazione di punti e bevande e di prestazioni alberghiere (di cui al co. 1 dell'art. 1 del DM 13 ottobre 1979).	Deduzione forfetaria per spese non documentate (per un importo pari a determinate percentuali dell'ammontare dei riva) a favore degli intermediari, dei rappresentanti di commercio e degli esercenti attività di somministrazione di punti e bevande e di prestazioni alberghiere (di cui al co. 1 dell'art. 1 del DM 13 ottobre 1979).	Intermediari, rappresentanti di commercio ed esercenti attività di somministrazione di punti e bevande e di prestazioni alberghiere.	
266	Art. 66, c. 5, TUIR	Deduzione forfetaria per spese non documentate in base ai viaggi effettuati dagli esercenti, autotrasporto e terzi di minori dimensioni	a regime	-65,00	-65,00	-65,00	-65,00	-65,00	-65,00	Esercenti autotrasporto e terzi di minori dimensioni
				56.982,00	56.982,00	56.982,00	56.982,00	56.982,00		
				-1.140,7	-1.140,7	-1.140,7	-1.140,7	-1.140,7		

267	Art. 11, comma 4 bis del D. Lgs. 446/1997	Deduzione forfetaria dalla base imponibile Irap per i soggetti di minori dimensioni.	a regime					Tutti i soggetti passivi Irap esetto le Amministrazioni pubbliche e le imprese operanti in esecuzione e a cartella
268	Art. 1, commi 131, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e art. 10 del DM 174/2007	Esenzione dall'Irpef del reddito d'impresa derivante dall'attività di locazione immobiliare. Esenzione dall'Irap della quota del valore della produzione proporzionalmente corrispondente al rapporto tra i componenti positivi imputabili alla gestione esercite rilevanti ai fini Irap e l'ammontare complessivo dei componenti positivi rilevanti agli stessi effetti.	a regime	-5,00	230,00	21.799,10		SPA, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato non, queste (SINQ), ovvero quote (SIOQ), soggetti in via provvisoria l'attività di locazione immobiliare che abbiano la caratteristica soggettiva prevista dal comma 125 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 e che abbiano esercitato l'opzione cogitativa ivi prevista attraverso la medesima comunicazione
269	Art. 1, commi da 134 a 136, della legge 27 dicembre 2006, n. 296	Tassazione degli azionisti sugli utili corrisposti da SIOQ o SINQ. Ritenuta del 20 per cento sugli utili derivanti dall'attività di locazione immobiliare. La misura è ridotta al 15 per cento in relazione alla parte dell'utile di esercizio riferibile ai comitanti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. La ritenuta è applicata a titolo d'accanto, nei confronti dei imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa commerciale) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, società ad enti indicati nelle lettere e f) del comma 3 dell'articolo 73 del Tur, e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera) del predetto articolo 73, comma 1. La ritenuta è applicata a titolo d'imposta in tutti gli altri casi.	a regime	-3,00				Tassazione degli azionisti
270	Art. 6 D.L. 351/2001	I fondi comuni d'investimento immobiliare istituiti ai sensi dell'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dell'articolo 1 bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, non sono soggetti alle imposte sui redditi e all'Irap.	a regime	Trascurabile (il codice tributo riporta un'imposta sostitutiva per circa 30.000,00 euro)	15.294,00	-1.072,3		Fondi comuni d'investimento immobiliare istituiti ai sensi dell'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86
271	Art. 1, comma 40) legge n. 220 del 2010	Riborsone in E24 contribuiti ai SSN in premi assicurativi per responsabilità civile per i veicoli adibiti al trasporto merci	2011	-16,40				
<b>TOTALE AGEVOLAZIONI REDDITO IMPRESA</b>				<b>-10.300,45</b>				

AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI ACCISA									
272	Tabella A, punto 2, TUA	Esenzione dell'accisa sui impieghi dei prodotti energetici come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata diporto e per i voli fiduciosi - a regime	Esenzione dall'accisa	-1.613,59			Imprese che operano nel settore del trasporto aereo commerciale e le scuole di pilotaggio - sono esclusi i soggetti che impiegano aerei per il diporto		
273	Tabella A, punto 5, TUA	Impiego dei prodotti energetici nei lavori agricoli e assimilati (allevamento, silvicoltura, piscicoltura e florovivaistica) - Applicazione di un'aliquota pari al 2% di quella normale per il gasolio e al 40% di quella normale per la benzina (uso carburanti). Esenzione per gli oli vegetali non modificati chimicamente - a regime	Riduzione dell'accisa	-816,80			Esercizio di attività agricole, orticole, di allevamento, silvicoltura, piscicoltura e florovivaistica, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1975, n. 580 e nell'anagrafe delle aziende agricole		
274	Tabella A, punto 3, TUA	Esenzione dell'accisa sui carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie (compresa la pesca), con esclusione delle imbarcazioni private da diporto - a regime	Esenzione dall'accisa				Imprese che operano nel settore del trasporto marittimo e nelle acque interne per fini commerciali unitamente alle imprese che operano nel settore della pesca - sono esclusi i soggetti che impiegano imbarcazioni private da diporto		
275	Tabella A, punto 3, TUA	Esenzione dall'accisa sui carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci e per il dragaggio di vie navigabili e porti - a regime	Esenzione dall'accisa	-492,69			Imprese che operano nel settore della navigazione per il trasporto merci nelle acque interne - imprese che operano settore del dragaggio di vie navigabili e dei porti		
276	Art. 52, comma 3, lett. D, TUA	Esenzione dell'accisa sull'energia elettrica impiegata consumata negli edifici industriali aventi un consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh - a regime	Esenzione dall'accisa	-241,28			Opifici industriali (consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh)		
277	Art. 52, comma 3, lett. e), TUA	Esenzione dell'accisa sull'energia elettrica impiegata nelle abitazioni di residenza con potenza fino a 3 kW fino a 150 kWh di consumo mensile - a regime	Esenzione dall'accisa	-107,88			Soggetti privati (consumo fino a 150 kWh mensili e potenza fino a 3 kW)		
278	Art. 6, comma 4 2, del D. Lgs. n. 26/2007, e disposizioni collegate	Riduzione di accisa sul gasolio impiegato come carburante per l'autotrasporto merci ed altre categorie di trasporto passeggeri - a regime	Riduzione di accisa	-95			Imprese di autotrasporto		
279	Art. 2, comma 1 della legge n. 203/08	Riduzione dell'accisa sul gas naturale impiegato per usi industriali da soggetti che registrano consumi superiori a 1.200.000 mc annui - a regime	Riduzione dell'accisa	-60,00			Utilizzatori industriali, termoelettrici eccetera, con consumi superiori a 1.200.000 mc per anno		
280	Art. 8, comma 10, lettera o) della Legge n. 448/08 e art. 2, comma 12 della legge n. 203/08	Gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in aree geograficamente o ellimaticamente svantaggiate (zone montane, Sardegna, isole minori) - Riduzione di prezzo - a regime	Accensione, accensione del gasolio e del GPL, impieghi come combustibili in aree	-51,90			Soggetti residenti nelle aree interessate dall'agevolazione che impiegano gasolio e GPL, per riscaldamento		
281	Tabella A, punto 16-bis, TUA	Riduzione dell'accisa sui combustibili e carburanti impiegati dalle Forze armate nazionali - a regime	Riduzione dell'accisa	-35,8			Forze armate nazionali		
282	Art. 52, comma 3, lett. e), TUA	Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica impiegata nelle ferrovie - a regime	Esenzione dall'accisa	-16,2			Imprese che operano nel settore del trasporto ferroviario (passenger e merci)		
283	Tabella A, punto 12, TUA	Riduzione dell'accisa sui carburanti per i Taxis - a regime	Riduzione dell'accisa	-14,2	18,161	-751,9	Soggetti che svolgono attività di trasporto di persone utilizzando autoveicoli da noleggio da piazza e assimilati		



284	Art. 52, comma 3, lett. b), TUA	Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili in impianti con potenza superiore a 20 kW per autoconsumo	a regime	Esenzione dall'accisa	-9,9			Soggetti titolari di impianti azionati da fonti rinnovabili (potenza disponibile > 20 kW) che producono energia elettrica consumata dalle imprese di autoproduzione
285	Art. 21, bis, TUA	Esenzione dell'accisa sulle emissioni di gasolio o olio combustibile in acqua impiegate come carburanti o combustibili	2013	Applicazione di aliquote ridotte	-9,7			Soggetti consumatori delle emissioni di gasolio (ovvero olio combustibile) con acqua uso carburazione
286	Art. 52, comma 3, lett. d), TUA	Energia elettrica impiegata nell'esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano- Esenzione dall'accisa	a regime	Esenzione dall'accisa	-1,75			Imprese che operano nel settore di trasporto pubblico urbano ed interurbano
287	Tabella A, punto 4, TUA	Carburanti per i trasporti ferroviari di passeggeri e merci - applicazione di un'aliquota pari al 30% di quella normale	a regime	Riduzione dell'accisa	-1,40			Imprese che operano nel settore del trasporto ferroviario (passeggeri e merci)
288	Tabella A, punto 10, TUA	Riduzione dell'accisa sul gas naturale impiegato negli usi di sanitarie, nei motori fissi e nelle operazioni di campo per la coltivazione di ibocarburi	a regime	Riduzione dell'accisa	-0,22			Imprese che si occupano di estrazione di idrocarburi
289	Art. 17, comma 1, TUA *	Esenzione dall'accisa sui prodotti energetici quanto destinati: a) ad essere forniti nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari; b) ad organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle relative convenzioni o accordi; c) alle Forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del Trattato del Nord Atlantico, per gli usi consentiti, con esclusione delle Forze armate nazionali; d) ad essere consumati nel quadro di un accordo stipulato con Paesi terzi o con organizzazioni internazionali che consenta per i medesimi prodotti anche l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto.	a regime	esenzione dall'accisa				
290	Art. 17, comma 1, TUA *	Esenzione dall'accisa sull'alcolico e le bevande alcoliche quando destinati: a) ad essere forniti nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari; b) ad organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle relative convenzioni o accordi; c) alle Forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del Trattato del Nord Atlantico, per gli usi consentiti, con esclusione delle Forze armate nazionali; d) ad essere consumati nel quadro di un accordo stipulato con Paesi terzi o con organizzazioni internazionali che consenta per i medesimi prodotti anche l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto.	a regime	Esenzione dall'accisa				
291	Art. 21, comma 13, TUA	Non sottoposizione ad accisa per i prodotti energetici impiegati in alcuni processi produttivi (riduzione chimica, processi elettrolitici, metallurgici e intermetallici)	a regime	Non sottoposizione ad accisa				Aziende che eseguono processi di riduzione chimica e processi elettrolitici, unitamente a quelle che operano nel settore della lavorazione di minerali non metalliferi (voce D126 di cui al regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990)
292	Art. 27, comma 3 lett. a) TUA*	Esenzione dall'accisa per i piccole deaumentati con demaltate generale e destinato allo vendita	a regime	Esenzione dall'accisa				

293	Art. 27, comma 3, lett. b) TUA*	Esenzione dall'accisa per l'aceto e le bevande alcoliche denaturati con denaturante speciale ed impiegati nella fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano alimentare	a regime	Esenzione dall'accisa				
294	Art. 27, comma 3, lett. c) TUA*	Esenzione dall'accisa per l'aceto e le bevande alcoliche impiegati per la produzione di aceto di cui al codice NC 2209	a regime	Esenzione dall'accisa	Perdita non rilevante			
295	Art. 27, comma 3, lett. d) TUA*	Esenzione dall'accisa per i licores e le bevande alcoliche impiegati per la fabbricazione di medicinali	a regime	Esenzione dall'accisa				
296	Art. 27, comma 3, lett. e) TUA	Esenzione dall'accisa per i licores e le bevande alcoliche impiegati in un processo di fabbricazione, a condizione che il prodotto finale non contenga aceto	a regime	Esenzione dall'accisa				
297	Art. 27, comma 3, lett. f) TUA*	Esenzione dall'accisa per i licores e le bevande alcoliche impiegati nella produzione di aromi destinati alla preparazione di prodotti alimentari e di bevande analcoliche	a regime	Esenzione dall'accisa				
298	Art. 27, comma 3, lett. g) TUA*	Esenzione dall'accisa per i licores e le bevande alcoliche impiegati o come componenti di prodotti sennolavorati destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari, ripieni o meno, a condizione che il contenuto di aceto non sia superiore a quelle precisate	a regime	Esenzione dall'accisa	Perdita non rilevante			
299	Art. 27, comma 3, lett. h) TUA	Esenzione dall'accisa per i licores e le bevande alcoliche impiegati, come campioni per analisi, per prove di produzione necessarie o a fini scientifici	a regime	Esenzione dall'accisa				
300	Art. 27, comma 3, lett. i) TUA	Esenzione dall'accisa per i licores e le bevande alcoliche utilizzati nella fabbricazione di un componente non soggetto ad accisa	a regime	Esenzione dall'accisa				
301	Art. 33, comma 2, TUA	Determinazione forfetaria dell'accisa sull'aceto ed il licores prodotto da piccoli distillatori	a regime		Perdita non rilevante			Piccoli produttori di aceto ed il licores con capacità non superiore a 2 ettolitri che non producono più di 3 ettolitri di aceto ed il licores in un anno
302	Art. 35, comma 4, TUA	Determinazione forfetaria dell'accisa sulla birra per piccole fabbriche	a regime		Perdita non rilevante			Piccoli produttori di birra con produttività potenziale mensile inferiore a 2 ettolitri
303	Art. 52, comma 2, lettera e)	Non sottoposizione ad accisa per l'energia elettrica impiegata per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici	a regime	Non sottoposizione ad accisa				
304	Art. 52, comma 2, lettera f)	Non sottoposizione ad accisa per l'energia elettrica impiegata nei processi metallurgici	a regime	Non sottoposizione ad accisa				
305	art. 52, comma 4, lett. d) TUA*	Esenzione dall'accisa per l'energia elettrica utilizzata per l'attività di produzione elettrica e per mantenere la capacità di produrre elettricità	a regime					Soggetti che producono energia elettrica
306	Art. 55, comma 3, TUA	Pagamento dell'accisa con un canone forfetario per le forniture di energia elettrica "a continue" (piccole forniture di elettricità)	a regime		Perdita non rilevante			Consumatori di energia elettrica
307	Art. 55, comma 5, TUA	Pagamento dell'accisa sull'energia elettrica con canone annuo di abbonamento (per l'energia elettrica ottenuta da officine non fornite di misuratori)	a regime		Perdita non rilevante			Soggetti che producono (e consumano) energia elettrica prodotta con impianti non dotati di contatori
308	Art. 55, comma 5, TUA	Pagamento dell'accisa sull'energia elettrica con canone annuo di abbonamento (energia elettrica ottenuta da impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore, con potenza disponibile non superiore a 100 kW non forniti di misuratori)	a regime		Perdita non rilevante			Soggetti che esercitano impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore con potenza disponibile non superiore a 100 kW



AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI IVA						
	Tabella A, parte III, D.P.R. n. 633/72	Aliquota IVA del 10% per le cessioni di beni elencati nella tabella A, parte III	a regime	Beneficiari e servizi soggetti all'aliquota IVA del 10 per cento	-23.239,00	Famiglie che consumano beni e servizi di prima necessità elencati nella Tabella A, Parte III
322		Prodotti alimentari	-4.516			
		Ristorazione, bar e alberghi	-6.036			
		Abitazione, manutenzione, affitti e servizi condominiali	-488			
		Acqua, combustibili, energia	-1.728			
		Spese sanitarie (medicinali e altri prodotti farmaceutici)	-1.642			
		Trasporti	-833			
		Comunicazioni (servizi telefonici)	-166			
		Tempo libero e cultura	-783			
		Acquisti P.A. (consumi e investimenti)	-1.886			
		Acquisti operatori economici con IVA indettabile (consumi e investimenti)	-4.761			
	Tabella A, parte II, D.P.R. n. 633/72	Aliquota IVA del 4% per le cessioni di beni elencati nella tabella A, parte II	a regime	Beneficiari e servizi soggetti all'aliquota IVA del 4 per cento	-13.711,00	Famiglie che consumano beni e servizi di prima necessità elencati nella Tabella A, Parte II
		Prodotti alimentari	-7.380			
		Mense	-464			
		Assistenza disabili e anziani	-556			
		Spese sanitarie (medicinali e altri prodotti farmaceutici)	-20			
		Libri e giornali	-1.587			
		Tempo libero (spese per abbon. Radio tv, internet, spese per animali domestici)	-301			
		Acquisti P.A. (consumi e investimenti)	-135			
		Acquisti operatori economici con IVA indettabile (consumi e investimenti)	-3266			
324	Art. 34 del D.P.R. n. 633/72	Regime speciale IVA per i produttori agricoli	a regime	Calcolo dell'imposta in base ad applicazione percentuale di compensazione e deroga a deroga forfettaria	-285,00	Imprenditori agricoli che effettuano cessioni di prodotti agricoli
					326.939	
325	Art. 74, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 633/72	Regime speciale IVA per il settore editoriale	a regime	Sistema monofase con imposta a carico dell'editore ed esclusione delle successive cessioni applicative dell'aliquota ridotta del 4%	-243	Editori che effettuano cessioni di beni classificabili come prodotti editoriali

326	Art. 34-bis del D.P.R. n. 633/72	Attività agricole commesse	a regime	Detrazione forfettaria dell'imposta nella misura del 50%	-2,6	2.607	-997,3	Imprenditori agricoli che effettuano forniture di servizi a terzi ai sensi dell'art. 2155, terzo comma e c.
327	Art. 74-ter del DPR n. 633/72	Regime speciale per le agenzie di viaggio	a regime		senza effetti			Agenzie di viaggio e tour operator
328	Art. 74-quater del D.P.R. n. 633/72	Regime speciale per le attività spettacolo	a regime		senza effetti			Soggetti che svolgono attività di spettacolo
329	Artt. da 36 a 40 del D.L. n. 41/1995	Regime del margine per i beni usati, soggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione	a regime		senza effetti			soggetti che esercitano il commercio di beni usati, oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione
330	Artt. da 36 a 40 del D.L. n. 41/1995	Regime del margine per le auto usate	a regime		senza effetti			soggetti che esercitano il commercio di veicoli usati
331	Art. 40-bis del D.L. n. 41 del 23 febbraio 1995.	Regime speciale per le vendite all'asta	a regime		senza effetti			soggetti che esercitano vendite mediante base dell'asta
332	Art. 8, primo comma, lettera c), del D.P.R. 633/72	Cessioni di beni effettuate nei confronti di esportatori abituali nei limiti del plafond maturato	a regime					soggetti che effettuano, per affinità al 10% delle operazioni, esportazioni o cessioni intracomunitarie
333	Art. 8-bis, lettera a), del D.P.R. n. 633/72	Cessioni di navi destinate all'esercizio di attività commerciali o della pesca	a regime					imprese che utilizzano navi commerciali o da pesca
334	Art. 8-bis, lettera b), del D.P.R. n. 633/72	Cessioni di navi e di aeromobili ad organi dello Stato	a regime					Gli organi dello Stato in relazione ai loro acquisti di navi ed aeromobili
335	Art. 8-bis, lettera c), del D.P.R. n. 633/72	Cessioni di aeromobili destinati ad imprese di navigazione aerea che effettuano prevalentemente trasporti internazionali	a regime					imprese di navigazione aerea
336	Art. 8-bis, lettera d), del D.P.R. n. 633/72	Cessioni di apparati motori (e loro componenti) delle navi ed aeromobili agevolate	a regime					imprese che utilizzano navi commerciali o da pesca ed imprese di navigazione aerea
337	Art. 8-bis, lettera e), del D.P.R. n. 633/72	Cessioni di beni destinati a dotazione di bordo delle navi ed aeromobili agevolate	a regime					imprese che utilizzano navi commerciali o da pesca ed imprese di navigazione aerea
338	Art. 8-bis, lettera e), del D.P.R. n. 633/72	Prestazioni di servizi relative a costruzione, manutenzione, riparazione, trasformazione, inzeccatura e noleggio delle navi ed aeromobili agevolate	a regime					imprese che utilizzano navi commerciali o da pesca ed imprese di navigazione aerea
339	Art. 9, n. 1, del D.P.R. 633/72	Trasporti internazionali di persone	a regime					Paniglie ed imprese che utilizzano trasporti internazionali di persone
340	Art. 9, n. 2, del D.P.R. 633/72	Trasporti di beni oggetto di esportazioni	a regime					Imprese che effettuano esportazioni
341	Art. 9, n. 3, del D.P.R. 633/72	Noleggio e locazioni di navi, aeromobili, autoveicoli, etc., adibiti ai trasporti internazionali di persone e beni	a regime					Imprese di trasporti internazionali



355	Art. 10, primo comma, n. 7), d.P.R. 633/1972	Esercizio per le operazioni relative all'esercizio delle scommesse in occasione di gare, corse, giochi, concorsi o competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate al numero precedente, nonché quelle relative all'esercizio del gioco nelle casse da giuoco autorizzate e alle operazioni di sort e giochi autorizzate	a regime					Famiglie
356	Art. 10, primo comma, n. 8), d.P.R. 633/1972	Esercizio per le locazioni di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli e di fabbricati, escluse le locazioni di fabbricati abitativi effettuate in situazione di piani di edilizia abitativa convenzionata e le locazioni di fabbricati strumentali per natura effettuate nei confronti dei soggetti indicati alle lettere b) e c) del numero 8-ter) ovvero per le quali il locatore abbia manifestato l'opzione per l'imposta	a regime					Famiglie che locano immobili
357	Art. 10, primo comma, n. 8-bis), d.P.R. 633/1972	Esercizio per le cessioni di fabbricati abitativi, escluse quelle effettuate dalle imprese costritrici o dalle imprese di ristrutturazione entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento	a regime					Famiglie che acquistano immobili
358	Art. 10, primo comma, n. 8-ter), d.P.R. 633/1972	Esercizio per le cessioni di fabbricati strumentali per natura, escluse: a) quelle effettuate dalle imprese costritrici o di ristrutturazione; b) quelle effettuate nei confronti di soggetti passivi d'imposta con pro rata inferiore al 25 per cento; c) quelle effettuate nei confronti di privati; d) quelle per le quali il cedente abbia manifestato l'opzione per l'imposta	a regime					Famiglie che acquistano immobili
359	Art. 10, primo comma, n. 9), d.P.R. 633/1972	Esercizio per le prestazioni di intermediazione relative alle operazioni finanziarie	a regime					Famiglie che acquistano servizi finanziari
360	Art. 10, primo comma, n. 11), d.P.R. 633/1972	Esercizio per le cessioni di oro da investimento, ad esclusione di quelle effettuate dai soggetti che producono oro da investimento o che trasformano oro in oro da investimento ovvero commerciano oro da investimento che abbiano optato per l'imposta	a regime					Investitori
361	Art. 10, primo comma, n. 12), d.P.R. 633/1972	Esercizio per le cessioni gratuite di beni fatte ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS	a regime			-155,00		Enti pubblici, ONLUS
362	Art. 10, primo comma, n. 13), d.P.R. 633/1972	Esercizio per le cessioni gratuite di beni fatte a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali	a regime			Perdita non rilevante		Popolazioni colpite da calamità naturali
363	Art. 10, primo comma, n. 14), d.P.R. 633/1972	Esercizio delle prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante taxi o altri mezzi di trasporto abituali ad eseguire servizi di trasporto manufatti inalterati, frittate e legumi	a regime			-13,00		Utenti di servizi taxi
364	Art. 10, primo comma, n. 15), d.P.R. 633/1972	Esercizio delle prestazioni di trasporto di malati o feriti con ambulanze	a regime					Utenti che acquistano servizi di ambulanza

365	Art. 10, primo comma, n. 16), d.P.R. 633/1972	Esercizio del servizio postale universale	a regime					Famiglie
366	Art. 10, primo comma, n. 18), d.P.R. 633/1972	Esercizio delle prestazioni sanitarie	a regime					Famiglie
367	Art. 10, primo comma, n. 19), d.P.R. 633/1972	Esercizio delle prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convalescenze	a regime					Famiglie
368	Art. 10, primo comma, n. 20), d.P.R. 633/1972	Esercizio delle prestazioni educative rese da istituti o scuole riconosciuti	a regime					Famiglie
369	Art. 10, primo comma, n. 21), d.P.R. 633/1972	Esercizio delle prestazioni dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù	a regime					Famiglie
370	Art. 10, primo comma, n. 22), d.P.R. 633/1972	Esercizio delle prestazioni delle biblioteche e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili	a regime					Famiglie
371	Art. 10, primo comma, n. 23), d.P.R. 633/1972	Esercizio delle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore del personale dipendente	a regime					Famiglie
372	Art. 10, primo comma, n. 24), d.P.R. 633/1972	Esercizio delle cessioni di organi, sangue e latte umano e di plasma sanguigno	a regime					Famiglie ed istituzioni sanitarie
373	Art. 10, primo comma, n. 27), d.P.R. 633/1972	Esercizio delle prestazioni dei servizi di pompe funebri	a regime			-116,00		Famiglie
374	Art. 10, primo comma, n. 27-ter), d.P.R. 633/1972	Esercizio delle prestazioni socio-sanitarie di assistenza domiciliare o ambulatoriale in comunità e simili in favore di persone disadatte rese da organismi di diritto pubblico e da ONLUS	a regime					Famiglie
375	Art. 10, primo comma, n. 27-quater), d.P.R. 633/1972	Esercizio delle prestazioni delle compagnie baracellari	a regime			Perdita non rilevante		Famiglie e Proprietari terreni
376	Art. 10, secondo comma, d.P.R. 633/1972	Esercizio delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati da consorzi costituiti tra soggetti che effettuano essenzialmente operazioni esenti	a regime			-496,00		Banche ed altri soggetti che effettuano essenzialmente operazioni esenti
377	Art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/72	Regime speciale IVA per i produttori agricoli in regime di esonero	a regime			-10,50		Imprenditori agricoli, con volume d'affari inferiore a 7.000 euro che effettuano cessioni di prodotti agricoli
378	Art. 38-quater del D.P.R. n. 633/72	Cessioni di beni a viaggiatori residenti fuori dell'Unione europea	a regime					Soggetti privati non residenti nell'Unione europea
379	Art. 72, n.1. 3. 4 e 5 del D.P.R. n. 633/72	Cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di rappresentanti diplomatiche, dell'Unione europea, di imprese o enti che esequono contratti di ricerca o di associazione con l'UE, e dell'ONU	a regime					organismi internazionali e imprese che esequono contratti con l'UE



380	Art. 72, n. 2, del D.P.R. n. 633/72	Cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei Comandi militari degli Stati membri dell'UE, della NATO e del Ministero della Difesa quando agisce per conto della NATO	a regime					Stati membri dell'UE, NATO, Ministero della Difesa
381	Art. 74, comma 4, DPR n.633/72	Versamenti trimestrali senza pagamento di interessi per alcune categorie di contribuenti autorizzati con D.M. (somministrazione di gas, acque ed energia elettrica)	a regime		Produce solo effetti di cassa			Imprese che emettono un elevato numero di fatture (grandi fatturatori)
382	Art. 74, comma 4, DPR n.633/72	Versamenti trimestrali senza pagamento di interessi per gli esercenti impianti distribuzione carburante per uso autorizzate	a regime		Produce solo effetti di cassa			Soggetti esercenti impianti di distribuzione carburante per autorizzate
383	Art.74, comma 4, DPR n.633/1972	Versamenti trimestrali senza pagamento di interessi per gli autotrasportatori cose conto terzi	a regime		Produce solo effetti di cassa			Autotrasportatori di cose conto terzi
384	Art.74, comma 4, DPR n.633/1972	Versamenti differiti di un trimestre per gli autotrasportatori cose conto terzi	a regime		Produce solo effetti di cassa			Autotrasportatori di cose conto terzi
385	Art. 74, comma 5, decreto del DPR n.633/72	Versamenti trimestrali senza pagamento di interessi per i subfornitori	a regime					Famiglie che consumano beni e servizi di prima necessità elencati nella Tabella A, Parte III
386	Art. 74, comma 6, del d.P.R. n. 633/72	Regime speciale per gli intrattenimenti, i giochi e le altre attività di cui alla tariffa allegata al d.P.R. n. 640/72	a regime					Soggetti che effettuano attività di intrattenimento
387	art. 14, comma 4, legge n. 49/1987	Non assoggettamento ad IVA delle cessioni di beni fatti allo Stato e alle ONG che le spediscono all'estero per finalità umanitarie	a regime					Lo Stato e le ONG
388	Art. 7, comma 1, lett. b), della Legge n. 488/99; art.2, comma 11, della Legge n. 191/09	Aliquota ridotta di servizi di riparazione o ristrutturazione di abitazioni private che: a) siano caratterizzati da alta intensità di lavoro; b) siano in lega misura agli direttamente a consumatori finali; c) abbiano principalmente natura locale e non siano atti a creare distorsione della concorrenza	a regime	Aliquota ridotta	-523,00			Famiglie che acquistano servizi edili
389	Art. 1, commi da 96 a 117.1. 24 dice 2007, n. 244	Regime dei Contribuenti minimi	a regime	Semplificazione degli obblighi formali e sostanziali dell'IVA	La somma è già compresa nella parte IRPEF			persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni
390	Articolo 5, comma 2, della legge n. 413/1991	Regime di deroga forfettizzata per le attività di agriturismo	a regime		-3,20			soggetti che effettuano attività di agriturismo
391	Art. 50-bis, comma 4, d.l. n. 331/1993	Cessioni di beni e prestazioni di servizi relativi a beni custoditi in un deposito IVA	a regime		Senza effetti			Imprese che effettuano esportazioni ed importazioni
392	Art. 13 L. 388/2000	Esenzione dai versamenti periodici per le persone fisiche che iniziano un'attività e godono del relativo regime fiscale agevolato	a regime					Persone fisiche che iniziano un'attività d'impresa
393	Art. 7 d.l. n. 185/2008	Regime dell'IVA di cassa in base al quale il versamento dell'IVA è differito al momento della ricezione dei corrispettivi	a regime		Effetti di cassa			Piccole imprese
<b>TOTALE AGEVOLAZIONI IVA</b>						<b>-86.797,30</b>		

AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI REGISTRO E IMPOSTE IPOCASTALI									
394	Artt. 15 e seguenti del D.P.R. n. 601/73	Per le operazioni concernenti il settore del credito e previsti l'applicazione dell'imposta sostitutiva in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecaria e catastale e bassa sulle concessioni governative	a regime	Imposta sostitutiva ad aliquote differenziate secondo la motivazione del mutuo.	-1.638,00			Privati, banche ed enti erogatori di finanziamenti a medio-lungo termine	
395	Allegato C alla legge n. 1216/61	Esenzione da imposta sulle assicurazioni e sui contratti vitalizi	a regime	Esenzione	-1.290,00			Società assicurazione e privati contraenti	
396	Nota 2-bis all'art. 1 della Tariffa parte I allegata al D.P.R. n. 131/586	Agevolazione per l'acquisto della prima casa riduzione dell'aliquota dell'imposta di registro ed applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa	a regime	Riduzione di imposta	-1.152,70	325,021	-3.346,5	Privati acquirenti, primi ceta di abitazione	
397	Art. 16, comma 2, della Legge n. 1216/61	Esenzione da imposta di registro e formalità di registrazione contratti di assicurazione e transazione, ricevute e quietanze	a regime	Esenzione	-295,00			Società assicurazione e privati contraenti	
398	Legge 604/1954 e normative collegate, prorogata ex art. 2, comma 4-bis del D.L. n. 194/2009 e passa a regime con la legge n. 220/2010 (legge di stabilità)	Agevolazioni in tema di imposta di registro, ipotecaria e catastali sui trasferimenti immobiliari in agricoltura (piccola proprietà contadina)	a regime	Riduzione di imposta	-44			Operatori del settore agricolo	
399	Art. 5 della Legge n. 168/82	Applicazione delle imposte ipotecarie, catastale e imposte di registro in misura fissa (IN PEE AZIONE A) a permuta di immobili compresi in piani di recupero b) trasferimenti di immobili compresi in piani di recupero	a regime	Imposte in misura fissa	-40,00	2,171	-18.424,7	Soggetti attuatori di interventi edilizi pubblica in zone particolari	
400	Allegato B - art.1 alla Legge n. 1216/61	Un quarto dell'imposta stabilita dall'art. 1, lett a) della tariffa allegata A) a favore dei titolari di case popolari ed economiche contratti di assicurazione sulla vita unitaria a garanzia della casa	a regime	Riduzione di aliquota	-29,50			Società assicurazione e privati contraenti	
401	Legge n. 244/07	Imposta di registro all' 1% per il trasferimento di immobili compresi in piani urbanistici partecipatari destinati all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati	a regime	Riduzione di aliquota	-27,40			Soggetti attuatori del piano edilizio	
402	Art. 32 del D.P.R. n. 601/73	Esecuzione dell' applicazione delle imposte ipotecarie e catastali, imposta di registro in misura fissa per atti di trasferimento della proprietà: a) delle aree comprese nei piani di edilizia residenziale pubblica b) delle aree comprese nei piani da destinare a insediamenti produttivi	a regime	Imposte in misura fissa o esenzione	-23,40	1,404	-16.666,7	Soggetti attuatori di interventi di edilizia pubblica	
403	Art. 3 del D.L. n. 346/90	Trasferimenti a favore dello Stato, regioni, province, comuni, enti pubblici, alcuni associazioni e fondazioni, ONLUS, movimenti e partiti politici nonché condizione di reciproca enti pubblica, fondazioni ed associazioni esteri	a regime	Esenzione o imposta in misura fissa	-10,80			Soggetti pubblici a forte rilevanza sociale	
404	Art. 1 e 10 del D.L. n. 347/90	Trasferimenti a favore dello Stato, regioni, province, comuni, enti pubblici, alcuni associazioni e fondazioni, ONLUS, movimenti e partiti politici nonché condizione di reciproca enti pubblico, fondazioni ed associazioni esteri	a regime	Esenzione o imposta in misura fissa	-4,10			Enti pubblici e di utilità sociale	
405	Art. 9 del D.P.R. n. 601/73	Imposta catastale in misura fissa per atti di trasferimento di terreni in zone montane	a regime	Imposta in misura fissa	-2,70			Soggetti operanti in zone montane	
406	Art. 13 del D.L. n. 346/90	Esclusione dall'attivo ereditario di beni culturali	a regime	Riduzione base imponibile	-0,30			Fondi	

407	Art. 1 bis, comma 3, della Legge n. 1216/61	Esenzione da qualsiasi tassa e imposta indiretta e formalità di registrazione operazioni ed atti - pagamento risarcimento vittime della strada e rapporti tra CONSAP ed imprese assicuratrici per responsabilità civile veicoli e natanti	a regime	Esenzione	-1,00			Victime della strada e loro familiari
408	Art. 13-bis, comma 1, del D.P.R. n. 641/72	Esenzione dalle tasse sulle concessioni governative gli atti e i provvedimenti concernenti le ONLUS e le società e associazioni sportive dilettantistiche	a regime	Esenzione	-1,00			Onlus ed enti analoghi
409	Art. 13-bis, comma 1-bis, del D.P.R. n. 641/72	Esenzione dalle tasse sulle concessioni governative gli atti costitutivi, gli statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari	a regime	Esenzione	-1,00			Partiti e movimenti politici
410	Note sub punto 3 all'art. 4 della tariffa allegata al D.P.R. n. 641/72	Esenzione dalle tasse sulle concessioni governative - le licenze rilasciate a dipendenti civili dello Stato, a norma dell'articolo 74 del regolamento di pubblica sicurezza nonché alle persone comprese nelle categorie, individuate a norma dell'art. 7, comma 2, della legge n. 36/90	a regime	Esenzione	-37,60			Personale pubblico e categorie speciali
411	Note sub punto 1 all'art. 18 della tariffa, allegata al D.P.R. n. 641/72	Tasse sulle concessioni governative ridotte al 25% ai concessionari privati per indifferenziazione somera a carattere contadino	a regime	Riduzione di aliquota	-2,00			Concessionari privati rurali/fittonari
412	Note sub punto 3 all'art. 21 della tariffa allegata al D.P.R. n. 641/72	Esenzione da tasse sulle concessioni governative e licenze o documenti sostitutivi imputati ad invalidi in seguito di perdita anatomica o funzionale di entrambi gli arti inferiori nonché a non vedenti e a sordi	a regime	Esenzione	-0,50			Invalidi
413	Tabella allegata al D.P.R. 131/986	Imposta in misura fissa per la registrazione volontaria atti non assoggettati all'obbligo della registrazione indicati nella Tabella per i quali la predetta registrazione viene volontariamente richiesta	a regime	Applicazione dell'imposta in misura fissa				Soggetti che registrano volontariamente atti non assoggettati a registrazione obbligatoria
414	Art. 1 del D.Lgs. n. 346/90	Esenzione delle liberalità indirette risultanti da atti di trasferimento soggetti a registrazione	a regime	Esenzione	-1,00			Donatori
415	Art. 25 del D.Lgs. n. 346/90	Riduzione di imposta per: successioni aperte entro 5 anni da altre successioni; beni immobili culturali non sottoposti a vincolo anteriormente all'apertura della successione; fondi rustici devoluti al coniuge e parenti prossimi di valore non superiore a lire 2/00 milioni; immobili o parti di immobili adibiti all'esercizio dell'impresa e devoluti ai coniugi e/o parenti prossimi; quote di società di persone o beni strumentali abitate in comuni montani e trasferiti al coniuge e/o parenti prossimi.	a regime	Riduzione di imposta (	-0,50			Eredi
416	Note relative agli articoli della tariffa allegata al D.Lgs. N. 347/90	Agevolazioni imposte ipotecarie e censuali	a regime	Imposta in misura fissa		la stima (art. n. 402 milioni) e già compresa nel punto 40)		Privati acquirenti prima casa di abitazione
417	Art. 8, comma 1, della Legge n. 461/98	Riduzione della base imponibile al 70 per cento del corrispettivo annuo per l'applicazione dell'imposta di registro sui contratti di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo	a regime	Riduzione di imposta	-7,00			Locato e conduttore dell'immobile
418	Art. 14 della Legge n. 441/98	Per favorire la comunità della impresa agricola gli atti relativi ai beni costituenti l'azienda, ivi compresi i fabbricati, le pertinenze, le scorte vive e morte oggetto di successione o di donazione tra ascendenti o discendenti entro il terzo grado sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni, dalle imposte di bollo (e dall'INPS) e soggetti alle sole imposte ipotecarie in misura fissa. Quanto precede a condizione che i soggetti interessati siano coltivatori diretti che non hanno compiuto i quaranta anni e che acquisiscano la qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo.	a regime	Esenzione	-1,00			Eredi e donatori di aziende



429	Articolo 34 del DPR n. 445 del 2000	Esente da imposta di bollo l'autenticazione di fotocopie per documenti personali	a regime						Privati
430	Articolo 32, comma 5 ter del D.L. n. 78 del 2010 convertito dalla legge 122 del 2010	Misura fissa delle imposte di registro, ipotecaria e catastale per gli atti di liquidazione del patrimonio immobiliare (fondi immobiliari)	a regime						Operatori immobiliari
431	Tariffa speciale, allegato B, articolo 1, alla legge 1216 del 1961	Contratti di assicurazione sulla vita umana	a regime						Privati
432	Tariffa speciale allegato B, articolo 1, alla legge 1216 del 1961	Un quinto dell'imposta stabilito dall'art. 7, lettera a) della tariffa, allegato A, a favore di cooperative edilizie sovvenzionate dallo Stato	a regime						Cooperative
433	Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari del 18 aprile 1961 e successive integrazioni	Agozioni ed esenzioni sui trasferimenti del personale diplomatico e consolare	a regime						Ambasciate e personale diplomatico
434	Accordi internazionali ed accordi di sede	Agozioni ed esenzioni a specifiche condizioni	a regime						Enti ed organizzazioni sovranazionali
435	Articolo 47, comma 1, del DPR n. 602 del 1973 - Imposta ipotecaria, Tassa ipotecaria.	Gratuità delle trascrizioni, iscrizioni, cancellazione dei pignoramenti mobiliari immobiliari, richieste dal concessionario della riscossione	a regime						Concessionario della riscossione
436	Articolo 47bis, comma 1, del DPR n. 602 del 1973 - Imposta di registro.	Ati trasferimenti di beni mobili non registrati la cui vendita è curata dai concessionari, l'imposta di registro si applica in misura fissa di dieci euro	a regime						Concessionario della riscossione
437	D.Lgs 28 luglio 1989, n. 271 (cfr. art. 52 disp. att. e p.c.)	Esenzione da bolli imposte e spese per le procedure di recupero crediti professionali del difensore d'ufficio	a regime						ORA confluita nella esenzione dal contributo spese giudiziarie
438	Articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319 (come sostituito dall'art. 10 della legge 11 agosto 1975, n. 533)	Esenzione, senza limiti di valore, da imposte di bollo, di registro e ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura per atti, documenti e provvedimenti relativi alle cause per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego	a regime			-15,00			
439	Art. 2, primo comma, della legge 1 dicembre 1981, n. 692	Esenzione da tasse di bollo, di registro e altre imposte per i provvedimenti di restituzione delle terre a comuni, liquidazione di usi civici, legittimazioni, assegnazioni e atti dei provvedimenti di cui alla legge 1766 del 1927	a regime						
440	Art. 82, primo comma, della legge 4 maggio 1985, n. 184	Esenzione da imposte di bollo, di registro e ogni altra spesa, tassa o diritto per gli atti, documenti e provvedimenti relativi a procedure di affidamento e adozione di minori	a regime					-1,00	
441	Art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74	Esenzione da imposta di bollo, di registro e ogni altra tassa per i provvedimenti di scioglimento di matrimonio e provvedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni	a regime					-4,24	ORA confluita nella esenzione dal contributo spese giudiziarie
442	Art. 5, comma 3, del D. Lgs. 30 giugno 1993, n. 269	Esenzione da imposta di donazione, ipotecaria e catastale per le donazioni a favore degli istituti di riavvero e cura a carattere scientifico di immobili con specifica destinazione a finalità sanitarie	a regime					-2,40	



455	Art. 34, comma 5, D.Lgs. 31 ottobre 1991, n. 346	Non sottoposizione a rettifica dei valori determinati su base catastale	a regime						
456	Art. 1, comma 497, della L. 23 dicembre 2005, n. 266	Base imponibile costituita dal valore determinato su base catastale	a regime						
457	Art. 75 della legge 14 maggio 1981, n. 219	Esenzione da imposte e tributi per le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti, comunque relativi all'attuazione delle leggi per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 e qualsiasi documentazione diretta a conseguirne i benefici	a regime, ma in modo residuale						
458	Art. 28 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431;	Esenzione da imposte e tributi per gli atti relativi a ricostruzione e rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto del 1962	a regime, ma in modo residuale						
459	Articolo unico della legge 15 maggio 1954, n.228	Esenzione da diritti e compensi di cui alla legge 17.07.1951, n. 575 per servizi catastali richiesti/rogati nei confronti di Regioni, Province, Comuni, Enti di beneficenza	a regime						
460	Art. 1 della legge 21 novembre 1967 n.1149 ( cfr. Titolo III Tabella A, allegata al D.L. 31 luglio 1954 n. 533, convertito con modificazioni nella L. 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni)	Esenzione da imposta di bollo, emolumenti ipotecari; abrogato, n.d.r.] diritti catastali per atti e documenti relativi alla procedura di espropriazione per cause di pubblica utilità promossa dalle amministrazioni dello Stato e da enti pubblici	a regime						
461	Arti. da 91 a 96 del Regolamento di conservazione del nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153	Rilascio in carta libera e senza applicazione di tassa o diritti sulle copie, sui certificati, sugli estratti a favore di varie categorie di soggetti	a regime						
462	Art. 74 della legge 22 ottobre 1971, n. 865	Imposta minima di registro e esenzione da imposta ipotecaria per i trasferimenti di proprietà e concessione del diritto di superficie relativi ad aree da destinare ad insediamenti produttivi	a regime				-0,06		
463	Art.47 bis D.P.R.29 settembre 1973, n. 602 (cfr. anche art. 18, co. 1, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112).	Rilascio gratuito delle visure ipotecarie ai concessionari e loro incaricati	a regime						
464	Art.19 D. Lgs. 347 del 31/10/1990	Esenzione dalle tasse ipotecarie per le operazioni nell'interesse dello Stato	a regime						
465	Art.11, comma 3, del D.L. gs. 30 dicembre 1992, n. 504	Esenzione da spese e diritti per le richieste dati e notizie ed clienti rilevanti agli uffici pubblici competenti ai fini dell'accertamento e liquidazione dell'ICI	a regime						
466	Art. 66, comma 6-bis, del D.L. 30.08.1993, n. 351, convertito con legge 29 ottobre 1993, 427	Esenzioni e agevolazioni per le società cooperative edilizie di abitazione loro consorzi - Atti costitutivi e modificativi; atti, documenti registri relativi alle operazioni previste dagli statuti	a regime						

467	Art. 39, comma 7, del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385	Agevolazioni in materia di annotazioni ipotecarie relative ad operazioni di credito fondiario	a regime					
468	Art. 18, comma 1, del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112	Rilascio gratuito visure ed estrazione copie richieste dagli agenti della riscossione di dati atti riguardanti beni dei debitori iscritti a ruolo e i coobbligati	a regime					
469	Articolo 31 della legge 13 maggio 1999, n. 133	Accesso gratuito alle conservatorie dei registri immobiliari da parte dei Consorzi di bonifica e irrigazione e rilascio gratuito dei relativi certificati	a regime					
470	Art. 1, comma 295, L. 27-12-2006 n. 296	Alle Agenzie fiscali continuano ad applicarsi le disposizioni per le amministrazioni dello Stato di cui ai DDPPRR n. 641 del 1972, 642 del 1972 e 131 del 1986	a regime					
471	art. 1, c. 139, della L. 298/2006	Riduzione alla metà delle imposte ipotecarie sui conferimenti e cessioni di immobili strumentali a SIQ e SINQ che hanno optato per il regime speciale	a regime					
472	art. 35, c. 10-ter, del D.L. n. 223/2006	Riduzione alla metà delle imposte ipotecarie sui conferimenti a fondi immobiliari di beni immobili strumentali	a regime					
473	art. 1, c. 138, della L. 298/2006	Imposte di registro e ipotecarie in misura fissa sui conferimenti a SIQ e SINQ, che abbiano optato per il regime speciale, di una pluralità di immobili prevalentemente locati da chiunque effettuati.	a regime					
474	Legge regione Sicilia 22 marzo 1992, n. 6	Agli effetti di qualsiasi imposta, ussa o diritto in genere, di spertanza della regione, stabiliti da leggi generali o speciali, la Regione Siciliana e gli organi di amministrazione da essa dipendenti, fruiscono dello stesso trattamento stabilito per le Amministrazioni dello Stato.	a regime					
<b>TOTALE AGEVOLAZIONI ALTRE IMPOSTE INDIRETTE</b>							-472444	
<b>TOTALE AGEVOLAZIONI</b>							-161.236,58	



AGGIORNAMENTI E INTEGRAZIONI									
475	Articolo 3, DPR 10/03/1997								Personae fisiche
476	Articolo 54, comma 8-bis, TUIR								Cooperanti ONLUS
477	Articolo 1, commi 1-5, D.L. 70/2011						Credito d'imposta		Imprese
478	Articolo 2, commi 1-9, D.L. 70/2011						Credito d'imposta		Datori di lavoro
479	Articolo 4, commi 181-186 e 189, L. 530/2003 (DPCM 18/05/2011)						Credito d'imposta		Imprese editoriali
480	Articolo 2 bis D.L. 70/2011						Credito d'imposta		Imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettere d) e e), del TFRUE
481	Articolo 17, comma 2, D.L.vo n. 28 del 2010						Esenzione		Personae fisiche e giuridiche
482	Articolo 17, comma 3, D.L.vo n. 28 del 2010						Esenzione		Personae fisiche e giuridiche
483	Articolo 20 D.L.vo n. 28 del 2010						Credito d'imposta		Personae fisiche e giuridiche

**Coord.1**

IL RELATORE

"Art. 6

*Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «Il versamento della quota annua di rimborso, spettante sulla base del presente comma, è effettuato anche nel caso in cui sia trascorsa una frazione di anno».*

Art. 10

*Al comma 14, primo periodo, sostituire la parola: «adottate» con la seguente: «adottare»;*

*al comma 16, sostituire le parole: «parole : entro» con le seguenti: «parole: " entro»;*

*al comma 17, lettera b), sostituire le parole: «Fondi di bilancio» con le seguenti: «Fondi di bilancio».*

Art. 12

*Al comma 7, ultimo periodo, sostituire la parola: «previsto» con la seguente: «previsti»;*

*al comma 13, primo periodo, sostituire la parola: «sedicesimo» con la seguente: «quindicesimo»;*

*al comma 14, sostituire la parola: «contro» con la seguente: «conto».*

Art. 14

*Al comma 3, sostituire le parole: «giugno 199» con le seguenti: «giugno 1994»;*

*al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «le attività e le» con le seguenti: «delle attività e delle»;*

*al comma 16, sostituire le parole: «e delle finanze.» con le seguenti: «e delle finanze".»;*

*al comma 18, secondo periodo, sostituire le parole: «e dentro» con le seguenti: «ed entro»;*

*al comma 19, secondo periodo, sostituire la parola: «internalizzazione» con la seguente: «internazionalizzazione».*

Art. 16

*Al comma 9, alinea, sostituire le parole: «articolo 5-septies» con le seguenti: «articolo 55-septies».*

## Art. 17

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «del finanziamento» inserire le seguenti: «del Servizio sanitario nazionale»;*

*al comma 4, lettera a), ultimo periodo, sostituire la parola: «Costrizione» con la seguente: «Costituzione»;*

*al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «entro il 30 giugno 2013 il Ministero» con le seguenti: «. Entro il 30 giugno 2013 il Ministero»;*

*al comma 9, primo periodo, sopprimere la parola: «e» e sostituire le parole: «al presente articolo» con le seguenti: «ai commi 7 e 8»;*

*al comma 10, lettera d), sostituire le parole: «raccomandazione 2001/361/CE» con le seguenti: «raccomandazione 2003/361/CE».*

## Art. 18

*Al comma 8, sostituire le parole: «marzo 1933» con le seguenti: «marzo 1983»;*

*Al comma 16, lettera a), capoverso 1-bis, sostituire le parole: «e per le categorie» con le seguenti: «per le categorie»;*

*Al comma 18, sostituire le parole: «articolo 1» con le seguenti: «articolo 01».*

## Art. 21

*Al comma 4, capoverso 11-quater, sopprimere le parole: «del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, » e sostituire le parole: «si applicano» con le seguenti: «si applica».*

## Art. 22

*Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole: «1. "Ai fini» con le seguenti: «"Art. 46. - (Programmazione finanziaria). - 1. Ai fini»;*

*al comma 1, capoverso 3, secondo periodo, sostituire le parole: «comma precedente» con le seguenti: «periodo precedente»;*

*al comma 1, capoverso 4, e al comma 4, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «articolo 17» con le seguenti: «articolo 17 e seguenti».*

## Art. 23

*Al comma 7, alinea, sostituire le parole: «allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642» con le seguenti: «approvata con decreto del Ministro delle*

finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992»;

*al comma 7, lettera b), sostituire la parola: «2-ter» con le seguenti: «"2-ter »;*

*al comma 12, capoverso 10-bis, sopprimere le parole: «dell'articolo 24, e seguenti,»*

*al comma 17, lettera c), e al comma 19, lettera c), dopo le parole: «decreto legislativo 18 dicembre 1997,» inserire le seguenti: «n. 471,»;*

*al comma 28, lettera c), sostituire la parola: «e)» con la seguente: «d-ter)»;*

*al comma 33, sostituire le parole: «e le disposizioni» con le seguenti: «le disposizioni »;*

*al comma 43, sostituire le parole da: «come modificato» fino alla fine del comma con le seguenti: «e successive modificazioni».*

#### Art. 24

*Al comma 34, quarto periodo, sostituire la parola: «aggiudicati» con la seguente: «aggiudicate» e, all'ultimo periodo, sostituire le parole: «n. 773.»» con le seguenti: «n. 773»;*

*al comma 39 e al comma 40, sostituire le parole: «del monopoli» con le seguenti: «dei monopoli».*

#### Art. 29

*Al comma 4, sostituire le parole: «alla cancellazione» con le seguenti: «la cancellazione».*

#### Art. 32

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «di cui al comma 1» e sostituire le parole: «Ministero delle infrastrutture» con le seguenti: «Ministro delle infrastrutture»;*

*al comma 3, sostituire le parole: «presente decreto che» con le seguenti: «presente decreto».*

#### Art. 33

*Al comma 7, sostituire le parole: «di cui il» con le seguenti: «di cui ai»;*

#### Art. 35

*Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: «Asse prioritario i» con le seguenti: «Asse prioritario 1»;*

*al comma 4, sostituire le parole: «articolo 4» con le seguenti: «articolo 14»;*

*al comma 9, sostituire le parole: «legge di conversione» con le seguenti: «legge di conversione del decreto n. 5 del 2009».*

#### Art. 36

*Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: «dell'articolo 23» con le seguenti: «all'articolo 23».*

#### Art. 37

*Al comma 6, lettera z), sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario";

*al comma 6, lettera aa), sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario";

#### Art. 38

*Al comma 1, lettera b), capoverso «art. 445-bis», quinto comma, sostituire le parole: «articolo 196» con le seguenti: «articolo 196,»;*

*sostituire le parole: «4. A decorrere» con le seguenti: «5. A decorrere» e rinumerare conseguentemente i successivi commi 5, 6 e 7 come commi 6, 7 e 8.*

#### Art. 39

*Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «contabili» inserire le seguenti: «in servizio o a riposo» e dopo le parole: «avvocati dello Stato» sopprimere le parole: «, in servizio o»;*

*al comma 8, lettera c), sopprimere le parole da: «, senza applicazione» fino alla fine della lettera;*

*al comma 8, lettera d), sostituire le parole: «sentito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione» con le seguenti: «sentiti il DIgitPA».*

## Art. 40

*Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «articolo 21, commi 3 e 6» con le seguenti: «articolo 21, commi 1, 3 e 6» e le parole: «articolo 37, comma 21» con le seguenti: «articolo 37, comma 20»;*

*al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «2016 milioni di euro» con la seguente: «2016»."*

## ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)

Mercoledì 13 luglio 2011

**Plenaria**

**314<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
POSSA

*Intervengono il ministro per i beni e le attività culturali Galan e il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Pizza.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE avverte che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione del segnale audio e dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento della procedura informativa all'ordine del giorno della seduta di oggi; il Presidente del Senato, previamente interpellato, ha fatto conoscere il proprio assenso e pertanto, ove la Commissione convenga, tale forma di pubblicità sarà adottata per la procedura medesima.

Conviene la Commissione.

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Audizione, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento, del Ministro per i beni e le attività culturali sulle linee programmatiche del suo Dicastero**

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del Ministro, ringraziandolo per aver dato la sua disponibilità ad essere presente nella seduta odierna.

Ha la parola il ministro GALAN, che ricorda di aver già esposto le linee programmatiche del suo Dicastero in Aula lo scorso 13 aprile. Pre-

ferisce pertanto limitare il proprio intervento introduttivo, lasciando più spazio alle domande, alle quali intende rispondere analiticamente. Tiene tuttavia a sottolineare con soddisfazione l'andamento positivo delle risorse destinate ai beni e alle attività culturali, in ordine alle quali la manovra finanziaria presentata al Senato segna per la prima volta una inversione di tendenza. Il settore di sua competenza è infatti posto al riparo dai tagli, dando finalmente un concreto segnale di cambiamento. Cita, a titolo di esempio, il Fondo unico per lo spettacolo (FUS) che, oltre al reintegro di recente disposto dal decreto-legge n. 34 del 31 marzo 2011, viene ora escluso dalle riduzioni di spesa. Inoltre, la manovra include per la prima volta il settore dei beni culturali fra i destinatari del 5 per mille delle imposte sul reddito delle persone fisiche. Si tratta, a suo avviso, di una sfida, con la quale potrà misurarsi l'effettivo interesse dei cittadini al loro patrimonio storico-artistico.

Preannuncia altresì l'intenzione di avviare una riflessione, auspicabilmente di concerto con il Parlamento, per modificare la norma che limita la possibilità degli enti locali di finanziare mostre e convegni, nonché quella che stabilisce un tetto massimo per i rappresentanti dei privati nei consigli di amministrazione delle Fondazioni, indipendentemente dal contributo versato. Al fine di favorire le donazioni liberali a favore della cultura, ritiene poi di dover promuovere con successo la strada della fiscalità di vantaggio.

Si apre il dibattito.

Il senatore VITA (PD) coglie anzitutto l'occasione della presenza del Ministro per chiedere chiarimenti in ordine all'articolo 14, commi da 6 a 14, della manovra finanziaria che interviene nei rapporti fra Cinecittà e Istituto Luce. In particolare, sollecita ragguagli in ordine alla sorte di Cinecittà, rilevando che nel decreto-legge è indicata puntualmente la *mission* della nuova società a responsabilità limitata, peraltro istituita con un capitale sociale di appena 15.000 euro, mentre nulla viene detto in ordine all'attuale società per azioni. Inoltre, egli ritiene doverosa una precisazione relativamente ai vasti terreni di proprietà di Cinecittà, sui quali teme possano innescarsi speculazioni edilizie. Nel richiedere quindi con fermezza che sia mantenuto l'attuale regime di vincolo, si interroga sulle ragioni dell'intervento di Fintecna, paventando una sostanziale dismissione dell'attuale società.

Egli si sofferma poi sul futuro del Teatro Valle, facendo riferimento alla straordinaria mobilitazione in atto da parte del mondo culturale ed artistico. Al riguardo, chiede al Ministro se condivide il programma di mantenere al Teatro la natura pubblica e nazionale, con particolare riferimento alla drammaturgia italiana.

Quanto alle proposte di modifica normativa preannunciate dal Ministro, si augura che ad esse faccia seguito un atteggiamento conseguente in Commissione bilancio, ricordando il sostanziale silenzio del Ministero al-



lorché una passata manovra di bilancio sopprime l'ETI per l'esiguo risparmio di 164.000 euro.

Nell'evidenziare che la manovra in corso di approvazione, pur escludendo il FUS da alcuni tagli, determina comunque riduzioni di spesa a carico del Ministero, conclude sollecitando una presa di posizione del Ministro in ordine al palazzo del cinema di Venezia.

Il senatore MARCUCCI (*PD*) si compiace della presenza del Ministro in Commissione, oltre che in Aula, stante l'importanza della dialettica che può svilupparsi in questa sede. L'opposizione ha del resto sempre manifestato piena disponibilità a concorrere alla politica culturale, conferendo così maggiore peso al Dicastero negli equilibri di Governo. Si rallegra pertanto per l'interruzione del circolo vizioso a danno della cultura, ma ricorda che fu sempre il Centro-destra a ridurre i finanziamenti del settore, mentre il Centro-sinistra li ha sia pure di poco incrementati. La sua parte politica conferma infatti la priorità assoluta del comparto, che giudica cruciale anche in termini di investimento anticiclico.

Entrando nel merito delle tematiche più rilevanti, egli sollecita poi il Ministro a pronunciarsi in ordine alla tutela delle sovrintendenze sul territorio, a fronte del perdurante blocco del *turn over*. Nel ricordare che gli ultimi concorsi sono stati indetti durante il governo Prodi, lamenta il diffuso ricorso ad incarichi *ad interim* che compromettono le condizioni minime affinché le sovrintendenze possano svolgere loro funzioni.

Con riferimento all'enorme patrimonio di professionalità nel campo artistico, egli richiama indi il disegno di legge presentato da suo Gruppo sul restauro, cui si affianca ora l'iniziativa recentemente assunta dal Governo. Pur non condividendo le soluzioni prefigurate dall'Esecutivo, egli auspica una costruttiva dialettica sui due testi al fine di giungere ad una sintesi soddisfacente.

Dopo aver chiesto ragguagli in ordine alla Villa Reale di Monza, pone in luce la situazione della *Domus Aurea* invitando il Ministro ad esporre la propria politica di controllo in materia.

Domanda infine chiarimenti in ordine al Museo di storia naturale di Verona.

Il senatore CERUTI (*PD*) richiama l'attenzione sulla drammatica condizione delle Accademie di belle arti, i cui studenti conseguono titoli dalla validità incerta e i cui professori hanno visto nel tempo depotenziato il proprio ruolo. Ciò si ripercuote negativamente, a suo avviso, sull'utilizzo delle professionalità ivi acquisite sul patrimonio artistico e culturale del Paese. Dopo essersi soffermato sulla duplice competenze delle università e delle Accademie, che rischia di nuocere ad entrambe in assenza di un adeguato coordinamento, stigmatizza il rischio che l'Italia non formi restauratori capaci di far fronte all'immenso patrimonio culturale nazionale. Ricorda infine lo sciopero della fame attualmente in atto presso alcune Accademie, che conferma la drammaticità della situazione.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) dà atto al Ministro di aver salvaguardato il proprio comparto dalle ulteriori riduzioni di spesa disposte dalla manovra. Si associa indi alle considerazioni già espresse relativamente alla formazione dei restauratori, che tuttavia afferiscono maggiormente alla competenza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La situazione è comunque di estrema difficoltà ed egli manifesta pertanto la piena disponibilità del Senato a collaborare per tutelare le specificità del settore.

Dopo aver richiamato l'indagine conoscitiva sui beni culturali svolta nella XIV Legislatura, sottolinea a sua volta la peculiarità delle sovrintendenze. Invita altresì il Ministro ad esprimere il proprio orientamento sui disegni di legge in materia di attività cinematografiche, da tempo all'esame della Commissione.

Invoca infine la tutela del Dicastero rispetto ai danni che gli impianti delle energie rinnovabili possono recare al paesaggio.

Il senatore RUSCONI (*PD*) rammenta in primo luogo il disegno di legge n. 2548 recante contributi agli istituti di ricerca sul Medioevo, al quale il suo Gruppo ha presentato emendamenti per estendere il finanziamento ad altri autorevoli enti, come l'Accademia della Crusca. Su di essi, il sottosegretario Giro ha espresso parere contrario, nonostante l'avviso favorevole della Commissione bilancio. Si augura quindi che tale orientamento possa essere modificato.

Sollecita indi un approfondimento sulla riforma delle Fondazioni lirico-sinfoniche e segnala la chiusura di alcuni istituti italiani di cultura all'estero, tra cui quello di Grenoble. Pur nella consapevolezza che la competenza a quest'ultimo riguardo sia del Ministero degli affari esteri, ne rileva infatti le implicazioni per la cultura italiana.

Conclude chiedendo notizie in ordine all'attività recente di ARCUS S.p.A.

Il senatore GIAMBRONE (*IdV*) si rallegra a sua volta della presenza del Ministro in Commissione, dichiarando la disponibilità del suo Gruppo ad un fattivo lavoro comune. Dopo aver auspicato un'effettiva inversione di tendenza rispetto all'attuale marginalità delle politiche culturali rispetto a quelle economiche, invita il Ministro a fornire chiarimenti sulla sorte di Cinecittà e del teatro Valle richiamando a quest'ultimo proposito la grande mobilitazione in atto. Si associa indi alla richiesta di un pronunciamento sull'opportunità di estendere il finanziamento ad altri istituti culturali, oltre a quelli che svolgono ricerca sul Medioevo, e si sofferma sulla riforma delle Fondazioni lirico-sinfoniche chiedendo ragguagli sui tempi di elaborazione del regolamento attuativo ancora mancante.

Rinnova infine la richiesta di audire il Direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale, dottor Mario Resca, sollecitando la relativa autorizzazione del Ministro.

Il senatore PROCACCI (*PD*) prende atto che i beni culturali siano stati inseriti fra i possibili beneficiari del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Sottolinea tuttavia l'esigenza di rendere stabile l'istituto, onde consentire un'adeguata programmazione degli interventi di tutela.

Censura poi le continue restrizioni imposte agli enti locali, nonostante il conclamato federalismo.

Invita infine il Ministro a presentare puntuali proposte di modifica normativa sulla scorta di quanto preannunciato, con particolare riferimento ad efficaci misure di coinvolgimento dei privati, su cui assicura il sostegno del Senato.

La senatrice Vittoria FRANCO (*PD*) nega che la manovra non abbia ripercussioni finanziarie sul Ministero, rilevando riduzioni per 100 milioni di euro in tre anni, che si aggiungono ad un bilancio già piuttosto misero.

Si associa indi alla richiesta di chiarimenti in ordine ai tempi di emanazione del secondo regolamento applicativo della riforma delle Fondazioni lirico-sinfoniche, di cui sottolinea il rilievo in termini di tradizione ed identità.

Con riferimento ai contributi agli istituti sul Medioevo, registra che il disegno di legge n. 2548 reca una copertura finanziaria pari a circa 1/3 delle somme complessivamente destinate a tutti gli istituti culturali. Si rammarica pertanto del parere contrario del Governo sugli emendamenti del suo Gruppo volti ad ampliare la platea dei beneficiari verso altre realtà di indiscusso prestigio ed invita il Ministro ad esprimersi sulla possibilità di reperire risorse aggiuntive.

Rivolge infine un appello al Ministro affinché chiarisca il suo orientamento rispetto al futuro del cinema italiano.

La senatrice SOLIANI (*PD*) rileva l'esigenza di una strategia di medio-lungo periodo che risponda all'allarme diffuso che proviene dal settore, in un tempo politico pieno di incertezze.

Registra indi con favore l'attenzione del Ministro nei confronti di una fiscalità di vantaggio per favorire la partecipazione dei privati, lamentando tuttavia che analoghi intendimenti non siano giunti in porto in passato. In particolare, rimarca come i beni culturali debbano ormai essere considerati in una logica europea, rispetto alla quale occorre un approccio più moderno.

Nell'imminenza del bicentenario di Giuseppe Verdi, chiede infine l'orientamento del Governo anche a fronte del disegno di legge all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

Il senatore MUSSO (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-VN-MRE*), nel condividere l'esigenza di coinvolgere i privati nella tutela e valorizzazione dei beni culturali, eventualmente in una dimensione internazionale, auspica una modifica dei criteri per l'assegnazione dei contributi pubblici, nel senso di limitare i margini di discrezionalità. Si augura altresì un'ade-

guata attenzione per le discipline innovative come la *computer art* o la *digital art*, il numero dei cui fruitori è in costante crescita.

Quanto alle Fondazioni lirico-sinfoniche ne rileva il forte *deficit*, ripianato dallo Stato per oltre 2/3 a piè di lista. Invoca pertanto un modello differente, che assegni maggiori poteri di controllo allo Stato, senza tuttavia concentrare le risorse sulle uniche istituzioni in grado di reperire fondi altrove.

Dopo aver sollecitato la statizzazione delle cinque Accademie private ancora esistenti, sottolinea come adeguate politiche di incentivazione possano aumentare il numero dei fruitori di cultura, ad esempio fra i giovani.

Avviandosi alla conclusione, si sofferma sulle misure di *fund raising*, esprimendo apprezzamento per l'inserimento della cultura fra i beneficiari del 5 per mille. Rimarca tuttavia l'esigenza di misure più sistematiche, tra cui cita il *merchandising*.

Invita infine a coordinare più efficacemente le modalità di formazione degli operatori di cultura.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (PD) sottolinea l'interazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ad esempio con riguardo alla formazione dei restauratori. Mette indi in evidenza le riduzioni di spesa a carico del Dicastero e deplora la contrazione del numero delle sovrintendenze, che pone a rischio il servizio.

Sollecita poi la definitiva attuazione della riforma delle Fondazioni lirico-sinfoniche, ponendo l'accento sulla peculiarità dell'Arena di Verona alla quale non sono state concesse deroghe rispetto alla disciplina generale.

Si associa infine all'auspicio di più efficaci misure di coinvolgimento dei privati.

Il presidente POSSA (PDL) chiede al Ministro se intende sostenere l'esame del disegno di legge n. 1264 sulla qualità architettonica e di manifestare l'orientamento del Governo sui provvedimenti in materia di centri storici, borghi antichi e patrimonio UNESCO, di cui è prossimo l'avvio in sede riunita con la Commissione ambiente.

La senatrice DE FEO (PDL) lamenta la scarsità di indicazioni stradali per luoghi di interesse culturale, che si ripercuote negativamente sulla fruizione di beni di inestimabile valore.

Agli intervenuti nel dibattito replica il ministro GALAN, il quale fornisce anzitutto assicurazioni in ordine al futuro di Cinecittà, le cui funzioni si erano ampliate nel tempo sì da invadere competenze altrui. Inoltre, l'eccessiva percentuale di risorse destinate alla retribuzione dei dipendenti imponeva una riforma. È stata perciò riformulata la *mission* dell'ente, escludendo attività estranee a funzioni di interesse generale, come l'industria e il commercio. La razionalizzazione assicura del resto un migliore perseguimento delle funzioni più proprie, quali la conserva-

zione, il restauro e la valorizzazione del patrimonio filmico, la distribuzione delle opere prime e seconde, dei cortometraggi e dei documentari, nonché la promozione del cinema italiano all'estero.

Quanto al personale, il nuovo istituto assorbirà pressoché completamente quello che attualmente svolge le predette funzioni, mentre il restante sarà trasferito al Ministero. Non si pone pertanto alcun problema per i dipendenti.

Il Ministro fugge poi ogni dubbio anche con riferimento ai terreni, dichiarando che la nuova società resta proprietaria dell'attuale patrimonio immobiliare e che sono confermati tutti i vincoli. Non ha quindi ragione di essere alcuna preoccupazione di speculazione edilizia.

Con riferimento agli *studios*, essi sono in locazione ad una società fino al 2018, con possibilità di prorogare il contratto fino al 2027. Anche in questo caso, non vi sarà quindi alcun mutamento. Il ricorso a Fintecna, prosegue il Ministro, serve poi tecnicamente come strumento per mettere in liquidazione la vecchia società.

Riassumendo, egli ribadisce che non vi sarà alcuno smantellamento del patrimonio culturale di Cinecittà, che il personale è pienamente garantito, che il patrimonio resta in capo ad una società pubblica e sotto tutela, che non vi potrà essere alcuna speculazione e che il personale degli *studios* ha un contratto di natura privata che non subirà alcuna modifica. Precisa inoltre che l'intervento produrrà un risparmio a vantaggio del FUS pari a circa 20 milioni di euro all'anno.

Dopo essersi riservato di rispondere più analiticamente sul Palazzo del cinema di Venezia dopo il 22 luglio prossimo, quando sarà formalizzato uno specifico atto, replica in ordine al futuro del Teatro Valle. Al riguardo, precisa di giudicare favorevolmente la soppressione dell'ETI, che ha determinato il passaggio di alcuni teatri dal patrimonio dello Stato a quello comunale. Nel sottolineare come a Firenze e Bologna questo percorso sia stato del tutto indolore, assicura il coinvolgimento del Ministero nella vicenda romana anche se il Valle non è più di competenza statale, proprio in ragione della sua grande tradizione. Del resto, osserva che l'attività è proseguita pressoché regolarmente e, sia pure con un po' di ritardo, partirà anche la prossima stagione.

Quanto alle sovrintendenze, fa presente che l'età media del personale è piuttosto elevata. Mancano cioè le nuove generazioni a cui trasmettere le competenze. La riduzione prevista si muove peraltro nell'ottica di ridurre gli incarichi *ad interim*, atteso che – a suo avviso – è meglio un numero di sovrintendenze leggermente inferiore ma coperto da personale stabile piuttosto che il massiccio ricorso ad incarichi temporanei.

Passando ai disegni di legge sul restauro, osserva che quello di iniziativa parlamentare è caratterizzato da un minore rigore. Manifesta tuttavia disponibilità al dialogo ed osserva che in tale provvedimento potrebbe confluire anche quello sulla qualità architettonica, in un'ottica di tutela complessiva.

Con riferimento alla Villa Reale di Monza, richiama una lettera trasmessa alla competente sovrintendenza, sottolineando l'esigenza di rispettare le procedure e la diversa destinazione già prevista.

Dopo aver ricordato che per la *Domus Area* il Ministero di avvale della preziosa collaborazione del professor Carandini, conviene pienamente sull'esigenza di un coordinamento con le Accademie di belle arti.

Circa le energie rinnovabili, rammenta l'impegno già manifestato quando era Ministro dell'agricoltura contro le speculazioni industriali che spesso si celano dietro tali progetti. Registra tuttavia con rammarico che il Consiglio di Stato ha recentemente dato torto all'Esecutivo ed auspica un provvedimento legislativo al riguardo.

Passando al finanziamento degli istituti culturali, conviene sull'esigenza di una riforma della legge n. 534 del 1996, volta a indirizzare le risorse verso gli istituti più validi ed evitare la dispersione «a pioggia» di contributi inevitabilmente limitati. Anche per contrastare pressioni altrimenti fortissime, egli ritiene preferibile concentrare il finanziamento su un ristretto numero di istituti di esclusivo rilievo nazionale, iscritti in un registro degli aventi diritto quale prequalificazione per il finanziamento.

In una breve interruzione la senatrice Vittoria FRANCO (*PD*) chiede se, in attesa della prospettata riforma, il Ministero intenda congelare ogni iniziativa di finanziamento specifico, che finirebbe per risultare discriminatoria.

Il MINISTRO, riprendendo il proprio intervento, osserva che sono i tempi di crisi ad escludere altri finanziamenti.

In merito alla situazione delle Fondazioni lirico-sinfoniche, egli pone poi l'accento sugli esorbitanti costi che in alcuni casi hanno determinato addirittura l'erosione del capitale sociale. La riforma era perciò necessaria e, dopo il primo regolamento applicativo sull'autonomia de La Scala e Santa Cecilia, bisogna predisporre sollecitamente il secondo. Egli ha pertanto istituito un gruppo di lavoro misto con i sovrintendenti, che è già a buon punto nella redazione dell'atto. Occorre tuttavia qualche approfondimento aggiuntivo, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale. Egli coglie peraltro l'occasione per informare che l'ARAN e i sovrintendenti stanno lavorando per giungere al nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro.

Dopo aver riferito sulle prospettive di riforma della contribuzione allo spettacolo dal vivo, attualmente centrata sul personale a scapito della qualità, nega che siano state ridotte le potenzialità di ARCUS S.p.A. Anzi, poiché il canale di finanziamento costituito dal 3 per cento della legge obiettivo si andava prosciugando, la manovra finanziaria prevede una quota del 3 per cento sull'intero Fondo infrastrutture da destinare ai beni culturali.

Rispondendo alle domande sul cinema, egli conviene che il recente reintegro del FUS non sia sufficiente per far fronte a tutti gli adempimenti necessari. Egli ritiene comunque prioritario favorire le opere prime e se-

conde, i cortometraggi e i documentari, modificare la classificazione delle imprese e il relativo *reference*, superare gli automatismi e indirizzare il sostegno ai giovani anziché agli autori già affermati.

Ribadisce indi che non vi sono tagli consistenti sulle *mission* fondamentali del Ministero, ma al massimo pochi milioni di euro sulle spese di funzionamento. L'Amministrazione è comunque esclusa dai tagli del personale, tanto che sono consentite 178 assunzioni.

Concorda poi con l'opportunità di celebrare adeguatamente il bicentenario verdiano, avanzata dalla senatrice Soliani, osservando tuttavia che il disegno di legge all'esame della Camera dei deputati è quanto meno discutibile.

Dopo aver comunicato il suo pieno assenso all'intervento del dottor Resca in Commissione, conclude ribadendo l'esigenza di favorire l'intervento dei privati, anche stranieri, a favore dei beni e delle attività culturali.

Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro Galan ed i senatori intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

#### IN SEDE CONSULTIVA

**(2814) Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria**

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore BEVILACQUA (*PdL*) illustra le parti della manovra di competenza della Commissione, soffermandosi anzitutto sull'articolo 5, che reca norme in materia di riduzione delle dotazioni degli organismi politico-amministrativi e degli organi collegiali. Al riguardo, il relatore sottolinea positivamente come i risparmi così conseguiti saranno utilizzati dallo Stato per gli interventi straordinari previsti dall'articolo 48 della legge n. 222 del 1985, fra cui rientra la conservazione dei beni culturali. Passa indi all'articolo 10, che assegna a ciascun Ministero il compito di proporre – in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità – iniziative legislative idonee a raggiungere gli obiettivi programmati di finanza pubblica. Nel registrare con favore come detta disposizione superi il precedente criterio dei «tagli lineari», ripetutamente criticato, esprime altresì soddisfazione per l'espressa esclusione, dalle predette riduzioni, dei settori di competenza della Commissione, che in passato sono stati invece oggetto di consistenti definanziamenti. Il comma 1 dispone infatti che sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 5 il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, le risorse destinate alla ricerca, all'istruzione scolastica e la manutenzione e alla conservazione dei beni culturali, nonché il Fondo unico per lo spettacolo. Il comma 20 del medesimo articolo 10 modifica poi le norme di contenimento della spesa pubblica relative a relazioni pubbliche, mostre e convegni, escludendo, per il solo 2012, le mostre autorizzate dal Ministero per i

beni e le attività culturali, nel limite di spesa complessivo di euro 40 milioni.

Il relatore riferisce indi sull'articolo 14 che, dal comma 6 al comma 14, introduce una serie di disposizioni volte al riordino della società per azioni *Cinecittà – Luce*, attraverso la costituzione della società a responsabilità limitata *Istituto Luce – Cinecittà*, di cui il Ministero dell'economia e delle finanze assume la titolarità della partecipazione. Si prevedono, altresì, il procedimento per la liquidazione della *Cinecittà – Luce s.p.a.* e il suo trasferimento alla Fintecna s.p.a. o a società da essa interamente controllata, nonché disposizioni relative alle risorse umane, strumentali e patrimoniali della società. Entrando nel dettaglio, il relatore chiarisce che il comma 6 prevede la costituzione della società a responsabilità limitata *Istituto Luce – Cinecittà*, con sede a Roma, tra i cui scopi sociali è compresa la salvaguardia delle attività e delle funzioni svolte fino ad oggi dalla *Cinecittà – Luce s.p.a.*, posta in liquidazione. Il capitale sociale della società viene stabilito in 15.000 euro. La titolarità della relativa partecipazione è assunta dal Ministero dell'economia e delle finanze, mentre i diritti del socio sono esercitati dal Ministero per i beni e le attività culturali, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, relativamente ai profili patrimoniali, finanziari e statutari. Il comma 7 stabilisce che all'onere che deriva dalla sottoscrizione delle quote di capitale per la costituzione della società si provvede attraverso la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 163 del 1985, recante la disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo, così come determinata dalla tabella C della legge finanziaria 2010. Il comma 8 dispone che l'individuazione delle risorse umane, strumentali e patrimoniali appartenenti alla società *Cinecittà Luce s.p.a.* da trasferire alla società *Istituto Luce – Cinecittà* a titolo gratuito avvenga con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il comma 9 prescrive che il Ministro per i beni e le attività culturali emani, annualmente, un atto di indirizzo contenente gli obiettivi strategici della società, riferiti a una serie di attività e servizi di interesse generale fra cui le attività di conservazione, restauro e valorizzazione del patrimonio filmico, fotografico e documentaristico, nonché la distribuzione di opere prime e seconde, e cortometraggi, sostenute dal Ministero per i beni e le attività culturali e la produzione documentaristica basata sul patrimonio documentale disponibile. Ai sensi del successivo comma 10, la società *Istituto Luce – Cinecittà* presenta al Ministro per i beni e le attività culturali una proposta di programma coerente con gli obiettivi strategici contenuti nell'atto di indirizzo. Il programma annuale è approvato dal Ministro per i beni e le attività culturali, che assegna anche le risorse finanziarie necessarie per il suo svolgimento e per il funzionamento della società. Il comma 11 dispone che la società *Cinecittà – Luce s.p.a.*, dalla data di emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 8, è posta in liquidazione e trasferita alla Società Fintecna s.p.a. o a società da essa interamente controllata. Il comma 12 disciplina la nomina, la composizione e il compenso di un collegio di tre periti con il compito di verifi-



care la situazione economico-patrimoniale della società e compiere una valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione. Il comma 13 stabilisce poi che nel decreto ministeriale di individuazione delle risorse umane, strumentali e patrimoniali di cui al comma 8 possa essere previsto il trasferimento al Ministero di alcune funzioni attualmente svolte dalla società *Cinecittà - Luce s.p.a.* Inoltre lo stesso decreto individuerà le risorse umane, strumentali e finanziarie da attribuire al Ministero per i beni e le attività culturali, nonché quelle finanziarie che saranno conseguite mediante corrispondente riduzione del trasferimento a favore di *Cinecittà - Luce s.p.a.* Il medesimo comma 13, quindi, disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti che saranno inquadrati nei ruoli del Ministero per i beni e le attività culturali, sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza e previo espletamento di una procedura selettiva. Di conseguenza, si prevede la rideterminazione del personale del Ministero in misura corrispondente a quello trasferito e si disciplina il trattamento economico del personale inquadrato. Il comma 14 esenta infine tutte le operazioni compiute in attuazione dei commi precedenti da qualunque imposta diretta o indiretta, tassa, obbligo o onere.

Dopo aver rimarcato con estremo favore come il comma 3 dell'articolo 16 escluda il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, il Fondo unico per lo spettacolo, nonché le risorse destinate alla ricerca, al finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'istruzione scolastica e alla manutenzione e conservazione dei beni culturali anche dal contenimento delle spese in materia di impiego pubblico, il relatore passa ad illustrare l'articolo 19, che investe direttamente le competenze della Commissione recando norme per la razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica. In particolare, i commi da 1 a 3 completano la disciplina del sistema nazionale di valutazione per l'istruzione scolastica, prevedendo un programma straordinario di reclutamento per l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione (INVALSI) e l'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS); quest'ultima, a decorrere dal settembre 2012, viene peraltro soppressa ed è ripristinato l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), quale ente di ricerca. I commi 4 e 5 prevedono l'aggregazione in istituti comprensivi della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di primo grado. Il comma 6 abroga il comma 4 dell'articolo 459 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, riguardante l'esonero e il semiesonero dall'insegnamento per i docenti con funzioni vicarie dei dirigenti scolastici. I commi da 7 a 9 sono finalizzati al consolidamento delle riduzioni complessive di personale scolastico; si stabilisce che, a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, le dotazioni organiche del personale docente, educativo ed ATA della scuola non devono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche determinata nell'anno scolastico 2011-2012, assicurando in ogni caso la quota delle economie lorde di

spesa che devono derivare per il bilancio dello Stato dall'applicazione dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008. Il comma 10 reca l'interpretazione autentica dell'articolo 22, comma 2, della legge n. 448 del 2001, in tema di fissazione dei parametri per la determinazione degli organici, chiarendo che il parere delle Commissioni parlamentari deve essere acquisito ogni volta che il Ministero proceda alla modifica dei predetti parametri. Il comma 11 conferma il limite massimo dell'organico dei docenti di sostegno in termini di rapporto medio nazionale docente/alunni disabili, pur recependo il principio sancito dalla sentenza della Consulta n. 80 del 2010, concernente la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga per gli alunni con una certificata gravità di *handicap*. È altresì disposta la destinazione prioritaria di risorse finanziarie per l'aggiornamento dei docenti finalizzata ad azioni di integrazione degli alunni disabili. I commi da 12 a 15 dettano la disciplina per il personale docente permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, collocato fuori ruolo ed idoneo ad altri compiti. Esso può chiedere di rimanere nei ruoli scolastici con la qualifica di assistente amministrativo o tecnico, ovvero andare in mobilità intercompartimentale nei ruoli dello Stato, degli enti pubblici non economici o delle università. Il comma 16 prevede l'emanazione di un decreto, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con la Conferenza unificata, al fine di garantire la piena coerenza del nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale, di cui al decreto legislativo n. 226 del 2005, con le intervenute modifiche ordinamentali al sistema di istruzione secondaria superiore.

Il relatore segnala poi che l'articolo 23, recante norme in materia tributaria, al comma 46 aggiunge, a decorrere dall'anno finanziario 2012, tra le finalità alle quali può essere destinata, a scelta del contribuente, una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche quella del finanziamento di attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto stesso.

Quanto all'articolo 29, in tema di liberalizzazione del collocamento, il relatore pone l'accento sul comma 1, che autorizza allo svolgimento delle attività di intermediazione gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, nonché le università pubbliche o private e i consorzi universitari. Tali soggetti rendono pubblici i *curricula* dei propri studenti all'ultimo anno di corso, fino ad almeno dodici mesi dopo il conseguimento del titolo di studio.

Sempre nell'ottica di incrementare le risorse destinate alla tutela e valorizzazione dei beni culturali, l'articolo 32 – recante disposizioni in materia di finanziamento e potenziamento delle infrastrutture – al comma 16 dispone che dall'anno 2012 una quota parte, fino al 3 per cento, del Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali, è assegnata, compatibilmente con gli

equilibri di finanza pubblica, alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali. L'assegnazione della predetta quota è disposta dal CIPE, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. La norma dispone peraltro che il Ministro per i beni e le attività culturali presenti al CIPE una relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse già destinate per le suddette finalità.

Avviandosi alla conclusione, il relatore si sofferma sul comma 5 dell'articolo 33, in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare, secondo cui agli immobili sottoposti alle norme di tutela di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio si applicano gli articoli 12 (Verifica dell'interesse culturale) e 112 (Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica) del citato Codice, nonché l'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 85 del 2010 (Federalismo demaniale).

I commi 4 e 5 dell'articolo 37 prevedono infine la possibilità per i capi degli uffici giudiziari di stipulare convenzioni, senza oneri per la finanza pubblica, con le facoltà di giurisprudenza, le scuole di specializzazione per le professioni legali e con i consigli dell'ordine degli avvocati per consentire ai più meritevoli lo svolgimento negli stessi uffici giudiziari di attività di formazione professionale che sostituiscono il primo anno di dottorato, il corso di specializzazione o la pratica forense. Coloro che sono ammessi allo svolgimento di tale attività professionale sono vincolati al segreto d'ufficio e non hanno diritto ad alcuna forma di compenso, indennità o rimborso spese o trattamento previdenziale.

La senatrice Vittoria FRANCO (*PD*) dichiara che il suo Gruppo non parteciperà alla discussione generale, atteso che il provvedimento sarà probabilmente modificato nelle prossime ore attraverso un *maxi* emendamento su cui il Governo si accinge a porre la questione di fiducia. Preannuncia quindi la netta contrarietà del suo schieramento che peraltro, precisa, si indirizza sui contenuti della manovra e non sulla necessità dell'intervento.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) conviene che il testo della manovra potrà essere presto modificato. Invita tuttavia a non perdere l'occasione per esprimere alla Commissione bilancio un parere su tematiche di rilievo nei settori di competenza.

Il senatore RUSCONI (*PD*) conferma l'intenzione del suo Gruppo di intervenire solo in sede di dichiarazione di voto.

Il relatore BEVILACQUA (*PdL*) illustra quindi uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato al presente resoconto.

Per dichiarazione di voto a nome del suo Gruppo interviene il senatore RUSCONI (*PD*) il quale sottolinea la drammaticità dell'attuale fran-

gente economico. Il suo Gruppo ha quindi deciso di assumere un atteggiamento responsabile, rinunciando agli interventi in discussione generale e consentendo così di votare la manovra economica in poche ore. Esprime tuttavia assoluto dissenso sulle misure prefigurate dal Governo, che ancora una volta si ripercuotono sui saperi. Riferendosi in particolare all'articolo 19, stigmatizza che esso comporterà la chiusura delle scuole di montagna. Né il piano di assunzione di 30.000 docenti risulta adeguato, atteso che si tratta di una cifra inferiore ai pensionamenti. Nel sollecitare l'Esecutivo a coprire quanto meno i posti vacanti in ruolo, egli si sofferma sul rapporto docenti/alunni disabili, che determinerà una riduzione del servizio anche alla luce delle diversità territoriali.

Con riferimento alla sorte di Cinecittà, richiama le preoccupazioni manifestate dal senatore Vita nell'audizione del ministro Galan testè conclusasi e manifesta perplessità sulla scelta del relatore di accontentarsi delle rassicurazioni offerte dal Ministro.

Ricorda poi che, durante l'approvazione della legge di riforma universitaria, risultò decisivo il reperimento di 800 milioni di euro per recuperare parte dei tagli inferti dalla precedente manovra finanziaria. Come affermato dalla CRUI nel corso dell'audizione sull'atto n. 372, l'anno 2012 resta tuttavia ancora privo delle risorse indispensabili. Auspica quindi che in questa sede vi sia un'adeguata assunzione di responsabilità. Annuncia comunque il convinto voto contrario del suo Gruppo.

Si associa il senatore GIAMBRONE (*IdV*), che sottolinea il senso di responsabilità di tutte le opposizioni per consentire il varo della manovra finanziaria alla luce della situazione critica che sta attraversando il Paese. Manifesta tuttavia assoluta contrarietà all'impianto della manovra che, ancora una volta, impone tagli ai settori della cultura e della formazione.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) dichiara invece il voto favorevole del suo Gruppo, concordando sull'immediata assunzione di oltre 60.000 unità nella scuola. Sottolinea del resto l'enorme costo della speculazione in atto sui titoli di Stato.

Anche il senatore PITTONI (*LNP*) esprime voto favorevole, dando per scontato che le 65.000 assunzioni previste fra personale docente e ATA abbiano tutte corso quest'anno e non siano spalmate nel triennio. Altrimenti, non potrebbe certo parlarsi di piano straordinario.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva a maggioranza la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari (n. 372)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 6 luglio scorso, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – era iniziato il dibattito.

Interviene il senatore PROCACCI (*PD*), il quale ritiene indispensabili rassicurazioni per quei ricercatori che hanno già vinto il concorso e non hanno ancora preso servizio.

Manifesta poi totale dissenso sull'articolo 3, comma 4, secondo cui il mancato conseguimento dell'abilitazione preclude la partecipazione a tutte le procedure indette nel biennio successivo. Critica altresì la previsione di un decreto ministeriale per la definizione di criteri e parametri differenziati per funzioni e per aree disciplinari al fine della valutazione dei candidati, pur riconoscendo che esso è previsto dalla legge. Concorda peraltro con l'osservazione del Consiglio di Stato secondo cui l'accertamento degli aspiranti candidati spetta ad una struttura collegiale anziché al Ministero come prefigurato dall'articolo 4, comma 1, nella versione modificata e trasmessa nell'allegato 3-b. Egli contesta poi il comma 8 dell'articolo 6, che consente la nomina di un secondo commissario in servizio presso il medesimo ateneo, in contrasto con il dettato dell'articolo 16, comma 3, lettera g), della legge n. 240. Condivide invece l'inserimento dell'inciso «per quanto possibile» al comma 9 dell'articolo 6, come introdotto nell'allegato 3-b. Concorda inoltre con il senatore Valditara sulla inopportunità che i commissari siano esentati dall'attività didattica mantenendo tuttavia la competenza sugli esami. Rileva infine che il comma 2 dell'articolo 9 prevede una deroga non supportata da una corrispondente disposizione legislativa.

La senatrice Vittoria FRANCO (*PD*) ricorda di aver sempre condiviso la scelta dell'abilitazione scientifica nazionale quale requisito preliminare alle procedure di competenza dei singoli atenei. La legge n. 240 ha tuttavia disposto un ampio ricorso alla delega legislativa e alla normazione secondaria, secondo una tempistica che non è stata rispettata.

Sin dall'inizio ella ha peraltro censurato l'eccesso di centralismo e di burocrazia sotteso alla proposta del Governo, che nel corso dell'esame parlamentare è stato parzialmente attenuato anche se in misura ancora insufficiente. Resta pertanto un impianto centralista e burocratico, secondo quale il Ministero avoca competenze che non gli spettano. Il Consiglio di Stato, nel parere interlocutorio, ha del resto espresso rilievi significativi,

che sono stati parzialmente accolti, mentre resta una condizione pesante nel parere definitivo.

In particolare, ella rileva una pervicace lesione dell'autonomia universitaria, a partire dalla valutazione operata in sede ministeriale della idoneità degli aspiranti commissari.

Censura poi che i titoli dei candidati possano essere trasmessi solo per via telematica, con il rischio di escludere pubblicazioni risalenti ma comunque importanti. Raccomanda perciò maggiore flessibilità a garanzia dei diritti dei candidati, tanto più che i costi sono a carico di questi ultimi.

Deplora inoltre che il Ministero assuma il compito di redigere le liste delle sedi idonee a svolgere i concorsi, non essendo definiti i relativi requisiti. Si domanda poi se dei costi a tal fine sostenuti si terrà conto nella ripartizione del finanziamento e se le università private potranno essere a loro volta sede di concorso.

Ella richiama indi i rilievi del Consiglio di Stato sulla formazione delle commissioni, stigmatizzando l'attribuzione di competenze al Direttore generale del Ministero in quanto si tratta di un compito non meramente burocratico. Anche nel corso delle audizioni, è stato più volte sottolineato come non si tratti di una funzione propria del Ministero. Ella ne suggerisce pertanto l'attribuzione al CUN che, in quanto organo elettivo, risulta a suo avviso ancora più idoneo dell'ANVUR.

Dopo aver criticato l'evanescenza del comma 7 dell'articolo 6 con riferimento al commissario straniero, dissente dalla eccessiva riservatezza imposta alle pubblicazioni dei candidati, che contraddice a suo avviso le più elementari esigenze di trasparenza.

Infine, sollecita la definizione di tempi certi per le deroghe disposte dai commi 2 e 3 dell'articolo 9 e lamenta l'insufficiente definizione di risorse che priva le università italiane di un'intera generazione di talenti.

Il senatore VITA (*PD*), nell'associarsi alle considerazioni dei senatori Procacci e Vittoria Franco, pone l'accento sulla condizione dei docenti delle Accademie di belle arti e dei Conservatori che, nonostante il tenore della legge n. 508 del 1999, non sono ancora equiparati ai docenti universitari. Deplora perciò la rigidità del regolamento in esame, che non si presta all'evoluzione della cultura dei saperi. Invita quindi il Governo ad introdurre una norma di salvaguardia, che consenta in un prossimo futuro la doverosa estensione della disciplina ai docenti dell'AFAM. Osserva infine che i settori scientifico-disciplinari ai quali afferiscono almeno 30 professori ordinari riguardano solo materie assai consolidate. Il vincolo posto dall'articolo 6, comma 9, risulta pertanto irrispettoso dei nuovi saperi e delle nuove discipline.

Complessivamente, giudica l'atto in esame piuttosto obsoleto.

Nessun altro chiedendo di intervenire nel dibattito, replica il presidente relatore POSSA (*PdL*), il quale illustra uno schema di parere favorevole con condizioni ed osservazioni, pubblicato in allegato al presente resoconto.

Per dichiarazione di voto a nome del suo Gruppo interviene la senatrice Vittoria FRANCO (*PD*), la quale apprezza le condizioni poste nel parere. Manifesta tuttavia perplessità sulle osservazioni, soprattutto sulla n. 4) in ordine alla quale giudica preferibile la posizione espressa dal Consiglio di Stato. Ribadisce infatti che la valutazione degli aspiranti commissari non rappresenta un atto solo formale e non può quindi essere attribuito al Ministero. Peraltro, osserva che dovrebbe essere ampiamente sufficiente il giudizio reso dagli atenei di appartenenza.

Chiede dunque la votazione per parti separate dello schema di parere, preannunciando voto favorevole sulle condizioni e contrario sulle premesse, sulle osservazioni e sul parere nel suo complesso.

Si associa il senatore GIAMBRONE (*IdV*).

I senatori ASCIUTTI (*PdL*) e PITTONI (*LNP*) annunciano il voto favorevole dei rispettivi Gruppi.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione procede alla votazione per parti separate dello schema di parere favorevole con condizioni e osservazioni del relatore, approvando a maggioranza le premesse dalle parole «La Commissione» fino a «esprime parere favorevole con le seguenti condizioni», all'unanimità le condizioni e nuovamente a maggioranza le osservazioni e lo schema di parere nel suo complesso.

*La seduta termina alle ore 19,30.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2814**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

valutati positivamente:

l'articolo 5, in materia di riduzione delle dotazioni degli organismi politico-amministrativi e organi collegiali, che destina i risparmi così conseguiti agli interventi straordinari previsti dall'articolo 48 della legge n. 222 del 1985, fra cui rientra la conservazione di beni culturali;

l'articolo 10, non solo in quanto assegna a ciascun Ministero il compito di proporre – in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità – iniziative legislative idonee a raggiungere gli obiettivi programmati di finanza pubblica, superando così il precedente criterio dei «tagli lineari», ma anche perché esclude espressamente dalle predette riduzioni il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, il Fondo unico per lo spettacolo, nonché le risorse destinate alla ricerca, all'istruzione scolastica e alla manutenzione e conservazione dei beni culturali;

il comma 20 del medesimo articolo 10, che esclude – sia pure per il solo 2012 e nel limite di spesa complessivo di euro 40 milioni – le mostre autorizzate dal Ministero per i beni e le attività culturali dall'applicazione delle norme di contenimento della spesa pubblica relative a relazioni pubbliche, mostre e convegni;

il comma 3 dell'articolo 16, che esclude il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, il Fondo unico per lo spettacolo, nonché le risorse destinate alla ricerca, al finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'istruzione scolastica e alla manutenzione e conservazione dei beni culturali anche dal contenimento delle spese in materia di impiego pubblico;

il comma 10 dell'articolo 19, che reca l'interpretazione autentica dell'articolo 22, comma 2, della legge n. 448 del 2001, in tema di fissazione dei parametri per la determinazione degli organici, chiarendo che il parere delle Commissioni parlamentari deve essere acquisito ogni volta che il Ministero proceda alla modifica dei predetti parametri;

il comma 11 del medesimo articolo 19, che dispone la destinazione prioritaria di risorse finanziarie per l'aggiornamento dei docenti finalizzata ad azioni di integrazione degli alunni disabili;



l'articolo 23, comma 46, che aggiunge, a decorrere dall'anno finanziario 2012, tra le finalità alle quali può essere destinata, a scelta del contribuente, una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche quella del finanziamento di attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;

l'articolo 29, comma 1, che autorizza allo svolgimento delle attività di intermediazione gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, nonché le università pubbliche o private e i consorzi universitari;

l'articolo 32, comma 16, secondo cui dall'anno 2012 una quota parte, fino al 3 per cento, delle risorse del Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali, di cui al comma 1, è assegnata, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e le attività culturali;

il comma 5 dell'articolo 33, in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare, secondo cui agli immobili sottoposti alle norme di tutela di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio si applicano gli articoli 12 (Verifica dell'interesse culturale) e 112 (Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica) del citato Codice, nonché l'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 85 del 2010 (Federalismo demaniale);

i commi 4 e 5 dell'articolo 37, che prevedono la possibilità per i capi degli uffici giudiziari di stipulare convenzioni, senza oneri per la finanza pubblica, con le facoltà di giurisprudenza, le scuole di specializzazione per le professioni legali e con i consigli dell'ordine degli avvocati per consentire ai più meritevoli lo svolgimento negli stessi uffici giudiziari di attività di formazione professionale che sostituiscono il primo anno di dottorato, il corso di specializzazione o la pratica forense,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

con riferimento all'articolo 14 che, dal comma 6 al comma 14, dispone il riordino della società per azioni *Cinecittà – Luce*, attraverso la costituzione della società a responsabilità limitata *Istituto Luce – Cinecittà*, di cui il Ministero dell'economia e delle finanze assume la titolarità della partecipazione, nonché la liquidazione della *Cinecittà – Luce s.p.a.* e il suo trasferimento alla *Fintecna s.p.a.* o a società da essa interamente controllata, si prende atto delle rassicurazioni rese dal ministro Galan nella seduta odierna della Commissione. Si sollecita comunque una particolare attenzione per il personale;

con riferimento all'articolo 19, che reca norme per la razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica, si esprime perplessità sui commi da 1 a 3, con particolare riferimento alla soppressione dell'ANSAS, il cui lungo *iter* di costituzione era finalmente giunto al termine proprio pochi mesi fa con l'approvazione del relativo regolamento di organizzazione;

con riguardo ai commi 4 e 5 del medesimo articolo 19, si condivide l'intento di assicurare continuità didattica attraverso l'aggregazione in istituti comprensivi della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Si invita tuttavia a porre particolare attenzione alla possibilità di consentire deroghe, in considerazione della particolare conformazione territoriale del nostro Paese.

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 372**

La Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari,

premessi che:

– la legge n. 240 del 2010, nel procedere al riordino dell'ordinamento universitario, ha previsto come requisito necessario per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori l'istituto dell'abilitazione scientifica nazionale, regolandone i contenuti all'articolo 16;

– in particolare, l'articolo 16 ha disposto l'istituzione di una commissione per ciascuno dei settori concorsuali, introdotti dall'articolo 15 della legge n. 240 del 2010;

– la durata di ogni commissione è stabilita in due anni ed il numero dei commissari componenti è pari a cinque. Di questi, quattro sono scelti all'interno di una lista composta dai professori ordinari del settore concorsuale di riferimento, che abbiano fatto domanda, ed uno è scelto tramite sorteggio all'interno di una lista, predisposta dall'ANVUR, di almeno quattro studiosi o esperti in servizio presso università di un Paese aderente all'OCSE;

– annualmente viene indetto il bando per il conseguimento dell'abilitazione per ciascun settore concorsuale, in maniera distinta per la prima e la seconda fascia dei professori universitari. Il decreto di indizione è adottato dal competente Direttore generale del MIUR nel mese di ottobre di ogni anno;

– il termine per la presentazione delle domande non può superare trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto sul sito del Ministero. Le domande – complete della documentazione di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 16 della legge n. 240 del 2010 – devono essere presentate per via telematica;

– la commissione è tenuta a concludere i suoi lavori entro cinque mesi dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande. Essa delibera l'abilitazione scientifica del candidato (la cui validità è di quattro anni dal conseguimento), se sono favorevoli almeno quattro commissari su cinque, e può acquisire pareri scritti *pro veritate* sull'at-

tività scientifica dei candidati da parte di esperti revisori in possesso di caratteristiche simili a quelle dei commissari;

tenuto conto che:

– le Commissioni parlamentari sono chiamate formalmente ad esprimere il parere sullo schema di decreto nel testo approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 21 gennaio 2011;

– su tale testo il Consiglio di Stato ha espresso, il 25 febbraio 2011, un parere corredato da dettagliate osservazioni, a seguito del quale, il 7 aprile 2011, l'Ufficio legislativo del MIUR ha trasmesso all'Organo consultivo un testo modificato dello schema di decreto (riportato all'allegato 3-*b* della documentazione trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento con nota n. 227/11 del 10 giugno 2011) che recepisce buona parte delle osservazioni espresse dal Consiglio di Stato;

– su questo secondo testo il Consiglio di Stato ha formulato, il 21 aprile 2011, nuove osservazioni, subordinando esplicitamente l'espressione del parere favorevole all'accoglimento di taluni di questi rilievi;

– l'esame del provvedimento svolto dalla Commissione ha tenuto pertanto conto anche del testo dello schema di decreto di cui al citato allegato 3-*b*;

avendo ben presente che:

– dal novembre 2008 non sono stati più tenuti bandi di concorso per professori di prima e seconda fascia e che quindi nelle università italiane vi è una comprensibile, fortissima aspettativa per una rapida entrata in funzione delle nuove modalità di reclutamento dei professori universitari previste dalla legge n. 240 del 2010, basate sulla abilitazione scientifica nazionale;

considerato che:

– nel contesto del sistema definito dall'articolo 16 della legge n. 240 del 2010 per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale, si prevede l'istituzione di una commissione per ciascuno dei settori concorsuali, di cui all'articolo 15 della stessa legge n. 240;

– a tutt'oggi il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca non ha ancora emanato il decreto di natura non regolamentare di definizione dei settori concorsuali, che avrebbe dovuto essere emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 240 (29 gennaio 2011); peraltro la bozza di questo decreto è stata già approntata dal MIUR e su di essa il CUN ha espresso il 10 marzo scorso il proprio parere (favorevole);

– in base alle anticipazioni raccolte nel corso delle audizioni effettuate al Senato il numero dei settori concorsuali dovrebbe essere intorno a 180, pari cioè a poco meno della metà dei settori scientifico-disciplinari (che sono 370);

considerato altresì che il MIUR non ha ancora emanato il decreto previsto dall'articolo 16, comma 3, lettera a), della legge n. 240 del 2010, riguardante la definizione di criteri e parametri, differenziati per funzioni ed area disciplinare, con cui le commissioni dovranno esprimere il motivato giudizio relativo ai candidati all'abilitazione scientifica;

esprime parere favorevole, con le seguenti condizioni:

a) all'**articolo 1** si ritiene necessario introdurre la definizione di «area disciplinare», richiamata all'articolo 4, comma 1. Qualora il Ministero confermasse l'intenzione di modificare i commi 1 e 2 del medesimo articolo 4 conformemente a quanto indicato nell'allegato 3-b citato nelle premesse, occorrerebbe poi inserire all'articolo 1 anche la definizione di «CEPR-Comitato esperti per la politica della ricerca»;

b) in merito al **comma 4 dell'articolo 3**, con riferimento agli effetti del mancato conseguimento dell'abilitazione, si ritiene che la corretta interpretazione dell'articolo 16, comma 3, lettera m), della legge n. 240 del 2010 non consenta di concludere che il mancato conseguimento dell'abilitazione preclude la partecipazione a tutte le procedure di abilitazione indette nel biennio successivo per la medesima fascia oppure per la fascia superiore; conforme alla *ratio* della citata disposizione legislativa è invece la disposizione del comma 4 dell'articolo 3 dello schema di decreto modificato, riportato al citato allegato 3-b. Tale modifica risulta perciò indispensabile.

c) circa il **comma 5 dell'articolo 3**, si giudica corretto il testo contenuto nello schema di decreto originario. Si esprime invece parere contrario sulle modifiche prefigurate a tale riguardo nello schema riportato nell'allegato 3-b, con riferimento al divieto fatto ai commissari di divulgare titoli e pubblicazioni presentate dai candidati. Tale divieto generale finirebbe infatti per sottrarre al controllo diffuso tutta l'attività della commissione e soprattutto le scelte da essa compiute. Non è accettabile che la personalità e la preparazione scientifica dei candidati debbano essere circondate da una sorta di riservatezza. Per salvaguardare eventuali esigenze di *copyright* è opportuno operare una distinzione: devono essere divulgabili tutti i dati normalmente inseriti in un *curriculum*, quali i titoli conseguiti e i titoli delle pubblicazioni (anche se soggette a *copyright*). Non divulgabili dovrebbero essere unicamente i testi delle pubblicazioni soggette a *copyright*, che il candidato all'abilitazione dovrebbe precisare con chiarezza. In questo modo verrebbero salvaguardati sia gli essenziali principi di trasparenza dell'attività della commissione, sia gli obblighi di *copyright* assunti dai candidati;

d) con riferimento all'**articolo 6**, si ritiene che il comma 8, prevedendo la possibilità che all'interno di una commissione di abilitazione sia presente un secondo commissario facente parte della stessa università, contravvenga a quanto previsto dall'articolo 16, comma 3, lettera g), della legge n. 240 del 2010. Si sollecita perciò la soppressione di tale previsione, conformemente a quanto indicato nell'allegato 3-b;

e) si osserva che il **comma 9 dell'articolo 6** prevede la presenza in ciascuna commissione di almeno un componente per ciascun settore scientifico-disciplinare (ricompreso nel settore concorsuale) al quale afferiscono almeno trenta professori ordinari: tale circostanza potrebbe però non essere assicurata nel caso in cui il numero dei settori scientifico-disciplinari che si trovino nella predetta condizione fosse superiore a quello dei commissari da sorteggiare ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 6 (quattro), con conseguente necessità di ricorrere ad un'ulteriore procedura di sorteggio, come previsto dal successivo articolo 7, comma 2. Pertanto, appare necessaria la modifica – al predetto comma 9 dell'articolo 6 – prefigurata nell'allegato 3-b, con la quale si aggiunge l'inciso: «per quanto possibile»;

f) va altresì confermata la modifica recata nell'allegato 3-b al **comma 11 dell'articolo 6**, che nell'originaria formulazione porterebbe alla conseguenza – non accettabile – che gli studenti possano essere esaminati da un docente che non ha tenuto il corso;

g) per quanto riguarda il **comma 8 dell'articolo 7**, si ritiene che il principio a cui occorre attenersi per la partecipazione alle commissioni di abilitazione non è quello della permanenza in servizio dei commissari per tutta la durata dell'attività della commissione, ma è quello in base al quale la qualifica di professore ordinario debba sussistere al momento in cui si procede alla nomina, sia per i commissari italiani che per il commissario straniero. In tal senso va perciò riscritto il predetto comma 8;

h) si ritiene necessario aggiungere, in fine dell'**articolo 8**, un comma relativo alle modalità di presentazione pubblica del giudizio della commissione;

i) in merito all'**articolo 9**, non risulta che la norma transitoria di cui al comma 2 sia sostenuta da apposita disposizione nella legge n. 240 del 2010; data la ragionevolezza di tale previsione si richiede una urgente integrazione legislativa;

j) ai **commi 2 e 3 dell'articolo 9**, si richiede di precisare i termini temporali di validità delle deroghe disposte.

La Commissione esprime altresì le seguenti osservazioni:

1) nel **preambolo**, appare opportuna l'espunzione del riferimento ai pareri della CRUI e del CUN, poiché tali pareri non sono previsti nella procedura per l'approvazione ed emanazione del regolamento in esame;

2) con riferimento all'**articolo 2**, che definisce l'oggetto del regolamento, se ne ritiene opportuno il mantenimento per finalità sistematiche e di chiarezza interpretativa;

3) con riferimento al decreto del Ministro per la definizione dei criteri e parametri per la valutazione dei candidati, di cui al **comma 1 dell'articolo 4** - che dà attuazione all'articolo 16, comma 3, lettera a), della legge n. 240 del 2010 – si ritiene che la sua natura (non regolamentare, come dichiarato nella relazione illustrativa, o invece regolamentare, come ritenuto dal Consiglio di Stato), dipenda dal contenuto del decreto stesso. Il punto merita la massima attenzione, per le ovvie implicazioni

in possibili controversie. Comunque sia, si postula la tempestiva emanazione di questo decreto, poiché da esso dipende l'intero processo di istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale, di cui è ben nota l'urgenza;

4) particolare delicatezza rivestono le modalità di accertamento della qualificazione degli aspiranti commissari, di cui allo stesso **comma 1 dell'articolo 4**; la legge n. 240 del 2010 prescrive all'articolo 16, comma 3, lettera *h*), che i professori di prima fascia che aspirano ad essere inseriti nella commissione di abilitazione di un dato settore concorsuale: a) appartengano allo stesso settore concorsuale; b) abbiano presentato domanda per essere inclusi nella commissione; c) abbiano reso pubblico per via telematica il proprio *curriculum*, evidenziando le attività svolte nell'ultimo quinquennio; d) siano in possesso di un *curriculum* coerente con i criteri e parametri di cui al decreto ministeriale citato all'osservazione di cui al punto 3); e) siano stati valutati positivamente dalla propria università in merito all'attività didattica, all'attività di servizio agli studenti e all'attività di ricerca, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 7, della legge n. 240 del 2010. L'accertamento della sussistenza delle condizioni a), b), c) ed e) può certamente essere effettuata dagli uffici del Ministero, in quanto si tratta di mere verifiche di documenti; invece, per quanto riguarda la condizione d) è difficile in questa sede esprimere un parere, non essendo noti i contenuti del citato decreto ministeriale. In dipendenza di questi contenuti potrà darsi che la sussistenza della condizione d) sia accertabile da parte degli uffici del Ministero, oppure, al contrario, che sia per essa necessaria una valutazione da parte di organi collegiali *ad hoc*. In questo caso, dato che il citato decreto ministeriale distinguerà criteri e parametri per area disciplinare, una soluzione sarebbe quella di costituire 14 organi collegiali *ad hoc*, con competenza ciascuno in un'area disciplinare. Per la composizione di tali organi collegiali, se ritenuti necessari, il MIUR potrà riferirsi, ad esempio, ai *panel* di area disciplinare predisposti dall'ANVUR, eventualmente integrati mediante i professori ordinari del CUN. Peraltro, i professori ordinari che si candidano presentano tutte le garanzie appartenendo al settore concorsuale della commissione ed essendo stati valutati positivamente dalla propria università in ordine all'attività didattica, all'attività di servizio agli studenti e all'attività di ricerca. Su questo punto una modifica legislativa della legge n. 240 del 2010 potrebbe essere opportuna;

5) per quanto riguarda il **comma 3 dell'articolo 8**, si ritiene debbano essere specificate con maggior dettaglio le disposizioni in ordine all'acquisizione ed agli effetti dei pareri *pro veritate*; le commissioni dovrebbero assolutamente evitare di esternalizzare, con la richiesta di questi pareri, il proprio mandato decisionale (così come il giudice non rinuncia al proprio compito quando si avvale di periti). Su questo punto va tenuto presente che oltre la metà dei 370 settori scientifico-disciplinari ha un numero di ordinari inferiore a trenta. Per questi settori quindi non è garantita alcuna presenza nelle commissioni di esame per l'abilitazione. È perciò presumibile che il ricorso ai pareri *pro veritate* sarà necessariamente assai frequente;

6) si ritiene opportuno integrare le disposizioni di cui al **comma 6 dell'articolo 8** con la previsione di sanzioni e/o revoca di mandato nel caso di colpevole mancata conclusione dei lavori della commissione entro i tempi previsti;

appare infine superflua la disposizione di cui al **comma 4 dell'articolo 9**, poiché una norma di analogo contenuto è già prevista dall'articolo 29, comma 12, della legge n. 240 del 2010. Si condivide perciò la soppressione recata nell'allegato 3-b.